2014.01.
30
08:50:25
+01'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO XLV | BARI, 29 GENNAIO 2014 | **n. 12**

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2013, n. 2499
Deliberazione di G.R. n. 1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto P.O. Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province Pugliesi - Annualità 2013 - Modificazione termine.
Pag. 3332

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2013, n. 2500
Recepimento Linee Guida condivise tra Stato Regioni e Province autonome per la regolazione e la gestione dello Stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pag. 3333

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2013, n. 2501
Sostegno al reddito - Ratifica convenzione Regione Puglia/Inps.
Pag. 3341

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2502
Indirizzi strategici e obiettivi di sviluppo di Bollenti Spiriti, programma della Regione Puglia per le Politiche Giovanili 2014 - 2015. Adesione progetto "Treno della Memoria 2014". Adozione schema convenzionale.
Pag. 3346

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2505
MELPIGNANO (LE) - Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° e 8°, della L.R. n. 20/2001.
Pag. 3360

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2506
Comune di POLIGNANO (BA) - Piano di Lottizzazione in Variante al PRG vigente. P.d.L. "Parco dei trulli con annesso campo da golf". Approvazione con prescrizioni.
Pag. 3407

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2507
Comune di Nardò (LE). Località S. Maria al Bagno. Variante urbanistica per la riqualificazione di aree di proprietà dei sig. DE SANTIS Giuseppe 2, STAMERRA Antonio in esecuzione della sentenza del TAR Puglia Sez. Lecce n. 539/08. Rinvio.
Pag. 3425

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2508
Proroga comando presso la Regione Puglia - Consiglio regionale della Puglia-Servizio Amministrazione e Contabilità della sig.ra Elena Milella - dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale della Lombardia".
Pag. 3428

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2509
Presa d'atto del programma triennale della trasparenza e integrità e del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia. Pubblicazione sul sito istituzionale per la consultazione aperta ai fini della adozione.
Pag. 3430

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2510
Accesso al contributo regionale per la creazione di nuova occupazione - Parziale recupero del contributo - Perfetto s.r.l. - Giuggianello (Le) Regolarizzazione contabile e variazione al bilancio 2013.
Pag. 3462

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2511
L.R. 28/2006 e Fondi Del. CIPE 138/2000 e s.m. e i. Potenziamento dei servizi ispettivi e di vigilanza per il contrasto del lavoro e dell'economia non regolare. Proroga termini di attuazione Pro. att. Emer. lav. non regolare. Convenzione tra la Regione Puglia e Il Ministro dell'Interno e, per sua delega, i Prefetti delle Prov. di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto.
Pag. 3464

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2512
Approvazione schema Convenzione Istituzionale tra Italia Lavoro e Regione Puglia.
Pag. 3470

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2513
Prelevamento della somma €. 134.100,00 dal fondo di riserva per la definizione di partite pregresse cap. n. 1110090 del bilancio 2013 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa al capitolo di spesa n. 1092410.
Pag. 3483

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2514
Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2014.
Pag. 3484

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2515
Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo "B" di Ha 17.01.09, sita in agro del Comune di Manfredonia (FG) - denominata "Roncone". Revoca concessione.
Pag. 3502

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2516
Unità produttive ex ERSAP autorizzazione alla vendita, ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 della Legge Regionale del 30 Giugno 1999 n. 20 e s.m.i.
Pag. 3503

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2517
Beni ex ERSAP autorizzazione alla vendita, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale del 30 Giugno 1999 n. 20 e s.m.i.
Pag. 3507

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2519
Presa d'atto sentenza del Consiglio di Stato n. 4423 del 4/9/2013.
Pag. 3511

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2520
Realizzazione Progetti formativi ex articolo 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in collaborazione tra il Servizio Formazione Professionale ed il Servizio PATP con le risorse accordate dal Ministero del Lavoro e il cofinanziamento del Servizio PATP. Presa d'atto.
Pag. 3514

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2521
Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, art. 3 - Del. G.R. n. 1534 del 2 agosto 2013. Riparto e assegnazione risorse ai Comuni con una maggiore presenza di minori stranieri non accompagnati nell'anno 2013.
Pag. 3516

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2522
Comuni di Sava, San Marzano di San G., Torricella, Maruggio e Francavilla F. - Integrazione e normalizzazione alimentazione idrica degli abitati di Maruggio e Torricella e marine. Rettifica DGR n. 2050 del 07/11/13 di attestazione di compatibilità paes. (art. 5.04 NTA del PUTT) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT) con effetto di Autor. Paes. art. 146 del D.Lgs 42/04.
Pag. 3518

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2523
D.Leg. 22.01.04, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, c. 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio (XXXIII).
Pag. 3521

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2524
Comuni di Modugno e Bitonto (BA). SP 231 "Andriese - Coratina". Lavori di allargamento e ammodernamento del piano viabile e sistemazione delle relative pertinenze dal km 1 450 al km 6 000. Parere Paesaggistico e Attestazione di Compatibilità Paesaggistica in deroga (artt. 5.03, 5.04, 5.07 NTA del PUTT/P) con efficacia di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004.
Pag. 3526

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2525
Comune di Grottaglie (TA). Interventi per il completamento per il recupero e la valorizzazione delle Cave di Fantiano. Attestazione di Compatibilità Paesaggistica (art. 5.04 delle NTA del PUTT/P) con efficacia di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004.
Pag. 3536

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2526
DGR 2742/2012. Proroga termini.
Pag. 3542

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2527
Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, art. 3 comma 4 - Regolamento Regionale n. 4/2007, art. 20, comma 4 - Riparto e assegnazione risorse ai Comuni per "interventi indifferibili" per il pagamento delle rette per i minori stranieri - anno 2010.
Pag. 3543

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2528
Accordo quadro approvato in sede di Conferenza Unificata del 1° agosto 2013 - Approvazione stanziamento risorse per le Sezioni Primavera - a.s. 2013-2014 e Schema di Protocollo di Intesa - Cap. 781055 - U.P.B. 5.1.1 del bilancio regionale.
Pag. 3548

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2529
Art. 16 della Legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 "Risorse aggiuntive per il SSR". Individuazione criteri di ripartizione del finanziamento.
Pag. 3561

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2530
Del. G.R. n. 2609 del 22 novembre 2011 "Progetto Qualify-care-SLA Puglia" - Del. G.R. n. 1471 del 2 agosto 2013 "Iscrizione del FNA 2013 nel Bilancio di Previsione 2013 della Regione" - Approvazione indirizzi attuativi alle ASL e ai Comuni pugliesi per il nuovo assegno di cura 2014 a pazienti affetti da SLA/SMA e altri non autosufficienti gravissimi.
Pag. 3563

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2013, n. 2499

Deliberazione di G.R. n. 1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto P.O. Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province Pugliesi - Annualità 2013 - Modificazione termine.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE, dott.ssa Giulia Campaniello, riferisce quanto segue:

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- il Programma Operativo Regione (P.O.) Puglia FSE 2007/213 Obiettivo Convergenza - CCI n. 2007IT051PO005, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 e successiva n. C/2011/9905 del 21/12/2011, la cui AdG, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, è individuata nel Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione - della Regione Puglia;
- l'Articolo 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 che stabilisce che "lo stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità".

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione n. 1575 del 04.09.2008 avente ad oggetto: "POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi" la Giunta Regionale, d'intesa con le Province, ha dato attuazione all'art. 2 della L.R. n. 32/2006, conferendo alle Province pugliesi funzioni e risorse nell'ambito del POR Puglia FSE 2007/2013;
- con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1994 del 28.10.2008, avente ad oggetto: "POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e Province / Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza", si è inoltre provveduto a:
  - designare le Province pugliesi quali Organismi Intermedi del POR Puglia FSE 2007/2013, ai sensi dell'art. 2, paragrafo sesto e art. 59, paragrafo secondo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
  - integrare la composizione del Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FSE 2007/2013, già istituito con D.G.R. n. 2303 del 29.12.2007, con gli Organismi Intermedi/Province;
  - approvare lo "Schema di Accordo" da sottoscrivere tra Regione Puglia (Autorità di Gestione) e Organismo Intermedio ai sensi degli art. 42 e 43 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
- con Deliberazione n. 56 del 26/01/2010, avente ad oggetto "D.G.R. n. 1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito dell'istituzione con Legge 11/06/2004, n. 148, della Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT)", è stata individuata la suddetta Provincia come Organismo Intermedio.

Tenuto conto:

- che la succitata Deliberazione n. 56 del 26/01/2010, avente ad oggetto "D.G.R.

n. 1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito dell'istituzione con Legge 11/06/2004, n. 148, della Provincia di Barletta - Andria - Trani (BAT)", prevede la data del 31 gennaio come termine per la presentazione del Piano annuale di attuazione;
- che a seguito di una intensa e proficua attività di concertazione nella programmazione degli interventi attuati dagli Organismi Intermedi il termine posto per la presentazione dei Piani Annuali di Attuazione, riferito al 2013, è stato spostato dal 31 gennaio al 28 giugno 2013, giusta, in ultimo, DGR n. 1172 del 21/06/2013;
- che la succitata Deliberazione n. 1575 del 04/09/2008, al paragrafo "Meccanismo N+1" stabiliva al 31 dicembre di ogni anno la scadenza annuale per gli Impegni di spesa Giuridicamente Vincolanti (*graduatorie*);
- che si rende necessario spostare il termine per l'assunzione degli Impegni Giuridicamente Vincolanti (IGV) delle risorse previste dai Piani Provinciali di Attuazione, Annualità 2013
- che, in considerazione della tempistica necessaria per gli adempimenti di controllo, sentite le province, si ritiene opportuno stabilire tale differimento di termini al 31 marzo 2014.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4. comma 4, lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE che ne attesta la conformità alla normativa vigente.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prorogare il termine il termine per l'assunzione degli Impegni Giuridicamente Vincolanti (IGV) delle risorse previste dai Piani Provinciali di Attuazione, annualità 2013, differendolo *dal* ***31 dicembre 2013*** *al* ***31 marzo 2014***;

- di notificare la presente deliberazione alle Amministrazioni Provinciali a cura del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2013, n. 2500

Recepimento Linee Guida condivise tra Stato Regioni e Province autonome per la regolazione e la gestione dello Stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Assessore al Lavoro, dott. Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della A.P." Supporto alla gestione delle Attività Politiche del Lavoro" Elda Schena e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro Luisa Anna Fiore riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 1643 del 4.11.2003 la Giunta Regionale ha adottato " Criteri e linee guida per l'attuazione nel Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego della riforma del collocamento Decreto legislativo 297/2002";

Con il suindicato provvedimento sono stati approvati gli indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema

regionale dei Servizi per l'impiego dei principi fissati nel decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 così come modificato ed integrato con decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297 e dal D.P.R. 7 luglio 2000, n.442, l'allegato 1 lettera D definisce lo " stato di disoccupazione" e disciplina le modalità di riconoscimento, conservazione e sospensione dello stato di disoccupazione.

Considerato:

- che con legge n. 92 del 28 giugno 2012,sono state introdotte modifiche in ordine alla conservazione e sospensione dello status di cui trattasi,
- che in data 22 novembre 2012 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha definito le linee guida per una regolamentazione unitaria dei principi contenuti nell'art.4, comma 33 lett. c) della legge n.92 del 28 giugno 2012,
- che in data 5 dicembre 2013, al fine di garantire sul territorio nazionale uguaglianza e parità di trattamento tra i cittadini, assicurando il buon andamento della pubblica amministrazione e l'unitarietà della disciplina dello status di disoccupazione sul piano nazionale, lo Stato, le Regioni e le Province Autonome hanno adottate le linee guida per la regolamentazione e la gestione dello stato di disoccupazione.

Premesso quanto sopra si rende necessario procedere a modificare ed integrare le disposizioni di cui alla DGR n.1643/2003.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 44, co. 1, L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

L' Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Lavoro relatore;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della A.P. e del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui s'intende integralmente riportato;
- di adottare ad integrazione e parziale modifica di quanto stabilito con DGR 1683/2003 gli indirizzi operativi per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione
- di disporre che le disposizioni di cui all'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- di incaricare il dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro dell'attuazione degli indirizzi operativi;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

L'art.1, comma 2, lett. C del Decreto legislativo – come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 297/2002 definisce lo stato disoccupazione come la " **condizione del soggetto privo ,che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti**", l'art.4 comma 1 lett. a) dello stesso decreto consente la conservazione dello status " **a seguito di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione** ".

Ne consegue che gli elementi che integrano lo stato di disoccupazione sono:

- L'assenza di una occupazione oppure lo svolgimento di una attività lavorativa di natura subordinata o autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione con riferimento alle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso;
- L'immediata disponibilità (DID) alla ricerca attiva di una occupazione .

Riconoscimento dello stato di disoccupazione:

La condizione di disoccupato viene comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente, nel cui ambito territoriale ricade il suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione - resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR. 445/2000 - che attesti l'attività lavorativa eventualmente svolta in precedenza nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa .

La dichiarazione di disponibilità può essere resa nelle seguenti forme:

1) personalmente dal lavoratore mediante presentazione presso il servizio per l'impiego
2) in via telematica tramite i servizi informatici resi disponibili su Sintesi

La dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi dell'art.4, comma 38, della legge 92/2012 può essere rilasciata direttamente all'Inps nel caso di presentazione di una domanda di ASPI, in tale ipotesi l'Istituto provvederà a trasmetterla al servizio per l'impiego competente attraverso il proprio sistema informativo.

Possono presentare la DID

a) i lavoratori comunitari in possesso dei requisiti previsti dal D.leg.vo n.30/2007 e successive modificazione ed integrazioni o che siano in possesso di documento di identità italiano o che abbiano presentato richiesta di iscrizione nell'elenco anagrafico del comune di residenza ,
b) i lavoratori provenienti da paesi esterni all'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa quando il rapporto di lavoro sia cessato. Tale diritto decade con la scadenza del permesso di soggiorno o qualora sia decorso un anno dalla data in cui il cittadino straniero ha perso il lavoro.
c) I cittadini detenuti possono rendere la dichiarazione di responsabilità per il tramite della direzione carceraria o da altro soggetto delegato che opera nella struttura di detenzione. Per le modalità di acquisizione delle dichiarazione si demanda a protocolli che saranno definiti di concerto con le province.
d) I soggetti in età lavorativa, ai sensi della vigente normativa , che abbiano assolto l'obbligo di istruzione ; per i minori la dichiarazione di immediata disponibilità deve essere sottoscritta ai sensi del D.P.R.445/2000 da chi esercita la potestà genitoriale;
e) Sono inoltre obbligati a rendere la DID i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e i lavoratori che intendono iscriversi nelle liste di cui alla legge 68/1999.

Per quanto concerne **l'attestazione dello stato di disoccupazione**, si rammenta che già l'art.2, comma 5, del D.Leg.vo 181/2000, prevedeva che, nei rapporti con la P.A. e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi, l'interessato potesse comprovare tale condizione mediante una dichiarazione sostitutiva in forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tale statuizione risulta rafforzata dalla previsione dell'art.15 della legge n.183 del 2011 ai sensi del quale anche **le certificazioni dello stato di disoccupazione sono valide ed utilizzabili unicamente nei rapporti fra privati.**

Verifica della permanenza nello stato di disoccupazione

L'art. 2, comma 4, del D.leg.vo 181/2000 ha posto a carico dei servizi competenti la verifica della permanenza dello stato di disoccupazione. Secondo la previsione normativa la verifica può avvenire sia attraverso il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie sia attraverso il rispetto delle misure di attivazione concordate con il disoccupato nell'ambito del patto di Servizio o nel patto di attivazione.

Entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione il centro per l'impiego effettua il colloquio di orientamento del lavoratore e, qualora non abbia già provveduto, compila la relativa scheda professionale. Al termine del colloquio dovrà essere sottoscritto il patto di servizio che costituisce un accordo fra i servizi competenti e l'utente nel quale vengono definite le condizioni generali per l'erogazione dei servizi concordati e per la fruizione degli stessi da parte dell'utente.

Il Patto di servizio deve contenere i dati anagrafici, il riferimento alla condizione occupazionale alla data della sottoscrizione e le azioni mirate alla ricerca del lavoro e/o al miglioramento dell'occupabilità ,nello stesso atto o in un eventuale successivo piano di azione individuale vengono inoltre definite le specificità i tempi e le modalità di realizzazione delle azioni. Il patto di servizio e/o il piano di azione individuale devono essere aggiornati ad ogni colloquio con i lavoratori qualora agli stessi vengano proposte ulteriori attività.

Accertamento verifica e durata dello stato di disoccupazione

La condizione di stato di disoccupato si verifica quando l'interessato si presenta al centro per l'impiego territorialmente competente e sottoscrive la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa, ovvero al ricevimento da parte del servizio competente della DID telematica.

Come per il passato la durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali, non si calcolano i periodi inferiori a 15 giorni in un mese, mentre i periodi superiori a 15 giorni vanno calcolati come mese intero. Lo status di disoccupato si calcola con decorrenza dal giorno di sottoscrizione della DID.

Considerato che la normativa vigente pone in capo al competente servizio la verifica dello status di disoccupazione, i centri per l'impiego procederanno ad effettuare indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute dai lavoratori. Le indagini potranno essere effettuate anche avvalendosi di altri organi/uffici, le relative modalità saranno stabilite di concerto con le Province.

Il centro per l'impiego verifica inoltre lo stato di disoccupazione con riferimento

a) Comunicazioni obbligatorie
b) Informazioni assunte e/o fornite dagli organi di vigilanza
c) Rispetto da parte del lavoratore delle misure di politica attiva concordate all'atto della sottoscrizione del patto di servizio/ pai.

Premesso che il patto di servizio ha validità 12 mesi, decorsi 6 mesi dall'ultimo colloquio l'utente **deve** confermare il proprio stato al servizio competente . Nel caso di mancata conferma il patto si chiude e viene dichiarata la decadenza dalla DID con l'onere a carico dell'interessato di procedere al rinnovo degli stessi. Stessa situazione si determina nel caso di mancato rinnovo del patto di servizio/ pai alla scadenza dei 12 mesi di validità.

Conservazione dello stato di disoccupazione

Conserva lo stato di disoccupazione il lavoratore che dopo aver sottoscritto la dichiarazione di immediata disponibilità:

a) svolga attività di lavoro dipendente, di attività di collaborazione coordinata e continuativa di collaborazione a progetto di associazione in partecipazione con apporto lavorativo da cui derivi un reddito imponibile fiscale annuo pari a € 8000,00. La soglia non si applica ai soggetti di cui all'art.8 comma 2 e 3 del decreto leg.vo 468/1997.
b) Svolga attività di libero professionista , titolare di partita Iva, prestatore d'opera occasionale , lavoratore autonomo che per l'anno in corso dichiari un reddito imponibile pari a € 4800,00,
c) Sia socio di cooperativa che percepisca o dichiari presuntivamente di percepire un reddito imponibile fiscale annuo non superiore ad € 8.000,00 o ad € 4.800,00 ovvero che si trovi nella condizione di cui al successivo punto d)

d) svolga contemporaneamente attività lavorative rientranti nelle tipologie sopra descritte, da cui derivi un reddito imponibile fiscale annuo non superiore ad € 8.000,00, fermo restando che, per ciascuna tipologia, il reddito rimanga entro il corrispondente limite massimo di cui alle lett. a), b) e c).

Ai fini della conservazione, il reddito da considerare nei casi di cui al precedente punto, lett. a) b), c) e d) è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al centro competente, e riferito all'anno solare in corso presunto o desumibile da elementi oggettivi, quali comunicazioni obbligatorie di assunzione, buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro e qualunque altra documentazione idonea a comprovare il reddito percepito nell'anno in corso o da percepire.

La gestione della conservazione dello stato di disoccupazione avviene in automatico da sistema sulla base del reddito indicato nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione senza che il lavoratore debba presentare alcuna richiesta ai servizi competenti.

Per la gestione della conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore interessato deve invece presentare istanza al "servizio competente" nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi, l'istanza deve essere presenta entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento degli organi competenti, purché la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi, in questo caso l'istanza deve essere presenta entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla ricevimento della comunicazione da parte degli organi competenti.
c) nel caso di errata indicazione del reddito nella comunicazione di assunzione o di mancata indicazione dello stesso, a condizione che venga dimostrato producendo adeguata documentazione al centro per l'impiego il non superamento della soglia reddituale

d) Il lavoratore che presenta l'istanza nei casi di cui sopra, conserva senza soluzione di continuità lo stato di disoccupazione con decorrenza dall'ultima DID attiva. Qualora il lavoratore presenti istanza di conservazione oltre i termini indicati lo stato di disoccupazione ricomincia a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di conservazione; in tal caso il periodo che intercorre tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di presentazione dell'istanza può essere considerato di sospensione dello stato di disoccupazione, qualora ricorrano le condizioni previste.

Sono inclusi nel calcolo del reddito da considerare ai fini della dichiarazione di cui al paragrafo 3, punto 2, nonché della conservazione, sospensione o perdita dello stato di disoccupazione tutti i redditi derivanti da prestazioni per le quali è prevista una contribuzione, anche attraverso l'iscrizione a gestione separata.(A titolo esemplificativo, costituiscono reddito gli assegni di ricerca e i compensi per dottorati e specializzazioni, i compensi connessi a cariche politiche e/o amministrative, sia elettive che di nomina, qualora prevedano la contribuzione, le pensioni di anzianità, di reversibilità e di vecchiaia).

Non costituiscono reddito il trattamento di fine rapporto, gli eventuali arretrati di retribuzione, Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), l'indennità di mobilità, le pensioni risarcitorie (INAIL), le pensioni per invalidità, per inabilità e sociali, l'indennità percepita durante la frequenza di tirocini curriculari ed extra curriculari, borse lavoro, di corsi di formazione e di borse di studio e eventuali contributi di carattere sociale.

I limiti reddituali sopra indicati, fissati in relazione a quanto stabilito dalla legge 296/2006,si intendono automaticamente adeguati in relazione a quanto stabilito da successive leggi statali.

Conserva lo stato di disoccupazione il lavoratore utilizzato in lavori socialmente utili, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 indipendentemente dal reddito percepito.

Conserva lo stato di disoccupazione il lavoratore che svolge prestazioni occasionali di tipo accessorio (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge 92/2012), indipendentemente dai limiti di reddito.

I lavoratori in mobilità, i quali accettino un'offerta di lavoro che non prevede la cancellazione dalla lista di mobilità, mantengono lo stato di disoccupazione qualora il reddito che ne deriva non superi i limiti di cui al punto 1 del presente paragrafo; nel caso in cui il reddito superi i predetti limiti lo stato di disoccupazione viene sospeso per l'intera durata del contratto.

Il lavoratore che abbia in corso una attività lavorativa che consente la conservazione, ma non abbia in corso una DID attiva, può in qualsiasi momento presentare dichiarazione di immediata disponibilità, con riconoscimento dello stato di disoccupazione a decorrere da tale data.

Sospensione dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione si sospende quando il lavoratore venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro somministrato con durata del contratto non superiore a 6 mesi da cui derivi un reddito imponibile fiscale annuo superiore ad € 8.000,00. Nel caso dei lavoratori iscritti alla lista di mobilità che accettino un lavoro da cui deriva un reddito superiore al limite suddetto, la sospensione coincide con la durata del rapporto di lavoro.

Il calcolo del periodo di sospensione viene effettuato in base ai giorni di calendario al fine di uniformarlo alle modalità INPS di cui alla circolare INPS 142/2012.

Ai fini della sospensione i rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno di calendario si considerano singolarmente, senza quindi cumulare la loro durata, mentre si cumula il reddito. Da ciò consegue che

ogni rapporto non superiore a 6 mesi con reddito inferiore a quelli indicati determina la conservazione dello stato di disoccupazione, mentre scatta la sospensione a partire dal rapporto di lavoro non superiore a 6 mesi il cui reddito sommato ai precedenti determina il superamento dei limiti sopra indicati. Nel caso di un rapporto di lavoro che si svolge in un arco temporale che incide su due diversi anni solari. si possono verificare i seguenti casi:

a) superamento del limite di reddito solo nel primo anno;
b) superamento del limite di reddito solo nel secondo anno;
c) superamento del limite di reddito in entrambi gli anni;
d) non superamento del limite di reddito in alcun anno.

Nei casi di cui alle lett. a), b) e c) la sospensione di anzianità si applica solo per il periodo di rapporto inerente l'anno o gli anni in cui avviene il superamento del limite di reddito. Nel caso di cui alla let. d) si mantiene lo stato di disoccupazione.

In caso di sospensione l'anzianità di disoccupazione riprende a decorrere una volta cessato il rapporto.

Durante il periodo di sospensione vengono meno gli obblighi a carico del centro per l'impiego previsti dal D.Lgs. n°181/2000, come modificato dal D.Lgs. n°297/2002, nonché gli obblighi a carico del lavoratore connessi allo stato di disoccupazione , che riprenderanno alla cessazione del rapporto di lavoro temporaneo.

Perdita dello stato di disoccupazione

Perde lo stato di disoccupazione:

il lavoratore che non si presenti, senza giustificato motivo, alle convocazioni del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n°181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n°297/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti una congrua offerta di lavoro,

il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti o interrompa la frequenza di una misura di politica attiva del lavoro offerta da parte del centro per l'Impiego: proposta formativa, anche in forma di voucher individuale, proposta di inserimento lavorativo tramite tirocinio o qualsiasi altra tipologia di esperienza in contesto lavorativo, nel rispetto di quanto concordato nel progetto di azione individuale;

il lavoratore che rifiuti la sottoscrizione del patto di servizio;

il lavoratore che revochi la disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa;

il lavoratore che, senza giustificato motivo, decorsi 6 mesi dall'ultimo colloquio e comunque entro la scadenza del patto di servizio, non abbia verificato il proprio status con i servizi competenti;

il lavoratore che, senza giustificato motivo, avendo reso la DID all'INPS o avendola resa telematicamente non si presenti al CPI competente

il lavoratore che, senza giustificato motivo, non rinnovi il patto di servizio alla scadenza dei 12 mesi della sua validità nei 30 giorni successivi a tale data.

Costituiscono giustificato motivo: malattia, infortunio, servizio civile, stato di gravidanza limitatamente ai periodi di astensione previsti dalla normativa, altri casi di limitazione per legge della mobilità personale,

nonché ogni comprovato impedimento oggettivo, cioè ogni fatto o circostanza che oggettivamente, e quindi senza possibilità di alcuna valutazione della situazione particolare dell'interessato, ne impedisca la presentazione.

Costituisce giustificato motivo lo svolgimento di attività di lavoro che consenta la conservazione dello stato di disoccupazione. Le ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate entro i 5 giorni successivi alla data stabilita per l'effettuazione del colloquio o alla data di comunicazione della congrua offerta di lavoro. In mancanza, l'interessato perde lo stato di disoccupazione.

Perde altresì lo stato di disoccupazione il lavoratore che superi i limiti di reddito indicati al punto 1 del paragrafo 7, ad eccezione del caso in cui il superamento del reddito sia compatibile con la sospensione dello stato di disoccupazione. Perde altresì lo stato di disoccupazione il lavoratore che non presenti istanza per il mantenimento così come previsto dal punto 4 del paragrafo 7.

Nel caso di lavoratori percettori di ammortizzatore sociale o di sostegno al reddito la perdita dello stato di disoccupazione si verifica nei seguenti casi:

A) rifiuto di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente

B) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad azioni di politica attiva o non partecipi regolarmente

C) Non accetti una offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno al 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità spettante

Le disposizioni di cui innanzi (art. 4 commi 40- 45 l.92 /2012)si applicano nelle ipotesi in cui le attività di formazione o di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 Km dalla residenza del lavoratore o sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico mediamente in 80 minuti:

Il sistema informativo provvederà automaticamente, trascorsi i termini, alla chiusura automatica dei patti di servizio e delle DID dei soggetti che hanno perso lo stato di disoccupazione.

A cadenza periodica il centro per l'impiego competente con proprio provvedimento prende atto dell'elenco, estratto automaticamente dal sistema informativo, dei soggetti che hanno perso lo stato di disoccupazione ai sensi del punto 1 e punto 5, pubblicando lo stesso e provvedendo, nel caso dei percettori, a darne comunicazione all'INPS.

Avverso il provvedimento del centro per l'impiego che dispone la perdita dello stato di disoccupazione è ammessa richiesta motivata di riesame da rivolgere allo stesso Servizio che ha emanato il provvedimento entro 15 giorni dalla pubblicazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2013, n. 2501

Sostegno al reddito - Ratifica convenzione Regione Puglia/Inps.

L'Assessore al Lavoro Leo Caroli, di concerto con l'Assessore alla Formazione Professionale Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento Francesca Abbrescia, dai Dirigenti del Servizio Politiche per il Lavoro, Luisa Anna Fiore, e dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, Anna Lobosco, riferisce quanto di seguito:

Con deliberazione di Giunta regionale n.249 del 19.02.2013 è stato approvato il Piano straordinario per i percettori di ammortizzatori sociali. Fra i vari interventi previsti rientra anche il sostegno al reddito in favore di quei lavoratori che sulla base degli Accordi sottoscritti con le parti sociali risultino esclusi dalla fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013.

Con atto dirigenziale n. 609 in data 6 agosto 2013 è stato approvato il relativo avviso pubblico finalizzato alla acquisizione delle istanze dei potenziali beneficiari al quale hanno aderito n. 4139 lavoratori.

Considerato l'elevato numero di potenziali beneficiari, al fine di procedere ad una tempestiva liquidazione delle somme in favore degli stessi, la Regione Puglia ha chiesto la collaborazione dell'Inps per la liquidazione delle somme eventualmente spettanti ai lavoratori.

Considerato che la copertura finanziaria è assicurata dagli impegni assunti dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale con atti dirigenziali n.2098/2012 per 10.075.778,87 e n.1398/08 per 814.156,84.

Preso atto della disponibilità dell'Istituto, si rende necessario procedere alla modifica della DGR 249/2013 nella parte in cui dispone che i sussidi saranno erogati direttamente dalla Regione Puglia e procedere alla approvazione dello schema di convenzione allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, delegando alla firma dello stesso L'Assessore al Lavoro;

Copertura finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, co.4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 -

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori al Lavoro e alla Formazione Professionale

viste le dichiarazioni posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile del procedimento e dai Dirigenti del Servizio Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. di delegare l'Assessore al Lavoro alla sottoscrizione della convenzione con l'INPS;

4. di incaricare il Servizio Politiche per il Lavoro di curare gli adempimenti rivenienti dal presente atto;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Convenzione tra la Regione Puglia e l'INPS in attuazione del Piano Straordinario per i percettori degli ammortizzatori sociali in deroga e percettori di sostegno al reddito, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 19/02/2013.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____, alla via _____, _____, con la presente scrittura

TRA

la Regione Puglia, con sede in ……., alla via……, Partita IVA……., in persona del ……., legittimato alla sottoscrizione con deliberazione della …….. n. ……del ……;

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il grande n. 21, rappresentato dal Presidente Dott. Antonio Mastrapasqua, nato a Roma (RM) il 20 settembre 1959 con procura speciale al Direttore Regionale per la Puglia, nato a……..il…….CF……

Premesso che

la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n.249 del 19/02/2013 ha approvato il Piano Straordinario per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga e dei percettori di sostegno al reddito riconoscendo un sussidio speciale ai lavoratori colpiti dalla crisi che abbiano maturato il diritto alla mobilità in deroga per l'anno 2012 e che per effetto dell'Accordo tra Regione e parti sociali e datoriali siglato in data 1 febbraio 2013 risultano esclusi dalla platea dei beneficiari della mobilità in deroga e a tutt'oggi privi di occupazione;

l'INPS è l'ente istituzionalmente preposto al pagamento di prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori e che, pertanto, dispone di una collaudata struttura organizzativa preposta all'erogazione delle predette prestazioni;

la Regione Puglia (di seguito Regione) e l'INPS hanno avviato un percorso di collaborazione e condivisione di obiettivi nell'ottica di supportare la collettività più svantaggiata;

la Regione finanzia interamente l'intervento volto all'erogazione del predetto sussidio speciale con uno stanziamento di euro ……. comprensivi anche degli oneri per il costo del servizio di pagamento svolto dall'INPS;

Con propria deliberazione n……del…. La Regione Puglia ha autorizzato il Presidente a procedere alla sottoscrizione della Convenzione in parola;

con determinazione n….del…il Presidente dell'INPS ha approvato la presente convenzione, autorizzando il Direttore regionale della Puglia alla sottoscrizione.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1
Oggetto della convenzione

La Regione si impegna ad erogare, per il tramite dell' INPS, un sussidio speciale di sostegno al reddito di euro 500 mensili al lordo delle ritenute fiscali per una durata massima pari a 5 mensilità, ai soggetti individuati dalla Regione con le modalità e nei termini previsti nel successivo articolo 2.

Tale sussidio non darà titolo all'accreditamento di alcuna contribuzione previdenziale figurativa né all'assegno per il nucleo familiare.

Il sussidio inoltre non è cumulabile con nessun altro intervento di sostegno al reddito collegato alla situazione lavorativa del soggetto e, in particolare a nessuna tipologia di ammortizzatore sociale prevista dall'ordinamento.

Art. 2
Adempimenti delle parti

La Regione individua i beneficiari del sussidio - previo accertamento delle condizioni previste nel Patto di servizio e della sottoscrizione da parte degli stessi con i Centri per l'impiego del c.d. "patto di servizio" di cui al Piano straordinario citato in premessa - e trasmette all'INPS, a mezzo PEC, in file excel, l'elenco dei beneficiari contenente i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e codice IBAN. La Regione è unica responsabile della completezza e correttezza dell'elenco dei beneficiari e dei relativi dati.

L'INPS, accertato l'accreditamento e la capienza della provvista finanziaria di cui al successivo articolo 3, si impegna ad erogare ai beneficiari indicati dalla Regione una prima tranche del sussidio speciale pari all'importo di due mensilità (euro 1.000).

Eventuali ritardi dovuti all'incapienza della provvista finanziaria, non sono imputabili all'INPS.

La Regione dopo aver accertato - tramite i centri per l'impiego - l'effettiva partecipazione ai percorsi di politica attiva dei beneficiari della prima tranche di pagamento e che gli stessi non siano incorsi nelle cause di decadenza previste nel predetto Patto di servizio, invierà all'INPS, a mezzo PEC, un altro file excel con i nominativi di coloro tra i predetti beneficiari ai quali corrispondere la seconda tranche, pari alle altre tre mensilità (euro 1.500) del sussidio speciale.-

Art. 3
Provvista Finanziaria

La Regione accrediterà preventivamente presso l'INPS, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione …… (IBAN ……) la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione del sussidio speciale. La provvista finanziaria sarà comprensiva anche del compenso previsto al comma successivo a favore dell'Inps per il servizio di pagamento delle *tranches.*

L'accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento del sussidio speciale e dei compensi dovuti all'Istituto di cui al successivo articolo 4, costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento delle predette tranches. L'INPS provvederà a controllare che la provvista finanziaria sia sufficientemente capiente rispetto alle somme necessarie a copertura del sussidio e del compenso dovuto all'Inps in base al numero dei beneficiari indicati dalla

Regione. Nel caso fosse riscontrata l'incapienza della suddetta provvista, l'INPS sospenderà ogni pagamento e contestualmente comunicherà alla Regione la necessità di provvedere all'accreditamento di altre risorse finanziarie.

E' esclusa ogni anticipazione a carico dell'INPS.

Art. 4
Costo del servizio

La Regione riconosce all'INPS a titolo di compenso per l'erogazione del servizio di pagamento del sussidio speciale…….a semestre per tutti i pagamenti effettuati in favore di ogni singolo beneficiario; detto compenso è esente da IVA, ai sensi dell'art.10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972 e sarà erogato contestualmente alla provvista finanziaria di cui al comma 1.

Eventuali maggiori oneri saranno corrisposti all' esito dell'approvazione del prossimo bilancio regionale.

Art.5
Criteri, modalità e responsabilità per l'individuazione dei destinatari

E' demandata all'esclusiva responsabilità della Regione l'individuazione dei soggetti destinatari del sussidio speciale di sostegno al reddito nonché dei relativi dati necessari per il pagamento indicati nell'art. 2; sarà, pertanto, cura della Regione verificare sia la sussistenza dei requisiti stabiliti per l'accesso al beneficio nonché le condizioni per l'erogazione della seconda tranche del sussidio speciale.

Nessuna responsabilità graverà sull'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della Regione. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura della Regione. Questa provvederà anche al recupero delle somme erogate nel caso di decadenza - dichiarata dalla Regione, per le motivazioni previste al punto c del Piano straordinario indicato nelle premesse - dal godimento del sussidio speciale per riconoscimento sopravvenuto di un trattamento in deroga di sostegno al reddito.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito all'INPS della somma occorrente per il pagamento del sussidio speciale di sostegno al reddito.

Art.6
Contenzioso

Con riferimento a quanto disposto nell'art.5 gli eventuali ricorsi derivanti dall'attuazione della presente Convenzione sono di competenza esclusiva della Regione.

Per le eventuali controversie giudiziarie sul sussidio speciale di cui alla presente Convenzione, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Art. 7
Monitoraggio

L'INPS si impegna a comunicare alla Regione per ogni tranche di pagamento l'importo erogato e l'elenco dei beneficiari del sussidio speciale di sostegno al reddito.

Art. 8
Trattamento dati personali

L'INPS e la Regione si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS e la Regione sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali che acquisiscono in forza della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti del ciato D. Lgs. n. 196/2003. In particolare, assicurano che i dati suddetti siano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Entrambe le parti assicurano, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi ne' in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge, e che il trattamento degli stessi sia operato da soggetti nominati quali responsabili o incaricati ai sensi degli articoli 29 e 30, del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 9
Durata

La presente Convenzione ha validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa. Entro tale termine, la Regione trasmetterà all'Istituto gli elenchi dei beneficiari indicati nell'art. 2.

L'Istituto potrà procedere, anche oltre tale data, a completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente convenzione.

Data _____

REGIONE PUGLIA* INPS*

* sottoscrizione con firma digitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2502

Indirizzi strategici e obiettivi di sviluppo di Bollenti Spiriti, programma della Regione Puglia per le Politiche Giovanili 2014 - 2015. Adesione progetto "Treno della Memoria 2014". Adozione schema convenzionale.

Assente l'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale, Sport per Tutti, Protezione Civile dott. Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente di ufficio Politiche Giovanili, e confermata dalla dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, riferisce quanto segue l'ass. Caroli.

Premesso che:

Con Delibera n. 1993/2005 la Regione Puglia ha istituito il programma "Bollenti Spiriti" assumendo fra le sue priorità la promozione della partecipazione delle giovani generazioni in tutti gli ambiti della vita attiva, nella convinzione che i giovani pugliesi siano una risorsa per il presente e un investimento per il futuro.

Con successive deliberazioni, n. 175/2008, n. 778/2011, n. 2788/2012, la Giunta Regionale ha approvato linee annuali di indirizzo in materia di politiche giovanili, allo scopo di definire un insieme di azioni progettuali e tecniche sulle Risorse ed Opportunità Giovanili.

Con DGR n. 2328 del 03/12/2013 la Giunta Regionale ha approvato il piano biennale 2014/15: "Tutti i giovani sono una risorsa", contenente gli indirizzi strategici e obiettivi di sviluppo del programma della Regione Puglia per le Politiche Giovanili "Bollenti Spiriti".

Considerato che:

fra le linee di intervento del suddetto Piano è contemplata l'azione "LA LEGALITÀ COME CANTIERE", attraverso la quale si vuole dare continuità alle esperienze in corso di diffusione della cultura della legalità e della non violenza tra i giovani e per il riuso sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata, in una logica di cantiere aperto, aumentando il livello di attenzione e partecipazione di istituzioni, organizzazioni pubbliche e private, agenzie educative e singoli cittadini sui tema della legalità, dell'antimafia e del contrasto non violento al crimine organizzato.

con la medesima DGR 2328 del 03/12/2013 la Giunta Regionale ha destinato alla suddetta linea di intervento la somma complessiva di 90.000,00 euro, prenotandola sul Cap. 814035 - U.P.B. 2.7.1. - stanziamenti E.F. 2013.

Preso atto che:

la Regione Puglia, anche alla luce dei risultati raggiunti, intende innescare processi virtuosi di cambiamento che coinvolgano una porzione sempre più crescente di popolazione giovanile.

Il progetto "Treno della Memoria 2014" unisce la visita al campo di Auschwitz-Birkenau, lungo gli itinerari percorsi dai treni della deportazione, ad un percorso educativo e formativo che si sviluppa durante tutto l'anno scolastico.

Obiettivo principale del "Treno della Memoria 2014", e la creazione di una rete di giovani che possano diventare agenti di cambiamento per il loro territorio d'appartenenza, attraverso a) **l'educazione alla partecipazione**: primo passo verso la creazione di cittadini attivi e responsabili; b) **l'educazione alla conoscenza**: educare i ragazzi alla cultura della conoscenza, senza cui l'azione e la partecipazione rischiano di divenire pericolosi o quantomeno inutili; c) **educazione all'impegno**: educare all'impegno, ovvero trasformare i propri pensieri e sentimenti in impegno quotidiano finalizzato a cambiare la societa che ci circonda per renderla veramente figlia di chi la vive.

Il progetto Treno della Memoria gode del riconoscimento dell'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, il Patrocinio del Parlamento Europeo, il Patrocinio della Camera dei Deputati ed il Patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili.

Si propone di:

- aderire al progetto "Treno della Memoria 2014" (allegato A), ideato e proposto dalla Associazione di Promozione sociale, senza scopo di lucro Terra del Fuoco, che sin dalla prima edizione, nel 2005, ha coinvolto oltre 15000 giovani partiti con il Treno della Memoria alla volta dei luoghi "della memoria" - Cracovia - Auschwitz - Birkena, per un importo complessivo di € 90.000,00.

- di approvare l'allegato schema di convenzione (allegato B) regolante i rapporti con il soggetto attuatore relativamente al progetto "Treno della Memoria 2014";

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, in quanto la copertura finanziaria era stata già assicurata con DGR 2328 del 03/12/2013

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. d) della l.r. n. 7/1997.

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale, Sport per Tutti, Protezione Civile prof. Guglielmo Minervini, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale, Sport per Tutti, Protezione Civile dott. Guglielmo Minervini;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente istruttore e dalla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di aderire al progetto "Treno della Memoria 2014" (allegato A), ideato e proposto dalla Associazione di Promozione sociale, senza scopo di lucro, Terra del Fuoco allegato alla presente Deliberazione e della quale forma parte integrante e sostanziale;

- approvare l'allegato schema di convenzione (allegato B) regolante i rapporti con il soggetto attuatore e di autorizzare alla firma il dirigente del Servizio Politiche giovanili e Cittadinanza sociale;

- di dare mandato al Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale di provvedere ai conseguenti adempimenti di competenza e di cassa;

- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

TERRADELFUOCO
Mediterranea

TRENO DELLA MEMORIA

TERRADELFUOCO

Treno della Memoria

Scheda Progetto 2014

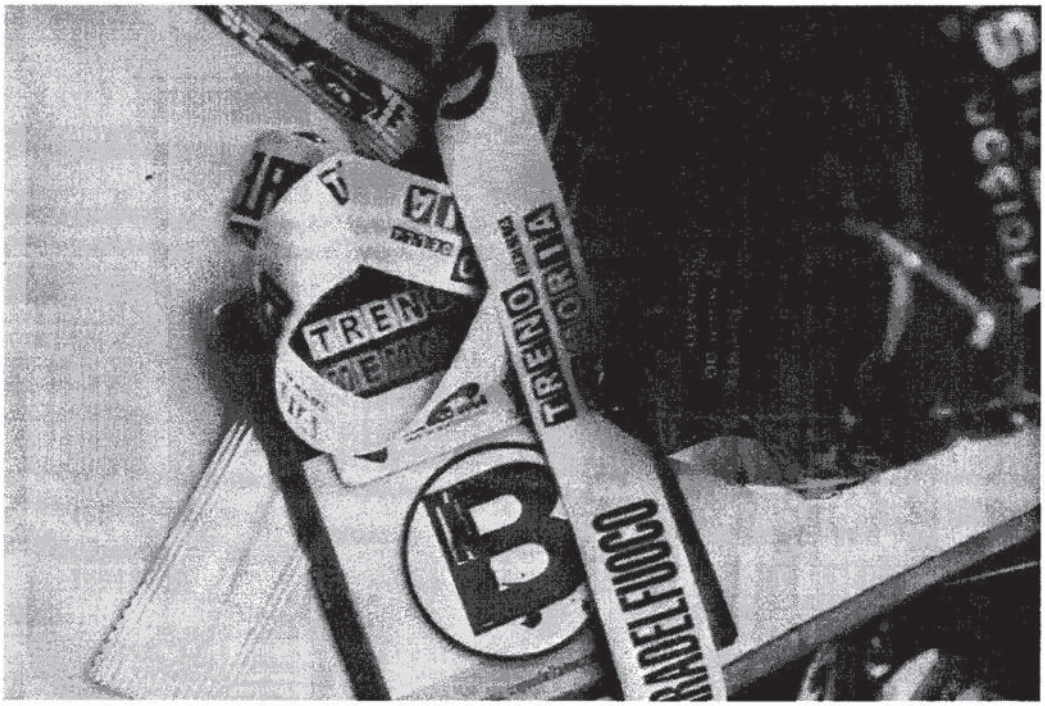

Terra del Fuoco – Associazione di promozione culturale
C.so Trapani 91/b – 10141 Torino (TO) Tel. +39 011 3841039 – Fax +39 011 3841031
www.terradelfuoco.org – info@terradelfuoco.org
C.F. 97608230013 – P.I. 08330110019

1. PREMESSE

Il progetto **Treno della Memoria** nasce nel 2005 dalla forte convinzione dell'associazione Terra del Fuoco che la costruzione della cittadinanza attiva e consapevole passi dalla storia, dalla memoria e dalla testimonianza. I giovani di Terra del Fuoco sono infatti convinti che Auschwitz e Birkenau siano il "buco nero" della storia del '900, ma pensano anche che l'Europa e la storia siano rinate dall'apertura dei cancelli dei campi di concentramento. Da qui è nato un progetto che unisce la visita al campo di Auschwitz-Birkenau e il faticoso viaggio lungo gli stessi itinerari percorsi dai treni della deportazione con un percorso educativo lungo quanto l'anno scolastico, proposto e realizzato da giovani che parlano ai giovani.

Il percorso ha l'obiettivo di accompagnare i giovani alla scoperta della storia non solo attraverso gli strumenti educativi preparati dal Centro studi di Terra del Fuoco ma anche attraverso il dialogo, la riflessione e lo scambio con gli educatori dell'associazione.

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO

L'obiettivo principale del Treno della Memoria è la creazione di una rete di giovani che al termine del progetto possano diventare agenti di cambiamento per il loro territorio d'appartenenza: giovani attivi nella società civile.

Per raggiungere questo ambizioso risultato ci si pongono alcuni obiettivi specifici che riguardano le azioni del progetto e il suo percorso più in generale:

- **Educare alla partecipazione:** crediamo che il primo passo verso la creazione di cittadini attivi e responsabili sia la coscientizzazione e la responsabilizzazione delle nuove generazioni attraverso lo stimolo alla partecipazione concreta;
- **Educare alla conoscenza**: riteniamo sia di fondamentale importanza educare i ragazzi alla cultura della conoscenza, senza cui l'azione e la partecipazione rischiano di divenire pericolosi o quantomeno inutili;
- **Educare all'impegno:** l'ultimo obiettivo specifico è l'educazione all'impegno, ovvero la spinta a trasformare i propri pensieri e sentimenti in impegno quotidiano. Vogliamo far comprendere l'importanza di ogni azione nella quotidianità. Dopo aver stimolato la voglia di "conoscere" e la voglia di "fare", l'ultimo tassello educativo è l'impegno quotidiano finalizzato a cambiare la società che ci circonda per renderla veramente figlia di chi la vive.

3. ATTIVITÀ

Il Treno della Memoria è uno spazio di conoscenza, un viaggio nella storia e nella memoria attraverso un percorso educativo strutturatosi negli anni per coniugare attività ludiche, testimonianze dirette della storia, lezioni frontali e laboratori.

Il percorso si snoda in quattro fasi: Storia, Memoria, Testimonianza e Impegno.

3.1. Storia, Memoria e Testimonianza

Il Treno della Memoria prevede un percorso di **formazione storica** precedente al viaggio, in cui i partecipanti saranno guidati dagli educatori di Terra del Fuoco-Mediterranea. Per agevolare l'apprendimento, il Centro studi dell'associazione ha redatto un libretto storico dal titolo "Viaggiare informati", uno strumento fruibile, sviluppato su tre capitoli che affrontano tre aspetti fondamentali del periodo storico della Seconda Guerra Mondiale: la guerra, i sistemi totalitari e la deportazione.
Durante il percorso saranno proposte ai partecipanti alcune testimonianze di chi ha vissuto quel periodo che raccontano la loro esperienza diretta, un passaggio che tramite storie personali, avvicina i giovani alla memoria e alla testimonianza.

La tappa più importante del progetto è il **viaggio a Cracovia**, che si svolgerà tra gennaio e febbraio. Il viaggio dura in tutto sei giorni. Si raggiunge Cracovia in pullman che ripercorre simbolicamente i percorsi che portavano i prigionieri nei campi di lavoro e sterminio. Durante il viaggio i ragazzi lavorano sul tema della deportazione, della propaganda e delle leggi razziali attraverso documenti, immagini, mostre montate tra i vagoni del treno. L'obiettivo è quello di far percepire loro l'importanza e la profondità del viaggio e, soprattutto, il "filo rosso" che ha legato le propagande nazi-fasciste con le leggi razziali e i campi di sterminio. Tra le letture proposte spiccano testimonianze dirette dei viaggi in treno, dell'arrivo al campo e dei trattamenti subiti. Il viaggio dei partecipanti nella storia, individuale e collettiva, inizia proprio in viaggio dove la "comunità viaggiante" discute, approfondisce e si muove compatta nella stessa direzione, spinta dalle medesime motivazioni.
Durante un'assemblea plenaria tutti i partecipanti al Treno ricevono i saluti delle autorità e condividono, per la prima volta tutti insieme, la poetica del viaggio. I ragazzi vengono poi divisi in gruppi da 50 persone: ogni gruppo ha a disposizione, per tutto il viaggio, due animatori. Essi sono i punti di riferimento per i partecipanti e, allo stesso tempo, il valore aggiunto del Treno della Memoria.

A Cracovia ad ogni gruppo si aggiunge un altro animatore di lingua polacca. Dopo essersi sistemati negli ostelli, i gruppi lavorano in spazi idonei con attività di group-building precedentemente studiate, con tecniche di *non formal education*, procedendo così all'allargamento del gruppo protetto.
Il secondo giorno a Cracovia è dedicato alla visita al ghetto ebraico, una novità introdotta per la prima volta nel 2010. La visita del ghetto consente ai ragazzi di conoscere meglio Cracovia, stabilendo un legame più profondo con la città. La storia del ghetto di Cracovia, inoltre, esemplifica al meglio quella che fu la realtà che gli ebrei dovettero vivere prima della deportazione: l'esclusione e la reclusione in aree degradate e sovrappopolate a ridosso delle zone "normali" delle città.
Il secondo giorno è dedicato alla visita guidata al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. È il momento in cui i viaggianti hanno la possibilità di esercitare la memoria vissuta sui luoghi della tragedia. Sempre divisi in gruppi sono accompagnati dalle guide del museo di

Auschwitz-Birkenau, partner del progetto. Riteniamo che la scientificità con cui il campo rendeva le persone vittime della spersonalizzazione totale, riducendole alla condizione di numeri e non più di uomini, sia uno degli aspetti di maggior pregnanza. La visita comincia dagli immensi blocchi 6 e 7, dove sono esposte le istantanee scattate ai deportati al loro arrivo. I ragazzi sono invitati, attraverso una finzione discreta ma intensa, a immedesimarsi in un detenuto, partendo dal suo volto e dai pochi dati reperibili sulle fotografie. Nel proseguire, accompagnati da materiale appositamente studiato, i partecipanti sono chiamati con la loro creatività a ricostruirne l'identità e la storia. Questa modalità di identificazione/auto-coscienza ha suscitato grande interesse nel Museo Internazionale della Shoa di Auschwitz-Birkenau, che gestisce il campo e il vasto archivio di documentazione annesso e con cui collaboriamo per rendere la visita il più efficace possibile.

Questo perché la tragedia dell'Olocausto non è stata tale solo per l'immensa portata dei numeri dello sterminio, ma anche per la drammaticità di ogni storia individuale, che merita di essere valorizzata, e per la scientificità con cui l'uomo ha dimostrato di poter escludere, annichilire ed eliminare l'uomo.

Nella giornata successiva, ancora divisi per gruppi, i partecipanti hanno la possibilità, divisi in gruppi, di confrontarsi e condividere l'esperienza vissuta. Nel pomeriggio, tutti i ragazzi prendono parte all'Assemblea Plenaria di restituzione, in cui le emozioni e le riflessioni emerse durante la visita al campo di Auschwitz-Birkenau porteranno a una riflessione sull'attualità.

Cronoprogramma del viaggio:

Giorno		***Attività***
I giorno	Mattina	- Assemblea plenaria: presentazione del Progetto e saluto da parte delle Istituzioni; - Partenza per Cracovia.
	Pomeriggio	- Durante il viaggio: attività di group-building; attività di riflessione sul senso dell'esperienza; attività di approfondimento storico.
II giorno	Pomeriggio	- Arrivo nella città di Cracovia (intorno alle ore 14.00); - Sistemazione negli ostelli; - Ambientamento (relax, cambio della valuta...); - Prima attività di gruppo.
	Sera	- Serata libera.
III giorno	Mattina	- Visita del ghetto ebraico e della città di Cracovia.

Giorno		*Attività*
	Pomeriggio	- Tempo libero.
	Sera	- Spettacolo teatrale.
IV giorno	Mattina	- Partenza per la città di Oświęcim (Auschwitz) con bus privati; - Visita del campo di Auschwitz; - Pausa pranzo (pranzo al sacco a carico dell'organizzazione).
	Pomeriggio	- Visita del campo di Birkenau; - Commemorazione presso il "Piazzale dell'appello"; - Ritorno a Cracovia.
	Sera	- Proiezione del film "L'onda".
V giorno	Mattina	- Attività di restituzione e riflessione sull'esperienza vissuta.
	Pomeriggio	- Assemblea plenaria: convogliando le emozioni e le riflessioni scatenate dal viaggio, si elaborano le riflessioni conclusive.
	Sera	- Serata musicale.
VI giorno	Mattina	- Partenza per l'Italia.
VII giorno	Mattina	- Ritorno in Italia.

4. PERCORSO DI FORMAZIONE E PREPARAZIONE AL PROGETTO"TRENO DELLA MEMORIA 2014"

Il progetto "Treno della Memoria" non è limitato ai sette giorni in cui, all'inizio dell'anno, si realizzerà il viaggio per andare a visitare i campi di concentramento e di sterminio di Auschwitz e Birkenau, ma è caratterizzato da un necessario percorso di formazione precedente e successivo il viaggio stesso.

Infatti, tutti i partecipanti dovranno seguire i cinque incontri di formazione previsti da progetto (quattro precedenti e uno successivo il viaggio), nello specifico:

I INCONTRO: presentazione e descrizione dell'associazione Terra del Fuoco, organizzatrice del progetto "Treno della Memoria". Conoscenza dei partecipanti attraverso l'utilizzo di giochi di ruolo, attività di group building.

II INCONTRO: approfondimento storico realizzato dal Prof. Daniele De Luca di St. delle Relazioni Internazionali presso il Corso di Laurea in Scienze Politiche dell'Università del Salento.

III INCONTRO: approfondimento storico realizzato attraverso giochi di ruolo o metodologie informali che consentano ai ragazzi di iniziare a conoscersi e a conoscere gli educatori che li accompagneranno durante il viaggio a Cracovia. Si tratta di un incontro che permetterà di fissare bene in mente una mappatura degli eventi storici la cui conoscenza risulta essere imprescindibile ai fini del viaggio che si intende intraprendere.

IV INCONTRO: informazioni tecnico-logistiche prima della partenza

V INCONTRO: Premettendo che il progetto si fonda sul binomio inscindibile di MEMORIA-IMPEGNO, nell'incontro successivo al viaggio, oltre a compiere una riflessione organica e complessiva sull'esperienza, verrà approfondito il tema dell'impegno scelto per l'anno 2014 (gli scorsi anni sono stati affrontate svariate tematiche tra cui, Lavoro nero, Caporalato, Precariato ecc... ecc...)

Principali destinatari degli interventi proposti

I destinatari del progetto sono i giovani studenti degli Istituti Superiori di Torino e delle Università della Regione Puglia.

Giovani coinvolti nella realizzazione del progetto (specificare numero, tipologia, età, ecc.)

I giovani pugliesi coinvolti nel Progetto Treno della Memoria 2014-Puglia saranno 500 a cui si aggiungeranno 100 partecipanti dalla città di Lamezia Terme.
La fascia d'età dei partecipanti va dai 17 ai 28 anni, anche se in prevalenza i giovani coinvolti frequentano il triennio delle scuole medie secondarie.
Per poter prendere parte al viaggio occorre partecipare ad almeno tre dei quattro incontri previsti dal percorso educativo proposto.
La quota di partecipazione per i partecipanti al progetto sarà pari a 100€.

Tempi di realizzazione del progetto

Attività	Dicembre 2013.	Gennaio 2014.	Febbraio 2014.	Marzo 2014.	Aprile 2014.
Reperimento Partecipanti					
Percorso Educativo					
Viaggio a Cracovia					

Sistema di valutazione e monitoraggio per la verifica della realizzazione degli obiettivi previsti

I sistemi pensati per valutare e monitorare la realizzazione degli obiettivi previsti sono di vario tipo:

- Il primo si fonda su una autovalutazione che viene realizzata dai partecipanti stessi il giorno dopo la visita ai campi. Durante il percorso educativo precedente il viaggio viene domandato ai partecipanti di analizzare le proprie aspettative e i timori relativi al percorso che stanno affrontando. Le loro risposte sono rielaborate nelle attività che seguono la visita ai campi: la maggior parte dei ragazzi riscontra in genere una maturazione sia a livello personale che di consapevolezza e conoscenza storica.
- L'adesione ai momenti successivi al viaggio che l'Associazione propone alla rete di partecipanti al Treno è un importante mezzo per avere un riscontro sul grado di coinvolgimento maturato nel corso del progetto.

- Il coinvolgimento di numerosi partecipanti al progetto in esperienze di volontariato è la dimostrazione di come la crescita personale che ha luogo a Cracovia si traduca anche in azioni concrete.
- Un ultimo criterio di valutazione è l'analisi del numero di richieste di partecipazione: negli anni il Treno della Memoria ha ricevuto richieste in questo senso da un numero crescente di Comuni. A fronte di una disponibilità di posti rimasta costante negli anni, la tendenziale crescita del potenziale numero di partecipanti è un valido metodo di valutazione dei risultati ottenuti in termini sia di qualità dell'offerta sia di comunicazione esterna dei contenuti del Progetto.

Sistemi di comunicazioni e diffusione dei risultati

Il principale vettore utilizzato per la comunicazione relativa alle attività del Progetto è il sito internet www.trenodellamemoria.net. Una serie di materiali illustrativi (manifesti, cartoline, opuscoli) vengono inoltre prodotti allo scopo di dare maggiore visibilità al Progetto e ai risultati conseguiti.
Il Progetto Treno della Memoria è inoltre dotato di diverse dimensioni di impatto.
Una dimensione più locale e territoriale si esplica nell'organizzazione, da parte degli stessi partecipanti, di numerose assemblee ed eventi pubblici di restituzione: si tratta della dimostrazione più lampante di come il coinvolgimento nel Progetto incrementi buone prassi come i momenti e gli spazi di partecipazione giovanile.

BUDGET PREVENTIVO DI SPESA PER PARTECIPANZIE AL PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA ED. 2014 DI:

TOTALE

450 PARTECIPANTI DELLA REGIONE PUGLIA **550**
100 PARTECIPANTI DI LAMEZIA TERME

CAP.	VOCE	A PERSONA	SPESA
A	CRACOVIA		
	Ostelli	€ 34,00	€ 18.700,00
	Spostamenti interni e internazionali	€ 246,00	€ 135.300,00
	Spazi assemblee e attività	€ 3,64	€ 2.000,00
	Pasto Museo Auschwitz	€ 2,00	€ 1.100,00
	Ospitalità relatori	€ 3,00	€ 1.650,00
	Assicurazione	€ 3,00	€ 1.650,00
	Visita Auschwitz + supporto tecnico	€ 7,00	€ 3.850,00
	Animatori polacchi	€ 2,00	€ 1.100,00
	Visita al ghetto ebraico	€ 8,00	€ 4.400,00
	Teatro, serate musicali e proiezioni video	€ 3,00	€ 1.650,00
	TOTALE CRACOVIA	**€ 311,64**	**€ 171.400,00**
B	PERSONALE		
	Gestione del progetto – Segreteria e amministrazione - Organizzazione e logistica – Spese progetto equipe – PUGLIA	€ 53,33	€ 32.000,00
	Spese progetto equipe (formazione educatori)	€ 5,00	€ 3.500,00
	Accompagnatori italiani a Cracovia (vitto , alloggio, spostamenti)	€ 4,00	€ 2.500,00
	TOTALE PERSONALE	**€ 62,33**	**€ 38.000,00**
C	CENTRO STUDI		
	Stampa libretto storico e pubblicità	€ 8,00	€ 4.400,00
	TOTALE CENTRO STUDI	**€ 8,00**	**€ 4.400,00**
D	VARIE		
	Trasporto materiale tecnico	€ 2,00	€ 1.000,00
	Spese di rappresentanza (viaggi paticchio alotto – ristoranti – pernottamenti etc)	€ 2,00	€ 1.460,00
	Spese di segreteria	€ 1,50	€ 1.000,00
	Missioni preparatorie	€ 2,00	€ 1.460,00
	Attività territoriali di formazione con i Laboratori Urbani	€ 4,00	€ 2.900,00
	Attività di promozione e presentazione	€ 1,00	€ 700,00
	Varie		€ 8.320,00
	TOTALE VARIE	**€ 12,50**	**€ 16.840,00**
	TOTALE A,B,C,D		**€ 230.640,00**
	INGRESSI		
	CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA		€ 90.000,00
	CONTRIBUTO SCUOLE, UNIVERSITÀ o COMUNI		€ 45.000,00
	QUOTE PARTECIPANTI PUGLIESI		€ 45.000,00
	CONTRIBUTO Città di LAMEZIA TERME		€ 34.000,00
	QUOTE PARTECIPANTI LAMEZIA TERME		€ 10.000,00
	RISORSE PROPRIE dell'ASSOCIAZIONE		€ 6.640,00
	TOTALE INGRESSI		**€ 230.640,00**

BUDGET PREVENTIVO dell'iniziativa

Luogo e data **Firma del Legale Rappresentante**

Torino, 3/12/2013

per Terra del Fuoco
il Presidente
Oliviero Alotto

Tel. 9.011 38.103

ALLEGATO B

CONVENZIONE

per la realizzazione del progetto "Treno della Memoria 2014" nell'ambito del Piano "Tutti i giovani sono una risorsa". Indirizzi strategici e obiettivi di sviluppo di Bollenti Spiriti, programma della Regione Puglia per le Politiche Giovanili 2014 - 2015

L'anno duemilatredici addì _____ del mese di _____ in Bari presso l'Assessorato alle Politiche Giovanili, trasparenza e legalità

FRA

La Regione Puglia – Assessorato alle Politiche Giovanili, trasparenza e legalità in seguito Regione, partita IVA/codice fiscale 80017210727, rappresentata dalla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale

E

Terra del Fuoco, associazione di promozione sociale no profit, in seguito denominato soggetto attuatore, C.F. _____ con sede legale in _____ – Italia, rappresentato dal signor _____ in qualità di _____ dell'Associazione ,

PREMESSA

La Regione Puglia:

- è impegnata nella diffusione e promozione della cultura della legalità, sostenendo attività innovative di formazione affinché la giustizia e la pace siano una pratica della democrazia;
- coordina la propria azione di governo con le istituzioni del territorio che hanno competenza diretta in materia per rendere efficace ogni azione di sviluppo della legalità e lotta alla criminalità;
- con Delibera n. 1993/2005 ha istituito il programma "Bollenti Spiriti" assumendo fra le sue priorità la promozione della partecipazione delle giovani generazioni in tutti gli ambiti della vita attiva, nella convinzione che i giovani pugliesi siano una risorsa per il presente e un investimento per il futuro;
- Con DGR n. 2328 del 03/12/2013 la Giunta Regionale ha approvato il piano biennale 2014/15: "Tutti i giovani sono una risorsa", contenente gli indirizzi strategici e obiettivi di sviluppo del programma della Regione Puglia per le Politiche Giovanili "Bollenti Spiriti";
- fra le linee di intervento del suddetto Piano è contemplata l'azione "LA LEGALITÀ COME CANTIERE", attraverso la quale si vuole dare continuità alle esperienze in corso di diffusione della cultura della legalità e della non violenza tra i giovani e per il riuso sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata, in una logica di cantiere aperto, aumentando il livello di attenzione e partecipazione di istituzioni, organizzazioni pubbliche e private, agenzie educative e singoli cittadini sui tema della legalità, dell'antimafia e del contrasto non violento al crimine organizzato;

L'Associazione Terra del Fuoco:

- È una associazione italiana, di promozione sociale nata a Torino nel 2001, impegnata nel contrasto sociale alle criminalità organizzate;
- Punta a sostenere un processo di integrazione europea fondato quanto più possibile sulla dignità e sui diritti delle persone, sulla crescita di una cittadinanza attiva, sulla

promozione delle società e delle culture dei Paesi in via di sviluppo e sull'inclusione sociale.

- Considera la formazione di giovani europei e non uno dei cardini su cui impostare il lavoro di contrasto sociale e culturale alle criminalità organizzate.
- Si propone come promotore di un movimento culturale ampio e inclusivo che metta al centro delle riflessioni sociali, politiche ed economiche il problema della pervasività delle criminalità organizzate in tutte le società.
- È titolare del progetto "Treno della Memoria".

Considerato che le finalità e gli obiettivi del Progetto "Treno della Memoria 2014" risultano del tutto coerenti con le linee di indirizzo strategico e gli obiettivi del piano di sviluppo di Bollenti Spiriti, programma della Regione Puglia per le Politiche Giovanili 2014 – 2015 "Tutti i giovani sono una risorsa", approvato con DGR n. 2328 del 03/12/2013;

Valutato che:

- ✓ Obiettivo principale del "Treno della Memoria 2014", è la creazione di una rete di giovani che possano diventare agenti di cambiamento per il loro territorio d'appartenenza, attraverso a) **l'educazione alla partecipazione**: primo passo verso la creazione di cittadini attivi e responsabili; b) **l'educazione alla conoscenza**: educare i ragazzi alla cultura della conoscenza, senza cui l'azione e la partecipazione rischiano di divenire pericolosi o quantomeno inutili; c) **educazione all'impegno**: educare all'impegno, ovvero trasformare i propri pensieri e sentimenti in impegno quotidiano finalizzato a cambiare la società che ci circonda per renderla veramente figlia di chi la vive.
- ✓ Il progetto Treno della Memoria gode del riconoscimento dell'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, il Patrocinio del Parlamento Europeo, il Patrocinio della Camera dei Deputati ed il Patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente atto inquadra il rapporto convenzionale tra le suddette parti per la realizzazione del progetto denominato "Treno della Memoria 2014" nell'ambito dell'attuazione delle Linee di Indirizzo del programma della Regione Puglia per le Politiche Giovanili 2014 – 2015 "Tutti i giovani sono una risorsa" approvato con DGR n. 2328 del 03/12/2013.
L'Associazione Terra del Fuoco, soggetto attuatore garantisce il regolare svolgimento delle attività così come programmate nell'**ALLEGATO A** progetto esecutivo che del presente accordo costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

PROGRAMMA OPERATIVO

Le attività ammesse al finanziamento regionale sono quelle effettivamente descritte e preventivate nel progetto esecutivo **ALLEGATO A** di cui al precedente articolo 1, comma 2.
La responsabilità attuativa del progetto e la titolarità della relativa spesa sono attribuiti al soggetto attuatore.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI

L'Associazione Terra del Fuoco:

- ✓ garantisce che le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte con le cognizioni tecniche e pratiche necessarie.
- ✓ è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e s.m.i.

- ✓ si impegna a provvedere alla selezione dei giovani partecipanti all'iniziativa.
- ✓ verifica i risultati del progetto e li comunica alla Regione Puglia attraverso l'elaborazione di un report finale.
- ✓ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché quelli di Trasparenza previsti dall'art. 22 della L.R. 15/08.
- ✓ si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di _____ della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

ARTICOLO 4

DURATA

La presente convenzione scadrà _____.

ARTICOLO 5
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, la Regione sostiene l'esecuzione del progetto di cui al comma 1, articolo 1 con un corrispondente finanziamento preventivato in € 90.000,00 (_____/00) Iva e oneri compresi. Il contributo sarà liquidato, nel rispetto delle disposizioni di Giunta regionale con riferimento al "Patto di stabilità interno per l'anno 2013/14".

Il finanziamento regionale sarà erogato in due soluzioni:

- la prima rata, pari ad € _____ e corrispondente al 60% del contributo regionale, sarà corrisposta al soggetto attuatore dopo la sottoscrizione del presente atto e previa dichiarazione di avvio delle attività progettuali;
- Il saldo del 40%, nella misura di € _____, sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della documentazione di cui al successivo articolo 6 e verifica di regolarità contabile della rendicontazione presentata.

ARTICOLO 6
RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE

L'Associazione Terra del Fuoco, soggetto attuatore, entro 90 gg. dal termine dell'intera attività progettuale, trasmetterà al Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, ai fini della rendicontazione finale sulle attività svolte, i seguenti documenti:

a) relazione conclusiva con la descrizione dettagliata delle attività svolte;
b) prospetto di rendicontazione riportante in modo analitico tutte le voci delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto;
c) scheda riepilogativa delle fatture e dei documenti contabili presentati;
d) documentazione di spesa costituita dalle copie delle fatture quietanzate, o altro documento contabile probatorio riportanti la dicitura "copia conforme all'originale" sotto cui dovrà essere apposto il timbro e la firma in originale del legale rappresentante del soggetto attuatore.

Qualora la documentazione sopra indicata risultasse parzialmente insufficiente o non chiara la Regione si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni che dovranno essere fornite entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Scaduto il termine si procederà con il materiale ricevuto.

Le eventuali economie realizzate, rispetto a quanto erogato, dovranno essere precisamente descritte ed elencate in sede di rendicontazione e tempestivamente restituite nei modi che il Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale provvederà ad indicare.

ARTICOLO 7

PUBBLICITÀ E LOGO

L'Associazione Terre del Fuoco, soggetto attuatore si impegna a dare adeguata visibilità al finanziamento regionale del progetto ponendo su tutte le comunicazioni per la stampa, inviti o eventuale materiale cartaceo, audio-video e *on line* relativi al progetto, il logo della Regione Puglia e il riferimento espresso all'Assessorato alle Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale, con la seguente dicitura: "Progetto finanziato nell'ambito del Programma regionale *Bollenti spiriti* 2014/16".

ARTICOLO 8

REVOCHE

La Regione può disporre atto di revoca del finanziamento erogato nei seguenti casi:

- nel caso in cui, scaduta la validità della presente convenzione di cui all'art.4, le attività del progetto non abbiano avuto inizio;
- nel caso in cui il soggetto attuatore non trasmetta, entro 90 gg. dal termine dell' attività progettuale, al Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale la documentazione della rendicontazione finale sulle attività svolte, di cui all'art.6.

Il soggetto attuatore, nel caso di revoca del finanziamento, è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima erogate, nei modi che il Servizio Politiche giovanili provvederà ad indicare.

ARTICOLO 9

CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato

ARTICOLO 10

IMPOSTA

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il presente atto, redatto in due originali, si compone di n.____ facciate comprensive dell'**ALLEGATO A**.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Per la REGIONE PUGLIA
La dirigente
Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale

Per il SOGGETTO ATTUATORE

Bari, li _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2505

MELPIGNANO (LE) - Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° e 8°, della L.R. n. 20/2001.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica, con l'integrazione dell'istruttoria per gli aspetti di compatibilità con il PUTT/P da parte dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

""Con nota prot. n. 188 del 10.01.2013, acquisita al prot. n. 504 del 15.01.2013 del Servizio Urbanistica, il Comune di Melpignano ha trasmesso la documentazione tecnicoamministrativa afferente al Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 12.06.2012, ai fini del controllo di compatibilità previsto dall'art. 11 della LR 20/2001.

Con deliberazione n. 1085 del 06.06.2013, la Giunta regionale ha attestato, ai sensi dell'art. 11 co. 7 e 8 della LR 20/2001, la non compatibilità del PUG di Melpignano adottato con DCC n. 8/2012 al DRAG; tale deliberazione è stata notificata al Comune di Melpignano con nota del Servizio Urbanistica regionale prot. n. 7757 del 9/07/2013.

Con deliberazione n. 169 del 27.08.2013, la Giunta della Provincia di Lecce ha attestato, ai sensi dell'art. 11 co. 7 e 8 della LR 20/2001, la compatibilità del PUG di Melpignano adottato con DCC n. 8/2012 al PTCP della Provincia di Lecce.

Successivamente, con nota prot. n. 3249 del 09.07.2013, acquisita al prot. n. 7889 del 15.07.2013 del Servizio Urbanistica regionale, il Comune di Melpignano ha convocato, ai sensi dell'art. 11 co. 9 della LR 20/2001, la Conferenza di Servizi finalizzata al superamento dei rilievi regionali.

La conferenza si è svolta complessivamente nell'arco di tre riunioni, (23.09.0213, 10.10.2013, 17.10.2013), i cui verbali sono trascritti integralmente di seguito.

VERBALE DELLA 1° CONFERENZA DI SERVIZI (23.09.2013)

""L'anno duemilatredici il giorno ventitré del mese di settembre, alle ore 10,00, giusta nota di convocazione del 04.07.2013 prot. n. 3249, si è tenuta presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio la prima riunione di Conferenza di Servizi decisoria per ottenere il controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG del Comune di Melpignano, promossa dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 c.9 della l.r. n. 20/2001.

… omissis …

Assume la funzione di verbalizzante l' Arch. Annalisa Malerba.

Risulta assente per impegni istituzionali l'Assessore Regionale Prof.ssa Angela Barbanente.

I convenuti ritengono di procedere nell'esame delle osservazioni prospettate nella Deliberazione di G.R. n. 1085/20013 con rilevanza ai soli fini istruttori.

Preliminarmente l'Amministrazione Comunale evidenzia che con D.G.R. n. 1435 del 02/08/2013 è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale adeguato al Codice dei Beni Culturali, e che di conseguenza lo stesso piano esprime effetti con le c.d. "misure di salvaguardia".

L'Amministrazione Comunale si dichiara disponibile a valutare la coerenza tra il sistema delle tutele già definito nel PUG in adeguamento al PUTT/P ed il sistema delle tutele definito nella parte sesta del PPTR, al fine di agevolare il percorso di attestazione di compatibilità del PUG allo stesso PPTR a seguito di approvazione definitiva del piano regionale.

La Regione condivide quanto innanzi.

Di seguito si passa alla disamina puntuale delle prescrizioni indicate nella D.G.R. n. 1085 del 06.06.2013, avente per oggetto "Comune di Melpignano - Piano Urbanistico Generale - controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° ed 8°, della L.r. n. 20/2001".

A. RILIEVI PRELIMINARI IN SEDE ISTRUTTORIA REGIONALE

La **Regione** in relazione alle tutele previste da leggi e/o pianificazioni sovra-ordinate, rileva quanto segue:

- in merito alla procedura di VAS ai sensi del DLgs n. 152/06 e della LR 44/2012, il Comune di Melpignano ha avviato la fase di consultazione in data

11.04.2013, determinandone la conclusione al 10.06.2013, ovvero contestualmente con la chiusura dei termini per il rilascio dell'attestazione di compatibilità regionale;
- in merito alla compatibilità del PUG con il PAI, l'AdB ha rilasciato il relativo parere di conformità prima della adozione del PUG avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.06.2012. Tuttavia, considerato che, così come espressamente indicato, lo stesso parere si riferisce agli elaborati scritto-grafici vidimati dall'AdB e che questi non sono presenti tra quelli pervenuti, occorre apposita certificazione comunale attestante la conformità del PUG come definitivamente adottato al parere della stessa Autorità;
- non risulta espresso il parere di compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque (*"PTA"*) approvato con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20.10.2009.

L'**A.C.** rappresenta che gli elaborati oggetto del parere dell'AdB sono conformi a quelli inviati alla Regione Puglia con la nota n.188 del 10.1.2013 ed oggetto dell'adozione giusta D.C.C. n.8/2012, e che l'esame delle osservazioni, giusta D.C.C. n.23/2012, non ha comportato modifiche interferenti con il parere della stessa AdB.

Relativamente al parere di compatibilità con il PTA si rappresenta che non è richiesto espressamente tale parere in fase di adozione da alcun dettato normativo.

In proposito la normativa del PTA infatti così recita:

"Il territorio infatti è parzialmente interessato da ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IDROGEOLOGICA (M.2.9) "B2 Salento" che è stata definita e delimitata soprattutto sulle emergenze morfologiche e sulle condizioni geostrutturali (aree di prevalente ricarica), nonché sulla ricostruita idrodinamica dell'acquifero da esse alimentato. Nella propaggine settentrionale dell'area B2 è ubicato il centro di prelievo da pozzi a uso potabile più importante del Salento, a cura AQP.

Le misure di salvaguardia che si propongono possono essere le stesse delle B1, con l'aggravante restrittiva (piu che giustificate dall'uso idropotabile, per una portata attuale superiore a 700 l/s) di ricollocamento dell'utilizzo dei fitofarmaci e dell'apertura di nuove discariche nei divieti generali, come di seguito ricomposto:

B2 INDIRIZZI DI TUTELA: devono essere assicurati
- *la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, di deflusso e di ricarica.*

B2 DIVIETI GENERALI
- *la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;*
- *spandimento di fanghi e compost;*
- *cambiamenti dell'uso del suolo;*
- *l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;*
- *l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani non inserite nel Piano Regionale dei Rifiuti*

Per le attività necessitanti del parere vincolante dell'Ufficio di Tutela delle Acque Regione Puglia valgono le considerazioni espresse per le aree "B1".

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento nell'apparato normativo.

La **Regione** circa gli elaborati progettuali trasmessi in formato digitale, rileva che, in ottemperanza alle Istruzioni Tecniche per l'informatizzazione dei PUG di cui alla DGR n. 1178 del 13.07.2009, il Comune ha prodotto gli strati informativi del modello logico nonché i layer GIS ossia i singoli archivi indipendenti caratterizzati da geometrie con associate un tracciato record alfanumerico del modello fisico. Tuttavia si evidenzia che il Comune non ha provveduto a riportare negli strati informativi il riferimento ai paragrafi o agli articoli relativi al regime di tutela del PUG, riporto che si raccomanda di effettuare, prima dell'approvazione del PUG e dei relativi starti informativi.

L'**A.C**. rappresenta che si potrà dare adempimento a quanto richiesto in sede di PUG definito a seguito delle determinazioni esaustive della Conferenza di servizi.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

B. ESAME DI COMPATIBILITÀ REGIONALE

B.1.1. Normativa di tutela paesaggistica

La **Regione** rileva preliminarmente che nelle NTA del PUG/S le Invarianti Strutturali sono state distinte ed elencate all'art. 4.1 delle NTA, tuttavia non ne è

stato individuato con chiarezza il relativo regime di tutela.

Si suggerisce di inserire il rimando all'articolo delle stesse NTA in cui il regime di tutela è esplicitato (capo III).

L'**A.C.** afferma che in riferimento alle componenti di paesaggio (ATD e ATE), il regime di tutela disciplinato al capo III - Strumenti di attuazione delle NTA del PUG/S, risulta sostanzialmente analogo a quelli definito dalle NTA del PUTT/P. Le NTA sono un corpo unico nell'ambito del quale la normativa alla quale si fa riferimento è già espressa con adeguata chiarezza; tuttavia prende atto e si impegna a dar seguito nelle norme.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

B.1.2. Territori costruiti

La **Regione** rileva che nelle tavole del PUG/S è riportato un perimetro riferito ai cosiddetti "territori costruiti". Si ritiene che l'individuazione negli elaborati del PUG dei "territori costruiti" non sia da ritenersi appropriata in sede di redazione del PUG, in quanto i territori costruiti hanno un carattere transitorio in attesa degli adeguamenti di cui all'art.5.06 delle NTA del PUTT/P. In particolare si rileva che in sede di redazione del PUG le eventuali interferenze tra valori paesaggistici e attese urbanistiche possono trovare una loro sintesi nel progetto di piano.

La **Regione** chiede pertanto, onde non ingenerare confusione nella fase di gestione del piano, di non rappresentare i Territori Costruiti nelle tavole delle Previsioni Strutturali, bensì indicare esplicitamente attraverso la perimetrazone delle invarianti la vigenza o meno delle norme di tutela paesaggistica tanto nelle aree rurali quanto in quelle urbanizzate. In particolare si chiede di indicare esplicitamente, considerata la presenza di componenti di paesaggio nelle aree disciplinate dall'ASI, che le norme di tutela paesaggistica preveste dal PUG non trovano applicazione nelle suddette aree. L'**A.C.** afferma che il Comune di Melpignano, in ottemperanza al disposto del P.U.T.T. Regione Puglia, ha provveduto nell'aprile 2005, ai "primi adempimenti" per l'attuazione del Piano di cui all'art. 5.05 delle N.T.A. del PUTT/P, relativamente alla *Perimetrazione dei "territori costruiti* ", anche in riferimento al comma 5 dell'art. 1.03, ed al riporto sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente delle *perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estesi e degli Ambiti Territoriali Distinti adeguandoli alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata.*

Il comma 6 dello stesso art. 5.05 testualmente dispone che " L'Assessorato Regionale all'Urbanistica, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, attesta la coerenza al Piano delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente articolo; decorso tale termine dette perimetrazioni si intendono coerenti al Piano."

La norma non lascia adito a fraintendimenti; in mancanza di attestazione entro 60 gg da parte dell'Assessorato le **perimetrazioni si intendono coerenti al Piano.**

Inoltre non si concorda con l'interpretazione dell'Ufficio in riferimento all'art. 5.06 delle NTA del PUTT/P, che non introduce alcuna disposizione specifica, poichè l'individuazione dei *"territori costruiti*" è bene che sia chiara e definita anche ai fini applicativi. Il comma 9 dell'art. 91 (Accertamento di compatibilità paesaggistica per gli ulteriori contesti paesaggistici) del PPTR richiama espressamente i "territori costruiti" come perimetrati ai sensi dell'art. 1.03 comma 5 del PUTT/P, ai fini dell'esclusione dall'accertamento.

La **Regione,**a parte qualsiasi considerazione circa la coerenza dei Territori Costruiti perimetrati nel 2005, la quale non è oggetto della presente istruttoria e/o procedura, chiarisce che i cd. "Territori Costruiti" di cui al comma 5 dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P non sono da identificare con le cd"Aree Escluse" ai sensi del comma 2 dell'art. 142 del Dlgs. 42/2004.

La **Conferenza** concorda sull'opportunità di non rappresentare i "territori costruiti" nelle tavole di PUG/S e quindi di esplicitare nella norma la non applicabilità della disciplina di tutela paesaggistica per le componenti di paesaggio ricadenti nella zona ASI, e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

B.1.3. Analisi degli ATD definiti dal PUG B.1.3.a. Sistema geo-morfo-idrogeologico

- *Emergenze (art 3.06 - NTA PUTT/P)*

La **Regione** rileva che il PUG/S ha riconosciuto quale emergenza geomorfologica i "siti con la presenza di doline e vore", e ha cartografato, in condivisione con l'Autorità di Bacino in sede di tavolo tec-

nico, n. 2 vore (formato punto) e n. 48 doline perimetrando solo per quest'ultime l'area di pertinenza e l'area annessa "formata da una fascia di larghezza costante di 100 mt" e sottoponendole ad un regime di tutela sostanzialmente analogo a quello definito all'art. 3.06 delle NTA del PUTT/P (art 3.5.2.2.2 delle NTA di PUG/S). In particolare dal confronto con l'ortofoto regionale del 2010, alcune doline, cartografate nel quadrante Sud-Est del territorio, risultano essere interessate dalla presenza di un "campo di volo avio/elisuperficie" che sembra averne trasformato la morfologia. Inoltre la Regione rileva che così come specificato a pag. 28 della Relazione, il PUG ha individuato nel contesto urbano in accordo con l'Autorità di Bacino in sede di tavolo tecnico n. 6 frantoi ipogei, i quali "*seppur non oggetto di tutela diretta sotto l'aspetto paesaggistico in quanto ricompresi nei "territori costruiti" rappresentano delle emergenze di natura geomorfologica inerenti la sicurezza e come oggetto di misure di prevenzione e tutela*". Le predette componenti sono state individuate nelle tavole del PUG/S Tav. 23d "Invarianti strutturali paesistico-ambientali" e cartografate del PUG/S nel dettaglio nelle Tav. 28 - "Analisi del Centro storico/Frantoi ipogei".

La **Regione** chiede che per quanto attiene le doline, cartografate nel quadrante Sud-Est di approfondire lo stato dei luoghi in riferimento alle doline direttamente interessate dalla costruzione del campo di volo avio/elisuperficie;

L'**A.C.** prende atto e provvederà a ridefinire le tavole in relazione allo stato dei luoghi.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

La **Regione** chiede che per quanto attiene alle due vore di cartografarne l'area di pertinenza e/o annessa.

L'**A.C.** afferma che la vora adiacente all'abitato ha un'area annessa coincidente con l'area annessa dell'adiacente dolina, mentre la vora al confine con il comune di Cursi si trova nell'ambito del bacino estrattivo e dunque non riveste alcun valore paesaggistico.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

La **Regione** chiede che per quanto attiene i frantoi ipogei, di motivare la scelta di non prevedere per gli stessi delle norme di tutela paesaggistica, evitando il rimando al perimetro dei cd "territori costruiti";

L'**A.C** rappresenta che i frantoi ipogei si trovano in ambito urbano in contesti densamente edificati nei quali risulta pressocchè inutile dettare norme di tutela paesaggistica. Si evidenzia che gli stessi, anche ai fini della pubblica sicurezza, risultano tutelati dall'AdB ai fini pericolosità geomorfologica. La **Regione** stante quanto già rilevato, ribadisce la necessità di motivare in termini di valore paesaggistico v/s assetto urbanistico la norma di tutela e/o procedura di autorizzazione gravante o meno su tali beni.

La **Conferenza** concorda sull'opportunità di non sottoporre ad alcun strumento di controllo preventivo gli interventi interferenti con detti beni sui quali vige solo il regime di tutela di pericolosità geomorfologica.

- *Corsi d'acqua (3.08 - NTA PUTT/P)*

La **Regione** rileva che il PUG/S non perimetra alcuna emergenza idrogeologica, rappresentando però che, con riferimento alla predetta componente, il comma 1 dell'art. 3.5.2.2.2 delle NTA del PUG/S cita quale emergenze idrologiche i "corsi d'acqua" senza tuttavia chiarire l'eventuale rapporto tra questa individuazione e quella di cui all'art. 3.5.2.2.3 delle NTA del PUG/S.

L'**A.C.** prende atto specificando che i corsi d'acqua non sono da intendersi come "emergenze idrogeologiche", sottoposte alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.5.2.2.2 delle NTA del PUG/S ma componenti di paesaggio sottoposte alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.5.2.2.3 delle NTA del PUG/S. Pertanto, l' **A.C**. provvederà a rettificare il comma 1 dell'art. 3.5.2.2.2 delle NTA del PUG/S.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

La **Regione** rileva che l'area annessa del corso d'acqua pubblico (aree tutelate ex lege o art. 142 D.Lgs. n. 42/2004 lettera C) denominato "Fosso canale di Francavilla", ricadente nel territorio di Cutrofiano, interessa seppur marginalmente il territorio di Melpignano.

L'**A.C.** prende atto e provvederà ad evidenziare la superficie di area annessa ricadente nel territorio di Melpignano.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

La **Regione** rileva la necessità di perimetrare l'area di pertinenza del corso d'acqua anche in con-

siderazione delle ripe di erosione cartografate in accordo con l'AdB in sede di tavolo tecnico, e di riconfigurare conseguentemente le aree annesse.

L'**A.C.** prende atto e provvederà a riconfigurare l'area di pertinenza in considerazione delle ripe di erosione cartografate in accordo con l'AdB in sede di tavolo tecnico. Tuttavia l'**A.C.** evidenzia la modesta valenza paesaggistica e idraulica del predetto corso d'acqua.

La **Regione** prende atto in merito a quanto affermato per il corso d'acqua dall' **A.C.** e chiede di non variare l'area annessa al corso d'acqua in relazione alla nuova riconfigurazione della sua pertinenza, considerando pertanto quale area annessa, la "fascia di rispetto 150 m" già perimetrata dal PUG/S a partire dalla sola asta fluviale.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

- *Versanti e Crinali (3.09 - NTA PUTT/P)*

La **Regione** rileva che Il PUG/S ha individuato cigli, orli e ripe secondo quanto concordato con l'AdB in sede di tavolo tecnico per la condivisione della Carta Idrogeomorfologica, tuttavia, non ha provveduto a definire per le predette componenti il relativo regime di tutela.

La **Regione** per quanto attiene i predetti ATD, chiede di procedere per i "cigli, orli e ripe" così come concordati con l'Autorità di Bacino della Puglia in sede di tavolo tecnico, alla perimetrazione delle aree annesse predisponendo per esse una specifica normativa di tutela. Alternativamente si potrà valutare l'opportunità di individuare con specifica normativa di tutela i versanti delle serre presenti nel territorio.

L'**A.C.** prende atto è provvederà a ridefinire "l'area annessa" ed ad integrare la normativa e le tavole, relativamente all'area annessa.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

B.1.3.b. Sistema botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica

- *Boschi e macchie (3.10 - NTA PUTT/P)*

La **Regione** rileva che il PUG/S, con riferimento alle predetta componente ha riconfermato, aggiornandone le perimetrazioni, le n. 2 suddette compagini boschive cartografate dal PUTT/P e provveduto a cartografare l'area di pertinenza e l'area annessa "*costituita dall'area contermine all'intero contorno di pertinenza, formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri*" di altre n. 3 boschi e n. 4 macchie, sottoponendole ad un regime di tutela sostanzialmente analogo a quanto definito dalle NTA del PUTT/P (art 3.5.2.3.1 delle NTA di PUG). Inoltre dal confronto con la Carta delle componenti vegetazionali (6.2.1) contenuta nella proposta di PPTR (approvata con DGR 1/2010), nonché dal PPTR adottato con DGR (1435/2013) si rilevano:

(i) la presenza di tre piccole "Aree boscate" (di superficie superiore a 2000 mq) non individuate nel PUG/S, si tratta specificatamente di due aree nel quadrante Nord-Ovest, quasi sul confine con il comune di Corigliano d'Otranto, e di una terza a Sud-Est sul confine con il comune di Maglie;

(ii) alcune differenze nel perimetro delle tre compagini a macchie e a bosco a ridosso della strada Madonna delle Grazie nonché della compagine boschiva a ridosso dello svincolo della SP 367.

La **Regione** per quanto attiene i predetti ATD, chiede quindi a fronte di specifici approfondimenti di integrare e adeguare la perimetrazione delle compagini boschive in considerazione di quanto esposto.

L'**A.C.** rileva che il PPTR propone un censimento delle aree boscate con numerose difformità rispetto alla CTR presa a riferimento dal PUG e dai rilievi operati dallo stesso PUG. Pertanto L'**A.C** provvederà, anche secondo le modificazioni già introdotte dal PUG, ad una verifica puntuale della cartografia del PPTR, provvedendo a riportare i risultati nelle tavole progettuali con verifica contestuale del rispetto delle misure di salvaguardia dell'adottato PPTR.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

- *Beni naturalistici (3.11- NTA PUTT/P)*

La **Regione** rileva che il PUTT/P riconosce a cavallo con il Comune di Maglie la presenza di un biotopo denominato "Villa Tamborino". Il PUG/S conferma l'individuazione di tale biotopo, senza perimetrare l'area annessa in territorio di Melpignano, nè prevedere alcun regime di tutela. La **Regione** per quanto attiene i predetti ATD (beni naturalistici), chiede di individuare un'area annessa al Biotopo individuato suggerendo al fine di una semplice ed efficacia gestione dei regimi di tutela

del PUG/S, di far coincidere il perimetro di detta area annessa del biotopo denominato "Villa Tamborino", con il perimetro dell'area annessa alla compagini boschive ivi presenti.

L'**A.C.** prende atto e provvederà ad un riporto dell'area annessa nelle tavole relative alle componenti botanico-vegetazionali.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

- *Aree Protette (3.13 - NTA PUTT /P)*

La **Regione** rileva che il PUTT/P negli Atlanti della Documentazione Cartografica ha individuato per il territorio comunale di Melpignano, l'Oasi di Protezione "Santo Sidero" e la Zona di Ripopolamento e cattura "Voragine di Apiso". Il PUG/S ha individuato, in analogia alla cartografia tematica del PUTT/P, le predette componenti, sottoponendole ad un regime di tutela sostanzialmente analogo a quanto definito dalle NTA del PUTT/P (art 3.5.2.3.2 delle NTA di PUG). Tuttavia si rileva che, per il territorio di Melpignano il Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato con DGR n.217 del 21.07.2009 include la sola l'Oasi di Protezione "Santo Sidero" mentre la zona di ripopolamento "Voragine di Apiso" risulta essere stata revocata.

La **Regione** per quanto attiene i predetti ATD, chiede di adeguare la perimetrazione delle aree in considerazione di quanto esposto.

L'**A.C.** concorda.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

- *Beni diffusi del paesaggio agrario (3.14 - NTA PUTT/P)*

La **Regione** rileva che per quanto attiene all'individuazione dei "*beni diffusi nel paesaggio agrario*" il PUG/S con riferimento alla predetta componente ha riconosciuto quali "beni diffusi nel paesaggio agrario" le costruzioni di pietra (pagghiare, lamie, ecc) e le pareti a secco sottoponendoli ad un regime di tutela ai sensi dell'art. 3.5.2.3.3 delle NTA, definendo l'area di pertinenza, costituita dall'"*area del sedime del bene"* e l'area annessa *"costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, formata da una fascia della larghezza costante di 20 metri".* Il PUG/S, ha provveduto inoltre a cartografare l'area annessa delle n. 98 "paiare", come censite nell'elaborato Tav. 23 b2 "*Book fotografico dei manufatti in pietra*".

La **Regione** chiede di chiarire se l'aree annesse di 20 m siano da applicarsi alle sole paiare o anche ai muretti a secco e di rettificare di conseguenza gli elaborati scritto-grafici. Inoltre con riferimento alle pajare considerato che l'art 5.4.9 delle NTA del PUG/P specifica che: "l'articolo non si applica ai manufatti, pur censiti, che siano stati oggetto di modificazione (sostituzione delle originarie coperture con moderni solai, addossamento dei nuovi corpi di fabbrica ecc) che ne abbiano compromesso l'originaria manifattura", al fine di perseguire obiettivi di tutela attiva del paesaggio si ritiene opportuno individuare (sulla base del censimento di cui alla Tav. 23 b2 "Book fotografico dei manufatti in pietra") gli eventuali manufatti oggetto di modificazione e prevedere anche per essi norme tese al recupero della qualità paesaggistica ivi compresa la eliminazione di eventuali detrattori.

L'**A.C.** conviene di ridefinire la norma come sotto riportato con riferimento specifico alle pajare ed ai muretti a secco.

"Art. 3.5.2.3.3 - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI - (Il sistema delle componenti botanico-

vegetazionali - Beni diffusi nel paesaggio agrario - Manufatti di pietra

....

3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela si applica un unico regime di salvaguardia, relativi a

a. "area di pertinenza", costituita dall'area di sedime del bene;

b. "area annessa", costituita per le pajare dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, formata da una fascia della larghezza costante di 20 metri e per i muretti a secco da 5 mt. per lato.

4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1 Sia nell'"area di pertinenza" che nell'"area annessa" del bene si applicano gli indirizzi di tutela relativi agli ambiti di valore eccezionale "A": ossia, conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori.

E' vietata ogni possibilità di modificare lo stato dei luoghi ivi compresa l'allocazione di tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc.

E' consentita per i muretti a secco l'apertura di varchi e/o passaggi nella misura strettamente necessaria alle esigenze di conduzione agricola."

In coerenza viene così integrato il comma 3 dell'art. 5.4.9 delle NTA del PUG/P Zona omogenea

A4 - Beni diffusi nel paesaggio agrario:

…

"*Ai fini di incentivare la loro conservazione ed il loro recupero si ritiene che tali oggetti architettonici non esprimono volume; possono essere recuperati secondo le antiche tecniche costruttive e comunque secondo i criteri d'intervento rappresentati nelle Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia (Elaborato 4.4.2 - scenario strategico), del PPTR"*.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

La **Regione** per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD (beni diffusi nel paesaggio agrario) chiede, anche con riferimento a quanto disposto dalla LR n. 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" (BURP n. 83 del 7/6/2007), di operare il censimento delle alberature e di definirne per esse un appropriato regime di tutela.

L'**A.C.** rappresenta che in merito agli ulivi monumentali è in corso il censimento come per legge da parte della Regione e pertanto ad esito del censimento saranno applicate le disposizioni della LR 14/2007.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

La **Regione** rileva che per quanto riguarda le "alberature stradali e poderali", il PUG/S non ha censito alcun elemento, rappresentando che dagli elaborati prodotti non si evince se la ricognizione delle predette componenti, risulti essere stata (o meno) effettuata dal PUG per il territorio oggetto di pianificazione. La mancanza di indicazioni tuttavia, non sembra dovuta allo stato di fatto, bensì alla carenza di approfondimenti poiché da documentazione di ufficio si rileva la presenza di tali componenti sul territorio come ad esempio lungo la strada nei pressi di Casino Puzzelle e del biotopo "Villa Tamborino" a confine con il comune di Maglie.

L'**A.C.** afferma che tale elementi, pur valutati, sono stati ritenuti poco significativi e non caratterizzanti l'insieme del contesto paesaggistico territoriale.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi

B.1.3.c. Sistema della stratificazione storica

- *Zone archeologiche (3.15 - NTA PUTT/P) - Beni architettonici extraurbani (3.16 - NTA PUTT/P)*

La **Regione** rileva che il PUG/S ha provveduto a definire meglio la localizzazione delle segnalazioni individuate dal PUTT/P ad eccezione della segnalazione archeologica, "Zara" che, come si evince dalla Relazione del PUG/S, "*appare ormai superata a causa della trasformazione dello stato dei luoghi; sul sito infatti insiste attualmente una cava di notevole estensione che ha cancellato ogni traccia di possibili ritrovamenti"* e della segnalazione in località Baronessa poiché "*non è rilevabile e probabilmente interessa la vicina Cursi*". Tuttavia in riferimento a quest'ultima segnalazione si rileva che la stessa è riportata nelle legenda delle tavole. Il PUG/S ha inoltre provveduto a segnalare altri n. 2 beni "Menhir Osanna" e Menhir "Calamauri", rispettivamente nel nucleo urbano e nella zona ASI. Il PUG/S ha cartografato l'area annessa delle segnalazioni archeologiche "*costituita dall'area contermine dimensionata per ciascun bene in funzione della natura e della significatività del bene e del suo intorno*", come definita all'art 3.5.2.4.1 delle NTA ad eccezione dei Menhir Minonna, Lama e Osanna, poiché ricadenti nei cd "Territori costruiti" e della segnalazione "Menhir Candelora", per la quale il PUG/S ha cartografato l'area annessa con una profondità costante di 50 metri. Per il Menhir Minonna, localizzato nella zona ASI il PUG/S ha cartografato la sola area annessa ricadente al di fuori del perimetro della suddetta zona. In riferimento ai "beni architettonici extraurbani" ill PUTT/P ha censito nel territorio comunale di Melpignano n. 5 "beni architettonici extraurbani" di cui n. 2 sottoposti a vincolo architettonico ai sensi della L.1089/1939. Il PUG/S ha provveduto a riconfermare i suddetti beni architettonici extraurbani, ad eccezione della segnalazione "Vera di Pozzo" poiché non più esistente come indicato nella Relazione di PUG (pag 20) e a segnalare altri n. 12 beni cartografandone per n.11 l'area annessa "*costituita dall'area contermine dimensionata per ciascun bene in funzione della natura e della significatività del bene e del suo intorno*" come definita all'art 3.5.2.4.1 delle NTA. Per la segnalazione "Cappella S. Giorgio" il PUG/S ha perimetrato un'area annessa della profondità costante di 50 metri, e per il bene architettonico vincolato "Convento Agostiniano" ha escluso dall'area annessa le

sedi stradali. Dal confronto con la Proposta del PPTR (approvata con DGR 1/2010) nonché dal PPTR adottato con DGR (1435/2013) si rileva che:

(i) il bene extraurbano "Chiesa Santa Maria Maddalena" segnalato dal PUG/S, è sottoposto a vincolo architettonico ai sensi della L.1089/1939, con declaratoria del 10.06.1081;

(ii) l'individuazione del vincolo architettonico extraurbano (di cui al DM del 01-04-1983) operato dal PUG/S per "Masseria S. Aloia e Torre Colombaia", ricadente nelle zona ASI, non risulta coincidere con il perimetro cartografato nella Proposta del PPTR.

La **Regione** rileva che con riferimento alla n.14 segnalazioni architettoniche il PUG/S, ha individuato n. 4 beni distinti nella Tav 12 "PUTT/P Distinti Componenti storico-culturali" e nella Tav 23c - "Invarianti relative alle componenti storico-culturali" e come "Edifici ed immobili civili oggetto di tutela del PUG esterni ai territori costruiti - Zona omogenea A3".

La **Regione** rileva che per quanto attiene il regime di tutela dei predetti ATD il PUG/S applica per l'area di pertinenza e per l'area annessa al "bene" individuato, un regime di tutela sostanzialmente analogo a quello definito dalle NTA del PUTT/P (art 3.5.2.4.1 delle NTA del PUG/S).Tuttavia in riferimento al regime di tutela dell'area annessa così come disciplinato all'art 3.5.2.4.1 delle NTA del PUG/S non appare chiara la relazione tra questo e le relative componenti storico culturali tutelate (beni architettonici extraurbani, zone archeologiche) a cui il suddetto regime si riferisce.

La **Regione** rileva che il PUG/S con riferimento ai beni "Edifici ed immobili civili oggetto di tutela del PUG esterni ai territori costruiti - Zona omogenea A3", ha previsto per esse una disciplina d'uso finalizzata a "*favorire la diffusione dei flussi turistici sul territorio, e contribuire alla divulgazione del patrimonio architettonico rurale (...) consentendo in adiacenza degli stessi, modesti insediamenti turistico-residenziali per conseguire anche gli obiettivi delle attività agrituristiche*" (art. 4.3 delle NTA del PUG/S). Tuttavia dalla consultazione e dal confronto della cartografia (Tav.21c e Tav 25), non appare chiaro se la predetta disciplina sia riferita a tutti i beni architettonici extraurbani censiti dal PUG/S, o sia limitata ai soli beni distinti come "Edifici ed immobili civili oggetto di tutela del PUG esterni ai territori costruiti - Zona omogenea A3".

La **Regione** chiede per il bene "Masseria S. Aloia e Torre Colombaia", di riportare nella cartografia la perimetrazione di vincolo ai sensi della L.1089/1939 così come da declaratoria del 01-04-1983", definendone la relativa area annessa;

L'**A.C.** prende atto e provvederà ad un riporto della sola pertinenza del suddetto bene, cosi' come riportato dal PPTR e non della sua aera annessa poiché la masseria ricade nella zona ASI.

La **Conferenza** concorda e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento, chiedendo agli stessi di esplicitare nella norma la non applicabilità della disciplina di tutela paesaggistica per le aree annesse dei beni architettonici extraurbani ricadenti nella zona ASI.

La **Regione** chiede di riportare nella cartografia, come da DM del 10.06.1081, la "Chiesa Santa Maria Maddalena" tra i beni extraurbani sottoposti a vincolo architettonico ai sensi della L.1089/1939;

L'**A.C.** prende atto e provvederà al riporto del suddetto bene.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

La **Regione** chiede di includere nell'area annessa al bene architettonico "Convento Agostiniano" le sedi stradali;

L'**A.C.** prende atto e provvederà ad includere nell'area annessa al bene architettonico "Convento Agostiniano" le sedi stradali;

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

La **Regione** chiede di chiarire a quale componente storico culturale si riferiscono le due discipline di tutela delle aree annesse di cui all' art 3.5.2.4.1 delle NTA del PUG/S;

L'**A.C.** considerando, che l'art. 3.15 - Zone Archeologiche e l'art 3.16 - Beni Architettonici extraurbani - delle NTA del PUTT/P attiene ai medesimi regimi di salvaguardia e quindi prescrizioni di tutela, rappresenta tuttavia che nella tav. 21c (inv. storico-cult.) tale differenziazione è stata effettuata.

La **Regione** chiede pertanto, considerato la vigenza dello stesso regime di tutela prevista dal PUG/S per i suddetti beni, di riportare all'art 3.5.2.4.1 delle NTA del PUG/S la dizione bene architettonico/archeologico;

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento

La **Regione** chiede di chiarire il rapporto tra la disciplina di tutela di cui all'art. 4.3 delle NTA del

PUG/S e a quello di cui all'art 5.4.6 in relazione ai beni architettonici extraurbani censiti. L'**A.C.** rappresenta che:

- come riportato in Relazione pag. 30 tutti le 14 segnalazioni sono segnalazioni architettoniche e quindi si provvederà ad eliminare la dizione riferita alla zona omogenea A3 sulle tavole 12, 21c e 23/c.
- sulla Tav. 21c è un refuso i quindi si provvedera' ad eliminare come già per la Tav. 23/c; la Tav. 25 che individua gli Edifici ed immobili civili oggetto di tutela del PUG esterni ai territori costruiti - Zona omogenea A3 cui si applica la norma delle NTA di cui all'art. 5.4.8 - Zona A3.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento

La **Regione** chiede di prevedere una norma di tutela per i Menhir ricadenti in area urbana (Menhir Minonna, Lama e Osanna) e in area industriale-zona ASI (Menhir Calamauri) definendone e cartografandone il rispettivo perimetro di applicazione.

L'**A.C.** non concorda stante la localizzazione di detti beni rispettivamente in ambito urbano densamente edificato ed in area ASI (piano sovraordinato)

La **Regione** stante quanto già rilevato, ribadisce la necessità di motivare in termini di valore paesaggistico e/o assetto urbanistico la norma di tutela e/o procedura di autorizzazione gravante o meno sul predetto bene.

La **Conferenza** concorda di esplicitare nella norma la non applicabilità delle norme di tutela paesaggistica per i predetti beni ricadenti nella zona ASI e in ambito urbano, e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

La **Regione** rileva la presenza di un bene extraurbano che appare potenzialmente di interesse storico- architettonico-paesaggistico e in dettaglio si fa riferimento al portale d'ingresso del complesso cimiteriale nei pressi della "Chiesa Santa Maria Maddalena"e suggerisce di valutare l'opportunità di includere il predetto bene tra le segnalazioni architettoniche del PUG/S.

L'**A.C.** rappresenta che non si è ritenuto e non si ritiene di includere tale bene tra le segnalazioni architettoniche peraltro non censite nell'ambito del PPTR; il PUG ha provveduto ad implementare le segnalazioni architettoniche con una puntuale ricognizione sul territorio e ha considerato non rilevante quanto osservato dall'ufficio.

La **Regione** stante quanto rilevato dall'AC, prende atto che il portale d'ingresso del complesso cimiteriale, è comunque oggetto di tutela poiché ricadente, nell'area annessa della "Chiesa Santa Maria Maddalena" individuata dal PUG

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

- *Paesaggio agrario (3.17 - NTA PUTT/P)*

La **Regione** rileva che il PUG/S con riferimento alla predetta definizione di "*paesaggio agrario*", non ha individuato alcun sito.

La **Regione** per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD suggerisce di definire un

opportuno regime di tutela per l'area nel quadrante nord-ovest del nucleo urbano, perimetrata dal PUG/S come Contesto Rurale Multifunzionale CR3 e caratterizzata da oliveti con diversi gradi di specializzazione, vegetanti su suoli ricchi di calcari e roccia affiorante, associati a componenti naturali (macchie, pascoli, pinete) in diverso stadio di sviluppo.

L'**A.C.** ribadisce che il PUG ha provveduto ad operare un notevole aumento del grado di tutela attraverso una ridefinizione degli ambiti estesi e l'area in questione è già perimetrata come ambito esteso "C". Le norme di tutela del Paesaggio agrario, di cui all'3.17 - NTA, si rifanno puntualmente ai regimi di tutela dettati proprio per tale ambito.

La **Regione** ribadisce l'opportunità di perimetrare i paesaggi rurali anche alla luce dell'adottato PPTR che al comma 3 dell'art. 78 "Direttive per le componenti culturali e insediative" delle NTA, stabilisce che i piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.r. 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio" devono "*riconoscere e perimetrare i paesaggi rurali di cui all'art. 76, co.4 lett. b) meritevoli di tutela e valorizzazione, con particolare riguardo ai paesaggi rurali tradizionali che presentano ancora la persistenza dei caratteri originari*;"

L'**A.C**. nel prendere atto di quanto rappresentato dalla Regione ritiene che tale adempimento debba operarsi in sede di adeguamento del PUG al PPTR.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

- *Punti panoramici (3.18- NTA PUTT/P)*

La **Regione** rileva che il PUG/S con riferimento alla predetta definizione non ha individuato alcun

bene, tuttavia dal confronto con la "Carta della struttura percettiva e dei valori della visibilità" contenuta nella proposta di PPTR (approvata con DGR 1/2010), le strade SP36, SP37 e la strada provinciale verso Corigliano d'Otranto, sono state classificate come "strade d'interesse paesaggistico", percorsi da cui è possibile cogliere la diversità, la peculiarità e complessità dei paesaggi salentini.

La **Regione** evidenzia l'opportunità di inserire le suddette componenti nel sistema della stratificazione storica e dell'organizzazione insediativa e di definirne il regime di tutela.

L'**A.C.** afferma che il PUG nella Relazione, pag. 48 nel paragrafo 2.5.1 inerente il Sistema della mobilità, ha evidenziato come le strade alle quali fa riferimento vengono classificate dal PTCP come un unico "itinerario narrativo - attraversamento" proponendosi la valorizzazione "anche attraverso percorsi ciclabili".

A tale obiettivo è stata data puntuale risposta progettuale (Tav. 23a) nel tratto verso Corigliano con la previsione della realizzazione di una pista per mobilità dolce; il tratto verso Cursi rientra nel Piano di Bacino (sovraordinato) e comunque richiede una problematica messa in sicurezza prima di qualsiasi ipotesi di fruizione a fini non inerenti l'attività estrattiva.

Si provvederà ad inserire nelle tavole la strada per Corigliano d'Otranto come *"strade d'interesse paesaggistico" ed a introdurre la seguente* Norma di tutela ai fini PUTT/P:

AMBITI TERRITORIALI DISTINTI - (Componenti storico/culturali - Punti panoramici)

1. DEFINIZIONI

Il Piano definisce come punti panoramici e strade panoramiche i siti da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del paesaggio.

2. INDIVIDUAZIONI

I beni architettonici extraurbani sono individuati dal PUG con elencazioni e rappresentazioni cartografiche in scala 1: 5.000.

3. REGIMI DI TUTELA

3.1. Ai fini dell'applicazione dei regimi di tutela le aree di pertinenza ed annessa sono così definite:

a. "*area di pertinenza*", costituita dall'area individuata dal Pug come "strada panoramica";

b. "*area annessa*", costituita dalla porzione di territorio che consente la visuale di panorami di elevato valore paesaggistico.

4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1 Nell'"***area di pertinenza***", si applicano gli indirizzi e le direttive di tutela relative agli ambiti territoriali estesi di valore rilevante "B", (Va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto).

4.2. Nell'"***area annessa***", si applicano gli indirizzi di tutela relativi agli ambiti di valore distinguibile "C" (Salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica) e le direttive di tutela relative agli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile "C" e di valore relativo "D" (Va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione).

A loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
   1. installazione di impianti fotovoltaici e/o eolici per la produzione di energie alternative;
   2. discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
   3. ogni altro impianto di comparabile impatto paesaggistico.

b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione del paesaggio agrario e per l'assetto ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:
   1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione;
   2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 10% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi;

3. nuovi manufatti purché integrati come tipologie e caratteristiche costruttive nel contesto agrario e funzionali alla conduzione e/o comunque alla attività ed alla economia agricola.
4. aree a verde attrezzato ed a parcheggio;
5. infrastrutturazione viaria e tecnologica;
6. ordinaria utilizzazione agricola del suolo.

5. In particolare gli interventi non devono compromettere l'integrità visuale e la fruibilità visiva del paesaggio e dei peculiari valori identitari riconoscibili, con particolare riferimento al valore d'insieme delle relazioni tra le componenti antropiche, morfologiche, geologiche e di copertura del suolo. Tutti gli interventi devono dimostrare, attraverso l'uso di fotosimulazioni il corretto inserimento dell'intervento proposto nel contesto paesaggistico di riferimento.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

B.1.4. Analisi degli ATE definiti dal PUG

Riguardo alle perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estesi di cui al Titolo II delle NTA del PUTT/P, dall'esame degli elaborati grafici la **Regione** rappresenta quanto segue.

Ambiti Territoriali Estesi (ATE)

La **Regione** rileva che gli ATE individuati dal PUG/S sono stati rimodulati in parte sia come configurazione planimetrica che come classificazione, rispetto alla configurazione originaria degli ATE, riportata nelle Tavole Tematiche degli Atlanti Cartografici del PUTT/P. In particolare si rileva che il PUG/S, ha aggiornato le perimetrazioni del PUTT/P in base alle nuove configurazioni di alcuni ATD, e alla presenza dei n. 2 bacini estrattivi, lasciando sostanzialmente invariati gli ATE nella "Frazione di Melpignano". Il PUG/S ha classificato due bacini estrattivi come ATE "di valore relativo D", rispetto ai livelli di tutela di tipo "B" e "C", perimetrati dal PUTT/P. Con particolare riferimento alla "Frazione di Melpignano", considerato che l'individuazione degli ATE parte da una valutazione del livello di integrità e della rilevanza dei valori paesaggistici individuati nella fase di analisi, e che questi debbano costituire degli ambiti omogenei si ritiene opportuno, procedere ad una perimetrazione che si attesti sui perimetri fisici del territorio evitando il riporto di forme geometriche che non corrispondono alla struttura paesaggistica dell'ambito.

La **Regione** ritiene pertanto necessario ridefinire i perimetri degli ATE attestandosi su elementi fisici presenti sul territorio, ciò anche in coerenza con la definizione dei contesti rurali.

Dopo ampio confronto l'**A.C.** afferma che provvederà a ridefinire gli ATE con maggiore puntualità anche in riferimento alle emergenze paesaggistiche che interessano il territorio.

La **Regione** rileva inoltre che per l'ambito urbano e per la zona ASI, il PUG/S non ha proceduto con riferimento al livello degli eventuali valori paesaggistici riconoscibili in tali aree, a perimetrare gli ambiti territoriali estesi, richiamando esclusivamente nelle relative tavole i cd. "Territori Costruiti". Stante quanto già rilevato, e considerato che, come ribadito dall'A.C. per le suddette aree non e' direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico, si suggerisce di riconoscere per l'ambito urbano e la zona ASI valore normale ("E"), al fine di assicurare un indirizzo di tutela finalizzata alla valorizzazione delle peculiarità del sito.

L'**A.C.** prende atto e provvederà a perimetrare nell'ambito urbano e per la zona ASI, un Ambito Territoriale Esteso di tipo E.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

B.1.5. Compatibilità paesaggistica delle previsioni insediative di PUG

Premesso che ad esito degli approfondimenti da operarsi sulla base dei rilievi innanzi riportati, dovrà essere riconsiderata la compatibilità delle previsioni di trasformazione e sviluppo previste dal PUG/S con gli aspetti paesaggistici in merito a quanto finora proposto dal piano la **Regione** evidenzia quanto segue:

B.1.5.a. Aree di nuovo insediamento

La **Regione** rileva che in riferimento al contesto urbano da destinare ad insediamenti di nuovo impianto (CU6) localizzato nei pressi della Masseria San Francesco, esso è configurato in discontinuità con il disegno di Piano oltre che con l'orientamento e la giacitura dei segni dell'organizzazione del suolo, compromettendo la qualificazione paesaggistica dei luoghi e producendo frammentazione e consumo di

suolo. Inoltre a riguardo di alcuni contesti urbani come localizzati dal PUG/S si rilevano criticità con il carattere e le valenze paesaggistiche-ambientali e culturali dei luoghi risultando incompatibili con la tutela e la qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento. In particolare si fa riferimento:

- al contesto urbano in modalità accentrate (CU 4) a margine della strada "Via Giacomo Puccini", in quanto contribuirebbe a definire una saldatura tra i centri urbani, ponendosi in contrasto con il carattere originale dell'insediamento salentino e alterando la percezione degli spazi rurali presenti tra i nuclei urbani;
- ai contesti urbani per attività produttive (CU7) rispettivamente a ridosso della SS275 e a confine del Comune di Corigliano d'Otranto, individuati dal PUG/P come zone D4 - Zona Alberghiera e D2 - Zona Artigianale, in ragione dell'eccessivo consumo di suolo che gli stessi genererebbero, nonché in considerazione dell'ampiezza delle altre aree del territorio comunale destinate alla produzione; dette aree sono inoltre caratterizzate da un paesaggio agrario ricco di segni della conduzione agricola (sistemi di muretti a secco, architetture rurali, alberature poderali, viabilità poderale, ecc). Si ritiene pertanto necessario valutare la compatibilità dei valori paesaggistici individuati nella predetta area.

L'**A.C.** ritiene di procedere alla trattazione di dette osservazioni in sede di valutazione dei rilievi operati dalla Regione per gli aspetti urbanistici. La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

La **Regione** rileva che mancano nel PUG/S specifiche previsioni finalizzate ad assicurare l'innalzamento della qualità urbana, e a perseguire criteri di sostenibilità per le aree produttive ovvero a garantire una dotazione ambientale e tecnologica che ne assicuri il corretto inserimento nel paesaggio ad esempio attraverso l'adozione di misure che non compromettano la struttura orografica e geomorfologica del contesto di riferimento e riducano i consumi energetici ed idrici, e le emissioni ed i rifiuti della lavorazione. Pertanto la **Regione** rileva la necessità di indicare nelle NTA per le aree produttive parametri e prestazioni da raggiungere al fine di elevare la qualità degli interventi in termini di compatibilità ambientale e sostenibilità con particolare riferimento a quanto indicato nel DRAG/PUE, nella LR 13/2008 (artt.3 e 4), nella LR 14/2009 e nelle direttive e indirizzi delle "Linee Guida aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate APPEA" della Proposta di PPTR.

La **Regione** ritiene pertanto opportuno indicare specifiche prescrizioni volte a migliorare l'impatto visivo e la qualità paesaggistica ed architettonica degli insediamenti produttivi per esempio attraverso il perseguimento di alcuni obiettivi che puntano a:

- connettere le aree produttive alle strutture territoriali e ai valori patrimoniali ambientali ed architettonici;
- potenziare e/o riqualificare la relazione tra il sistema produttivo e le componenti naturali (suolo, vegetazione, acqua) per ristabilire una relazione con i cicli ecologici;
- riqualificare l'impianto delle aree a partire dal ridisegno degli spazi pubblici prossimi ai lotti: i viali, le strade di relazione, le aree parcheggio;
- riattribuire rilevanza alla qualità compositiva dell'impianto, attraverso: la tipologia edilizia, i volumi, la relazione tra spazi aperti ed edificato nelle diverse articolazioni;
- innalzare la qualità estetica degli elementi architettonici orientando gli edifici ecologicamente in relazione al tema della produzione di energia rinnovabile e di riuso della risorsa idrica;
- conservare per quanto possibile la trama interpoderale agricola esistente.

L'**A.C.** prende atto e provvederà a inserire al comma "Contesti urbani per attività produttive (Zone D2 - D3 - D4 - D5)" art. 4.3 delle NTA del PUG/S i predetti indirizzi.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

B.1.5.b. Contesti territoriali

La **Regione** rileva che il PUG/S individua tra i contesti rurali quelli:

- *a prevalente funzione agricola* - CR1 (zona E1) localizzati nella Frazione di Melpignano;
- *a prevalente valore ambientale* - CR2 (zona E3) a Nord-ovest del nucleo urbano a ridosso della Strada Madonna delle Grazie e nei pressi della Masseria San Isidoro a confine con la Frazione di Melpignano;
- *multifunzionali* - CR3 (zona E2), localizzati a Nord-Ovest e a Sud del nucleo urbano e a Nord-Est a ridosso del confine Castrignano de Greci.

La **Regione** ritiene al fine di evitare processi di antropizzazione diffusa nel territorio, opportuno limitare l'indice di fabbricabilità consentito per le residenze agricole al valore massimo pari a 0,03 mc/mq, e di innalzare i valori del lotto minimo, in particolare per il contesto CR3 multifunzionale. Inoltre si auspica l'introduzione di normative di dettaglio che disciplinino le trasformazioni insediative (indice di permeabilità, indici di piantumazione, tipologie edilizie, materiali, ecc.).

L'**A.C.** ritiene di procedere alla trattazione di dette osservazioni in sede di valutazione dei rilievi operati dalla Regione per gli aspetti urbanistici

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

A questo punto della riunione, alle ore 14,30 interviene l'Assessore Barbanente che viene resa edotta dell'attività istruttoria fin qui svolta.

Dopo aver ricevuto dall'Ing. Giordano chiarimenti in merito alla predetta attività l'Assessore Barbanente condivide le valutazioni fin qui assunte.

La **Conferenza** prende atto e condivide le determinazioni così come determinatesi nel corso dei lavori.

La **Conferenza** aggiorna i lavori al 10 ottobre p.v., alle ore 10,30 nella stessa sede atteso che per impegni istituzionali il Sindaco e il Vice Sindaco debbono allontanarsi.""

VERBALE DELLA 2° CONFERENZA DI SERVIZI (10.10.2013)

""L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di ottobre, alle ore 10,00, giusta autoconvocazione del 23.09.2013, si è tenuta presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio la prima riunione di Conferenza di Servizi decisoria per ottenere il controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG del Comune di Melpignano, promossa dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 c.9 della l.r. n. 20/2001.

… omissis …

A. ASPETTI URBANISTICI

La **Regione** rileva che in merito a tale aspetto, dall'analisi della documentazione trasmessa si evince una sostanziale coerenza dell'articolazione del PUG con quella prevista dagli Indirizzi.

A.1.1. Sistema delle conoscenze

Il PUG analizza il territorio comunale in relazione ai seguenti aspetti: relazioni intercomunali, risorse ambientali, risorse paesaggistiche, risorse rurali, risorse insediative, risorse infrastrutturali, realtà socio-economica, bilancio della pianificazione vigente.

A.1.1.a.Relazioni intercomunali

In merito all'analisi delle relazioni intercomunali la **Regione** condivide l'ipotesi di pervenire alla risoluzione congiunta con i Comuni interessati di problematiche settoriali a valenza territoriale. Tuttavia il PUG non definisce concretamente le modalità operative necessarie al perseguimento di tale obiettivo.

L'**A.C.** rappresenta al riguardo che "Il PUG evidenzia alcune peculiarità di Melpignano (Spazio per gli spettacoli legato alla "Notte della Taranta", valorizzazione del Centro Antico, implementazione dell'offerta commerciale legata anche agli aspetti turistico-ricettivi con la previsione in adiacenza all'Area ASI di un'area per insediamenti alberghieri, ecc.) nell'ottica di esaltare le potenzialità dell'intero contesto per un verso della Grecia e dall'altro del territorio di Maglie.

E' ovvio che il PUG può porre le basi di una programmazione di area vasta che poi attiene ad una eventuale pianificazione sovracomunale.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

A.1.1.b. Risorse ambientali

La **Regione** rileva che in relazione alla tematica delle attività estrattive, nella relazione generale si fa riferimento all'art. 3 delle NTA del PRAE, secondo il quale

" … ai sensi della vigente legislazione urbanistica, per quanto applicabile, il Piano di Bacino ha la valenza di un PIP (Piano Insediamenti Produttivi)".

I riferimenti alla normativa regionale in materia di attività estrattive contenuti nella relazione generale del PUG non risultano aggiornati. Occorre, infatti, far riferimento alla variante del PRAE adottata con DGR 2112/2009 e approvata con DGR 445/2010.

Considerato che, secondo l'art. 5 delle NTA del nuovo PRAE

"… l'approvazione del piano particolareggiato comporta automaticamente la modifica della destinazione urbanistica dei suoli",

si desume, che il Piano Particolareggiato delle attività estrattive si configurerebbe come un piano sovraordinato (di cui il PUG deve tenere conto) piuttosto che come un P.I.P., come invece riportato. A tal proposito, si rileva, altresì, che il PUG non tiene conto di quanto previsto nel Piano Particolareggiato essendo quest'ultimo ancora in fase di redazione.

Tuttavia, considerato che l'approvazione del Piano particolareggiato delle attività estrattive comporterà di fatto una modifica del quadro pianificatorio vigente (con la conseguente necessità di produrre una variante alle previsioni strutturali del PUG), è necessario verificare lo stato di avanzamento della redazione del Piano Particolareggiato delle attività estrattive, al fine di poter eventualmente introdurre le sue previsioni all'interno del PUG preliminarmente alla sua approvazione definitiva onde evitare successive varianti alle previsioni strutturali.

A tal fine, è quantomeno necessario introdurre nel PUG la esatta perimetrazione dell'area oggetto di pianificazione da parte del Piano Particolareggiato delle attività estrattive in esso individuata.

L'**A.C.** rappresenta che i rilievi regionali necessitano di chiarimenti e comunque osserva:

1) il PRAE è come gli altri piani a valenza regionale un Piano sovraordinato nell'ambito del quale sono individuati e perimetrati i "Bacini" da sottoporre a piano particolareggiato;
2) I Bacini sono oggetto di piano esecutivo la cui valenza è quella di un PIP (Piano di Insediamenti Produttivi);
3) L'approvazione del Piano di Bacino non comporta alcuna variante alle previsioni del PUG proprio perchè trattasi di piano sovraordinato che ha prevalenza per legge sulla pianificazione di rango inferiore.
4) E' presente nel PUG una tavola con riporto della perimetrazione del piano attuativo che risulta ancora in fase di formazione;

Il PUG comunque ha provveduto a verificare la valenza paesaggistica di tali superfici, conformemente alle determinazioni di cui al punto B.1.4.a, anche in rapporto al particolare contesto determinato dall'adiacenza delle cave all'abitato e dalle numerose componenti (ATD) che interessano le aree oggetto di BPP.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

A.1.1.c. Risorse paesaggistiche

Per l'analisi degli aspetti paesaggistici si rimanda a quanto evidenziato in precedenza a cura dell'Ufficio regionale Attuazione Pianificazione Paesaggistica.

A.1.1.d. Risorse rurali

Si ribadisce quanto già rilevato in precedenza circa la problematiche connesse ai bacini estrattivi ed al Piano Particolareggiato per le attività estrattive ancora in corso di definizione.

La **Conferenza**, per detti aspetti, rimanda a quanto in precedenza ribadito.

A.1.1.e. Risorse insediative

La **Regione** rileva preliminarmente che la verifica degli standard a servizio della residenza e delle aree destinate ad attrezzature generali non è opportunamente supportata da specifici elaborati grafici, che pertanto sarà necessario produrre, distinguendo gli standards esistenti da quelli di nuova previsione, con l'articolazione da operarsi secondo la catalogazione ex artt. 3 e 4 del DM 1444/68.

In particolare, con riferimento alle aree destinate ad attrezzature generali, si evidenzia che la dotazione procapite comprende anche attrezzature tecnologiche ed altre dotazioni non ascrivibili alla categoria della zona omogenea di tipo F così come definita dal DM 1444/68.

L'**A.C.** rappresenta che la Tav. 26 riporta, distinguendoli, gli standards esistenti, rispettosi dell'art.3 del DM 1444/1968, e quelli di progetto; in particolare, questi ultimi sono indicati in termini quantitativi mentre la localizzazione avverrà in sede di PUE.

Circa le zone F il riferimento normativo è **"agli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale"** che per alcune fattispecie (attrezzature per l'istruzione superiore, attrezzature sanitarie ed ospedaliere, parchi pubblici urbani e territoriali) - quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore...." La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

A.1.1.f. Risorse infrastrutturali

La **Regione** rileva che ritiene opportuno effettuare una indagine quali-quantitativa più approfondita e dettagliata delle residue possibilità insediative dell'area Sisri, al fine di valutare la reale necessità di nuove aree al di fuori della stessa area a cui, del resto, la relazione fa riferimento in seguito.

L'**A.C.** rappresenta che sono stati valutati i fabbisogni relativi al settore artigianale, di valenza comunale di cui si dirà in seguito; per quanto attiene ai fabbisogni di tipo industriale e commerciale per la grande distribuzione, di valenza sovracomunale, va fatto riferimento alla vigente pianificazione sovraordinata di area vasta (nucleo ASI Maglie-Melpignano). Ad ogni buon fine risulta ampliata misuratamente l'area produttiva esistente ubicata in adiacenza alla SS. 275 al fine di dotarla delle necessarie strutture di servizio.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

A.1.1.g.Realtà socio-economica

La **Regione** rileva quanto segue.

La descrizione della realtà socioeconomica così come prospettata non è supportata a sufficienza da dati statistici e/o fisici da cui far derivare gli obiettivi invece puntualmente indicati.

Si rileva, altresì, che alcune considerazioni relative alla preliminare definizione degli obiettivi andrebbero più opportunamente rappresentate all'interno dei quadri interpretativi se non, addirittura, nella parte strutturale.

L'**A.C.** rappresenta quanto segue:

Settore artigianale

Giova ricordare quanto disposto dal Drag:

"Riuscire a costruire un quadro di riferimento attendibile e utile alla pianificazione su situazioni e tendenze attinenti alla sfera socioeconomica, finalizzato a risolvere i relativi problemi, riduce le possibilità di insuccesso dei piani comunali. D'altra parte, riuscire a interpretare e comprendere le ragioni delle scelte insediative di individui e imprese, le modalità e i tempi inerenti alle trasformazioni urbane, aiuta a formulare ipotesi di assetti spaziali futuri più condivisi, cercando così di prevenire quelle forme di abusivismo che potrebbero essere causate anche dalle rigidità insite nei piani di tradizione. Per raggiungere lo scopo, è necessario non limitarsi alle classiche analisi tecniche, spesso unicamente quantitative. Occorre osservare, con attenti rilievi sul campo, lo stato del territorio e utilizzare l'ascolto come strumento per stimolare e far emergere la domanda e i bisogni dei/lle cittadini/e."

Il PUG, dopo aver fornito dei dati quantitativi inerenti l'evoluzione della situazione occupazionale ricavati dai censimenti, si è preoccupato " *di interpretare e comprendere le ragioni delle scelte insediative di individui e imprese...".*

La nascita spontanea e la localizzazione in adiacenza alla SS 275 di una zona artigianale di notevole consistenza costituisce, al di là di ogni dato statistico quali-quantitativo, una palese dimostrazione di un

fabbisogno oggettivo ancora parzialmente insoddisfatto se si considerano le procedure ex D.P.R. 447/98 poste in essere negli ultimi anni.

Va dato peraltro atto all'Amm.ne Com.le di aver operato, pur nell'eccezionalità della procedura, ai sensi del capoverso c) del comma 8 dell'art. 4 della L.10/77 (**art. 4 Caratteristiche della concessione -...**

8. A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1971, n. 219, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:

a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile;

b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;

c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà.)

che ha consentito comunque uno sviluppo ordinato dell'insediamento. Il PUG si sforza di dare quindi risposta ad un fabbisogno reale e dimostrato.

Settore turistico

Come dice il DRAG "*Occorre osservare, con attenti rilievi sul campo, lo stato del territorio e utilizzare l'ascolto come strumento per stimolare e far emergere la domanda e i bisogni dei/lle cittadini/e*".

Questo vale prepotentemente a Melpignano per il settore turistico, come diffusamente illustrato in Relazione; qui di seguito, per completezza documentale, riportiamo alcune delle manifestazioni tenute sino ad oggi a Melpignano durante l'arco dell'anno:

- Presentazione volume ***"Ama il tuo sogno"di*** Yvan

Sagnet
- Presentazione del Progetto Pilota BORGHI DELLA FELICITÀ per un futuro sostenibile e basato sulla centralità della persona nelle Comunità di Melpignano e Saluzzo 6 febbaio 2013
- Olimpiadi dell'amicizia UNICEF (hanno partecipato oltre 20 scuole della Provincia di Lecce)
- Iniziativa nazionale AIAPP "PAESAGGI E GIARDINI APERTI - *Paesaggi e archeologie* 13 e 14 aprile 2013"
- Incontro con Erri De Luca "La Ballata degli Ulivi"
- La Notte della Taranta
- "PASSEGGIANDO SULLA LUNA" Notte bianca dei Bambini.

Siamo in presenza di una piccola comunità che, grazie alle radici culturali antiche ed ancora profondamente sentite e vissute, ha valorizzato aspetti della tradizione salentina in maniera talmente intelligente da farne assumere rilevanza internazionale.

E' ovvio che trovare dati statistici sulle presenze turistiche risulta pressocchè impossibile poichè, a fronte di continue iniziative anche di rilievo nazionale, sempre notevolmente partecipate, ad oggi non vi sono strutture ricettive in grado di offrire ospitalità.

Il PUG ipotizza una risposta articolata a tale esigenza che si sviluppa su tre direttrici qui esposte sinteticamente:
- albergo diffuso nel centro storico (Melpignano si è mosso in questa direzione ben prima della L.R. 17/2001 e successivo Regolamento);
- utilizzazione delle masserie;
- zona alberghiera a ridosso della zona artigianale ed ASI.

L'Amministrazione comunale, fruendo dei contributi dell'Unione Europea di cui al "Programma Operativo FESR 2007-2013", sta completando i lavori di ristrutturazione del Palazzo Marchesale destinandolo a "Dimora storica" nell'ottica di una differenzazione di un'offerta turistica alberghiera rivolta così anche ad un turismo di fascia alta.

Circa l'applicazione della L.R. 17/2011, cui faremo riferimento anche nel paragrafo relativo alle risorse insediative, si evidenzia che Melpignano è stato uno dei comuni individuati nel progetto Hospitis insieme a *Accadia, Ascoli Satriano, Bitetto, Botrugno, Bovino, Cassano delle Murge, Cisternino, Corigliano d'Otranto, Minervino Murge, Montemesola, Oria, Orsara di Puglia, Palagianello, Poggiardo, San Cassiano, Sant'Agata di Puglia, Vico del Gargano, le cui finalità erano che "i centri storici dei piccoli borghi della Puglia, dal Subappennino dauno alle Murge orientali e occidentali e al Salento interno, tutti al di sotto dei 15 mila abitanti, potrebbero presto trasformarsi in contenitori di alberghi diffusi grazie al progetto pilota 'Hospitis', promosso dalla Regione Puglia.*

Il tentativo e' quello di valorizzare il territorio e di favorire un turismo fuori dai soliti circuiti, …".

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

A.1.1.h. Bilancio della pianificazione vigente

La **Regione** nel merito, con particolare riferimento agli impianti produttivi ed alle zone di espansione, rileva una sostanziale carenza di informazioni circa la verifica dello stato di attuazione del PRG e la ricognizione fisico giuridica dei luoghi, opportunamente supportata da specifici elaborati grafici sui quali individuare anche le varianti realizzate con procedure speciali e/o straordinarie. Alcune considerazioni che hanno carattere previsionale e di indirizzo andrebbero più opportunamente trasposte nella sezione relativa ai quadri interpretativi.

È opportuno, inoltre, riportare un quadro aggiornato delle previsioni e dello stato di attuazione del piano SISRI intercomunale.

Si ribadisce, infine, la necessità di chiarire nel PUG i rapporti con il Piano Particolareggiato delle attività estrattive in corso di redazione.

L'**A.C.** rappresenta che la Tav. 25 riporta gli insediamenti produttivi puntuali, oggetto di varianti realizzate con procedure speciali e/o straordinarie il cui elenco, con gli estremi autorizzativi, è riportato in Relazione; ribadisce per quanto innanzi detto le scelte effettuate per il settore produttivo mentre per quanto attiene allo stato di attuazione del Piano SISRI, lo stesso è in avanzata fase di infrastrutturazione e di completamento.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

A.1.2. Quadri interpretativi

La **Regione,** in via preliminare, precisa che il DRAG attribuisce ai quadri interpretativi la finalità di contribuire, attraverso studi, indagini e valutazioni estesi all'intero territorio comunale, alla definizione degli obiettivi, delle strategie di azione, delle invarianti strutturali e dei contesti territoriali.

A tal riguardo si evidenzia come i contenuti pro-

posti in tale sezione derivino in modo poco evidente dal sistema delle conoscenze innanzi rappresentato, per lo più, prevalentemente in via descrittiva.

Per di più, i quadri interpretativi non contengono alcuna analisi puntuale degli stessi dati, utile a definire i successivi contenuti del PUG.

Essi, invece, individuano invarianti e contesti territoriali che rappresentano il risultato di una analisi di fatto non esplicitata e che sono alla base dei successivi contenuti progettuali.

L'**A.C.** rappresenta che una attenta lettura dell'intera Relazione con particolare riferimento al sistema delle conoscenze e del paragrafo 5.1 inerente i Quadri interpretativi dimostra i puntuali approfondimenti che hanno portato all'individuazione di Invarianti e contesti territoriali da cui scaturiscono con estrema linearità le successive fasi progettuali inerenti sia i contesti rurali sia i contesti insediativi.

Si vuole qui richiamare solo la chiusa del paragrafo 5.1, inerente i contesti insediativi, che ci pare significativa della successive fasi di elaborazione del PUG:

"Lo stesso abitato di Melpignano, raccolto intorno al sua Castello, a Piazza San Giorgio, con le case edificate in pietra locale costituisce un libro aperto sulla sua storia che consente la lettura della connessione del lavoro dei cavatori, degli artigiani-artisti costruttori (specie per gli immobili del centro antico), dei modelli architettonici, della sapiente disposizione urbana.

Questi elementi contribuiscono a definire i caratteri dominanti, i caratteri identitari di Melpignano e del suo territorio così come ci sono pervenuti e come vanno preservati a favore delle future generazioni e come tali vengono individuati come invarianti territoriali.

Sono state individuate le componenti costituenti l'armatura infrastrutturale, e cioè la linea ferrata, la viabilità statale e provinciale, le rete tecnologiche, le attrezzature di interesse sovracomunale (centro di raccolta dei rifiuti differenziati, centro spettacoli all'aperto, ecc.).

L'insieme delle invarianti detta le linee guida di una pianificazione programmatica obbligata a muoversi nel rispetto dei tratti identitari del territorio e nell'ottica di preservare le caratteristiche di borgo, di contesto a misura familiare tipico cioè di una consolidata tradizione abitativa e che contestualmente risulta fortemente attrattivo sotto l'aspetto turistico."

Si evidenzia come il DRAG, come ribadiremo più avanti, statuisce indirizzi, criteri ed orientamenti che hanno carattere generale e vanno differenziate (Criterio della differenziazione - Parte I^) in funzione della dimensione comunale, della sua complessità e problematicità..."

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

A.1.2.a. Le invarianti - B.2.2.b Contesti Urbani - B.2.2c Contesti Rurali

La **Regione** in relazione al contesto CU4 rileva che le aree ricadenti nel bacino estrattivo n. 1 andrebbero più opportunamente inserite nel CU7, coerentemente con quanto rappresentato in sede di successiva individuazione dei contesti nel PUG/S.

In relazione al CU7 rileva che l'intero contesto non può essere oggetto di pianificazione da parte del PUG attesa le già richiamate disposizioni del PRAE. In proposito si ribadisce la necessità di far coincidere i limiti del CU7 con i limiti dell'area oggetto di pianificazione settoriale di bacino.

In relazione ai contesti rurali, esiste una discordanza tra la relazione generale e la tavola dei contesti territoriali relativi ai quadri interpretativi (Tav. 22)

Nella relazione generale sono presenti i seguenti 3 contesti:

- Contesti rurali multifunzionali - CR1
- Contesti rurali a prevalente funzione agricola - CR2
- Contesti rurali a prevalente valore ambientale - CR3 mentre nella Tav. 22 sono riportati i seguenti 4 contesti:
- Contesti rurali periurbani - CR1
- Contesti rurali multifunzionali - CR2
- Contesti rurali a prevalente funzione agricola - CR3
- Contesti rurali a prevalente valore ambientale - CR4

In relazione non sono presenti i contesti rurali periurbani: questo comporta la non corrispondenza tra le denominazioni dei contesti rurali riportati in relazione e le analoghe riportate nella Tav. 22.

L'**A.C.** rappresenta che la normativa relativa al contesto C7 è stata voluta dall'Amm.ne Com.le in attesa della redazione-attuazione del Piano di bacino (che supera le indicazioni del PUG).

E' un refuso presente sulla Tav. 22 - Quadri interpretativi - Carta dei contesti urbani e rurali - da correggere conformemente alle indicazioni in Relazione; nella Tav. 24 - Previsioni strutturali - Carta dei contesti urbani e rurali - che ha valenza progettuale il tutto è riportato correttamente.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi e rimette agli organi tecnici comunali il recepimento.

A.1.3. Previsioni strutturali

A.1.3.a. Le invarianti

La **Regione** rileva che non sono presenti indicazioni relative agli indirizzi ed alle direttive previsti dal DRAG in relazione alle invarianti infrastrutturali.

L'**A.C.** afferma che resta poco comprensibile l'osservazione regionale poichè la determinazione delle nuove invarianti costituisce indirizzo condizionante per la pianificazione.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

A.1.3.b. I contesti territoriali

- *Contesti urbani storici - CU1*

La **Regione** evidenzia la necessità di acquisire chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno determinato, per talune porzioni di territorio, una differente classificazione nei Quadri Interpretativi (tav. 22) e nelle previsioni strutturali (tav. 24).

- *Contesti urbani consolidati da mantenere e qualificare - CU2*

La **Regione** in proposito evidenzia la necessità di acquisire chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno determinato, per talune porzioni di territorio, una differente classificazione nei QI (tav. 22) e nelle previsioni strutturali (tav. 24).

Le NTA della parte strutturale corrispondenti contengono specifici obiettivi relativi ai contesti CU2, da considerare alla stregua degli indirizzi e delle direttive previste dal DRAG.

- *Contesti urbani in via di consolidamento - CU3*

La **Regione** in proposito evidenzia la necessità di acquisire chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno determinato, per talune porzioni di territorio, una differente classificazione nei QI (tav. 22) e nelle previsioni strutturali (tav. 24).

Non sono presenti indicazioni relative agli indirizzi ed alle direttive previsti dal DRAG.

- *Contesti urbani in formazione in modalità accentrate - CU4*

La **Regione i**n merito alle stesse aree, inoltre, ritiene necessari chiarimenti in ordine alla ridefinizione del perimetro esterno della zona posta ad Est della strada per Castrignano, atteso che il PUG/S, ignorando l'esistenza di elementi fisici presenti sul territorio, disegna una "astratta" linea retta a definire un buffer virtuale della strada.

Non sono presenti indicazioni relative agli indirizzi ed alle direttive previsti dal DRAG.

- *Contesto urbani da destinare ad insediamenti di nuovo impianto - CU5*

La **Regione** condivide la scelta di delocalizzare le previsioni urbanistiche dei quattro comparti della zona C1 in aree non soggette a rischio idraulico.

Con riferimento alla conferma della localizzazione dell'area di espansione posta a Nord del centro abitato (ex zona C1 di PRG), si evidenzia la necessità che detta area, in uno alle zone residenziali poste a ridosso del bacino estrattivo n.1 sia separata dallo stesso bacino da un'area filtro (cd "fascia di rispetto cave") peraltro presente nel PUG/P ma incomprensibilmente ignorata nel PUG/S.

Sono presenti obiettivi ed azioni ascrivibili agli indirizzi previsti dal DRAG e coerenti, tra l'altro, con la LR 13/08.

- *Contesti urbani per attività produttive - CU7*

La **Regione** ritiene opportuno verificare la reale necessità di prevedere ulteriori aree da destinare ad attività produttive al di fuori di quelle già esistenti, e ciò con particolare riferimento alla porzione di territorio a Sud, a confine con il Comune di Maglie.

Risulta altresì necessario operare approfondimenti per le aree adiacenti lungo la SS 275, e ciò in relazione alle osservazioni contenute nella valutazione degli aspetti paesaggistici.

Per quanto espressi in via generale e sintetica, risultano delineati specifici obiettivi da considerare alla stregua degli indirizzi e delle direttive previste dal DRAG.

- *Contesti urbani per attività produttive di tipo estrattivo (cave) - CU8*

La **Regione** ribadisce la necessità di far coincidere i limiti del CU8 con i limiti dell'area oggetto del PP

ai sensi del PRAE e, dopo aver verificato l'attuale stato di avanzamento dei lavori di redazione del PP, di introdurre le sue previsioni all'interno del PUG preliminarmente alla sua definitiva approvazione, onde evitare eventuali successive varianti del PUG/S.

- *Contesti urbani per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico - CU9*

Non sono presenti indicazioni relative agli indirizzi ed alle direttive specifici previsti dal DRAG.

La **Regione** rileva che appare problematica la realizzazione del parco urbano ubicato in aree interessate da situazioni di "alta pericolosità idraulica" del PAI e necessitante di adeguati approfondimenti.

L'**A.C.,** quale premessa alle osservazioni regionali evidenzia che è del tutto ovvio che vi siano delle differenze tra la Tav. 22 - Quadri interpretativi - Carta dei contesti urbani e rurali che "legge ed interpreta" il territorio secondo la sua evoluzione storica per come ci è pervenuto e la Tav. 24 -

Previsioni strutturali - Carta dei contesti urbani e rurali che si pone in un'ottica progettuale, in un'ottica che pianifica il futuro assetto urbano e rurale.

Ciò premesso, in merito alle le osservazioni inerenti i contesti urbani (CU3 Contesti urbani in via di consolidamento - CU4 Contesti urbani in formazione in modalità accentrate) per i quali si afferma che "Non sono presenti indicazioni relative agli indirizzi ed alle direttive previsti dal DRAG" si rappresenta che il PUG ha evidenziato come alcune indicazioni che interessano l'intero abitato e particolarmente attinenti proprio ai contesti CU3 e CU4 sono state prospettate in Relazione (mobilità ciclabile di cui si è dianzi detto e risparmio energetico e uso di tecnologie eco-compatibili e sostenibili).

Infatti riguardo al risparmio energetico sia pubblico che privato in Relazione al - par. 2.1.5 - così è detto testualmente *"Melpignano, primo comune nel Salento, ha dato attuazione alle previsioni del Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico" di cui alla L.R. 15/2005.*

Il nuovo impianto di pubblica illuminazione è stato realizzato secondo le più moderne tecnologie finalizzate al risparmio energetico sia per la tipologia degli organi illuminanti, sia per lo schema distributivo, sia soprattutto per la possibilità del controllo centralizzato (da un computer sito nella sede comunale) dell'intero impianto...." e par. 2.1.6.1 Una Cooperativa di Comunità per la diffusione delle Energie rinnovabili - Un'idea innovativa. testualmente *"L'Amm.ne di Melpignano, pur espressione di un piccolissimo centro, si rivela costante fucina di idee innovative; in questi anni ha lavorato sul progetto del Fotovoltaico Diffuso sui Tetti in collaborazione con Officina Creativa s.c.s. ed il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento, realizzando uno studio di fattibilità sull'idea progettuale.*

Fulcro dell'idea è la costituzione di una "cooperativa di comunità" cioè di una cooperativa di cittadini avente come socio "privilegiato" l'Amministrazione Comunale attraverso la quale una intera comunità si unisce per decidere del proprio futuro e per creare nuove opportunità di lavoro legandosi anche economicamente per raggiungere obiettivi comuni....

Nel caso della diffusione delle energie alternative gli obiettivi sono:

- *La Produzione di energia pulita nel rispetto del contesto urbano, senza devastare i terreni agricoli;*
- *L'opportunità che i cittadini che ospitano gli impianti sui loro tetti abbiano quasi a costo zero l'energia per il fabbisogno familiare per i prossimi venti anni usufruendo dello scambio sul posto;*
- *Il vantaggio che il denaro speso per la realizzazione degli impianti rimanga all'interno della comunità in quanto ingegneri, tecnici, installatori e manutentori sono cittadini della comunità stessa;*
- *Il miglioramento della qualità del contesto urbano poiché l'utile ricavato sarà utilizzato a tal fine sia con la sistemazione di strade, parchi urbani, illuminazione pubblica, scuole tutto ciò che riguarda la comunità, sia per creare altre opportunità di lavoro nella comunità stessa (gestione di mense scolastiche, impianti sportivi, verde pubblico, imprese di pulizie, ludoteche, etc.);*
- *La possibilità che i cittadini diventino operatori attivi dello sviluppo del borgo.*
- *Contribuiscono così alla crescita economica, culturale e sociale della comunità stessa con l'obiettivo di generare gioia e benessere individuale e collettivo.*"

Circa l'aumento di permeabilità dei suoli sono state dettate norme prescrittive in ordine alla percentuale di superficie permeabile in rapporto alla

effettiva possibilità di realizzazione (CU2 - 20%; CU3 - 25% - CU4 50% - ecc.) e di contenimento delle altezze degli edifici a max mt. 7.50. In ordine agli ulteriori rilievi l'A.C. rappresenta quanto segue:

- Contesti urbani da destinare ad insediamenti di nuovo impianto - CU5

Si condivide la scelta di delocalizzare le previsioni urbanistiche dei quattro comparti della zona C1 in aree non soggette a rischio idraulico.

Con riferimento alla conferma della localizzazione dell'area di espansione posta a Nord del centro abitato (ex zona C1 di PRG), si evidenzia la necessità che detta area, in uno alle zone residenziali poste a ridosso del bacino estrattivo n.1 sia separata dallo stesso bacino da un'area filtro (cd "fascia di rispetto cave") peraltro presente nel PUG/P ma incomprensibilmente ignorata nel PUG/S.

Sono presenti obiettivi ed azioni ascrivibili agli indirizzi previsti dal DRAG e coerenti, tra l'altro, con la LR 13/08.

L'**A.C.** rappresenta che per le motivazioni dell'individuazione, della localizzazione e del dimensionamento saranno trattate nel prosieguo dei lavori (punto B.2.3.e).

- Contesti urbani per attività produttive - CU7

Si ritiene opportuno verificare la reale necessità di prevedere ulteriori aree da destinare ad attività produttive al di fuori di quelle già esistenti, e ciò con particolare riferimento alla porzione di territorio a Sud, a confine con il Comune di Maglie.

Risulta altresì necessario operare approfondimenti per le aree adiacenti lungo la SS 275, e ciò in relazione alle osservazioni contenute nella valutazione degli aspetti paesaggistici.

L'**A.C.** rimanda a quanto in precedenza rappresentato.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

B.2.3.d. Considerazioni di sintesi e criteri per le previsioni programmatiche

La **Regione**, in via generale, rileva che la parte strutturale del PUG non definisce gli indirizzi e le direttive dalle quali devono scaturire l'apparato normativo-attuativo della parte programmatica.

In particolare, rileva l'opportunità di definire nella parte strutturale indicatori significativi e misurabili correlati agli obiettivi individuati (altezze massime, indici di permeabilità, rapporto di copertura, ecc,).

L'**A.C.** afferma che si è innanzi si è già data risposta a tale osservazione. La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

B.2.3.e. Indirizzi e criteri per l'applicazione del principio di perequazione

La **Regione** rappresenta i*n via generale, di poter condividere il ricorso alla perequazione al fine di acquisire gratuitamente le aree tipizzate come zona C1 del vigente PRG e destinate nel PUG a Parco pubblico,soggette al vincolo di alta pericolosità idraulica del PAI.*

In particolare, con riferimento ai contesti CU5 oggetto di perequazione per le finalità di cui innanzi, si prescrive comunque il reperimento degli standards urbanistici all'interno delle rispettive indicazioni di zona omogenea (c.d. comparti 1,2,3 e 4) nella quantità prevista dal DM 1444/68. L'**A.C.** rileva che la prescrizione regionale relativa alla richiesta di reperimento degli standard urbanistici all'interno delle rispettive indicazioni di zona omogenea rende inattuabile l'istituto della perequazione come ipotizzato.

Una considerazione va quindi fatta: le dimensioni del comune di Melpignano (circa 2.200 abitanti) sono tali per cui tutte le superfici a servizio sono fruibile da tutti (ricordiamo che le superfici a servizio, estremamente complete nella loro diversificazione, sono complessivamente il doppio dei minimi previsti per legge e vanno ad essere ulteriormente implementate con le previsioni del PUG); prevedere i quattro modesti comparti "zone C" con superfici a servizi, perequate a distanza, non determina alcuno squilibrio insediativo.

Pur non condividendo in linea di principio il rilievo regionale si propone la seguente modifica dell'art. 4.3 relativo ai ***Contesti urbani da destinare ad insediamenti residenziali di nuovo impianto (Zone C):***

"Comprendono aree per nuovi insediamenti che risultano già perfettamente integrate nell'ambito urbano, con viabilità ed urbanizzazioni definite.

La zona C1 comprende 4 PUE in cui, per principio perequativo, le opere di urbanizzazione secondaria rappresentano per ognuno una quota parte dell'area perequata che il PUG destina a parco urbano, riveniente da un comparto del PRG, non più realizzabile in quanto interessato da emergenze geomorfologiche.

La zona C1 è suddivisa come da tabella sotto riportata:

Comparto	Superficie totale mq	Ift mc/mq	Volume mc.	Superficie a servizi perequata mq	Superficie a servizi parcheggi mq/ab
1	10.205	1,2	12.246	3.205	2.5
2	10.205	1,2	12.246	3.205	2.5
3	34.115	1,2	40.338	10.715	2.5
4	64.875	1,2	77.850	20.375	2.5

La zona C1 è normata inoltre dai seguenti indici:
- Rc rapporto di copertura: massimo 40% della Sf;
- H altezza massima: ml 7.50;
- Sp min. 30% della Sf va sistemata con alberi e/o arbusti di varietà autoctone."

Alla superficie a servizi perequata vanno aggiunte le seguenti superficie da reperirsi all'interno dei comparti:
- per destinazione residenziale una superficie a parcheggio pari a 2,5 mq/ab.;
- per destinazione alberghiere una superficie a parcheggio pari min. a 40mq/100mq di superficie lorda di pavimento edificata.

B.2.3.f. Dinamica demografica e fabbisogno residenziale

La **Regione** condivide la proiezione demografica al 2025.

Non condivide, invece, l'indice di affollamento di progetto (0,49 ab/st) che di per sé comporta elevati costi insediativi e consumo di suolo. Si ritiene invece di dover attestare l'obiettivo di piano quantomeno al dato relativo al 2001 - ultimo dato fornito - pari a 0,57 ab/st, per quanto esso stesso, seppur in minor misura, comporterebbe ugualmente elevati costi insediativi.

Non condivide, ancora, l'obiettivo di realizzare un'espansione residenziale pari a 150.000 mc. Tale valore, infatti, non riviene dalle reali necessità di edilizia residenziale così come rilevabile dai dati forniti, per i quali, invece, tenendo conto anche dei fabbisogni pregressi, risulta necessario realizzare ancora 220 alloggi per l'insediamento di 560 abitanti (ca. 25% delle popolazione prevista), nel rispetto degli obiettivi di qualità individuati dal PUG stesso.

Ancora, con riferimento a quanto prospettato in ordine al recupero del patrimonio edilizio esistente, le indicazioni di progetto necessitano di adeguati approfondimenti soprattutto relativamente allo stato d'uso e di conservazione atteso che, in assenza di analisi, non risulta condivisibile la percentuale di "riduzione" di detto patrimonio che, esemplificativamente, per gli edifici costruiti prima del 1919 è indicata in progetto pari all'80%.

L'**A.C.** rappresenta che le proiezioni sono state effettuate in ragione di dati ISTAT.

I dati ad oggi noti del censimento 2011, oltre alla sostanziale stabilità demografica, confermano la puntualità e la cautela utilizzata; infatti la proiezione al 2025 del numero di famiglie - 883 - è di fatta già stata raggiunta al 2011 - 871 dato ISTAT - e così pure il numero medio di componenti famiglia ipotizzato al 2025 - 2.55 - è anch'esso già stato raggiunto al 2011 - 2.55 dato ISTAT -.

L'indice di affollamento al 2011 per quanto non ancora calcolabile con assoluta precisione mancando i dati sulle stanze è pari a 0.53 quindi anche qui risulta un dato cautelativo per quella che à quella la tendenza al 2025 che probabilmente si attesterà intorno a valori di 0.40-0.45.

Tuttavia come suggerisce il DRAG, ad onta di considerazioni che risentono solo di dati quantitativi, va considerato che il PUG si limita a ricollocare la volumetria già assentita nel 2003 dalla Regione per il piano vigente, in riferimento alle zone C, a causa dei più volti citati problemi inerenti la pericolosità idrogeologica delle aree all'epoca così tipizzate che vengono destinate a parco urbano, quale standard urbanistico correlato al carico insediativo previsto per le complessive zone C. Si consentono, nelle zone B, modesti ampliamenti volumetrici per favorire il completamento dell'edificato esistente, finalizzato ad una migliore qualità delle abitazioni.

Circa il rilievo relativo agli edifici edificati ante 1919 è di tutta evidenza l'abbandono dei centri storici. Il comune di Melpignano ha contenuto tale fenomeno poichè è riuscita, ancor prima dell'emanazione della normativa di settore - L.R. 17/2011 -, a favorire forme di "albergo diffuso" che hanno comportato profonde revisioni dei sistemi abitativi con destinazioni specifiche di molti vani prettamente indirizzati all'attività ricettiva. Si richiama a

questo proposito anche la scelta regionale di inserire Melpignano tra i comuni destinatari del progetto sperimentale "Hospitis".

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

B.2.3.g. Insediamenti produttivi

La **Regione** nel merito, nel condividere l'obiettivo di dare risposta ai fabbisogni di natura produttiva in modo sistematico onde evitare il ricorso a procedure derogatorie e/o speciali ed evitare gli insediamenti "spontanei", ribadisce la necessità di acquisire chiarimenti inerenti il suddetto supposto fabbisogno, che comunque andrà verificato anche alla luce delle previsioni e dello stato di attuazione del piano ASI, nonché in considerazione delle osservazioni prospettate in sede di valutazione paesaggistica.

L'**A.C.** afferma che la problematica è stata affrontata in precedenza; ed qui evidenzia che si è in presenza di un piano sovraordinato rispetto a quello comunale che ha tenuto conto di analisi ed ipotesi pianificatorie ritenute strategiche all'epoca.

In Provincia di Lecce esistono n. 6 nuclei ASI su un totale di circa 800.000 abitanti, quindi mediamente una ogni 130.000 abitanti (con un totale di circa 300 aziende e 5.500 occupati).

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

A.1.4. Previsioni programmatiche

La **Regione** in merito alle previsioni insediative, fermo restando quanto già considerato in precedenza circa il fabbisogno residenziale, fa presente che le "aspettative" ingeneratesi in virtù delle previsioni non attuate del vigente PRG non possono, di per sé stesse, giustificare tale previsione: essa, piuttosto, deve derivare da una reale, chiara e condivisibile esigenza legata agli obiettivi strutturanti il PUG.

Per tal motivo, le considerazioni comunali preliminari alla parte programmatica devono essere più opportunamente trasposte nella parte strutturale del PUG, in uno con gli indicatori di cui si è detto nel punto B.2.3.d.

L'**A.C.** rappresenta che il PUG ha fissato nella parte strutturale i fabbisogni cui si da attuazione nella parte programmatica e per quanto attiene al dimensionamento si rimanda alle considerazioni in precedenza illustrate.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

A.1.4.a.Previsioni insediative

- *Nucleo antico*

La **Regione** ritiene di non poter condividere quanto operato nel PUG in ordine alla distinzione tra zona A1 e zona A2, attesa la complessiva sostanziale organicità ed omogeneità delle caratteristiche dei contesti edilizi interessati dalle predette zone.

Si evidenzia, altresì, che i manufatti classificati come A4 non sono rappresentati sulla tavola n. 25. L'**A.C.** rappresenta che il PUG esplicita chiaramente i motivi della differenziazione.

Circa la rappresentazione delle pajare (manufatti A4) le stesse risultano censite, numerate e cartografate nelle Tav. 11 (Sistema delle conoscenze) - Tav. 21b (Invarianti - Quadri interpretativi) e Tav. 23b (Invarianti - Previsioni strutturali).

- *Zone di completamento urbano*

La **Regione** nel merito rileva, innanzitutto, che per le zone omogenee B3, non sono dimostrate le caratteristiche tali da consentire tale classificazione ai sensi dell'art. 2 del DM 1444/68: pertanto, si ritiene opportuno richiedere una più puntuale verifica dei requisiti ivi previsti per legge.

In ogni caso ritiene di non condividere la individuazione di talune zone B3 localizzate all'interno di aree a verde privato.

L'**A.C.** afferma che trattasi di aree site ed edificate in ambiti dotati di urbanizzazioni primarie e secondarie e che risultano edificate in maniera casuale.

Il PUG, provvede a disciplinare dette aree, peraltro di modesta entità anche per evitare il perpetuarsi lungo la strada per Castrignano dei Greci di situazioni di degrado, com'è oggi, preferendo una ricucitura ordinata di orli urbani frattalizzati piuttosto che lasciare relitti di aree destinate all'abbandono avendo perso ogni funzione agicolo-produttiva.

A tal proposito vengono così rimodulati i relativi articoli delle NTA:

Art. 4.3 delle NTA (parte strutturale)

- *Contesti urbani in formazione in modalità accentrate da completare e consolidare (Zona B3)**
  Comprende altresì un porzione di territorio adiacente all'abitato di Castrìgnano dei Greci funzionalmente legata allo stesso e frutto di edilizia spontanea.

Il PUG mira al recupero di tale contesto marginale pur auspicando una consensuale revisione dei confini.

Il PUG si attua con permesso di costruire convenzionato e con i seguenti indici urbanistici:

Umi: mq. 1.000, al lordo delle superfici per urbanizzazioni da cedere al comune; sono fatti salvi i lotti esistenti alla data di adozione del PUG mentre è assolutamente vietato frazionare, ai fini dell'edificazione, nuovi lotti inferiori a mq 1.000, con l'unica eccezione di frazionamenti finalizzati a riconfinare, con l'istituto della permuta, lotti adiacenti irregolari.

Ift: indice di fabbricabilità territoriale: 1,50 mc/mq; H: altezza massima: ml. 7.50;

Sp: superficie permeabile: 60%

Us: urbanizzazioni secondarie: 12 mq/ab (con 100 mc/ab)

Ip: 1 essenza di alto fusto (ulivo, quercia, carrubo, pino)/35 mq.

Art. 5.5.6 Zone B3 - Zone di completamento in contesto periurbano (Parte Programmatica)

1. Sono le zone esterne, prevalentemente adiacenti alla viabilità di collegamento con Castrignano, abitate dai residenti, totalmente urbanizzate ed infrastrutturate e con caratteristiche di zona omogenea B.

Tali zone sono assoggettate a Permesso di costruire convenzionato.

Nella Convenzione dovrà essere specificata la eventuale quantità di aree da cedersi gratuitamente**,** per il completamento delle urbanizzazioni primarie ed il contributo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da valutarsi, anche maggiorato per tenere conto dei costi reali, in difformità dalla Tabelle parametriche di cui alla L.R. n. 6/79 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La superficie a standard ceduta deve avere forma regolare ed unitaria.

Gli edifici realizzati all'atto della adozione del PUG su un lotto di dimensioni insufficienti ad esprimere la relativa volumetria si considerano saturi.

Gli edifici che, all'atto della adozione del PUG, insistono su un lotto che esprime volumetria superiore a quella realizzata non possono usufruire del resto della volumetria consentita se non previo Permesso di costruire convenzionato di cui ai commi precedenti.

3. Per gli interventi di ampliamento, completamento, nuova costruzione nelle residue aree libere vanno rispettati, oltre a quanto previsto nella parte strutturale, i seguenti indici:

- Rc rapporto di copertura: massimo 20% dell'area;
- Dc distanza dai confini: min. ml. 5.0 oppure nulla per costruzione in aderenza;
- Df distanza tra i fabbricati: min. ml. 10 oppure nulla per costruzione in aderenza;
- Ds distanza dal ciglio delle strade: min. ml. 5.0;
- Parcheggio 1 mq/10mc di nuova costruzione.

- *Zone di espansione*

La **Regione**, fermo restando quanto già innanzi evidenziato in relazione alla quantificazione del fabbisogno residenziale, condivide il trasferimento delle volumetrie non più realizzabili a Nord- Ovest del centro abitato. Per tali aree, vale quanto già innanzi rilevato in merito ai Contesti urbani da destinare ad insediamenti di nuovo impianto - CU5 (cfr. § B.2.3.b) definiti nel PUG/S.

L'**A.C.** rimanda a quanto in precedenza rappresentato

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

A.1.4.b. Insediamenti produttivi

- *Zona artigianale*

La **Regione**, fermo restando quanto innanzi già rilevato in merito al contesto urbano CU7 definito nel PUG/S, non condivide l'inserimento in zona D2 dell'ambito territoriale destinato all'avio- superficie, per il quale va invece individuata una specifica destinazione.

Per le varianti puntuali puntuali sono necessarie più specifiche indicazioni riguardanti la natura degli insediamenti e i correlati procedimenti amministrativi.

Altresì, per le zone D3 si condivide quanto operato dal PUG e si richiedono chiarimenti in ordine

alla individuazione delle due aree di modesta entità localizzate ad est del centro abitato, a ridosso del bacino estrattivo n. 1.

L'**A.C.,** in ordine alle varianti puntuali, rappresenta che la tipologia degli interventi e gli atti approvativi sono riportati nel paragrafo 4.1 della Relazione.

Il campo di avioelisuperficie è stato approvato dalla Regione ai sensi del DPR 447/98 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), *quindi quale attività produttiva e ed è conseguentemente normato nelle NTA del nel PUG all'rt. 6.1.5 come Zona D5 - Insediamenti produttivi puntuali che così dice: " Trattasi degli interventi autorizzati a seguito di varianti puntuali ai sensi della L.R. n. 3/98 e n. 8/99 e del D.P.R. 447/98 e successive variazioni ed integrazioni; il PUG provvede ad alla loro localizzazione.*

Per tali interventi valgono le norme e gli indici e le destinazioni d'uso per i quali sono stati autorizzati."

Per quanto attiene all'area artigianale localizzata in adiacenza alla SS 275 la stessa recepisce insediamenti produttivi realizzati in passato senza alcuna regolamentazione pianificatorie e nel PUG viene operato un ampliamento di modesta estensione al fine di dotare l'area anche dei necessari servizi e comunque a soddisfacimento di un fabbisogno oggettivo ancora parzialmente insoddisfatto se si considerano le procedure ex D.P.R. 447/98 poste in essere negli ultimi anni.

Circa le due attività individuate come zone D3 si è preso atto di attività artigianali esistenti. La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

- *Attività ricettive*

La **Regione** rileva che l'articolazione su differenti orizzonti spazio-temporali delle previsioni del PUG in merito alle attività ricettive, denunciano un approccio strategico nella pianificazione del comparto turistico ricettivo in linea con il DRAG, che si condivide nella sostanza ma che, si ritiene, vada più opportunamente inserito nella parte strutturale.

Si condividono gli obiettivi delineati e si prende atto della coerenza delle strategie operative previste con gli stessi obiettivi.

Suscita qualche perplessità, visti gli obiettivi dichiarati, la localizzazione dell'area destinata a zona alberghiera tra la zona SISRI e la zona artigianale a Nord-Ovest. Tale scelta appare troppo "sbilanciata" a favore del versante produttivo e potrebbe compromettere la sua efficacia a fini turistici.

L'**A.C.** condividendo le perplessità regionali nuovamente rappresentate dalla Regione in questa sede ritiene di poter eliminare l'area questa previsione.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

A.1.4.c. Gli standard - urbanizzazioni secondarie

La **Regione** considerato che le analisi e le verifiche relativi alla dotazione di standard urbanistici ex art. 3 del DM 1444/68 esistente sono state correttamente inserite nel sistema delle conoscenze, non si condivide la riproposizione degli stessi contenuti anche nella parte programmatica.

Per di più, come innanzi già rilevato al § B.2.2., non è presente una analisi quali-quantitativa della dotazione di standard che giustifichi la ulteriore previsione delle aree a parcheggio a Nord, in prossimità del Parco pubblico, atteso peraltro che la dotazione attuale (pari a 38,36 mq/ab) è di gran lunga superiore alla dotazione minima prevista dal DM 1444/68. Tale previsione, di fatto, contrasta con gli obiettivi stessi del DRAG e del PUG, tesi ad evitare consumo di suolo.

L'**A.C.** rappresenta che gli standard esistenti sono rispettosi del DM 1444/68 quali limiti inferiori inderogabili fermo restando la scelta di dotarsi di aree che appaiono eccedenti ma sono commisurate ad esigenze reali comunali.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

A.1.4.d. Attrezzature ed impianti di interesse generale - Zone F

La **Regione** preliminarmente, considerato che le analisi e le verifiche relativi alla dotazione di standard urbanistici ex art. 3 del DM 1444/68 esistente sono state correttamente inserite nel sistema delle conoscenze, non condivide la loro riproposizione nella parte programmatica.

Ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale operata dal PUG rispetto a quanto previsto dal PRG vigente, rilevando altresì la necessità di inserire tale fascia di rispetto tra le invarianti strutturali del PUG/S.

Inoltre, fermo restando quanto già rilevato al § B.2.1.e relativamente alle aree di interesse generale, rappresenta che, delle aree computate quali zone F (esistenti e di progetto), solo quelle denominate F2

(pari a 26.250 mq) ed F4 (pari a 20.800 mq) rispondono propriamente alle definizioni del DM 1444/68.

Pertanto, la dotazione procapite prevista dal PUG, calcolata con riferimento a dette zone, è pari a 20,76 mq/ab, ovvero di poco superiore alle indicazioni del DM 1444/68. Si ritiene, quindi, di poter condividere quanto prospettato in proposito dal PUG, anche in quanto coerente con gli obiettivi del DRAG e del PUG stesso.

Necessita, infine, individuare cartograficamente l'area di proprietà comunale, destinata a Parco urbano e comprensoriale, non rinvenibile negli elaborati del PUG.

L'**A.C.** concorda con l'osservazione dell'ufficio circa le zone F e rappresenta che sono state indicate come zone F tutte le aree relative alle infrastrutture necessitante di uno spazio territoriale.

Appare superfluo evidenziare di evidenziare "l'area di proprietà comunale" stante la vincolante definizione urbanistica dell'area.

L'inserimento degli standard urbanistici nella parte programmatica risponde all'esigenza comunale di dare attuazione alle previsioni contenute nella parte strutturale.

La **Regione** per quanto riguarda la fascia di rispetto cimiteriale ritiene di dover confermare la necessità di dover prevedere una fascia di rispetto dello spessore di 200 metri in conformità al vigente PRG.

La **Conferenza** per quanto riguarda la fascia di rispetto cimiteriale ritiene di confermare la stessa per uno spessore pari a 200 metri fatta eccezione per la parte verso il centro abitato laddove è possibile attestare detta fascia di rispetto a confine con la viabilità esistente, atteso per l'altro l'esistenza oltre detta viabilità di infrastrutture pubbliche (area mercatale). La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

A.1.4.e. Mobilità

La **Regione** nel merito si ritiene di poter condividere quanto operato dal PUG, fermo restando che tali contenuti devono essere più propriamente trasposti nella parte strutturale.

In ogni caso, ribadisce quanto già rilevato in merito al campo di volo al § B.2.4.b.

In merito allo sviluppo della mobilità lenta, ed in particolare alla mobilità ciclistica richiamata con il bike-sharing, la stessa va correlata alle disposizioni normative vigenti in materia (LR 1/2013).

L'**A.C.** rappresenta che i contenuti sono state inseriti nella Tav. 23a - Previsioni strutturali - Invarianti infrastrutturali.

Sul campo di avioelisuperficie si è già detto al punto B.2.4.b

Il PUG anticipa i contenuti della L.R. 1/2013 rimanendo al comune la facoltà di progettare un futuro

Piano comunale per la mobilità lenta di cui all'art. 5 della stessa legge. La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

A.1.5. Norme Tecniche di Attuazione

La **Regione** rappresenta quanto già riportato in sede di deliberazione così come di seguito:

Parte strutturale

- *Art. 1.1.*

Nell'elenco degli elaborati che costituiscono il PUG, si fa riferimento a 28 tavole relative al Piano del colore e dell'arredo urbano (tavv. 30.1 - 30.28). Le tavole relative al suddetto Piano trasmesse per l'esame di compatibilità regionale, invece, sono solo quattordici.

Si richiede pertanto di portare a coerenza il dato riportato nelle NTA con quello relativo agli elaborati trasmessi per il controllo di compatibilità.

L'**A.C.** concorda che trattasi di un refuso. La **Conferenza** prende atto e condivide.

- *Art. 1.6.*

Il comma 2, richiede un riferimento temporale a cui riferire lo status di "edificato non sanato". IN proposito si ritiene opportuno che detto riferimento coincida con la data di adozione del PUG.

L'**A.C.** afferma che l'espressione utilizzata non sembra lasciar adito a dubbi senza pleonastiche aggiunte.

1. Le tipizzazioni di PUG interessanti l'edificato esistente oggetto di sanatoria e/o abusivo non valgono a sanare le procedure in atto." La **Conferenza** prende atto e condivide.

- *Art. 3.7.*

I riferimenti alla normativa regionale in materia di attività estrattiva vanno aggiornati richiamando il nuovo PRAE approvato con DGR 445/2010.

L'**A.C.** afferma che stante la costante evoluzione legislativa nel settore edilizio ed urbanistico nazionale e regionale il PUG come anzi detto ha intro-

dotto nelle NTA la seguente norma: "ART. 1.5 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1. Ogni legge di nuova emanazione di sostituzione e/o integrazione di leggi e regolamenti espressamente richiamati nelle norme deve intendersi sostitutiva degli stessi/e."

Ad ogni buon conto l'art. 3.7 viene così modificato:

"Il comprensorio di Melpignano ai sensi dell'art. 4 della N.T.A. del PRAE è soggetto a Piano Particolareggiato (Piano di Bacino).

Secondo il 3° comma dello stesso articolo "I piani particolareggiati hanno funzione di riordino dell'attività estrattiva finalizzata al recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale".

Ai sensi dell'art. 5 la Regione, cui compete la redazione/approvazione del Piano di Bacino può delegare uno o più dei comuni interessati; con delibera di G.R. 122 del 10.02.2009 la Regione ha conferito tale delega ed è in corso di redazione/approvazione il P.d.B."

La **Conferenza** prende atto e condivide.

- *Art. 4.3. - Contesti territoriali - Previsioni strutturali - Contesti Urbani*

Zone A2

Non si condivide le previsione di nuove costruzioni sulle aree libere delle zone A2, peraltro eccessiva in virtù dell'indice previsto pari a 4 mc/mq. Tale previsione, infatti, appare di fatto inappropriata ed in contrasto con gli obiettivi individuati per i contesti CU1 definiti nel PUG/S. L'**A.C.** non comprende il senso dell'osservazione regionale.

Posto che si tratta di 3 o 4 non significative situazioni in tutto il contesto in esame il PUG si è preoccupato di dettare norme che insieme al Piano del Colore e dell'Arredo Urbano tutelino il centro antico senza renderlo un museo; proprio a tutela della coerenza di tali completamenti con l'edificato esistente sono state redatte le Tav. 29a e 29b per fornire degli indirizzi progettuali.

Il PUG ha inoltre individuato, elencato e cartografato un consistente numero di edifici che ha ritenuto di significativa valenza storico-architettonico-testimoniale sottoponendoli a tutela diretta con interventi da sottoporre a preventivo assenso della Soprintendenza.

Circa l'indice è quello già in essere nell'edificato esistente. La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

Zone B1

Si condividono gli obiettivi individuati, rilevando al contempo che la previsione di iff = 4 appare in contrasto con tali obiettivi.

In proposito si rileva che le capacità edificatorie previste, alla stessa stregua della altre zone, non sono state inserite nel computo delle previsioni residenziali.

L'**A.C.** fa presente che già precedentemente è stata trattata l'osservazione

La **Conferenza** prende atto e condivide

Zone C

Preliminarmente, si rileva che appare inopportuna una definizione così dettagliata e puntuale della disciplina dei comparti nel piano strutturale, atteso che un siffatta previsione comporterebbe una immediata ricaduta sulla fiscalità delle aree individuate.

Non sono individuati obiettivi specifici in merito alla dotazione di aree pubbliche a servizio della residenza.

L'**A.C.** fa presente che già precedentemente è stata trattata l'osservazione

La **Conferenza** prende atto e condivide

Zone E

La **Regione** in via preliminare si condivide la previsione di inserire nella parte strutturale la disciplina relativa alle diverse tipologie di contesti rurali,ad eccezione della previsione nelle zone E2 del lotto minimo pari a 5.000 mq. Tale previsione, infatti, appare in contrasto con gli obiettivi enunciati dal PUG e previsti dal DRAG e pertanto si prescrive, in ogni caso, un lotto minimo di intervento non inferiore a 10.000 mq.

Risultano definiti specifici obiettivi per ciascuna zona (E1, E2 ed E3), da considerare alla stregua degli indirizzi e delle direttive previsti dal DRAG.

L'iff pari a 0,1 mc/mq indicato per le "zone E3 agricole di salvaguardia ambientale" (probabilmente frutto di un refuso) va corretto più propriamente in 0,01 mc/mq.

L'**A.C.** afferma che le caratteristiche dell'area E2 ed il suo frazionamento hanno suggerito nell'ambito anche di una graduazione della normativa legata alle caratteristiche dell'area tale dimensione del lotto minimo.

Per quanto riguarda l'indice della zona E3 l'A.C. rappresenta che il valore riportato è il risultato di un refuso e quindi il valore corretto è invece pari a 0,01 mc/mq.

La **Regione** prende atto di quanto rappresentato dall'A.C. circa la zona E3 mentre per la zona E2 ritiene che debba confermarsi un'estensione del lotto minimo pari a 10.000 mq.

La **Conferenza** prende atto e condivide.

Parte programmatica

- *Art. 5.6.4.*

Risulta impropriamente riportato nella parte programmatica l'obiettivo della dotazione di aree a standard nella misura minima di 26,10 mq/ab. Pertanto, fermo restando che il suddetto obiettivo va riportato nella parte strutturale, si ritiene necessario verificare la coerenza di detto obiettivo con quello relativo alla riduzione di consumo di suolo delineato dal PUG e dal DRAG. Si rinvia a quanto in precedenza trattato al punto B.2.4.c

La **Conferenza** prende atto e condivide.

- *Considerazioni di carattere generale*

Si rileva la necessità di estendere la fascia di rispetto a margine del bacino estrattivo n. 1 a tutto il contorno dell'area.

L'**A.C.** fa presente che l'area di rispetto è adeguata allo stato dei luoghi.

Analogamente al bacino estrattivo n. 1, anche per il bacino n. 2 sarebbe opportuno definire una idonea fascia di rispetto.

L'**A.C.** ritiene non utile l'indicazione.

In tali aree sarebbe opportuno prevedere, sempre nelle more della approvazione del Piano Particolareggiato delle attività estrattive previsto dal PRAE, un indice di piantumazione elevato al fine di costituire una barriera naturale contro l'inquinamento atmosferico ed acustico legati all'attività estrattiva ed al traffico pesante ad essa prevalentemente connesso.

L'**A.C.** ritiene non utile l'indicazione.

La **Conferenza** condivide quanto innanzi.

La conferenza aggiorna i lavori al 17 ottobre p.v., alle ore 10,00 nella stessa sede.""

VERBALE DELLA 3° CONFERENZA DI SERVIZI (17.10.2013)

""L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 14,30, giusta autoconvocazione del 10 ottobre u.s., si è tenuta presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio la Conferenza di Servizi decisoria per ottenere il controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG del Comune di Melpignano, promossa dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 c.9 della l.r. n. 20/2001.

….omissis…..

Riprendono i lavori e a questo punto l'A.C. provvede ad illustrare i seguenti elaborati predisposti in adeguamento alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi nelle precedenti sedute in data 23.09.2013 e 10.10.2013, qui di seguito elencati:

TAV 9.1* - PUTT/P Estesi Scala: 5.000

TAV 10 * - PUTT/P DISTINTI Componenti geo - morfo - idrologiche Scala: 5.000

TAV 11* - PUTT/P DISTINTI Componenti botanico - vegetazionali Scala: 5.000

TAV 12* - PUTT/P DISTINTI Componenti storico - culturali Scala: 5.000

Detti elaborati sono contrassegnati con asterisco.

L'A.C. ritiene di proporre alla Regione la modifica dell'art. 3.5 delle N.T.A. comma 1 nei seguenti termini:

"Le disposizioni relative agli ATD che interessano l'ambito urbano e la zona ASI hanno valore solo indicativo e non prescrittivo in quanto le stesse hanno in quel contesto modesto valore paesaggistico."

La Conferenza condivide tale formulazione della norma.

Gli Uffici regionali, presenti in conferenza, rilevano che gli elaborati predisposti e sopra elencati sono adeguati alle risultanze delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi

Gli elaborati che costituiscono il PUG di Melpignano sono quindi i seguenti:

PARTE STRUTTURALE

Sistema territoriale di area vasta

TAV 1 - Inquadramento territoriale

TAV 2 - Interrelazione

TAV 3 - PUTT/P Estesi - Primi adempimenti - art 5.05 - N.t.a. - Scala: 10.000

TAV 3.1 - PUTT/P Estesi Scala: 10.000
TAV 4 - PUTT/P DISTINTI Componenti geo - morfo - idrologiche Scala: 10.000
TAV 5 - PUTT/P DISTINTI Componenti botanico - vegetazionali Scala: 10.000
TAV 6 - PUTT/P DISTINTI Componenti storico - culturali Scala: 10.000
TAV 7 - PTCP Scala: 10.000
TAV 8 - PRAE

Sistema territoriale locale
TAV 9 - PUTT/P Estesi - Primi adempimenti - art 5.05 - N.t.a. - Scala: 5.000
TAV 9.1* - PUTT/P Estesi Scala: 5.000
TAV 10 * - PUTT/P DISTINTI Componenti geo - morfo - idrologiche Scala: 5.000
TAV 11* - PUTT/P DISTINTI Componenti botanico - vegetazionali Scala: 5.000
TAV 12* - PUTT/P DISTINTI Componenti storico - culturali Scala: 5.000
TAV 13 - PAI Scala: 5.000
TAV 14 - Uso del suolo Scala: 5.000
TAV 15 - Rete elettrica Scala: 2.000
TAV 16 - Rete idrica e fognante Scala: 2.000
TAV 17 - Rete pluviale Scala: 2.000
TAV 18 - Mobilità Scala: 5.000
TAV 19a - Rischi artificiali Scala: 10.000
TAV 19b - Rischi naturali Scala: 10.000
TAV 19c - Fattori climatici
TAV 19d - Carta del regime delle acque Scala: 5.000
TAV 19e - Carta biomasse Scala: 5.000
TAV 19f - Carta del soleggia mento
TAV 20 - PRG vigente Scala: 5.000

Quadri interpretativi
TAV 21a - INVARIANTI relative alle componenti infrastrutturali Scala: 5.000
TAV 21b - INVARIANTI relative alle componenti botanico - vegetazionali Scala: 5.000
TAV 21c - INVARIANTI relative alle componenti storico - culturali Scala: 5.000
TAV 21b - INVARIANTI relative alle com.ti pae.co am.i e all'integrità fisica del territorio Scala: 5.000
TAV22 - Contesti urbani e rurali Scala: 5.000

Previsioni strutturali
TAV 23a - INVARIANTI relative alle componenti infrastrutturali Scala: 5.000
TAV 23b1 - INVARIANTI relative alle componenti botanico - vegetazionali Scala: 5.000
TAV 23b2 - INVARIANTI relative alle componenti botanico - vegetazionali - Book fotografico dei manufatti in pietra
TAV 23c - INVARIANTI relative alle componenti storico - culturali Scala: 5.000
TAV 23b - INVARIANTI relative alle com.ti pae.co am.i e all'integrità fisica del territorio Scala: 5000
TAV 24 - Contesti urbani e rurali Scala: 5.000

PARTE PROGRAMMATICA
TAV 25 - Zonizzazione Scala: 5.000
TAV 26 - Zonizzazione Scala: 2.000
TAV 27 - Anali del Centro storico Scala: 2.000
TAV 28 - Analisi del Centro storico / Frantoi ipogei Scala: 200
Tav. 29a - Prospetti su via Cinuria con ipotesi di completamento delle quinte urbane Scala: varie
Tav. 29b - Prospetti su via Cinuria con ipotesi di completamento delle quinte urbaneScala: varie
Tav. 30 (da 30.1 a 30.14) - Piano del colore e dell'arredo urbano
Tav. A Relazione
Tav. B Regolamento edilizio
Tav. C Norme Tecniche d'Attuazione
Tav. D Conferenza di Copianificazione - Convocazioni/Verbali/Contributi
Tav. E Rapporto ambientale

Studio geomorfologico
Tav. 01 Carta morfologica Scala 1: 10.000
Tav. 02 Carta geologica Scala 1: 10.000
Tav. 03 Carta litologica ad indirizzo geotecnico Scala 1: 10.000
Tav. 04 Carta della microzonazione sismica Scala 1: 10.000

La **Conferenza** ritiene infine che le modifiche e integrazioni come richiamate nel presente e nei precedenti verbali, siano sufficienti per superare i rilievi di cui alla D.G.R. 1085/2013 ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità di cui alla legge regionale n. 20/2001, conformemente al DRAG approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1328 del 03.08.2007.

L'**A.C**. si riserva di produrre apposita relazione integrativa in cui saranno esplicitate in maniera pun-

tuale le modifiche e/o le integrazioni prodotte sugli elaborati scritto grafici del PUG a seguito dei lavori della Conferenza di Servizi nonché le NTA e gli elaborati grafici modificati e integrati secondo le determinazioni della Conferenza di Servizi.""

Sulla scorta delle determinazioni assunte la Conferenza di Servizi, come da verbali innanzi riportati è, pertanto, pervenuta al superamento dei rilievi mossi dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 1085/2013 in ordine alla non compatibilità del PUG di Melpignano al DRAG approvato con DGR n. 1328 del 3 agosto 2007.

Con nota prot. n. 4957 del 31.10.2013, acquisita al prot. n. 11820 del 03.12.2013 del Servizio Urbanistica, il Sindaco del Comune di Melpignano ha trasmesso ai fini del controllo positivo, ai sensi dell'art.11 della L.R.20/2001, la determinazione di adeguamento del PUG alle modifiche introdotte dalla Conferenza di Servizi (verbali della Conferenza di servizi tenutasi nei giorni 23 settembre, 10 ottobre, 17 ottobre) nonché gli elaborati costituenti il Piano Urbanistico Generale del Comune di Melpignano come determinati ad esito delle decisioni della Conferenza di Servizi.

Si riporta testualmente il contenuto della nota prot. n. 4957 del 31.10.2013 del Comune di Melpignano:

""In riferimento alla Conferenza dei Servizi, tenutasi ai sensi dell'art.11 della L.R. n.20/2001, in data 23.09.2013, 10.10.2013 e 17.10.2013, si trasmettono in allegato i relativi verbali.

Si trasmettono altresì gli elaborati relativi al Piano Urbanistico Generale modificati a seguito delle risultanze della Conferenza dei Servizi in duplice copia in formato cartaceo e in duplice copia in formato digitale.

Elenco elaborati:

- Relazione inerente l'adeguamento alle determinazioni della CdS di cui al comma 9 e 10 dell'art.11 della L.R. n.20/2001

Parte strutturale

Sistema territoriale di area vasta

TAV. 3.1* - PUTT/P Estesi scala 1:10.000

TAV. 4* - PUTT/P Distinti Componenti geo-morfo-idrogeologiche scala 1:10.000

TAV. 5* - PUTT/P Distinti Componenti botanico-vegetazionali scala 1:10.000

TAV. 6* - PUTT/P Distinti Componenti storico-culturali scala 1:10.000

TAV. 9.1* - PUTT/P Estesi scala 1:5.000

TAV. 10* - PUTT/P Distinti Componenti geo-morfo-idrogeologiche scala 1:5.000

TAV. 11* - PUTT/P Distinti Componenti botanico-vegetazionali scala 1:5.000

TAV. 12* - PUTT/P Distinti Componenti storico-culturali scala 1:5.000

Quadri interpretativi

TAV. 21a* - INVARIANTI relative alle componenti infrastrutturali scala 1:5.000

TAV. 21b* - INVARIANTI relative alle componenti botanico-vegetazionali scala 1:5.000

TAV. 21c* - INVARIANTI relative alle componenti storico-culturali scala 1:5.000

TAV. 21d* - INVARIANTI relative alle componenti paesaggistico-ambientali e all'integrità fisica del territorio scala 1:5.000

Previsioni strutturali

TAV. 23a* - INVARIANTI relative alle componenti infrastrutturali scala 1:5.000

TAV. 23b* - INVARIANTI relative alle componenti botanico-vegetazionali scala 1:5.000

TAV. 23c* - INVARIANTI relative alle componenti storico-culturali scala 1:5.000

TAV. 23d* - INVARIANTI relative alle componenti paesaggistico-ambientali e all'integrità fisica del territorio scala 1:5.000

TAV. 24* - CONTESTI urbani e rurali scala 1:5.000

Parte programmatica

TAV. 25* - Zonizzazione scala 1:5.000

TAV. 26* - Zonizzazione scala 1:2.000

TAV. C* - Norme Tecniche di Attuazione

Si fa presente che nella seduta del 17.10.2013 è stata già depositata una copia dei seguenti elaborati:

TAV. 9.1* - PUTT/P Estesi scala 1:5.000

TAV. 10* - PUTT/P Distinti Componenti geo-morfo-idrogeologiche scala 1:5.000

TAV. 11* - PUTT/P Distinti Componenti botanico-vegetazionali scala 1:5.000

TAV. 12* - PUTT/P Distinti Componenti storico-culturali scala 1:5.000

Si precisa che gli elaborati sù riportati sono contrassegnati con il simbolo di asterisco (*) e sostituiscono in uno le corrispondenti tavole di cui alle D.C.C, di adozione n.8/2012 e n.23/2012.

Alla luce di quanto innanzi il PUG è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati NON variati di cui alle D.C.C. n.8/2012 e n.23/2012

Parte strutturale

Sistema territoriale di area vasta

TAV 1 - Inquadramento territoriale Scala 1:100.000

TAV 2 - Interrelazione comuni limitrofi Scala 1:25.000

TAV 3 - PUTT/P A.T.E. - Primi adempimenti - art 5.05 - N.t.a. - Scala 1:10.000

TAV 7 - PTCP Scala 1:10.000

Sistema territoriale locale

TAV 8 - PRAE

TAV 9 - PUTT/P A.T.E. - Primi adempimenti - art 5.05 - N.t.a. - Scala 1:5.000

TAV 13 - PAI Carta della pericolosità Scala 1:5.000

TAV 14 - Carta dell'uso del suolo Scala 1:5.000

TAV 15 - Rete di illuminazione pubblica Scala 1:2.000

TAV 16 - Rete idrica e fognante Scala 1:2.000

TAV 17 - Rete pluviale Scala 1:2.000

TAV 18 - Mobilità Scala 1:5.000

TAV 19a - Carta dei rischi ambientali artificiali Scala 1:10.000

TAV 19b - Carta dei rischi ambientali naturali

TAV 19c - Carta dei fattori climatici

TAV 19d - Carta dei regimi delle acque Scala 1:5.000

- TAV 19e - Carta delle biomasse Scala 1:5.000

TAV 19f - Carta del soleggiamento

TAV 20 - PRG vigente Scala 1:5.000

Quadri interpretativi

TAV 22 - Carta dei contesti territoriali urbani e rurali Scala 1:5.000

Previsioni strutturali

TAV 23b2 - Invarianti relative alle componenti botanico - vegetazionali - Book fotografico dei manufatti in pietra

Parte programmatica

TAV 27 - Analisi del Centro storico Scala 1:2.000

TAV 28 - Analisi del Centro storico / Frantoi ipogei Scala 1:500 / 1:200

Tav. 29a - Prospetti su via Cinuria con ipotesi di completamento - delle quinte urbane Scala 1:200

Tav. 29b - Prospetti su via Cinuria con ipotesi di completamento - delle quinte urbane Scala 1:200

TAV 30 (da 30.1 a 30.14) - Piano del colore e dell'arredo urbano

TAV. 30bis - Piano del colore e dell'arredo urbano - Norme tecniche d'Attuazione

TAV. 30ter - Piano del colore e dell'arredo urbano - Relazione

Tav. A Relazione

Tav. B Regolamento edilizio

Tav. D Programma partecipativo e concertativo - Atti

Tav. E Rapporto ambientale

Studio geomorfologico

Tav. 01 Carta morfologica Scala 1: 10.000

Tav. 02 Carta geologica Scala 1: 10.000

Tav. 03 Carta litologica ad indirizzo geotecnico Scala 1: 10.000

Tav. 04 Carta delle isofreaticheScala 1: 10.000

Tav. 05 Carta delle sezioni idrogeologiche Scale varie

Tav. 06 Carta dell'uso del suolo Scala 1: 10.000

Tav. 07 Carta della microzonazione sismica Scala 1: 10.000 - Relazione

Elaborati variati a seguito delle determinazioni della CdS

Parte strutturale

Sistema territoriale di area vasta

TAV. 3.1* - PUTT/P Estesi scala 1:10.000

TAV. 4* - PUTT/P Distinti Componenti geo-morfo-idrogeologiche scala 1:10.000

TAV. 5* - PUTT/P Distinti Componenti botanico-vegetazionali scala 1:10.000

TAV. 6* - PUTT/P Distinti Componenti storico-culturali scala 1:10.000

TAV. 9.1* - PUTT/P Estesi scala 1:5.000

TAV. 10* - PUTT/P Distinti Componenti geo-morfo-idrogeologiche scala 1:5.000

TAV. 11* - PUTT/P Distinti Componenti botanico-vegetazionali scala 1:5.000

TAV. 12* - PUTT/P Distinti Componenti storico-culturali scala 1:5.000

Quadri interpretativi

TAV. 21a* - INVARIANTI relative alle componenti infrastrutturali scala 1:5.000

TAV. 21b* - INVARIANTI relative alle componenti botanico-vegetazionali scala 1:5.000
TAV. 21c* - INVARIANTI relative alle componenti storico-culturali scala 1:5.000
TAV. 21d* - INVARIANTI relative alle componenti paesaggistico-ambientali e all'integrità fisica del territorio scala 1:5.000

Previsioni strutturali
TAV. 23a* - INVARIANTI relative alle componenti infrastrutturali scala 1:5.000
TAV. 23b* - INVARIANTI relative alle componenti botanico-vegetazionali scala 1:5.000
TAV. 23c* - INVARIANTI relative alle componenti storico-culturali scala 1:5.000
TAV. 23d* - INVARIANTI relative alle componenti paesaggistico-ambientali e all'integrità fisica del territorio scala 1:5.000
TAV. 24* - CONTESTI urbani e rurali scala 1:5.000

Parte programmatica
TAV. 25* - Zonizzazione scala 1:5.000
TAV. 26* - Zonizzazione scala 1:2.000
TAV. C* - Norme Tecniche di Attuazione.
..."“

Con la stessa nota sindacale viene trasmessa la "Relazione inerente l'adeguamento alle determinazioni della CdS di cui al comma 9 e 10 dell'art.11 della L.R. n.20/2001" nella quale il progettista del PUG illustra sinteticamente le operazioni effettuate nel corso dei lavori della Conferenza di servizi ai fini dell'adeguamento degli elaborati del PUG alle determinazioni in continuo divenire nel corso dei lavori della stessa Conferenza.

Nelle more della predisposizione del presente provvedimento e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS con Determinazione n.324 del 4 dicembre 2013 in merito al Piano Urbanistico Generale del Comune di Melpignano ha espresso il previsto parere motivato che qui di seguito si riporta testualmente:

“”Premessa
- Con nota prot. n. 5004 del 20.10.2009 acquisita al prot. n. 19687 del 19.11.2009 del Servizio Ecologia il Comune di Melpignano comunicava l'attivazione della procedura di VAS e con successiva nota prot. n. 5009 del 20.10.2009, acquisita al prot. n. 12937 del 25.11.2009 del Servizio Ecologia, convocava la Conferenza di copianificazione del Piano Urbanistico Generale per il giorno 13.11.2009 presso gli Uffici dell'Assessorato all'urbanistica della Regione Puglia.
- Questo Ufficio, con missiva prot. n. 12703 del 19.11.2009 inviata al Comune di Melpignano e per conoscenza all'Assessore regionale all'Urbanistica ed al Dirigente del Servizio Urbanistica regionale, trasmetteva una nota contenente indicazioni generali sulle procedure e sui contenuti della valutazione ambientale strategica applicata ai PUG.
- Il Comune di Melpignano, con nota prot. n. 35 del 7.01.2010 acquisita al prot. n. 3105 del 1.03.2010 del Servizio Ecologia, provvedeva a trasmettere il verbale della "*Conferenza di copianificazione per la formazione del Piano urbanistico generale del Comune di Melpignano*", allegando copia delle seguenti note o pareri pervenuti:
  - nota prot. n. 6891 del 26.10.2009 del Servizio Attività estrattive della Regione Puglia;
  - nota prot. n. 18588 dell'11.11.2009 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
  - nota prot. n. 102007 del 13.11.2009 della Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia;
  - nota prot. n. 14055 del 13.11.2009 dell'Autorità di Bacino della Puglia.
- L'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 3363 del 20.03.2012 rilasciava, per quanto di competenza, parere di conformità del Piano Urbanistico Generale di Melpignano ai contenuti ed al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI).
- Il Comune di Melpignano, con nota prot. n. 1636 del 26.03.2013 acquisita al prot. n. 3347 del 3.04.2013 del Servizio Ecologia, trasmetteva:
  - copia cartacea del Rapporto ambientale;
  - copia digitale degli elaborati del PUG;
  - Delibera di Consiglio comunale n. 23 del 21.11.2012 di esame delle osservazioni;
  - certificazione del Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP., ai sensi della Circolare n. 1/2005 attestante la corrispondenza degli elaborati trasmessi con la nota n. 188 del 10.01.2013 e le osservazioni accolte con la DCC n. 23 del 21.11.2012.

- Questo Ufficio, con nota prot. n. 3628 dell'11.04.2013, inviata all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio ed al Sindaco del Comune di Melpignano, invitava a trasmettere
  quanto mancante ai propri atti, ossia:
  - la pubblicazione sul BURP dell'avviso di deposito del PUG e del Rapporto ambientale ai fini della consultazione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - la trasmissione degli esiti della consultazione, del PUG e del Rapporto ambientale, eventualmente modificati a seguito della fase di consultazione della VAS.
- Il Comune di Melpignano (con nota prot. n. 1884 dell'11.04.2013 acquisita al prot. n. 4348 del 30.04.2013 del Servizio Ecologia) trasmessa altresì alla Provincia di Lecce ed all'Ufficio strumentazione urbanistica della Regione Puglia inviava la proposta di Piano Urbanistico Generale, il Rapporto ambientale e la relativa Sintesi non tecnica.
- L'Ufficio strumentazione urbanistica della Regione Puglia con nota prot. n. 5342 del 30.04.2013, inviata al Servizio Assetto del Territorio e a questo Servizio che la acquisiva al prot. n. 4740 del 20.05.2013, convocava un incontro per il 9.05.2013 presso gli Uffici del Servizio Urbanistica, al fine di definire la modalità e la tempistica necessarie all'acquisizione del parere paesaggistico e del parere motivato.
- Il Comune di Melpignano, con nota prot. n. 2098 del 22.04.2013 acquisita al prot. n. 4832 del 21.05.2013 del Servizio Ecologia, attivava la fase di consultazione comunicando agli Enti con competenza ambientale il deposito del Rapporto ambientale, della Sintesi non tecnica e degli elaborati del PUG presso il Comune stesso, la Provincia di Lecce ed il Servizio Ecologia della Regione Puglia. Contestualmente forniva il riferimento dell'avviso dato sul BURP n. 55 del 18.04.2013.
- Con Delibera n. 1085 del 6.06.2013, pubblicata sul BURP n. 90 del 2.07.2013, la Giunta regionale non ha attestato, ai sensi dell'art. 11 commi 7° e 8° della l.r. 20/2001 la compatibilità del PUG di Melpignano rispetto alla l.r. 20/2001 e ssmm.ii.
- La Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia - Taranto, con nota prot. n. 7688 del 17.06.2013 acquisita al prot. n. 7668 del 17.06.2013 del Servizio Ecologia, trasmetteva le osservazioni di competenza nell'ambito della fase di consultazione.
- Con nota prot. n. 3249 del 04.07.2013 il Comune di Melpignano convocava la Conferenza dei Servizi decisoria per ottenere il controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG, ai sensi dell'art. 11 c.9 della l.r. n. 20/2001. Tale C.d.S. si è tenuta il 23.09.2013, 10.10.2013 e 17.10.2013.
- Questo Ufficio con nota prot. n. 8619 del 16.09.2013, inviata al Comune di Melpignano ed all'Assessorato regionale sollecitava la trasmissione degli esiti della consultazione, evidenziando che agli atti dell'Ufficio non risultava pervenuto il resoconto della fase di consultazione, unitamente ad eventuali controdeduzioni e modifiche al PUG e/o al Rapporto Ambientale effettuate a seguito della suddetta consultazione.
- Con nota prot. n. 4335 del 19.09.2013, acquisita al prot. n. 4335 del 19.09.2013 del Servizio Ecologia, il Comune di Melpignano comunicava che entro il termine previsto erano pervenute la nota prot. n. 2444 del 12.06.2013 dell'Autorità Idrica Pugliese e la nota prot. n. 7668 del 17.06.2013 della Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia, evidenziando contestualmente che in merito alle eventuali controdeduzioni si rimandava alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 23.09.2013.

Considerato che

Il Piano Urbanistico Generale rientra nella categoria di pianificazione territoriale individuata dall'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e come tale è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica.

Nell'ambito di tali procedure sono individuate le seguenti Autorità:
- l'*Autorità Procedente* è il Comune di Melpignano;
- l'*Autorità Competente* è l'Ufficio Programmazione politiche energetiche VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008).
- l'*Organo* preposto all'approvazione definitiva del Piano è il Consiglio Comunale di Melpignano, ai sensi della l.r. 20/2001 e ss.mm.ii.;

Con Delibera n. 1085 del 6.06.2013, pubblicata sul BURP n. 90 del 2.07.2013, la Giunta regionale non ha attestato, ai sensi dell'art. 11 commi 7° e 8° della l.r. 20/2001 la compatibilità del PUG di Melpignano rispetto alla l.r. 20/2001 e ssmm.ii.;

Con nota prot. n. 3249 del 04.07.2013 il Comune di Melpignano ha convocato la Conferenza dei Servizi decisoria per ottenere il controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG, ai sensi dell'art. 11 comma 9 della l.r. n. 20/2001 e ss.mm.ii.. Tale Conferenza dei Servizi si è tenuta il 23.09.2013, il 10.10.2013 e il 17.10.2013.

L'introduzione della procedura di VAS nel processo di formazione del PUG è indicata nella Circolare n. 1/2008 dell'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio. Nel caso del Comune di Melpignano, il Documento Programmatico Preliminare è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20.02.2008, l'*Autorità Procedente* ha provveduto alla stesura del Rapporto Ambientale durante la fase di elaborazione del PUG, successivamente adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12.06.2012. In seguito alle osservazioni pervenute, in parte approvate ed in parte contro dedotte, il Consiglio comunale ha deliberato disponendo altresì che gli elaborati costituenti il PUG fossero integrati e/o modificati conseguentemente all'accoglimento delle osservazioni.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si ritiene di esprimere il seguente parere motivato.

La consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le seguenti modalità:

- la Bozza di DPP è stata oggetto di presentazione e dibattito pubblico dapprima presso la sede consiliare del Comune e successivamente il 23.06.07 nella Piazza San Giorgio; la stessa Bozza è stata poi inserita, sin dal luglio 2007, sul sito Internet del Comune di Melpignano (par. 1 Tavola D - "*Programma partecipativo e concertativo - atti*");
- gli elaborati del DPP adottato, con Delibera di C.C. n. 6 del 20.02.2008, sono stati depositati presso la Segreteria comunale e di ciò è stata data notizia mediante pubblicazione di idoneo avviso all'albo pretorio dell'Ente e su due quotidiani a diffusione provinciale, a seguito della quale sono pervenute n. 4 osservazioni;
- è stato sviluppato un programma di coinvolgimento della popolazione sullo stesso DPP attraverso una serie di incontri con il seguente calendario (par. 1 Tavola D - "*Programma partecipativo e concertativo - atti*"):
  - 11.09.08 - Attività produttive Sala Convegni ex-convento Padri Agostiniani
  - 26.09.08 - Giovani e associazioni Sala Convegni ex-convento Padri Agostiniani
  - 07.10.08 - Laboratorio scuole Scuola Media
  - 11.09.08 - Cittadinanza Sala Convegni ex-convento Padri Agostiniani
- lo svolgimento della Conferenze di Copianificazione, nella data del 13.11.2009, finalizzata a stabilire la modalità con cui ciascuno degli enti rende disponibile il proprio patrimonio di dati e conoscenze necessarie all'elaborazione del PUG;
- gli elaborati del PUG adottato sono stati depositati in data 2.07.2012 presso gli uffici comunali, pubblicati sul sito internet e messi a disposizione alla libera di visione del pubblico per 60 gg consecutivi rendendo noto che "*entro sessanta giorni dalla data di deposito chiunque può presentare osservazioni al PUG*";
- a seguito di tale pubblicazione sono pervenute 21 osservazioni, di cui 13 nei termini di scadenza e 8 fuori termine, tutte prese in considerazione, in parte approvate e controdedotte con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 23/2012. Con nota prot. n. 1626 del 26.03.2013, con cui è stata trasmessa la stessa Deliberazione, la Responsabile del Settore edilizia, urbanistica e LL.PP del Comune di Melpignano ha certificato "*la corrispondenza degli elaborati trasmessi al Servizio Urbanistica della Regione Puglia n. 188 del 10.01.2013 e le osservazioni accolte con la D.C.C. n. 23 del 21.11.2013*";
- è stato espresso, con nota prot. n. 3363 del 20.03.2012, il parere di conformità del PUG di Melpignano al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- del deposito del Rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e degli elaborati del PUG è stato dato avviso ai soggetti con competenza ambientale con nota prot. n. 2098 del 22.04.2013 e tramite pubblicazione dell'avviso sul BURP n. 55 del 18.04.2013;
- in tale fase, come risulta agli atti dello scrivente Ufficio, la Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia e l'Autorità Idrica Pugliese hanno trasmesso le osservazioni di propria competenza;
- questo Ufficio, con nota prot. n. 8619 del 16.09.2013, ha sollecitato la trasmissione degli esiti della consultazione unitamente alle eventuali

controdeduzioni e modifiche al PUG e/o al Rapporto Ambientale effettuate a seguito della suddetta consultazione.

Degli esiti della fase di consultazione nonché delle modalità con cui tali esiti sono stati integrati nei documenti di piano, o delle motivazioni per le quali alcuni aspetti osservati sono stati ritenuti non inerenti, l'organo competente all'approvazione dovrà dare atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

… omissis …

Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le eventuali indicazioni emerse a seguito dell'istruttoria espletata sul Piano e sul Rapporto Ambientale così come trasmesso dal Comune di Melpignano con nota con nota prot. n. 1636 del 26.03.2013 acquisita al prot. n. 3347 del 3.04.2013 del Servizio regionale all'Ecologia. Il Rapporto Ambientale del PUG di Melpignano è stato valutato con riferimento ai principali contenuti indicati nell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

a. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano

Il paragrafo 1 del Rapporto Ambientale, illustrano i contenuti e gli obiettivi del PUG, generali e specifici. Si evince ciò che è di seguito riportato.

a.1. Obiettivi

Obiettivo generale A - Miglioramento della qualità della vita, declinato nei seguenti obiettivi specifici:

A.1 - completamento della viabilità periferica per evitare che il traffico pesante attraversi il centro abitato e presa d'atto del nuovo accesso al territorio di Melpignano dalla S.S. Lecce-Santa Maria di Leuca;

A.2 - completamento dei lotti residui nel rispetto dei materiali e delle tipologie edilizie esistenti;

A.3 - realizzazione di un "albergo diffuso" nell'ottica di favorire il recupero estetico e funzionale degli immobili antichi con la concreta prospettiva per i proprietari di un ritorno economico;

A.4 - adeguamento ed armonizzazione delle indicazioni del "Piano del colore e dell'arredo urbano" con le previsioni del PUG;

A.5 - riperimetrazione del nucleo antico che meglio corrisponde all'effettiva consistenza degli immobili e all'impianto urbanistico dei luoghi;

A.6. - previsione di un'articolata localizzazione di stazioni per velocipedi e percorsi ciclabili che collegano le emergenze sia residenziali sia storico-culturali sia botaniche, etc. dell'intero territorio;

Obiettivo generale B - Migliorare il contesto socio-economico puntando sulle specificità locali, declinato nei seguenti obiettivi specifici:

B.1 - individuazione e tipizzazione delle aree interessare da attività produttive-artigianali presenti sul territorio;

B.2 - ridefinizione delle tipizzazioni edilizie, al di fuori dei "territori costruiti", alla luce delle compatibilità dettate dal PUTT/p con riferimento alla geomorfologia;

Obiettivo generale C - Tutela ambientale e sviluppo sostenibile del territorio

C.1 - sistemazione dell'area per gli spettacoli estivi (Notte della Taranto, Melpignano Rock Festival, etc.) adiacente al complesso degli agostiniani;

C.2 - recupero delle masserie, delle ville rurali, delle case di vacanza disperse nella campagna, finalizzato ad un'offerta turistica di agriturismo e contestualmente favorire il recupero di immobili; C.3 - Localizzazione di una zona ad insediamento prettamente alberghiero con l'obiettivo di incrementare un turismo legato alle manifestazioni dell'estate melpignanese che di anno in anno amplia il proprio orizzonte di riscoperta delle tradizioni musicali, culturali, etniche salentine;

C.4 - Elaborazione di norme che favoriscano il recupero delle cave dismesse e, lungo un percorso "narrativo" nel loro suggestivo contesto, diano la possibilità di insediare laboratori artigianali di lavorazione della pietra e vendita dei relativi prodotti;

C.5 - Salvaguardia della vegetazione esistente e promozione degli impainti di nuova vegetazione proponendo varietà autoctone;

C.6 - Valorizzazione e tutela di un'ampia superficie alberata di proprietà comunale sita ai margini nord-ovest del centro urbano;

C.7 - Valorizzazione dell'"itinerario narrativo-attraversamento" e dell'itinerario narrativo-sentiero" individuati dal PTCP;

C.8 - Realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione (già in atto al 50%) C.9 - Installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici;

C.10 - Implementazione della raccolta di frazione umida mediante la "Convenzione" sancita tra il Comune ed i cittadini per la concessione gratuita delle "compostiere";

a.2. Contenuti

Il PUG, sulla scorta di quanto previsto dalla l.r. 20/2001 e ss.mm.ii., è articolato in parte strutturale e parte programmatica come si evince dalla lettura degli elaborati grafici di cui si compone il PUG. Nello specifico la parte strutturale è caratterizzata da:

- *INVARIANTI STRUTTURALI RELATIVE AL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE* (Tav. 21a);
- *INVARIANTI STRUTTURALI RELATIVE AL SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE* (Tav. 21b);
- *INVARIANTI STRUTTURALI RELATIVE AL SISTEMA STORICO-CULTURALE* (Tav. 21c);
- I*NVARIANTI STRUTTURALI RELATIVE AL SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE E RELATIVE ALL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO* (Tav. 21d).

Il Piano prevede nell'ambito del Sistema della mobilità e delle infrastrutture:

- nuova bretella di collegamento tra la S.S. 275 in fase di ammodernamento e la zona industriale;
- piste ciclabili;
- completamento della viabilità tangenziale;
- vasca di raccolta acque meteoriche;
- ampliamento area per lo stoccaggio R.S.U.;
- ampliamento area per attrezzature sportive.

Per quel che riguarda la strutturazione del territorio comunale in Contesti territoriali nella Tav. A "*Relazione*" essi sono così individuati (pagg. 61-65 e pagg. 66-71):

CONTESTI URBANI

Contesto urbano storico - CU1 (nucleo antico) nel quale il PUG persegue:

1. la tutela del nucleo antico e del relativo patrimonio artistico storico tipologico ed ambientale con la salvaguardia fisico-morfologica in riferimento all'aspetto architettonico e con la salvaguardia funzionale in riferimento alle destinazioni d'uso;
2. l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali;
3. l'eliminazione di elementi connessi ad impianti tecnologici (cavi telefonici, elettrici, ecc.) che deturpano i prospetti degli edifici favorendo l'inserimento di idonee componenti che migliorino l'arredo urbano.
4. la conservazione della struttura del tessuto urbano storico;
5. la salvaguardia degli elementi architettonici di pregio caratterizzanti gli edifici (portali, balaustre, cornici, basamenti, zoccolature, ecc.) e la relativa evoluzione storica;
6. l'indirizzo con l'allegato Piano del colore e dell'arredo urbano (che il PUG estende per taluni aspetti all'intero centro urbano) di una attitudine ad utilizzare nella modernità cromie e materiali che rispettino gli usi e le abitudini locali;
7. interventi di incentivo alla residenza ed all'utilizzo delle stesse per creare un contesto idoneo all'ospitalità familiare e diffusa.

Contesto urbano consolidato - CU2 (gran parte dell'abitato frutto dell'espansione del dopoguerra. È un'area sostanzialmente satura in cui sono possibili ancora residuali interventi di sopraelevazione. Risulta, come l'intero abitato, ben dotato di zone a servizi);

Contesto urbano in via di consolidamento - CU3 (area di modeste dimensioni sita ad est, tra il contesto urbano consolidato ed il bacino estrattivo. Esso va normato anche al fine di dotare le zona di adeguate aree a servizi e conferirle un assetto ordinato ed integrato con il territorio circostante);

Contesto urbano periferico e marginale - CU4 (zona industriale adiacente alla SS 475 parzialmente urbanizzata oggetto del Piano sovraordinato ASI e zona al confine con il territorio di Maglie, occupata da attività rivolte soprattutto alla trasformazione di prodotti agricoli ed alla zootecnia - Obiettivo del piano in queste nuove zone è garantire un edificato da realizzare secondo i moderni principi di sostenibilità (l.r. 13/08) sia assicurando la possibilità di un'esposizione ottimale, sia prevedendo adeguata superfici permeabili e con sistemazione a verde).

Contesto urbano in formazione in modalità accentrate - CU5 (insediamento adiacente all'abitato lungo la strada provinciale che collega Melpignano a Castrignano che costituisce un continuum tra i due comuni. È una delle situazione nella quale un'ipotesi di pianificazione intercomunale potrebbe meglio farsi carico di risolvere problematiche a valenza territoriale e che superano i confini amministrativi);

Contesto della diffusione - CU6 (costruzioni dell'agro tipiche della campagna abitata che non raggiungono mai densità tali da configurare contesti insediativi da recuperare);

Contesti relativi alle aree estrattive - CU7 (due grandi bacini di scavo posti l'uno ai margini urbani, tra l'abitato di Melpignano e quello di Cursi e l'altro, piuttosto distante dal paese, al confine con il Comune di Corigliano).

CONTESTI RURALI
Contesti rurali multifunzionali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare -
CR1 (Interessano a macchia di leopardo una consistente porzione di territorio in cui l'attività agricola assume aspetti spesso residuali sia a causa di fenomeni di abbandono sia per la presenza di residenze non rurali, con un utilizzo agricolo funzionale al tempo libero);

Contesti rurali a prevalente funzione agricola - CR2 (caratterizzati dalla presenza di uliveti, pascoli, seminativi, vigneti, frutteti e boschi);

Contesti rurali a prevalente valore ambientale - CR3 (area a nord ovest dell'abitato sino ai confini dell'agro interessata da una vegetazione ricca di alberature ed in fase espansiva).

Nella "*Relazione generale*" e nel "*Rapporto ambientale*" si elenchino le invarianti strutturali così **come esplicitate negli elaborati grafici, in maniera tale da garantire la corrispondenza elaborati grafici e relazioni.**

Per quel che riguarda i contesti nel "Rapporto Ambientale" e nella "Dichiarazione di sintesi" si espliciti come in sede di Conferenza dei Servizi si è tenuto conto di essi.

a.3 La determinazione dei fabbisogni per il PUG

Il Comune di Melpignano è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 318 del 25.03.2003; in precedenza vigeva un PdF con annesso Regolamento edilizio. Nel corso degli anni sono stati approvati:

- il Piano di zona dell'Edilizia Economica e Popolare ex Lege 167/62 (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95/1987);
- il Piano di zona dell'Edilizia Economica e Popolare Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22/2006.

Sono state inoltre approvate delle varianti urbanistiche e delle varianti puntuali con procedure derogatorie ex DPR 447/1998 e D.Lgs 112/98.

Il fabbisogno residenziale

La popolazione residente di Melpignano, negli ultimi quaranta anni, è passata da 2.086 abitanti del 1971 a 2.209 nel 2001 ed a 2.227 nel 2006 con un aumento complessivo di 141 unità. Il Piano stima che la popolazione al 2025 dovrebbe contare n. 2.251 unità, con un numero medio dei componenti la famiglia, leggermente inferiore a quello del 2010, pari a 2.55, ed un totale di n. 883 famiglie. Il PUG considera un fabbisogno insediativo di circa 150.000 m3, legato a dinamiche sociali e di composizione dei nuclei familiari e non ad un incremento della popolazione. La volumetria viene localizzata in zone diverse dalle attuali aree di espansione previste dal PRG vigente (approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 318 del 25.03.2003). Tali aree, in considerazione della morfologia dei terreni e dello stato dei luoghi non possono che essere allocate esclusivamente a nord e a sud, essendovi ad est le cave ed ad ovest aree ad alta pericolosità idrogeologica; proprio l'individuazione, di concerto con l'AdB di tale area posta ai margini urbani, già tipizzata come zona d'espansione, richiede il ricorso all'applicazione del principio di perequazione, per non penalizzare cittadini che hanno maturato negli anni una legittima aspettativa (pagg. 43, 75, 77, 79, 80 "*Relazione*").

Il fabbisogno di aree per attività produttive

Il PUG prende atto delle varianti puntuali per attività produttive, prevalentemente artigianali, realizzate a seguito di procedure derogatorie (elencate alle pagg. 58-59 "*Relazione*"):

- D.P.R. 447/98 e D.Lgs. 112/98 - Realizzazione di insediamento produttivo in variante allo strumento urbanistico. Ditta "Prete Anna Rita". - Approvazione con delibera C.C. n. 22del 25.10.2002;
- D.P.R. 447/98 e D.Lgs. 112/98 - Realizzazione di insediamento turistico ricettivo in variante allo strumento urbanistico. Ditta "Terra d'Otranto Service s.r.l." Approvazione con delibera C.C. n. 31 del 10.12.2002;

- D.P.R. 447/98 e D.Lgs. 112/98 - Realizzazione di insediamento produttivo in variante allo strumento urbanistico. Ditta "Pietra Marrocco s.r.l.". Approvazione con delibera C.C. n. 01 del 15.01.2004;
- D.P.R. 447/98 e D.Lgs. 112/98 - Realizzazione di insediamento produttivo in variante allo strumento urbanistico. Ditta "Nutek s.r.l.". Approvazione con delibera C.C. n. 31 del 07.12.2004;
- D.P.R. 447/98 e D.Lgs. 112/98 - Realizzazione di campo di volo-avio/elisuperficie con annessi servizi in variante allo strumento urbanistico. Ditta "Bavia, Portaluri e Tanzanella.". Conferenza di servizi tenuta con esito positivo in data 05.11.2008 verbale n. 4. In corso di approvazione definitiva;
- Realizzazione di insediamento produttivo in deroga agli indici senza variante allo strumento urbanistico. Ditta "Moretti Antonio". Approvazione con delibera C.C. n. 23 del 28.11.2006;
- Realizzazione di insediamento allevamento cani da riproduzione con annesso canile rifugio in deroga agli indici senza variante allo strumento urbanistico. Ditta "Dog Service s.a.s.". Approvazione con delibera C.C. n. 22 del 22.09.2008.

Prende atto altresì della presenza di numerose attività artigianali (in adiacenza alla S.S. 275 al confine nord dell'agro e della superficie già utilizzata di circa 10 ha) proponendo, onde evitare ulteriori insediamenti diffusi nel territorio, un contenuto ampliamento. Parimenti ritiene di procedere all'urbanizzazione della zona attraverso il contributo dei futuri nuovi insediati e, in adeguata misura, di coloro che esercitano le attività esistenti.

Nella zona ASI, in comune con l'adiacente Comune di Maglie e soggetta ad un Piano sovraordinato, ma in gran parte ricadente nel territorio di Melpignano, sono insediate numerose attività (soprattutto commerciali negli ultimi anni).

Con riferimento ai procedimenti eventualmente ricadenti nel campo di applicazione della parte seconda del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e della l.r. 44/2012 si rammenta che ai sensi dell'art. 3 comma 14 "*[…]. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*".

Il dimensionamento delle aree per attività turistiche

Il centro di Melpignano nell'ultimo decennio è stato oggetto di un'intensa presenza turistica legata ad una serie di eventi fra cui "la notte della Taranta" cui il PUG fa fronte proponendosi di intercettare sia i flussi turistici tradizionali sia le presenze di breve periodo.

Il Piano propone quindi una serie di alternative:
- localizzando le residenze dell'ospitalità in strutture prevalentemente del nucleo edilizio storico e caratteristico del borgo (collocate in edifici ben ristrutturati ove ogni dettaglio e tipologia architettonici vanno conservati e valorizzati);
- valorizzando gli immobili antichi presenti nell'agro incentivandone il recupero (sia per la conservazione sia per assecondare una sempre maggiore richiesta di agriturismo);
- prevedendo la zona alberghiera in senso tradizionale sulla S.S. 275 (rivolta sia alla ricettività turistica tradizionale, sia agli operatori legati alla programmazione delle manifestazioni estive, sia ai clienti ed ai rappresentanti dell'adiacente zona industriale).

Si sottolinea che:
- la DGR n. 1085/2013 evidenzia che "*non si condivide, ancora, l'obiettivo di realizzare un'espansione residenziale pari a 150.000 m3, che […] non rinviene dalle reali necessità di edilizia residenziale*"; per i fabbisogni di natura produttiva "*si ribadisce la necessità di acquisire chiarimenti inerenti il supposto fabbisogno che comunque andrà verificato anche alla luce delle previsioni e dello stato di attuazione del Piano SISRI*".

Con riferimento all'area SISRI, nel "Rapporto ambientale" si dia conto di quanto rilevato in merito nella predetta DGR, nonché del quadro aggiornato dello stato di attuazione del Piano SISRI.

b. Coerenza con normative, piani e programmi vigenti

L'analisi di coerenza esterna non risulta organizzata in maniera sistematica con i seguenti piani:
- PTCP della Provincia di Lecce;
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
- Piano Regionale dei Trasporti;
- Piano Regionale per le attività estrattive;
- Piano Regionale per la Qualità dell'Aria;
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali;
- Piano di Tutela delle acque;

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (PUTT/p);

Pertanto, si considera necessario rielaborare il capitolo dedicato alla coerenza in modo da superare le carenze evidenziate, recependo le indicazioni fornite degli Enti competenti anche in sede di Conferenzadei Servizi, esplicitando in tale capitolo:
- **le interferenze delle azioni di piano (interventi e zonizzazioni) con gli specifici sistemi di tutela previsti dai piani sovraordinati (PUTT, PAI, PTA, PPTR, PTCP, PRQA) o con opere previste negli strumenti di programmazione;**
- **la verifica della coerenza del PUG con la l.r. 13/2008 (Norme per l'abitare sostenibile);**
- **la verifica della coerenza del PUG con la vigente l.r. 14/2007 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) ai cui dettami le NTA del Piano devono essere conformi;**
- **la verifica della coerenza del PUG con il Piano Strategico di Area Vasta Sud Salento "Salento 2020".**

Per quel che attiene gli ulivi si rammenta che ai sensi della l.r. 14/2007 e ss.mm.ii. sono stati prodotti degli elenchi di cui alle DGR 1358/2012, 357/2013, 1008/2013, 1417/2013, 1577/2013 (peraltro non esaustivi visto che costituiscono un rilevamento parziale della totalità degli esemplari di ulivo monumentali presenti sul territorio). PERTANTO SI PRESCRIVE che nella fase di monitoraggio del Piano sia periodicamente previsto un aggiornamento degli elaborati grafici in cui verranno riportati gli ulivi monumentali eventualmente rilevati.

c. Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del Piano

Il territorio di Melpignano, di superficie totale di circa 11 km2, è composto da due aree che, oltre ad essere caratterizzate da una discontinuità "territoriale", mostrano una "carattere" differente (pagg. 37-38 "*Rapporto Ambientale*"):
- l'area occupata dal nucleo urbano, a nord, è caratterizzata da una spiccata antropizzazione in cui al centro urbano si aggiungono le aree per insediamenti produttivi e le aree utilizzate per le attività estrattive;
- l'isola amministrativa, a sud, ha, al contrario, un carattere spiccatamente agricolo, con un'alternanza di uliveti e coltivi.

A fare da cesura tra le due aree la Strada Statale n. 275 Maglie-Lecce, a cui si addossa, a nord e a sud un mosaico complesso, formato da un'ampia fascia dove si alternano gli insediamenti produttivi, brani di tessuto discontinuo riconducibili ai paesaggi della dispersione abitativa ed una commistione di micro aree di risulta con differente utilizzo agricolo (seminativi e uliveti). A completare il mosaico di questa fascia di cesura vi sono infine una rete d'incolti, dislocati spesso ai margini delle zone degli insediamenti produttivi. Il complesso degli usi del suolo riconducibili al sistema agricolo costituisce oltre il 70% della superficie territoriale.

Sulla base dell'uso del suolo (riconducibile a tre grandi categorie - sistema naturale; sistema antropico; sistema agricolo) il Piano ha articolato il territorio in:
- tessuto urbano continuo (tessuto insediativo a carattere densamente abitato - centro storico);
- tessuto urbano discontinuo (aree occupate da fabbricati ad uso residenziale perturbano ed extraurbano);
- aree antropizzate (uso di natura antropica non legato a residenza - aree occupate da attività produttive, aree per infrastrutture e attività ludico-sportive in ambito extraurbano);
- uliveto;
- seminativo;
- vigneti e frutteti;
- incolti e pascoli;
- bosco (prevalentemente di reimpianto quale Pinus halepensis);
- macchia e gariga.

Nel capitolo 4 del "*Rapporto Ambientale*" è descritto il contesto ambientale del territorio comunale, attraverso l'analisi delle seguenti componenti ambientali e le tematiche di interesse ambientale:
- Aria
- Acqua
- Uso del suolo
- Habitat e reti ecologiche
- Sistema della mobilità e della qualità urbana
- Energia
- Rifiuti
- Sistema geomorfologico
- Sistema dei beni culturali e paesaggistici

Per ogni componente o tematica viene svolta l'analisi SWOT. Si riportano di seguito i tratti principali delle problematiche che rappresentano le maggiori peculiarità dal punto di vista ambientale.

c.1 Ciclo delle acque

Secondo quanto rappresentato nel "*Rapporto Ambientale*", il territorio di Melpignano non presenta acque superficiali, mentre è presente una falda sotterranea le cui condizioni di equilibrio non risultano stazionarie, anche a causa dell'azione umana (attività estrattiva). L'analisi della presenza di cloruri evidenzia, in alcuni punti del territorio comunale, un sovrasfruttamento legato ad eccessivi emungimenti (per la maggior parte in prossimità o nelle immediate vicinanze del centro urbano e dell'area SISRI). La zona S-O del territorio comunale, a prevalente vocazione agricola, risulta essere più sensibile alla presenza di nitrati che, pur nella norma, indicano, in assenza di nitriti ed ammoniaca, che gli strati superficiali sono inquinati. I servizi di distribuzione dell'acqua potabile, smaltimento e depurazione sono gestiti dall'Acquedotto Pugliese. L'impianto di depurazione a servizio di Melpignano è di tipo consortile (raccoglie i Comuni di Maglie, Scorrano, Corigliano d'Otranto, Muro Leccese, Cursi, Castrignano de' Greci, Botrugno, Nociglia, S.Cassiano, Melpignano, Bagnolo del Salento, Surano, Sanarica, Palmariggi, Giuggianello).

Secondo quanto indicato dall'Autorità idrica pugliese, nella nota prot. n. 2444 del 12.06.2013:

- il riferimento per gli aspetti di programmazione delle infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale è il Piano d'Ambito dell'ATO Puglia.
- per le opere di captazione delle acque sotterranee a servizio del sistema idrico potabile regionale, occorre riferirsi agli elenchi allegati alle disposizioni del Presidente della Regione Puglia n. 01/000875/GAB del 5.02.2008 e n. 0014903 del 28.12.2009;
- i dati tecnici di approfondimento sulle opere del S.I.I. anche in riferimento alla localizzazione delle stesse, possono essere acquisiti presso il gestore AQP S.p.a..

Il "Rapporto Ambientale" suggerisce in merito a tali problematiche:

- monitoraggio della qualità dell'acqua di falda, specialmente nelle zone più sensibili alla presenza di nitrati (in particolare la zona S-O del territorio comunale) per la verifica dei livelli di inquinamento.

Occorre sottolineare che la l.r. 13/2008 all'art. 4 prevede che tutti gli strumenti di governo del territorio contengano indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane e che all'art. 5 della stessa legge individua i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale.

Si ritiene pertanto necessario che il Piano tenga conto delle indicazioni del "*Rapporto ambientale*" in merito al monitoraggio, integrando le norme tecniche del PUG con i criteri di salvaguardia delle risorse idriche previsti nella l.r. 13/2008. Inoltre il territorio di Melendugno risulta interessato parzialmente dalla presenza di una Zona di protezione speciale idrogeologica (M.2.9) "B2 Salento" ai sensi del Piano di Tutela delle Acque. Pertanto le norme tecniche del PUG vanno integrate tenendo conto di quanto previsto dal PTA per tali aree.

c.2. Caratteri Idrografici

Nel territorio di Melpignano vi sono delle zone che possono presentare problemi di criticità idraulica o idrologica che risultano, dal punto di vista geologico-geotecnico, poco idonee ad accogliere nuove edificazioni o ampliamenti. Pur non avendo falde superficiali la presenza di terreni colluviali che spesso ricolmano le numerose depressioni fa sì che le acque di precipitazione si accumulino creando talvolta disagi. Ciò si verifica soprattutto ad Ovest dell'abitato, nei pressi della vicinale "Mangerano" (in corrispondenza della circonvallazione occidentale che porta a Castrignano dei Greci), nei pressi del cimitero, nella zona nei pressi di Masseria San Biagio. In particolare quest'ultima zona è particolarmente sensibile poiché rientra in un sistema endoreico più complesso che talvolta è andato in crisi: nel novembre del 1993 in occasione di eventi piovosi eccezionali le voragini a sud dell'abitato di Scorrano non sono state in grado di assorbire le acque convogliate che sono state rigurgitate nel sistema di valli relitte in direzione di Corigliano d'Otranto. Il tutto ha portato ad ingenti danni a colture e a case rurali. Si legge dalla DGR 1085/2013 che, in sede di

tavolo tecnico con AdB, è stato individuato un corso d'acqua in prossimità della Masseria San Biagio la cui area di pertinenza non è stata opportunamente cartografata dal PUG/S.

Pertanto si condivide la necessità, espressa nella citata DGR, di perimetrare l'area di pertinenza del corso d'acqua negli elaborati grafici del PUG/S, e di integrare il Rapporto Ambientale con quanto emerso in sede di tavolo tecnico, dando altresì evidenza di come le norme tecniche del PUG abbiano recepito le indicazioni del PAI.

c.3. Sistema Geomorfologico

Dalla lettura del "*Rapporto ambientale*" si evince che il territorio di Melpignano è caratterizzato da un suolo con notevoli specificità sotto l'aspetto geomorfologico inerenti i bacini di scavo e le numerose doline: dal lato est del paese le cave si spingono sino a ridosso delle abitazioni determinando situazioni di pericolo, di degrado ambientale oltre che essere, nonostante ogni precauzione, incombenti fonti di inquinamento (si fa in particolare riferimento alle cave attive). Il diffuso carsismo, evidenziato dalle numerose doline ricolme di materiale colluviale (con spessore che talvolta supera i 6 metri) rilevate ad occidente dell'abitato, nella zona industriale e nell'estremità sud occidentale del territorio richiede una maggiore attenzione e localmente degli studi approfonditi. Le doline, individuate e localizzate a seguito di studi di dettaglio allegati al PUG, interessano tra l'altro un'area che il vigente PRG tipizza come zona "C" di espansione urbana rendendola inedificabile; l'AdB, a conferma degli studi geomorfologici, ha poi individuato l'area come zona ad alta pericolosità idraulica.

Grazie alle deboli pendenze riscontrate sul territorio, anche in corrispondenza delle piccole scarpate che raccordano i vari lembi in cui è articolata la superficie di modellamento subaereo su cui ricade il comune di Melpignano, non vi sono zone soggette a fenomeni di potenziale dissesto legato a fenomeni franosi. Fanno eccezione le zone di cava che per la tipologia di coltivazione (a fossa) presentano dei fronti di scavo che talvolta raggiungono i 20 metri di altezza a ridosso di strade interne. Tali situazioni potrebbero creare pericolo: la pietra leccese, pur presentando delle ottime caratteristiche meccaniche risulta sovente interessata da fratturazione; in tal caso potrebbero innescarsi dei fenomeni di crollo in concomitanza dell'allargamento delle fessurazioni e quindi della perdita della capacità di auto sostentamento delle pareti.

Come segnala il "Rapporto ambientale" la criticità è pertanto legata soprattutto allo sviluppo di nuove edificazioni o ampliamenti nelle zone poco idonee, dal punto di vista geomorfologico, ad accogliere tali modifiche, pertanto propone quale strategia d'intervento "*l'elaborazione di norme che favoriscano il recupero delle cave dismesse e che, lungo un percorso 'narrativo' nel loro suggestivo contesto, diano la possibilità di insediare laboratori artigianali di lavorazione della pietra e vendita dei relativi prodotti*".

Una delle criticità maggiormente sottolineate dal PUG è legata al consumo di suolo dovuto all'attività estrattive:

- presenza di attività estrattive a ridosso del centro abitato;
- perdita e cattiva conservazione del terreno vegetale di scopertura nelle aree soggette ad attività estrattiva;
- Frammentazione ed erosione delle aree di naturalità relitte presenti;
- Consumo di suolo riveniente da edilizia abitativa di carattere spontaneo;
- Consumo di suolo riveniente da dislocazione irrazionale degli insediamenti produttivi e di trasformazione del giacimento estratto.

A tal proposito nel Rapporto Ambientale si propongono le seguenti azioni di mitigazione e riduzione delle criticità:

- Rinaturalizzazione aree estrattive dismesse:
  - riguardo il comprensorio estrattivo è bene specificare che Giunta Regionale ha delegato con Delibera n. 122 del 10.02.2009 la redazione della proposta di Piano di Bacino Particolareggiato previsto dal PRAE ai comuni di Cursi e Melpignano.
  - Il piano di Bacino, piano attuativo del PRAE tuttora in fase di redazione, mira alla razionalizzazione dei siti adibiti allo sfruttamento dei giacimenti presenti, alla individuazione dei siti e modalità di stoccaggio del terreno di scopertura e dei materiali di scarto, nonché alla definizione di tipologie e modalità di recupero/ripristino delle aree soggette ad estrazione.

- Espansione delle aree di naturalità esistenti e creazione di nuove aree verdi:
  - la ridotta dimensione delle aree di naturalità esistenti suggerisce l'opportunità di prevedere; azioni volte a promuovere l'espansione delle stesse anche nell'ambito delle aree annesse; previste a tutela degli ambiti distinti, preferibilmente laddove l'area annessa è stata
  - interessata da scavi abusivi e altri fenomeni di erosione della naturalità.
- Disimpermeabilizzazione aree urbanizzate:
  - programmare azioni volte alla sostituzione delle pavimentazioni impermeabili di piazzali e parcheggio con pavimentazioni drenanti
- Incentivazione di pratiche agricole a basso impatto:
  - prevedere incentivi volti alla consorziazione delle piccole aziende agricole e la loro conversione alle pratiche dell'agricoltura biologica e a basso impatto.

Si segnala, qualora non si sia già provveduto in merito, di verificare la presenza di eventuali cavità individuate dal catasto grotte dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, disponibili sul Portale ambientale della Regione Puglia (http://ambiente.regione.puglia.it/) nella sezione denominata "Webgis Parchi". Considerando che, nell'ambito dell'Asse IV - Linea di intervento 4.4. - Azione 4.4.1. del PO FESR 2007-2013, è attualmente in fase di redazione il catasto delle grotte e delle cavità artificiali previsto dalla l.r. 33/2009 si prescrive che in fase di monitoraggio siano aggiornati i quadri conoscitivi della pianificazione urbanistica con le risultanze del censimento.

Per quel che riguarda il PRAE e le relative NTA, si rammenta che è stata adottata una variante con DGR 2112/2009, approvata con successiva DGR 445/2010, cui il PUG deve far riferimento. Di tale adeguamento si dia indicazione anche nel "Rapporto Ambientale".

c.4 Habitat e reti ecologiche

Nel "Rapporto ambientale" si evidenzia che le aree ricche di biodiversità presenti sul territorio di Melpignano, risultano essere alquanto ridotte (soprattutto se confrontate al territorio protetto di altre zone d'Italia) ed estremamente frammentate. Tale situazione appare evidente osservando la distribuzione degli Ambiti Territoriali Distinti classificati come "Boschi", "Macchie" e "Biotopi" nel PUTT/P così come la distribuzione delle aree protette istituite ai sensi della l.r. 19/97 e ss.mm.ii. e delle aree della Rete Natura 2000.

La rete ecologica salentina si basa tuttavia su questa rete i micro-aree, che sono molto più numerose di quelle registrate dal PUTT/p, come dimostra il rilievo delle aree di naturalità nel territorio di Melpignano.

Le caratteristiche di tali aree, le dimensioni, la pressione antropica ai margini, evidente nella forma spesso frastagliata, conferiscono a tali lembi di naturalità una intrinseca fragilità. Un fenomeno perturbativo di modesta entità, come un incendio o un taglio abusivo, può facilmente cancellare queste aree.

Circa tali aspetti il "*Rapporto Ambientale*" evidenzia alcune criticità quali:
- erosione delle aree di naturalità da parte di fattori antropogeni;
- dimensione media molto ridotta e forte frammentazione delle aree di naturalità;
- rarefazione e degrado architetture a secco;
- proponendo le seguenti Strategie d'intervento per la mitigazione/riduzione delle criticità:
- tutela delle aree di naturalità esistenti;
- rinaturalizzazione aree estrattive dismesse:

la legge regionale n. 37/85 e le Norme Tecniche del PRAE prevedono, nell'ambito dell'autorizzazione all'attività estrattiva, l'obbligatorietà di un piano di recupero, garantito da apposita fidejussione, al termine dei lavori di estrazione; il recente disegno di legge sulle attività estrattive in particolare, introduce un canone concessorio per le ditte autorizzate da calcolare in base al volume estratto o alla superficie interessata. I fondi strutturali prevedono inoltre misure specifiche per il recupero dei territori degradati con particolare riferimento alle attività estrattive dismesse. Alla luce di queste considerazioni sarebbe opportuno avviare azioni di concertazione tra ditte operanti nel settore e amministrazioni per indirizzare il recupero di alcune aree soggette a coltivazione dei giacimenti calcarei (area a ridosso dell'abitato) verso un recupero naturalistico sia pure parziale;

- *razionalizzazione del comparto estrattivo*:

riguardo il comprensorio estrattivo è bene specificare che Giunta Regionale ha delegato con Deli-

bera n. 122 del 10.2.2009 la redazione della proposta di Piano di Bacino Particolareggiato previsto dal PRAE ai comuni di Cursi e Melpignano. Il piano di Bacino, piano attuativo del PRAE tuttora in fase di redazione, mira alla razionalizzazione dei siti adibiti allo sfruttamento dei giacimenti presenti, alla individuazione dei siti e modalità di stoccaggio del terreno di scopertura e dei materiali di scarto, nonché alla definizione di tipologie e modalità di recupero/ripristino delle aree soggette ad estrazione;

- *espansione delle aree di naturalità esistenti e creazione di nuove aree verdi*:

la ridotta dimensione delle aree di naturalità esistenti suggerisce l'opportunità di prevedere azioni volte a promuovere l'espansione delle stesse anche nell'ambito delle aree annesse previste a tutela degli ambiti distinti, preferibilmente laddove l'area annessa è stata interessata da scavi abusivi e altri fenomeni di erosione della naturalità;

- *incentivi alla manutenzione e nuova realizzazione muretti e architetture in pietra a secco*:

prevedere azioni di piano volte alla salvaguardia del ruolo ecologico di micro habitat e connessione ecologica svolta nel contesto della matrice agricola dalle architetture in pietra a secco; incentivare la realizzazione di nuovi muretti a secco e la sostituzione delle recinzioni esistenti avulse dal contesto paesaggistico;

- *incentivi e azioni mirate alla realizzazione di bordure vegetate stradali con essenze autoctone*:

nell'ambito della ristrutturazione e della implementazione della rete viaria prevedere la realizzazione di fasce verdi piantumate con essenze vegetali autoctone con la funzione di mitigazione dell'effetto di disturbo dei tracciati viari e di creazione di corridoi ecologici di connessione.

In merito a "boschi e macchie" e "beni naturalistici" la DGR 1085/2013 fornisce una serie di indicazioni (adeguamento compagini boschive, inserimento area annessa biotopo "Villa Tamborino") che andranno riportate anche nel "*Rapporto ambientale*".

c.5 Sistema dei beni culturali

Secondo quanto indicato nella "*Relazione*" notevoli sono le componenti storico culturali che caratterizzano sia il paesaggio agricolo sia il contesto urbano di Melpignano. A tal proposito il PUG, oltre a verificare e prendere atto delle indicazioni del PUTT/p, ha proposto la tutela:

- di ulteriori 2 menhir, sconosciuti alla Sovrintendenza, come beni archeologici;
- di 12 beni architettonici extraurbani;

Sono stati inoltre segnalati una serie di edifici degni di tutela atti a preservare uno dei borghi più suggestivi del Salento e sono stati rappresentati in una tavola di dettaglio. Stessa operazione è stata effettuata per i frantoi ipogei presenti nell'abitato anch'essi oggetto di rappresentazione di dettaglio attraverso l'individuazione planimetrica e la pianta di ognuno. Sono stati poi censiti, puntualmente localizzati e sottoposti a tutela circa 100 edifici di pietra (pagghiare, furnieddhi, lamie, ecc.) oltre ai muretti a secco che sono componenti essenziali di un paesaggio che è l'irripetibile risultato della sedimentazione del lavoro dell'uomo nei secoli.

Sono state censite ben 96 pagghiare a cui è stato attribuito il valore di beni architettonici extraurbani e come tali sono oggetto di tutela.

Il PUG propone di intervenire mediante:

- Utilizzazione dei relitti stradali, degli svincoli, dei bordi strada per la creazione di aree verdi con funzione di connessione con la naturalità;
- Incentivazione per la formazione di siepi, di muretti a secco, barriere vegetali, filari di alberi, allo scopo di creare ambienti di rifugio per la flora e la fauna spontanea.

In merito al sistema della stratificazione storica la DGR 1085/2013 fornisce una serie di indicazioni e di prescrizioni che andranno riportate anche nel "Rapporto ambientale", nel quale si dovrà altresì esplicitare di come si è tenuto conto della nota prot. n. 7688 del 17.06.2013 della Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia - Taranto pervenuta nella fase di consultazione prevista dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

c.6 Gestione dei rifiuti

Secondo quanto rappresentato nel "*Rapporto Ambientale*", il territorio comunale di Melpignano è compreso nell'Ambito territoriale ottimale ATO LE2. Nel 2008 la percentuale di raccolta differenziata è stata tre volte superiore alla media della Regione Puglia (38,0% contro il 12,3%), risultando tra i

comuni virtuosi della Regione, mentre, nel corso dei primi quattro mesi del 2009, i dati hanno evidenziato una percentuale di raccolta differenziata complessiva del 61,27%. Per quel che riguarda la produzione di rifiuti, nel Comune si riscontra un trend crescente tra il 2006 ed il 2008 (+42,7%), con una produzione pro-capite nello stesso 2008 di 1,40 Kg/giorno inferiore all'1,42 Kg/giorno prodotti in media in Puglia nello stesso anno.

Il comune di Melpignano si è dotato di un proprio centro di raccolta dei rifiuti differenziati, in cui confluiscono i rifiuti prima di essere inviati al centro di smaltimento e recupero finale. Inoltre ha implementato il servizio di raccolta porta a porta della differenziata. Vi è la "Convenzione" sancita tra il Comune ed i cittadini per la concessione gratuita delle "compostiere" con cui dalla frazione umida dei rifiuti viene prodotto il compost da utilizzare come concime per i giardini.

Si ritiene necessario aggiornare i dati contenuti nel "Rapporto Ambientale" con quelli disponibili sul sito della Regione Puglia all'indirizzo http://www.rifiutiebonifica.puglia.it.

c.7 Energia e relativi Agenti fisici

Il "*Rapporto ambientale*" segnala che l'Amministrazione Comunale ha installato pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici scolastici e della sede comunale per ridurre i consumi di energia e per incentivare il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e che parimenti ha promosso degli studi circa la generazione di energia da biomasse (pag. 56, 57). La massiva presenza di attività estrattiva comporta fenomeni di inquinamento dell'aria da polveri e di inquinamento acustico; per entrambi i tipi di inquinamento non esistono rilevazioni quali-quantitative, ma entrambi interessano considerevolmente l'abitato (pag. 16 "*Relazione*").

Si ritiene inoltre necessario, ove non si sia già provveduto in merito, integrare le norme tecniche del PUG con i criteri di risparmio ed approvvigionamento energetico previsti nella l.r. 13/2008, altresì facendo riferimento alla normativa regionale e nazionale sull'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e alla normativa relativa al contenimento dell'inquinamento luminoso (l.r. 15/2015). Per quanto riguarda il clima acustico, non risulta che il Comune di Melpignano abbia effettuato la classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art. 6 della l. 447/95, pertanto si richiama quanto sopra riportato in relazione alle fonti di emissioni acustiche, rammentando altresì che tale ruolo è svolto altresì dai principali assi stradali presenti.

d. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Gli obiettivi di sostenibilità del PUG sono riportati nel capitolo I del Rapporto Ambientale e associati alle azioni del PUG che contribuiscono alla realizzazione degli stessi che risultano ripresi nel capitolo del Rapporto Ambientale relativo al monitoraggio (cap. 6).

e. Analisi degli effetti ambientali, misure di mitigazione e sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

Per quanto riguarda la valutazione delle alternative, nel Rapporto Ambientale, si evidenzia che il Piano prevede tre diverse alternative:

- Ipotesi 0: non realizzazione dell'intervento;
- Ipotesi 1: realizzazione dell'intervento così come proposto;
- Ipotesi 2: altra localizzazione dell'intervento.

Le tre ipotesi vengono prese in considerazione per quanto riguarda:

- Completamento della tangenziale;
- Aree C1 - espansione residenziale.

Completamento della tangenziale

L'esigenza del completamento della tangenziale che eviti il passaggio dei mezzi pesanti in ambito urbano è un input chiaramente emerso nella fase di auditing della comunità residente. Tale intervento prefigura ovviamente, a fronte del miglioramento della qualità dell'ambiente urbano e di una razionalizzazione del traffico veicolare, un aumento del consumo della componente suolo ed un aumento della superficie impermeabilizzata.

- *Ipotesi 0* (non realizzare l'intervento) comporterebbe il permanere della criticità che questo intervento mira a risolvere, ovvero il transito dei mezzi pesanti nell'area urbana;
- *Ipotesi 1* (realizzazione dell'intervento così come proposto): al fine di attenuare l'effetto disturbo alla connessione ecologica, mitigare l'impatto acustico e percettivo si propone di realizzare fasce verdi nelle aree di rispetto del nuovo tracciato viario (con essenze arboree ed arbustive autoc-

tone oltre alle azioni di mitigazione già dette creeranno una cintura verde con funzione di implementazione della connessione ecologica); per mitigare l'impatto sulla componente suolo si propone la compensazione tramite recupero di aree estrattive dismesse ed il riutilizzo del terreno vegetale di scopertura nelle suddette opere di compensazione;
- *Ipotesi 2* (altra localizzazione dell'intervento): la localizzazione proposta risulta ideale in quanto adiacente all'area urbana e di cesura con il comparto estrattivo posto immediatamente ad est. Ciò comporta un contenimento dell'azione di disturbo alla connessione ecologica potenzialmente generata in quanto l'area urbana costituisce già di per se elemento di disturbo. La cesura con il comparto estrattivo costituisce infine un fattore qualificante l'opera specie se l'intervento sarà integrato con le misure di mitigazione previste.

Aree C1 - espansione residenziale

L'intervento prefigura un consumo di suolo ed un aumento della superficie impermeabile.
- *Ipotesi 0* (non realizzare l'intervento): la previsione di aree di espansione risponde ad un fabbisogno residenziale che deve trovare una risposta nella pianificazione; il mancato riscontro di tale fabbisogno ha generato spesso il fenomeno dell'edilizia spontanea e della dispersione abitativa.
- *Ipotesi 1* (realizzazione dell'intervento così come proposto): al fine di attenuare gli impatti negativi sulla componente suolo si propone l'utilizzo di pavimentazioni drenanti per piazzali e parcheggi.
- *Ipotesi 2* (altra localizzazione dell'intervento): la risposta al fabbisogno residenziale determinato non permette la realizzazione delle volumetrie necessarie in completamento alle aree già edificate senza stravolgere tipologia e morfologia dell'abitato; la localizzazione proposta, adiacente al nucleo urbano consolidato risulta essere la migliore ai fini del contenimento del consumo di suolo e della salvaguardia delle reti ecologiche

In tutti e due i casi l'ipotesi 2 non appare ben chiara. Si chiede pertanto di esplicitarla al meglio.

f. Monitoraggio e indicatori

L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una del-le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.

A tal fine nel capitolo 6 del Rapporto Ambientale sono state date alcune indicazioni in merito al monitoraggio ed elencati gli indicatori prescelti.

Ogni indicatore si riferisce ad un fattore ambientale ed è legato ad una criticità, inoltre per ogni indicatore viene indicata la fonte e la frequenza minima di rilevazione.

Gli indicatori sono indicati in base ai Sistemi/Settori che riflettono gli obiettivi specifici del Piano; ma anche riferiti a due comparti ambientali (suolo ed acqua), che non presentano attualmente criticità e quindi non sono interessati da obiettivi specifici del PUG, possono comunque essere utili per monitorarne l'andamento e non incorrere in successive criticità. Sia esplicitata la distinzione fra indicatori di stato e prestazionali, in quanto questi ultimi, per essere tali, devono essere legati alle azioni proprie del PUG, cioè agli interventi che attraverso il PUG vengono direttamente normati. Al fine di una migliore gestione del monitoraggio degli effetti ambientali del Piano occorre definire un sistema che consenta di stimare gli effetti di ogni singola azione del Piano rispetto agli obiettivi ambientali. A tal proposito occorre definire indicatori di processo che diano conto del grado di attuazione delle singole misure del Piano. Questi indicatori dovranno essere messi in relazione con gli indicatori che misurano gli effetti ambientali del Piano. Tale impostazione potrà consentire anche di verificare se l'eventuale inefficacia/efficacia del Piano sia imputabile al grado di attuazione delle misure o ad una variazione imprevista del contesto e quindi potrà essere utile ai fini di un riorientamento delle misure di Piano.

PERTANTO, si ritiene necessario integrare il capitolo sul monitoraggio del Rapporto Ambientale con una:

- **identificazione delle azioni del piano o programma e valutazione dei loro effetti ambientali (*positivi* e negativi) rispetto a tutti gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento, finalizzata ad individuare i principali effetti da monitorare per ciascun piano o programma;**
- ***analisi* delle procedure attuative e delle fasi attraverso cui le azioni individuate si attuano, al fine di identificare i momenti in cui deve essere previsto l'aggiornamento degli indicatori;**
- ***scelta* degli indicatori per il monitoraggio del piano o programma per ciascuna azione e relativo effetto ambientale, identificando le fasi in cui devono essere aggiornati e definendo le relative specifiche di calcolo. Gli indicatori selezionati dovranno consentire di monitorare gli effetti di ciascuna tipologia di azione, di aggregarli e di compararli allo stato del contesto ambientale di riferimento al fine di valutare il contributo complessivo del piano o programma all'obiettivo di sostenibilità.**

Relativamente al sistema di monitoraggio, in particolare in merito a ruoli e responsabilità, non vengono date fornite informazioni di dettaglio circa le modalità di popolamento degli indicatori e le risorse messe a disposizione, per esempio la costituzione di un ufficio di piano.

PERTANTO, si ritiene necessario integrare il Rapporto Ambientale con l'individuazione di meccanismi e/o strumenti per la fase attuativa finalizzati alla messa a disposizione dei dati utili al popolamento degli indicatori, nonché esplicitate le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

g. Sintesi non Tecnica

Il Rapporto Ambientale è corredato di un capitolo chiamato Sintesi non Tecnica (capitolo 7) nel quale è stato riassunto l'iter di formazione del Piano ed espresse alcune considerazioni finali sulla sostenibilità del Piano.

Si ritiene necessario elaborare la Sintesi non Tecnica inserendo quanto previsto dall'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. CONCLUSIONI

In conclusione, tutto quanto innanzi detto costituisce il **parere motivato** relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del **Piano Urbanistico Generale del Comune di Melpignano**. Si richiamano tutte le prescrizioni ed osservazioni fornite, e si rammenta quanto segue.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del Decreto, "*la VAS costituisce per i piani e programmi*" a cui si applicano le disposizioni del suddetto decreto "*parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione",* e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del Decreto, "*il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione*", pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati di Piano.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 c. 2 del Decreto, "*L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma*", pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente l'aggiornamento della documentazione alla luce del parere motivato.

Secondo quanto previsto dall'art. 16 del Decreto, "*Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma*". L'organo competente all'approvazione di cui all'art. 16 del Decreto dovrà, nei modi previsti dall'art. 17 del Decreto, rendere pubblici:

- il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
- la Dichiarazione di Sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stata scelto il piano, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del Decreto.

Relativamente agli strumenti attuativi del PUG, si specifica che:

- per i piani soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS così come indicati nell'istruttoria, è applicabile la disposizione normativa in materia di VAS prevista dall'art. **12, comma 6, D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 128/2010** ("*La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati*");
- **per i restanti piani, qualora ne ricorrano le condizioni e siano rispettate le indicazioni e le prescrizioni contenute nel presente parere, con particolare riferimento all'attuazione del monitoraggio, sono applicabili le disposizioni introdotte dal comma 8 dell'art. 5 della Legge n. 106 del 12.07.2011**, (*"Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'**articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150**, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma").*

Tale parere non esclude né esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti; è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto inclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale laddove prevista ai sensi della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento:
- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale del Comune di Melpignano;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al Decreto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

… omissis… ""

Tutto ciò premesso e puntualizzato, preso atto del parere motivato espresso dalla Autorità Competente in materia ambientale (Servizio Ecologia della Regione Puglia), si propone alla Giunta di recepire le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, così come in precedenza riportate e di conseguenza, in forza delle medesime, di attestare definitivamente la compatibilità del PUG del Melpignano rispetto al DRAG approvato con DGR n. 1328 del 03.08.2007, ai sensi del comma 11 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001.

Si dà atto che gli elaborati che costituiscono il PUG sono quelli indicati nella nota comunale prot. n. 4957 del 31.10.2013 con la precisazione che le Norme Tecniche di Attuazioni, ancorché riferite al PUG Programmatico, sono distinte rispettivamente in Parte Strutturale e Parte Programmatica.

Si precisa, inoltre, che sono state riscontrate alcune incongruenze tra alcuni elaborati della serie del Sistema delle Conoscenze - Sistema territoriale di Area Vasta in scala 1:10.000 (nello specifico tavv. 3.1*, 4*, 5*, 6*) ed alcuni elaborati della serie del Sistema delle conoscenze - Sistema territoriale locale in scala 1:5.000 (nello specifico tavv. 9.1*, 10*, 11*, 12*). Resta inteso, in proposito, che prevalgono le previsioni riportate sugli elaborati di maggior dettaglio.

Si dà atto, infine, che il presente provvedimento non contrasta con le disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia adottato con DGR n. 1435 del 02.08.2013 e successivamente modificato con DGR n. 2022 del 29.10.2013, e quanto innanzi con specifico riferimento all'art. 106 comma 4 delle NTA del PPTR (*"le varianti di adeguamento al PUTT/P degli strumenti urbanistici generali e i PUG adottate/i dopo la data dell'11 gennaio 2010 e prima dell'entrata in vigore del PPTR, proseguono il proprio iter di approvazione ai sensi del PUTT/P")."*"

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° lettera "d)" della LR n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RECEPIRE, in ordine al PUG di Melpignano le determinazioni, assunte dalla Conferenza di Servizi svoltasi nei giorni 23.09.2013, 10.10.2013 e 17.10.2013, ai sensi dell'art. 11, comma 11, della L.r. n. 20/2001, giusta verbali nella relazione riportati che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti;

DI PRENDERE ATTO che gli elaborati costituenti il P.U.G. di Melpignano sono quelli elencati nella nota comunale prot. n. 4957 del 31 ottobre 2013 che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritta;

DI RECEPIRE il parere motivato di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 324 del 4 dicembre 2013 dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, relativo agli adempimenti connessi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.

152/2006 che, qui condiviso, per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritto;

DI ATTESTARE, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell'art. 11 della L.r. n.20/2001, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione nelle premesse riportata, la compatibilità del PUG del Melpignano rispetto al DRAG approvato con DGR n. 1328 del 03.08.2007;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Melpignano (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2506

Comune di POLIGNANO (BA) - Piano di Lottizzazione in Variante al PRG vigente. P.d.L. "Parco dei trulli con annesso campo da golf". Approvazione con prescrizioni.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

'"Il Comune di Polignano a Mare (BA), dotato di PRG approvato in via definitiva giusta deliberazione di G.R. n. 815 del 21.06.2005, ha adottato con deliberazione di C.C. n. 59 del 06.12.2010, il Piano di Lottizzazione "Parco dei Trulli" con annesso campo da golf, in variante al PRG giusto art. 59 delle NTA.

La suddetta delibera, regolarmente pubblicata, è stata oggetto di cinque osservazioni, successivamente controdedotte dal Consiglio Comunale.

Con la citata deliberazione n. 59/2010, riportata testualmente di seguito, il Consiglio Comunale si è determinato nei seguenti termini:

"" … omissis …

1. APPROVARE la relazione istruttoria data 03.12.2010, prot. n. 27170, a firma del responsabile del procedimento Arch. Ingrassia Elena Filomena e vistata dal Dirigente della Struttura Autonoma edilizia Privata ed Urbanistica, Ing. Giuseppe Stama.
2. APPROVARE l'emendamento presentato dal consigliere A. Pacelli che modifica ed integra l'art. 11 dell'Allegato D-bis - Schema di convenzione attuativa che recita:
   art. 11 omissis e, che la richiesta e o rilascio della quota di volumetria residenziale sia proporzionata a quella alberghiera.
3. ADOTTARE alle condizioni riportate nella relazione istruttoria di cui al precedente punto 1, il Piano di lottizzazione "Parco dei Trulli" con annesso campo da golf in variante al PRG, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 e degli artt. 21-27 della LR 56/80, composto dai seguenti elaborati e dell'emendamento definito al precedente punto 2:

Allegato A bis - Relazione Tecnica di progetto e Norme Tecniche di Attuazione
Allegato B - Relazione Tecnica Urbanizzazioni Primarie
Allegato C bis - Relazione Finanziaria delle Urbanizzazioni
Allegato D bis - Schema di Convenzione
Allegato E - Titolo di proprietà
TAV. 1 - Inquadramento territoriale delle aree interessate dall'intervento su base aerofotogrammetrica
TAV. 2 - Inquadramento territoriale delle aree interessate dall'intervento sulla base cartografica della variante generale al PRG del 21/6/2005
TAV. 3 - Accordo di Programma approvato con Decreto di P.G.R. n. 695/02
TAV. 4 - Stato di fatto: planimetria aerofotogrammetrica con riporto perimetro delle aree dell'intervento
TAV. 5 - Planimetria aerofotogrammetria con ricognizioni vincolistiche e caratteristiche paesaggistiche delle aree di intervento
TAV. 6 - Stralcio catastale elenco particelle interessate dall'intervento e conteggio superficie area
TAV. 7 - Progetto: Planimetria generale
TAV. 8 bis - Progetto: Zonizzazione e dati tecnici
TAV. 9 bis - Progetto: parcheggi, viabilità, urbanizzazioni secondarie e calcolo degli standards - Parcheggi pertinenziali
TAV. 10a - Progetto: tipologie edilizie turistico-alberghiere
TAV. 10b - Progetto: tipologie edilizie turistico-residenziali
TAV. 11 - Progetto: schema reti urbanizzative
TAV. 12 - Documentazione fotografica - Foto panoramiche zona a valle e a monte;
TAV. 13 - Documentazione fotografica - Foto a valle con vincolo paesistico (L. 1497/39), foto del paesaggio antropizzato
Relazione idrologica ed idrogeologica
Relazione - Ipotesi di realizzazione e gestione dell'area naturale protetta.
Allegati (leggi, norme, regolamenti, ecc.)
Tav. Elaborato "a" - Macro ambiti e micro ambiti paesaggistici e ambientali
Tav. Elaborato "b" - Interventi per la trasformazione ecologica dell'area sensibile naturale
Tav. Elaborato "c" - Planimetria dello stato finale

4. DARE ATTO che il P.d.L. in argomento è proposto ai sensi dell'art. 16 e degli artt. 21-27 della LR 56/80.
5. DARE ATTO che il presente provvedimento è corredato dalla scheda di controllo di cui all'art. 35 della LR 56/80, a firma del Dirigente della Struttura Autonoma edilizia Privata ed Urbanistica.""

Ai fini dell'approvazione ai sensi dall'art.16 della L.R. 56/80, sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica della Regione Puglia i seguenti elaborati: Piano di Lottizzazione composto dai seguenti elaborati:

Allegato A bis - Relazione Tecnica di progetto e Norme Tecniche di Attuazione

Allegato B - Relazione Tecnica Urbanizzazioni PrimarieAllegato C bis - Relazione Finanziaria delle Urbanizzazioni

Allegato D bis - Schema di Convenzione

Allegato E - Titolo di proprietà

TAV. 1 - Inquadramento territoriale delle aree interessate dall'intervento su base aerofotogrammetrica

TAV. 2 - Inquadramento territoriale delle aree interessate dall'intervento sulla base cartografica della variante generale al PRG del 21/6/2005

TAV. 3 - Accordo di Programma approvato con Decreto di P.G.R. n. 695/02

TAV. 4 - Stato di fatto: planimetria aerofotogrammetrica con riporto perimetro delle aree dell'intervento

TAV. 5 - Planimetria aerofotogrammetria con ricognizioni vincolistiche e caratteristiche paesaggistiche delle aree di intervento

TAV. 6 - Stralcio catastale elenco particelle interessate dall'intervento e conteggio superficie area

TAV. 7 - Progetto: Planimetria generale

TAV. 8 bis - Progetto: Zonizzazione e dati tecnici

TAV. 9 bis - Progetto: parcheggi, viabilità, urbanizzazioni secondarie e calcolo degli standards - Parcheggi pertinenziali

TAV. 10a - Progetto: tipologie edilizie turistico-alberghiere

TAV. 10b - Progetto: tipologie edilizie turistico-residenziali

TAV. 11 - Progetto: schema reti urbanizzative

TAV. 12 - Documentazione fotografica - Foto panoramiche zona a valle e a monte;

TAV. 13 - Documentazione fotografica - Foto a valle con vincolo paesistico (L. 1497/39), foto del paesaggio antropizzato

Relazione idrologica ed idrogeologica

Relazione - Ipotesi di realizzazione e gestione dell'area naturale protetta.

Allegati (leggi, norme, regolamenti, ecc.)

Tav. Elaborato "a" - Macro ambiti e micro ambiti paesaggistici e ambientali

Tav. Elaborato "b" - Interventi per la trasformazione ecologica dell'area sensibile naturale

Tav. Elaborato "c" - Planimetria dello stato finale

Relazione A - Analisi delle compatibilità Paesaggistiche e Ambientali - Rapporto area a monte della Strada Statale n. 16

Relazione B - Analisi delle compatibilità Paesaggistiche e Ambientali - Rapporto area di intervento a valle della Strada Statale n. 16

Relazione C - Rapporto di sintesi - Analisi delle compatibilità Paesaggistiche e Ambientali

- DCC n. 59 del 06.12.2010 di adozione del Piano di Lottizzazione "Parco dei Trulli" con annesso campo da golf, in variante al PRG giusto art. 59 delle NTA;
- Copia delle osservazioni pervenute (cinque);
- DCC n. 34 del 06.06.2011 di esame delle osservazioni pervenute;
- Copia del parere rilasciato dall'Ufficio Sismico e Geologico della Regione Puglia ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01(prot. 32722 del 23.05.2011);
- Copia del parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi degli artt. 16 e 21 della L.R. 56/80 (prot. n. 6820 del 27.05.2011).

1. Pareri acquisiti

Risultano acquisiti i seguenti pareri:

- parere rilasciato dall'Ufficio Sismico e Geologico della Regione Puglia ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01(prot. 32722 del 23.05.2011), le cui conclusioni sono di seguito riportate:

"… si esprime parere favorevole esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata nel rispetto delle conclusioni riportate nelle relazioni dei citati professionisti."

- parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i

Beni e le Attività Culturali ai sensi degli artt. 16 e 21 della L.R. 56/80 (prot. n. 6820 del 27.05.2011), le cui conclusioni sono di seguito riportate:

"La zona a valle è la sola per la quale si esprime il parere di competenza in quanto sottoposta a vincolo paesaggistico (…). Essa risulta destinata alla realizzazione sia di un campo da golf, sia di strutture temporanee dedicate alla balneazione poste in corrispondenza della caletta e con il proprio accesso al mare. Gli elaborati prodotti non affrontano, neppure sommariamente, la tipologia delle opere da attuare; in merito a ciò si rimane in attesa di un progetto a scala adeguata che descriva e chiarisca puntualmente ciò che di ritiene inserire in quel particolare e delicato conteso paesaggistico, sul piano della formatività, dei materiali e dei colori.

Si anticipa, per ciò che riguarda le attrezzature balneari, che queste devono essere installate senza alterare la morfologia territoriale e devono essere posizionate in loco limitatamente al periodo estivo (6 mesi) ed essere rimosse a fine stagione. Tutti gli interventi, compreso gli impianti devono essere di tipo removibile e non devono avere fondazioni nel sottosuolo; inoltre, dovranno essere utilizzati materiali di tipo tradizionale. L'inserimento nel contesto paesaggistico dovrà essere favorito dalla piantumazioni di vegetazione autoctona che andrà chiaramente indicata nei futuri elaborati. Non potranno essere installati sistemi tecnologici di qualsiasi genere per la produzione di energia, nemmeno di tipo alternativo, come fotovoltaico ed eolico. Le attrezzature balneari, cabine, bar e di qualsiasi altro genere di attrezzatura che costituisce ingombro visivo, devono avere dimensioni contenute e lasciare libera buona parte della battigia o della linea di costa; è opportuno studiare con attenzione i punti di accesso al mare ed eventuali sistemi di collegamento.

Sempre nella zona a valle sono stati catalogati fotograficamente numerosi trulli, muretti a secco e strade poderali, alcune di queste costruzioni rurali appaiono dirute. Si ritiene che tali costruzioni conferiscano un carattere di assoluta unicità al territorio che, nello spirito del vincolo è necessario tutelare. Per tale ragione è indispensabile che essi siano oggetto di interventi di restauro le cui modalità devono essere sottoposte alla Scrivente.

È altrettanto indispensabile che vengano chiarite le modalità con sui si intendono realizzare i collegamenti verticali in corrispondenza del sottopasso che collegherà la zona a monte con quella a valle, con particolare riguardo alle ricedute di tali elementi nella zona sottoposta a vincolo. Per quanto attiene alla zona a monte, si precisa che esula dalle competenze della Scrivente."

- parere rilasciato dall'A.d.B. Puglia ai sensi degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI (prot. n. 7997 del 08.07.2011), le cui conclusioni sono di seguito riportate:

"… si esprime parere di conformità dell'intervento al PAI alle seguenti condizioni:

1. che in fase esecutiva vengano sottoposti a questa Autorità i progetti degli attraversamenti così come individuati nella presente proposta e dimensionati in modo da assicurare le condizioni di sicurezza idraulica di cui all'art. 36 delle NTA del PAI;
2. che in fase esecutiva venga sottoposto a questa Autorità il progetto di campo da golf così come precisato dal proponente nella nota acquisita con ns. prot. n. 7835 del 05.07.2011;
3. che i parcheggi a raso ricadenti in area MP vengano opportunamente segnalati e dotati di sistema di allarme in caso di piena per evitare danni a cose e persone;
4. che venga ritenuta valida ai fini dell'espressione del presente parere la soluzione urbanistica configurata nella nota acquisita con ns. prot. n. 7399 del 28.06.2011."

- parere motivato relativo alla procedura di VAS rilasciato ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., (nota prot. 9092 del 02.11.2012), le cui prescrizioni sono di seguito riportate (si rinvia alla D.D. n. 214/2012 per le motivazioni di riferimento):

"(pag. 9) … integrare il resoconto nel Rapporto Ambientale con tutti gli aspetti oggetto di osservazione, indicando se e quali modifiche/integrazioni agli elaborati di piano sono state di conseguenza apportate.

Degli esiti della fase di consultazione nonché delle modalità con cui tali esiti sono stati integrati

nei documenti di piano (in particolare nelle NTA del Piano), o delle motivazioni per le quali alcuni aspetti osservati sono stati ritenuti non inerenti, l'organo competente all'approvazione dovrà dare atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del Decreto.

(pag. 10) … evidenziare nelle NTA le prescrizioni dei suddetti enti e di quanto indicherà nel parere paesaggistico l'Ufficio regionale Attuazione Pianificazione Paesaggistica. INOLTRE SI PRESCRIVE di richiamare nelle NTA la necessità di acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio della Puglia in fase esecutiva per ogni intervento che ricade nella zona sottoposta a vincolo incluso il campo da golf.

(pag. 10) … rendere coerenti tutti gli elaborati di piano (incluse le NTA) alle considerazioni ambientali espresse nel Rapporto Ambientale. Si rammenta, inoltre, che l'autorità procedente dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 15 c. 2, alle opportune revisioni del piano, tenendo conto anche delle risultanze del presente parere motivato, prima della presentazione del piano per l'approvazione; allo stesso modo, qualora l'Autorità procedente dovesse preferire l'ipotesi progettuale alternativa contenuta nel RA al piano o eventuali altre soluzioni finalizzate a ridurre gli effetti ambientali significativi, occorrerà adeguare tutti gli elaborati (incluse le NTA) e il Rapporto Ambientale a quanto prescelto.

(pag. 11) … chiarire la destinazione urbanistica delle aree interessate dal campo da golf, in particolare se e come tale funzione sia assimilabile alla zona E2. Infine nel paragrafo 4.2.2. del Rapporto Ambientale si introduce una "ipotesi plani volumetrica alternativa che ripropone il progetto con il nuovo ridimensionamento delle aree coperte, impermeabilizzate e destinate alle differenti attività del Piano di Lottizzazione "Parco dei Trulli", sulla scorta dell'istruttoria e delle risultanze della procedura di VAS (…):

a) il campo da Golf viene ridimensionato (da 27 a 18 buche)
b) I posti letto delle residenze turistiche si riducono a circa 800
c) le strutture commerciali e alberghiere nell'area centrale vengono eliminate
d) le corti delle residenze poste nella zona ovest da chiuse diventano aperte, e i campi da golf interni vengono eliminati, e resta l'uliveto."

Tale proposta progettuale, sebbene sia presentata come ipotetica alternativa al Piano di Lottizzazione adottato, sembra essere portata avanti nel Rapporto Ambientale quale versione ultima dello stesso, lasciando da parte definitivamente la precedente pianificazione.

… per una chiara definizione dell'oggetto di valutazione, di rendere coerenti tutti i documenti di Piano, riassumendo in maniera univoca nel Rapporto Ambientale gli obiettivi e i contenuti del Piano e chiarendo la proposta di Piano che si intende approvare.

(pag. 13) … integrare il Rapporto Ambientale con le analisi omesse di cui sopra, evidenziando le coerenze/incoerenze. Nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovranno essere giustificare le incoerenze rilevate e le eventuali indicazioni che ne deriverebbero dovranno essere integrate nelle NTA. In merito alle aree protette SI PRESCRIVE, prima dell'approvazione, di verificare con l'Ufficio regionale Parchi e Tutela della Biodiversità la coerenza delle azioni del piano con gli obiettivi posti in essere dalla normativa prima richiamata.

(pag. 16) … integrare il Rapporto Ambientale evidenziando tali obiettivi ed il modo con cui, durante la sua preparazione, si è, o meno, tenuto conto di questi. INOLTRE nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii si dovranno illustrare come le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano.

(pag. 18) … individuare la soluzione definitiva relativa all'approvvigionamento idrico generale, adeguando tutti gli elaborati (incluse le NTA) e il Rapporto Ambientale a quanto prescelto, esplicitando le carenze evidenziate. Nelle NTA si richiami il rispetto della normativa regionale prima citata e delle norme contenute nel PTA anche in merito alle acque meteoriche. Nelle stesse inoltre si richiami la necessità dell'autorizzazione allo scarico con specifica finalità di riutilizzo e quella per l'impianto di depurazione oltre che l'indispensabile parere dell'Autorità di Bacino in merito ad una possibile inter-

ferenza del laghetto artificiale con il naturale e libero deflusso delle acque, attesa la sua posizione in corrispondenza del reticolo idrografico superficiale presente.

(pag. 18) … inserire nelle NTA le indicazioni che sono derivate dall'analisi degli impatti del campo da golf, atteso che esso costituisce una parte consistente dell'area in esame, influenzando in modo non indifferente il contesto ambientale di riferimento.

(pag. 19) … inserire nelle NTA delle indicazioni più specifiche riguardo la suddivisione delle aree del campo da golf, al fine di contenere i consumi di acqua al di sotto di quelli attuali. Si indichino gli ettari minimi di out-rough che devono essere assicurati, al fine della rinaturalizzazione dell'area e a tutela della naturalità esistente.

(pag. 19) … inserire nelle NTA delle indicazioni più specifiche riguardo alle caratteristiche agronomiche e ecologiche che devono essere assicurate dalle specie utilizzabili per il manto erboso del campo da golf, scoraggiando l'uso di piante alloctone e competitive con la vegetazione spontanea esistente nell'intorno. Per quanto riguarda le tecniche agronomiche occorrerebbe anche valutare la possibilità di prevedere la semina su sodo (no tillage) del prato e comunque il contenimento delle lavorazioni preimpianto al fine di limitare l'evaporazione dell'acqua dal suolo e il mantenimento della fertilità fisica del terreno.

(pag. 19) … inserire nelle NTA delle indicazioni più specifiche a riguardo, indicando l'obbligatorietà di attenersi a protocolli di gestione del manto erboso ecocompatibili e/o biologici.

(pag. 21) … integrare il Rapporto Ambientale in riferimento a quanto emerso approfondendo opportunamente le carenze evidenziate; tale analisi permetterà di ottenere un quadro più completo delle ipotesi prospettate e orientare la scelta dell'Autorità procedente verso la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

In conclusione, pur condividendo l'affermazione che la nuova ipotesi progettuale del Piano prospettata nel Rapporto Ambientale, in linea generale, risulterebbe decisamente più accettabile sotto l'aspetto ambientale rispetto a quello adottato, si rileva che permangono, relativamente alla sostituzione dell'area agricola con il proposto campo da golf, numerose criticità dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

(pag. 22) … integrare le Norme Tecniche di Attuazione, con quanto emerso e con le misure proposte dettagliandole in relazione alla proposta progettuale adottata.

Si rileva tuttavia che, nonostante le misure di mitigazione proposte, persistono le criticità ambientali e paesaggistiche sopra rilevate in merito alla sostituzione dell'area agricola con il campo da golf.

Inoltre si mette in evidenza che, seppure definite tali, non sono state previste vere e proprie misure atte a compensare tali impatti negativi significativi derivanti dall'attuazione del piano così come proposto.

(pag. 22) … al fine di ottenere un quadro più completo delle ipotesi prospettate e orientare la scelta dell'Autorità procedente verso la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, di valutare anche le alternative prospettate (sola delocalizzazione a monte, ridimensionamento campo da golf, alternativa in altra area comunale), individuando e giustificando, attraverso un opportuna analisi i costi/benefici sotto il profilo economico, sociale e ambientale, la scelta intrapresa. INOLTRE, SI PRESCRIVE di elaborare una sintesi completa delle ragioni della scelta delle alternative, dandone atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Decreto 152/2006 e ss.mm.ii.

(pag. 23) … integrare nel Rapporto Ambientale il paragrafo relativo agli indicatori, perfezionando l'elenco con altri relativi agli impatti di cui al precedente paragrafo 2.5 e si indichino quelli relativi agli obiettivi di sostenibilità, che dovranno essere efficacemente indicati. Si specifichi anche per questi indicatori la popolabilità, i target di riferimento, i tempi e le scale di rilevazione degli stessi, nonché la cadenza dei report sul monitoraggio e le modalità di comunicazione e pubblicazione degli stessi. Infine si delineino le eventuali azioni da intraprendere (cd. misure correttive) nel caso di evidenti scostamenti dai target di rifermento. Tali indicatori dovranno

essere coerenti con la proposta progettuale che l'Autorità procedente intende adottare."

- parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del P.U.T.T./p, trasmesso dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica (nota prot. n. 9744 del 04.11.2013), le cui conclusioni sono di seguito riportate:

"Premesso quanto innanzi in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P si ritiene:

- per la proposta di variante urbanistica sottesa al progetto adottato con delibera di CC n. 59 del 06.12.2010 (non variata nella proposta progettuale adeguata alla Determina Regionale n. 196 del 19.09.2011), come si rileva dalla Tav. 8bis, e Tav. 8ter, di poter esprimere parere favorevole a condizione che a valle della SS16 sia prevista in luogo della destinazione "sistemazione naturalistica - golf" una destinazione che permetta di conservare il carattere agricolo dell'area e non modificare l'attuale configurazione paesaggistica e i valori identitari/culturali dei luoghi e del contesto di riferimento, salvaguardando il particolare rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra i "*beni diffusi del paesaggio agrario*" e della "*stratificazione storica dell'organizzazione insediativa dell'agro"* (segni e tecniche della conduzione agricola);
- per il progetto proposto adottato con Delibera di CC. 59 del 06.12.2010 di non poter esprimere parere favorevole poiché le previsioni progettuali contrastano:
  - con le norme di tutela paesaggistica delle NTA del PUTT/P;
  - con i valori di paesaggio tutelati dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera di Polignano a Mare" del 23.12.1982 e dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia costiera e delle lame sita nei comuni di Polignano a Mare e Monopoli" del 01.08.1985.

Potrà essere rivalutata una nuova proposta progettuale, adeguata al presente parere, al parere motivato di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 214/2012 VAS, previa adozione della stessa da parte del Consiglio Comunale, rielaborata al fine di:

(i) garantire un migliore inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento;
(ii) non interferire con gli equilibri paesaggistici ed ecologici del sito;
(iii) tutelare il paesaggio agrario di interesse storico culturale, il sistema della stratificazione storica, dell'organizzazione insediativa nonché delle componenti storico-culturali e dei "segni" delle tecniche di conduzione agricola, e non contrastare con le prescrizioni di base, di cui alle NTA del PUTT/P, per le componenti di paesaggio (Ambiti Territoriali Distinti) presenti nell'area;
(iv) non contrastare con gli indirizzi di tutela previsti per gli Ambiti Territoriale Estesi di tipo B, C e D (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P);
(v) non contrastare con le norme di cui alle NTA del PPTR;
(vi) non contrastare con i valori di paesaggio tutelati dal provvedimento di vincolo decretato il 23.12.1982 con la "dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera di Polignano a Mare" e dal provvedimento di vincolo decretato il 01.08.1985 con la "dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia costiera e delle lame sita nei comuni di Polignano a Mare e Monopoli";
(vii) non contrastare con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con le "*Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco" (Elaborato del PPTR 4.4.4)* e con le *"Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali" (Elaborato del PPTR 4.4.6);*
(viii) non essere in contrasto con il parere paesaggistico di cui alla DGR n.1705 del 03.12.2002.

Detta soluzione progettuale dovrà adeguarsi a quanto di seguito riportato:

per la "sistemazione agricola" a valle della SS16 siano osservate le seguenti indicazioni:

- sia conservato il carattere agricolo dell'area al fine di non modificare l'attuale configurazione paesaggistica e i valori identitari/culturali dei luoghi e del contesto di riferimento, salvaguardando il particolare rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra i "*beni diffusi del paesaggio agrario*"

e della "*stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" dell'agro"* (segni e tecniche della conduzione agricola);
- sia conservata la morfologia dei luoghi e le pendenze naturali dei terreni, al fine di non modificare, l'attuale assetto idro-geomorfologico d'insieme e la configurazione paesaggistica dei luoghi. Pertanto non siano previsti eventuali movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) né alcuna modifica della morfologia dei luoghi;
- siano conservati i tracciati viari esistenti con le attuali caratteristiche geometriche. La sistemazione dei predetti tracciati non dovrà prevedere significativi movimenti di terra ovvero questi, se necessari, devono conformarsi alle attuali caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e non dovrà prevedere interventi di impermeabilizzazione o l'impiego di materiali non naturali;
- siano conservati i muretti a secco e le costruzioni rurali preesistenti con copertura a trullo che dovranno essere oggetto di interventi di recupero con l'utilizzo di tecniche e materiali tipici della tradizione costruttiva locale senza alterazione della configurazione architettonica/tipologica originaria. I predetti manufatti edilizi con copertura a trullo dovranno essere destinati a forme d'uso compatibili con la sistemazione agricola/ naturalistica;
- siano conservate le alberature poderali esistenti che configurano, unitamente ai muri a secco ed ai manufatti con copertura a trullo, un paesaggio agrario di interesse storico-culturale meritevole di tutela;
- siano salvaguardate e tutelate le aree perimetrate a "Bosco" dal PPTR, pertanto non sia prevista in corrispondenza delle stesse la realizzazione di strutture balneari rimovibili e annessi percorsi pedonali, o altre opere edilizie.

per la "sistemazione naturalistica, balneazione, parco", a valle della SS16 non sia prevista la realizzazione di strutture balneari rimovibili con annessi percorsi pedonali, o altre opere edilizie, nelle aree di pertinenza e annessa della grotta "Ripagnola" e dei "*Boschi*", come perimetrate dal PPTR.

per la zona a monte della SS 16, ove sono previste la aree turistico-alberghiere, turistico- residenziali e annessi servizi quali parcheggi pubblici e campo da golf, si condivide sostanzialmente l'impostazione generale di cui al progetto di adeguamento alla determina Regionale n. 196 del 19.09.2011, nel quale si opera una riduzione e riorganizzazione delle volumetrie, a condizione che gli interventi osservino in aggiunta le seguenti indicazioni:
- le aree a parcheggio posizionate a ridosso della viabilità pubblica siano dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto e dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina. Detta alberature dovranno altresì essere posizionate in maniera tale da mitigare l'impatto, soprattutto visivo, di tali aree da punti panoramici ovvero dai siti da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento;
- la viabilità gli spazi aperti pubblici e privati (aree di sosta, parcheggi, aree di pertinenza dei lotti), anche in considerazione delle peculiarità geomorfo-idrogeologiche di contesto, siano realizzati esclusivamente con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
- i volumi edilizi e la viabilità di piano non interferisca con l'area di pertinenza e area annessa di cigli di scarpata. A tale scopo occorre accertare la reale consistenza dello stato dei luoghi con riferimento a quanto in precedenza evidenziato ed approfondire le interferenze tra le scelte progettuali e le componenti di paesaggio idro-geomorfologiche, con particolare riferimento all'art 3.09 "*Versanti e crinali*" delle NTA del PUTT/P;
- le opere previste in progetto non interferiscano con le alberature monumentali presenti in loco. A tale scopo occorrerà produrre una ricognizione puntuale nonché un censimento asseverato ai sensi del DPR 445/2000 da un tecnico competente abilitato (agronomo, forestale, ecc;) di tutti i soggetti arborei presenti nell'area d'intervento, finalizzato al riconoscimento dell'eventuale sussistenza del carattere di monumentalità delle alberature di cui all'art. 2 della L.R. 14/2007. Il suddetto censimento dovrà asseverare per ogni singolo soggetto arboreo ricadente nell'area d'intervento l'attribuzione o la non attribuzione del carattere di monumentalità di cui all'art. 2 della

L.R. 14/2007. Sulla base di detto censimento la soluzione progettuale non dovrà prevedere la modifica dell'area annessa alle alberature monumentali, dimensionata in termini ambientali ovvero di vulnerabilità,e comunque non inferiore a mt 5 dalla proiezione a terra della relativa chioma;
- sia previsto il generale mantenimento delle alberature di ulivo dichiarate non monumentali e il loro relativo reimpianto nella stessa area d'intervento qualora queste ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto."

2. Considerazioni preliminari

Sotto l'aspetto amministrativo si rappresenta preliminarmente quanto segue.

Con D.P.G.R. n. 695 del 09.12.2002 veniva approvato sulle medesime aree interessate dalla presente proposta di variante, l'Accordo di Programma AGAPE, sottoscritto in data 15.12.2000 dal Comune di Polignano a Mare e dalla Regione Puglia ai sensi della L.R. 34/94 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 267/00.

Il suddetto Accordo di Programma, autorizzato con DGR n. 1497 del 30.10.2000, prevedeva la realizzazione di una struttura turistico-alberghiera in variante allo strumento urbanistico.

Ai fini urbanistici, il decreto presidenziale n. 695/2002 comportava variante allo strumento urbanistico vigente (approvato con DGR n. 5652 del 01.10.1979) ed a quello adottato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 06.03.1997 (successivamente approvato definitivamente con DGR n. 815 del 21.06.2005).

In merito alla efficacia di detta variante urbanistica, con nota prot. n. 1841 del 15.02.2013, il Servizio Urbanistica ha rappresentato al Comune di Polignano a Mare quanto di seguito testualmente riportato:

" … omissis …

La proposta di variante, infatti, interessa le stesse aree già oggetto dell'Accordo di Programma "AGAPE" autorizzato con DGR n. 1497 del 30.10.2000, sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Polignano a Mare in data 15.12.2000, ratificato dal Consiglio Comunale di Polignano a Mare con DCC n. 5 del 11.01.2001 e definitivamente approvato con Decreto P.G.R. n. 695 del 09.12.2002 pubblicato sul BURP n. 160 del 19.12.2002.

Per effetto della sua approvazione, l'AdP ha determinato una variante *allo strumento urbanistico vigente* (approvato con DGR n. 5652 del 01.10.1979) *ed adottato* (successivamente approvato definitivamente con DGR n. 815 del 21.06.2005) la cui efficacia è condizionata da alcuni presupposti definiti in sede di AdP di cui occorre verificare la sussistenza.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti dispositivi:

1. *AdP autorizzato con DGR n. 1479 del 30.10.2000, sottoscritto in data 15.12.2000:*
   punto 7) dello schema di A. di P.
   "Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica."

2. *"Bozza di convenzione attuativa" allegata all'AdP ratificato con DCC n. 5 del 11.01.2001*
   art. 5
   "Gli obblighi previsti in sede di Accordo di Programma, che hanno determinato la nuova destinazione urbanistica, decadono così come l'efficacia della variante stessa, se entro 6 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto della G.R. di ratifica dell'Accordo di Programma, il proponente Sig. Andidero Domenico (in nome e per conto della società proponente) non ha provveduto a richiedere la prima concessione edilizia.
   In tale caso la variante approvata, non avendo prodotto modificazioni del territorio, perde efficacia con il conseguente ripristino della precedente disciplina urbanistica: il Comune provvederà a curare gli adempimenti a tal fine necessari."

   art. 9
   "Le condizioni sopra riportate, nonché quelle contenute nell'Accordo di Programma stipulato tra il Comune di Polignano a Mare e la Regione Puglia, sono impegnative per il proponente sig. Andidero Domenico (in nome e per conto delle società proponente) e per quanti dovessero acquistare o rilevare la proprietà e/o con essa l'attività produttiva oggetto dell'Accordo.

Il Proponente si impegna a trasferire gli obblighi assunti con la presente convenzione attuativa dell'Accordo di Programma ai Soggetti subentranti in tutto o in parte."

3. *Decreto P.G.R. n. 695 del 09.12.2002, pubblicato sul BURP n. 160 del 19.12.2002:*

"DECRETA
…omissis…
Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici … e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione urbanistica
…omissis…".

Per quanto innanzi evidenziato, quindi, occorre che l'Amministrazione Comunale chiarisca, sulla base di opportuna documentazione, lo stato giuridico ed il conseguente quadro pianificatorio delle aree interessate dalla proposta di variante in oggetto, ovvero la efficacia della variante connessa all'Accordo di Programma, sulla scorta degli obblighi assunti dal proponente ad esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Comunale di Polignano a Mare in sede di ratifica dell' A. di P."

Con nota prot. n. 20398 del 14.08.2013, acquisita al prot. n. 9205 del 19.09.2013 del Servizio Urbanistica, l'Amministrazione Comunale ha riscontrato la richiesta di chiarimenti con quanto di seguito testualmente riportato:

"A riscontro della Vostra nota in oggetto richiamata, con cui si richiede di chiarire con opportuna documentazione lo stato giuridico ed il conseguente quadro pianificatorio delle aree interessate dalla proposta di variante in oggetto …….. sulla scorta degli obblighi assunti dal proponente ad esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Comunale di Polignano a Mare in sede di ratifica dell'A. di P., si comunica:

1. con riferimento all'A. di P. autorizzato con DGR n. 1479 del 30.10.2000, sottoscritto in data 15.12.2000 [punto 7) dello schema di A. di P. "Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica."],

- che la convenzione è stata formalmente stipulata in data 21.06.2004, innanzi al Notaio Enrico Amoruso in Alberobello, Atto repertorio n. 125414, registrato in Gioia del colle il 9.7.2004 al n. 2397, **di cui si allega copia**;

2. con riferimento alla "Bozza di convenzione attuativa" (allegata all'AdP ratificato con DCC n. 5 del 11.01.2001) [art. 5 - Gli obblighi previsti in sede di Accordo di Programma, che hanno determinato la nuova destinazione urbanistica, decadono così come l'efficacia della stessa variante, se entro 6 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto della G.R. di ratifica dell'Accordo di Programma, il proponente Sig. Andidero Domenico (in nome e per conto della società proponente) non ha provveduto a richiedere la prima concessione edilizia. In tal caso la variante approvata, non avendo prodotto modificazioni del territorio, perde efficacia con il conseguente ripristino della precedente disciplina urbanistica: il Comune provvederà a curare gli adempimenti a tal fine necessari.],

- che la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 11.01.2001, di ratifica dell'Accordo di Programma, al punto 2 del deliberato, da atto degli atti tecnici di cui si compone la richiesta di Accordo di Programma, tra cui la nuova documentazione che modifica ed adegua la precedente alle prescrizioni di cui alla delibera di G.R. n. 1479/00, ovvero la **"Bozza di convenzione (adeguata alle prescrizioni di cui alla delibera di G.R. n. 1479/00)" (che si allega) che all'Art. 5, a pag 3, dispone: "Gli obblighi previsti in sede di Accordo di Programma, che hanno determinato le nuove destinazioni urbanistiche decadono, così come l'efficacia della variante stessa, se entro …….. mesi, il Proponente Sig. Andidero Domenico (in nome e per conto della Società Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare S.r.l.) non ha provveduto a richiedere la concessione edilizia. In tal caso la variante approvata, non avendo prodotto modi-**

ficazioni del territorio, perde efficacia con il conseguente ripristino della precedente disciplina urbanistica: il Comune provvederà a curare gli adempimenti a tal fine necessari.";

- che la Convenzione sottoscritta in data 21.06.2004, dispone, tra l'altro, a pag. 23, ovvero all'art. 5, che "Gli obblighi previsti in sede di Accordo di Programma, che hanno determinato le nuove destinazioni urbanistiche decadono, così come decade l'efficacia della variante stessa, se entro sei (6) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione le società proponenti non abbiano provveduto a richiedere il primo permesso di costruire. In tal caso la variante urbanistica approvata, non avendo prodotto modificazioni del territorio, perde efficacia con il conseguente ripristino della precedente disciplina urbanistica. Il Comune provvederà a curare gli adempimenti a tal fine necessari.";

- che l'A. di P., al punto 5) di pag. 4, dispone che "Il rilascio della C.E. è subordinato alla stipula di apposita preventiva convenzione tra il Comune di Polignano a Mare e la ditta …….";

- che la domanda di Permesso di Costruire, di cui si allega copia, è stata presentata al Comune di Polignano a Mare in data 20.12.2004, prot. 18753, ovvero entro i 6 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione nel rispetto dell'art. 5 della stessa convenzione.

Tutto ciò premesso, si trasmettono in allegato gli atti richiamati affinché possiate avere completa conoscenza del procedimento e conseguentemente poter definire il "quadro pianificatorio di riferimento" nell'ambito del procedimento del Piano di Lottizzazione "Parco dei trulli" con annesso campo da golf, in variante al PRG Vigente, trasmesso a Codesto Servizio con nota del 30.6.2011, prot. 14919."

Sulla scorta degli atti d'ufficio e delle determinazioni adottate dal Consiglio Comunale di Polignano a Mare con deliberazione n. 5 del 11.01.2001 di ratifica dell'AdP, si rileva che, in sede di ratifica dell'Accordo di Programma (sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco del Comune di Polignano a Mare in data 15.12.2000 e parte integrante del DPGR n. 965 del 09.12.2002), all'art. 5 della cd. "Bozza di convenzione attuativa" (parte integrante della stessa delibera di C.C. n. 5/2001) il Consiglio Comunale pone espressamente una clausola di decadenza dell'AdP e, quindi, della efficacia della variante urbanistica connessa allo stesso AdP.

Nello specifico, all'art. 5 si dispone che gli obblighi previsti nell'AdP decadono se entro sei mesi dalla pubblicazione sul BURP del decreto del Presidente della Giunta Regionale che sancisce l'efficacia della variante urbanistica, il proponente non ha proceduto a richiedere la prima concessione edilizia.

Ciò premesso, rilevato che il DPGR n. 695 del 9.12.2002 risulta pubblicato sul BURP n. 160 del 2002 e che, a seguito di richiesta regionale di cui alla nota prot. n. 1841 del 15.02.2013, il Comune di Polignano a Mare, con nota prot. n. 20398 del 14.08.2013, ha fornito copia della richiesta di Permesso di Costruire datata 20.12.2004 e acquisita al protocollo comunale n. 18753 del 20.12.2004, per quanto innanzi detto, si constata il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 5 della cd. "Bozza di convenzione attuativa" (approvata in sede di ratifica dell'AdP sottoscritto in data 15.12.2000 giusta deliberazione CC n. 5/2001) in ordine alla richiesta del

Permesso di Costruire e pertanto, allo stato, deve ritenersi decaduto l'AdP in questione, ivi compresa l'efficacia della variante urbanistica connessa allo stesso AdP.

Ciò precisato, per la variante adottata (trasferimento delle volumetrie da valle a monte e ritipizzazione delle aree di sedime ad esito dello stesso trasferimento) deve farsi unicamente riferimento, come dispone il deliberato consigliare comunale n. 59/2010, al procedimento ordinario ex art. 16 L.R. 56/1980, nel rispetto dell'art. 59 delle NTA vigenti, che disciplina le trasformazioni urbanistiche nei cd "nuclei di attività turistica" (di seguito "n.a.t."), ambiti territoriali della fascia costiera a valle della S.S. 16 destinati ad attività turistico- alberghiere, campeggi, parcheggi e attrezzature collettive, rivenienti dalle previsioni del precedente strumento urbanistico.

L'art. 59 delle NTA, prevede quanto segue:

"ART. 59 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI "NUCLEI DI ATTIVITA' TURISTICA"

Nel presente PRG vengono riportati (tav. 2.3) i "nuclei di attività turistica" già presenti nel precedente Piano. Questi comprendono al loro interno aree a varia destinazione: zone turistico-alberghiere di tipo TA/2 (art. 32), Campeggi (art. 52), zone F di interesse collettivo (art. 19), aree destinate a Parcheggi pubblici (art. 19) e zone per attività primarie di tipo E2 (art. 26), in parte trasformate in Parco urbano regionale (art. 19).

Per questi "nuclei" - contornati e tratteggiati nel grafico sopraindicato in scala 1/5000 - si prescrive che ogni intervento negli stessi venga subordinato alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo (PP, PLC) esteso all'intero nucleo. Questo piano, se di iniziativa privata, potrà essere promosso dai proprietari di almeno il 40% della superficie complessiva, utilizzando la ripartizione degli utili e degli oneri in rapporto alle aree di proprietà e alle destinazioni d'uso. Il piano in questione dovrà costituire un utile approfondimento del PRG, in relazione alla opportunità di migliorare il disegno urbano superando (secondo quanto previsto dall'art. 13 ultimo comma delle presenti NTA) la rigidità geometrica delle limitazioni di zona, in rapporto anche all'orografia dei luoghi.

Nell'ambito di ciascun nucleo delimitato e tratteggiato vanno previsti volumi non superiori a quelli globali consentiti dalla normativa di zona, ed infine va garantito il mantenimento degli standard globali previsti dalle norme di zona. Per ciascun proprietario dovrà essere garantita la corretta utilizzazione delle aree di sua pertinenza, secondo le specifiche destinazioni di zona, e dimostrata attraverso le apposite tabelle utili/oneri. Le aree F (comprese in zona soggetta a vincolo panoramico) potranno essere utilizzate solo applicando gli indici e parametri di cui alla lettera b) dello specifico punto (v. art. 19); possono anche essere utilizzate le aree a standard relative alle urbanizzazioni secondarie S2/A delle contigue zone alberghiere TA/2; mentre i parcheggi di queste possono essere collocati anche nelle aree a Parcheggio, eventualmente presenti nel "nucleo". Per le zone a parcheggio non utilizzate a questo fine, si applicheranno le disposizioni relative alle zone F. Per le attrezzature sportive, si applicano le stesse prescrizioni e limitazioni indicate per le analoghe zone di Campeggi (v. art. 51, penultimo comma) a tutte le zone comprese nel "nucleo".

Il progetto del "nucleo" potrà non comprendere le aree che risultino già utilizzate in modo congruente con le indicazioni del PRG.

Su esplicita richiesta degli aventi diritto, i "nuclei" possono essere ampliati interessando le aree E1 comprese fra il tracciato della SS 16 e quello della ferrovia, consentendo una diversa localizzazione delle varie zone che li compongono e allontanando dalla fascia costiera le varie opere previste dalle specifiche zonizzazioni. La delocalizzazione a monte deve interessare almeno una intera zona (TA/2, Campeggi, Zona F, Parcheggi) di quelle comprese nel nucleo originario; le parti a valle della SS 16 che verranno così liberate verranno classificate come aree agricole di tipo E2. La procedura sopradescritta costituirà Variante al PRG vigente e andrà sottoposta all'iter di adozione ed approvazione prescritto dalle vigenti leggi nazionali e regionali."

Detto articolo risulta inserito nelle NTA a seguito di specifiche prescrizioni regionali connesse, tra l'altro, alle esigenze di tutela paesaggistico-ambientale espresse preliminarmente all'approvazione del vigente PRG, dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia per i BB.AA.AA.AA.SS. che, con nota prot. n. 2388 del 1.02.1999, aveva rappresentato la necessità che il Comune intraprendesse

"… ogni utile iniziativa, tra cui la modifica delle previsioni urbanistiche contenute nella variante generale di che trattasi nonché accordi di programma, finalizzata alla salvaguardia dei caratteri ambientali della zona costiera del Comune di Polignano a Mare."

Tale prescrizione è stata recepita in sede di approvazione di PRG giusta deliberazione di GR n. 559 del 17.04.2003 e successivamente fatta propria dal Comune con deliberazione CC n. 22 del 22.10.2004 di adeguamento alle prescrizioni regionali.

Conseguentemente, in sede di approvazione definitiva, giusta deliberazione di GR n. 815 del 21.06.2005, si è ritenuto opportuno precisare

"… che sia comunque interesse pubblico allontanare dalla costa le costruzioni, pur senza mortificare le legittime aspirazioni del Comune che riconosce nel settore turistico il ruolo principale e caratterizzante del proprio territorio. Il Comune pertanto intraprenderà ogni utile iniziativa, anche in sede di adeguamento del PRG al P.U.T.T./p, finalizzata alla

salvaguardia dei caratteri ambientali della zona costiera, rimandando a successive e puntuali varianti al PRG le definitive variazioni della struttura generale della fascia costiera vincolata.

Tale indirizzo, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. di Bari con nota n. 2388/99, è esplicitato nell'ultimo paragrafo dell'art. 59 delle NTA riguardante i "Nuclei di Attività Turistica" previsti sulla fascia costiera, per i quali si prevede il ricorso all'estensione del comparto alle aree a monte comprese tra la SS. 16 e la ferrovia, per la delocalizzazione dell'attività edilizia,…"

e che rimaneva in capo

"… alla stessa Amm.ne Comunale la opportunità e necessità di provvedere, secondo gli ordinari canoni urbanistici, con una successiva pianificazione urbanistica, ad attivare azioni tali da conservare la integrità della fascia costiera ora interessata da previsioni insediative turistico-ricettive, pervenendo al trasferimento delle volumetrie di piano a monte della SS. 16."

L'art. 59 delle NTA rappresenta, in definitiva, lo strumento attraverso il quale il Comune attua, secondo gli ordinari canoni urbanistici, le necessarie misure di salvaguardia della fascia costiera.

Si precisa, infine, che il presente provvedimento riguarda solo gli aspetti di variante al PRG ex art. 16 della L.R. 56/80, non ricorrendo per il caso di specie le condizioni di cui all'art. 21 comma 14 della L.R. 56/80, che disciplina il provvedimento unico di adozione ed approvazione di piani attuativi in variante alla strumentazione urbanistica generale.

3. Descrizione della proposta di variante

Inquadramento generale

La variante in questione, proposta ai sensi dell'art. 59 delle NTA, prevede la delocalizzazione delle previsioni insediative dell'intero nucleo di attività turistica n. 4 e di parte del nucleo di attività turistica n. 3, nella zona a monte compresa tra la S.S. 16 e la ferrovia, attualmente tipizzata come "E1".

L'area interessata, ubicata a circa due chilometri dal centro abitato di Polignano a Mare, ha superficie complessiva pari a mq 1.157.150 ed è suddivisa dalla S.S. 16 in due zone distinte: una "a valle" (546.554 mq) e l'altra "a monte" (610.596 mq) della S.S. 16.

Nell'Allegato A bis - "Relazione Tecnica di Progetto e Norme Tecniche di Attuazione" l'intervento viene descritto così come di seguito:

"Il progetto attualizza e differenzia le destinazioni funzionali della volumetria turistica riveniente dalla delocalizzazione delle attività turistico-alberghiere e dei campeggi previsti dal PRG a valle e articola la volumetria totale di mc 109.500 in 37.500 mc di alberghiero e 72.000 mc di residenza, localizzandola interamente a monte. Le destinazioni ricettive sono supportate e integrate da servizi e dalla realizzazione di un campo da golf 27 buche. Le attrezzature comuni a servizi dell'insediamento sono destinate a contenere attrezzature commerciali, club house, attività congressuali e centro benessere (mc 25.000 circa).

Le zone F per attività collettive da cedere al Comune, previste dal PRG, vengono confermate nella loro estensione complessiva di mq 71.250 e destinate a parco naturale.

Le volumetrie complessive previste dal progetto per l'attività ricettiva e le residenze, sono le stesse di quelle rivenienti dal PRG se si sommano quelle turistico-alberghiere con quelle derivanti dalla trasformazione in volumetria dei campeggi secondo un criterio già approvato con l'Accordo di Programma AGAPE.

Per una più attuale e funzionale previsione la volumetria è stata articolata in alberghiero e in turistico - residenziale non alberghiero. Le residenze turistiche sono direttamente collegate alle attività golfistiche e costituiscono l'integrazione e diversificazione dell'offerta turistica ad esso connesse, sempre nell'ottica della destagionalizzazione delle attività turistiche. A tal fine sono stati inoltre previsti 25.000 mc di attrezzature private di interesse collettivo a supporto del Golf, delle strutture alberghiere e della residenza turistica."

Ancora, nella relazione istruttoria comunale datata 03.12.2010, prot. n. 2717 in precedenza citata gli aspetti di variante vengono così enucleati (testualmente):

" … omissis …

Tutto ciò stante il P.d.L. costituisce variante allo strumento urbanistico vigente sotto i seguenti profili:

- Variante in ordine all'ultimo comma dell'art. 59 delle NTA per delocalizzazione a monte di parte di zona del nucleo denominato Maglia 3 di proprietà dell'istante tipizzata TA2 anziché dell'intera zona TA2 dello stesso nucleo;
- Variazione della destinazione d'uso delle aree a valle della strada SS 16 da attività produttive turistico-alberghiere "TA2", agricole "E2", campeggi "C", zone di interesse collettivo "F", zone a parco urbano "Fp" e zone a parcheggio "P" a sistemazione naturalistica-parco, naturalistica- balneazione, naturalistica-naturalizzazione e a sistemazione naturalistica-golf.
- variazione della tipizzazione delle aree a monte della strada SS 16 da attività produttive di tipo 1 a zona per attività produttive turistico-alberghiera, turistico-residenziale (non alberghiero), aree attrezzate a verde-golf, parcheggi pubblici e privati, zone per attività private di interesse collettivo (localizzate all'interno delle aree alberghiere e residenziali)
- eliminazione della zona Fp "parco urbano regionale" a ridosso dell'area demaniale prevista dal PRG con nuova previsione dell'area a sistemazione naturalistica-golf e a sistemazione naturalistica-balneazione.
- variazione dell'altezza massima di PRG prevista per le zone E1 e TA2 da m 7,50 a m 9,50 per alcuni servizi della volumetria alberghiera
- realizzazione sottopasso SS 16 di collegamento tra l'area e l'area a monte del PdL."

Aspetti progettuali

In relazione alle tipizzazioni ed ai dati dimensionali, la variante proposta prevede:

<u>Aspetti progettuali</u>

In relazione alle tipizzazioni ed ai dati dimensionali, la variante proposta prevede:

a) destinazioni d'uso e tipizzazioni

zona	Tipizzazione		Superficie [mq]
A valle	1) Sistemazione naturalistica (aree da cedere al Comune)	Parco	102.980
		Balneazione	3.880
		Naturalizzazione	13.140
		tot parz.	120.000
	2) Sistemazione naturalistica (aree private)	Golf	373.272
		Balneazione	25.015
		Naturalizzazione	28.267
		tot parz.	426.554
	tot. a valle		546.554
A monte	1) Aree Turistico-Alberghiero		111.656
	2) Aree Turistico-Residenziale		205.800
	3) Aree Attrezzate a golf		266.880
	4) Parcheggi (aree da cedere al Comune)		26.260
	tot. a monte		610.596
	tot (valle + monte)		1.157.150

Tabella 1 – *Destinazioni d'uso e tipizzazioni proposti dalla variante (fonte: Tav. 8 bis)*

b) carichi urbanistici

zona	Tipizzazione		Volumi [mc]
A valle	1) Sistemazione naturalistica (aree da cedere al Comune)	Parco	-
		Balneazione	-
		Naturalizzazione	-
	2) Sistemazione naturalistica (aree private)	Golf	-
		Balneazione	-
		Naturalizzazione	-
A monte	1) Aree Turistico-Alberghiero		37.500
	2) Aree Turistico-Residenziale		72.000
	3) Aree Attrezzate a golf		-
	4) Parcheggi		-
		tot	109.500
	Servizi privati di interesse collettivo * * interni alle aree turistico-alberghiero e turistico-residenziale		25.000
		tot	134.500

Tabella 2 – *Carico insediativo della proposta di variante (fonte: Tav. 8 bis)*

c) standard urbanistici

zona	Tipizzazione		Superfici [mq]
A valle	1) Sistemazione naturalistica a Parco (aree da cedere al Comune)	Parco Est	35.400
		Parco Ovest	67.580
		Naturalizzazione	13.140
		Balneazione	3.880
		tot parz	120.000
A monte	1) Parcheggio A (aree da cedere al Comune)		8.500
	2) Parcheggio B (aree da cedere al Comune)		12.100
	3) Parcheggio C (aree da cedere al Comune)		5.660
		tot parz	26.260
		tot	146.260

Tabella 3 – *Standard urbanistici (fonte: Tav. 8 bis; Tav 9 bis)*

In definitiva, quindi, la proposta comporta il trasferimento a monte delle destinazioni dell'intero n.a.t. 4, per una superficie complessiva di 278.250 mq, e di parte di quelle del n.a.t. 3, interessato per una superficie di 79.789 mq (pari a circa il 47% di quella complessiva).

In particolare, si prevede il trasferimento da valle a monte delle seguenti destinazioni:

1) n.a.t. 4

- Zona TA/2, per l'intera superficie pari a 75.000 mq,
- Parcheggi, per l'intera superficie pari a 15.000 mq,
- Campeggi, per l'intera superficie pari a 42.000 mq,
- Zona F, per l'intera superficie pari a 71.250 mq,

2) n.a.t. 3

- Zona TA/2, per una superficie pari a circa 33.111

mq (valore riveniente da una prima misurazione effettuata d'ufficio, fatti salvi approfondimenti in sede di adeguamento e/o controdeduzioni), a fronte di quella complessiva pari a 38.526 mq,
- Parcheggi, per una superficie pari a 6.612 mq(valore riveniente da una prima misurazione effettuata d'ufficio, fatti salvi approfondimenti in sede di adeguamento e/o controdeduzioni), a fronte di quella complessiva pari a 14.000 mq,

A valle, sulle aree "liberate" dalle destinazioni dei n.a.t. (complessivamente pari a 358.039 mq), sulle aree agricole tipizzate "E2" poste ad est e ad ovest del n.a.t. 4 (pari complessivamente a 137.957 mq) e sulle aree destinate a parco pubblico "Fp" antistanti le suddette aree agricole (pari complessivamente a 25.537 mq) la variante prevede:
- un'area da destinare a parco pubblico (Parco Est e Parco Ovest), per una superficie pari complessivamente a 102.980 mq, da cedere interamente al Comune,
- un'area da destinare a campo da golf, per una superficie pari a 373.272 mq,
- un'area da destinare alla balneazione, per una superficie pari a 28.895, di cui 3.880 mq da cedere al Comune,
- un'area da destinare a naturalizzazione, per una superficie pari a 41.407, di cui 13.140 mq da cedere al Comune.

A monte, a seguito del trasferimento, si prevede:
- un'area turistico alberghiera, per un totale di 111.656 mq,
- un'area turistico residenziale, per un totale di 205.800 mq,
- un'area da destinare a campo da golf, per una superficie pari a 266.880 mq,
- un'area da destinare a parcheggi, per una superficie pari a 26.260 mq.

All'interno delle aree turistico-alberghiere e turistico-residenziale, la variante proposta prevede la realizzazione di servizi privati di interesse collettivo per un volume complessivo di 25.000 mc.

4. Considerazioni di merito

Esaminando la proposta di variante così come innanzi illustrata e con specifico riferimento al ricorso fatto all'art. 59 delle NTA del vigente PRG, giova preliminarmente evidenziare che l'obiettivo principale della variante in questione consiste nel "liberare" dalle consistenti volumetrie previste dal vigente PRG dei tratti più interessanti e significativi dal punto di vista paesaggistico ed ambientale della fascia costiera di Polignano a mare, sia per il carattere agricolo sia per i valori identitari/culturali fortemente ivi presenti.

Ciò puntualizzato, pur perseguendo detto obiettivo, in coerenza con la impostazione generale del PRG, la variante da un lato tende a confermare le previsioni dell'Accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 695/2002, nel presupposto del ricorso pedissequo all'art. 59 delle N.T.A.; per altro verso, considerato che l'art. 59 consente, sic et simpliciter, la delocalizzazione a monte della SS16 delle volumetrie delle singole zone che costituiscono i nuclei n.a.t., di fatto opera implicitamente modifiche allo stesso art. 59, introducendo nell'apparato normativo ex novo:
- la possibilità di delocalizzare, anche parzialmente, ciascuna zona che costituisce il nucleo per attività turistica;
- la trasformazione parziale delle volumetrie di tipo turistico -alberghiero in volumetrie di tipo turistico - residenziale;
- la trasformazione delle volumetrie attribuite alla zona "campeggi" in volumetrie di tipo ricettivo (turistico -alberghiero e turistico-residenziale).

Tutto ciò premesso e ponendo a base della presente attività amministrativa l'obiettivo di tutela della fascia costiera in questione, come innanzi precisato, si ritiene ammissibile dal punto di vista tecnico- urbanistico la variante al PRG del Comune di Polignano a mare subordinatamente alla introduzione negli atti della stessa variante delle seguenti prescrizioni, da sottoporre all'iter delle controdeduzioni e/o adeguamento da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980:

A) Aree a valle della SS 16

1 - eliminazione della c.d. "sistemazione naturalistica-golf" sia per il contrasto con la impostazione generale del PRG ex art. 59 delle N.T.A., sia per le motivazioni riportate nel parere di cui alla nota prot. n. 9744/2013 dell'Ufficio Regionale Attuazione Paesaggistica e riclassificazione di dette aree come zona omogenea di tipo E2 ove, in aggiunta alle norme specifiche di PRG, dovranno rispettarsi le seguenti prescrizioni:

- sia conservato il carattere agricolo dell'area al fine di non modificare l'attuale configurazione paesaggistica e i valori identitari/culturali dei luoghi e del contesto di riferimento, salvaguardando il particolare rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra i "beni diffusi del paesaggio agrario" e della "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" dell'agro" (segni e tecniche della conduzione agricola);
- sia conservata la morfologia dei luoghi e le pendenze naturali dei terreni, al fine di non modificare, l'attuale assetto idro-geomorfologico d'insieme e la configurazione paesaggistica dei luoghi. Pertanto non siano previsti eventuali movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) né alcuna modifica della morfologia dei luoghi;
- siano conservati i tracciati viari esistenti con le attuali caratteristiche geometriche. La sistemazione dei predetti tracciati non dovrà prevedere significativi movimenti di terra ovvero questi, se necessari, devono conformarsi alle attuali caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e non dovrà prevedere interventi di impermeabilizzazione o l'impiego di materiali non naturali;
- siano conservati i muretti a secco e le costruzioni rurali preesistenti con copertura a trullo che dovranno essere oggetto di interventi di recupero con l'utilizzo di tecniche e materiali tipici della tradizione costruttiva locale senza alterazione della configurazione architettonica/tipologica originaria. I predetti manufatti edilizi con copertura a trullo dovranno essere destinati a forme d'uso compatibili con la sistemazione agricola/ naturalistica;
- siano conservate le alberature poderali esistenti che configurano, unitamente ai muri a secco ed ai manufatti con copertura a trullo, un paesaggio agrario di interesse storico-culturale meritevole di tutela;
- siano salvaguardate e tutelate le aree perimetrate a "Bosco" dal PPTR, pertanto non sia prevista in corrispondenza delle stesse la realizzazione di strutture balneari rimovibili e annessi percorsi pedonali, o altre opere edilizie.

2 - per la "sistemazione naturalistica, balneazione, parco": divieto di realizzazione di strutture balneari rimovibili con annessi percorsi pedonali, o altre opere edilizie, nelle aree rispettivamente di pertinenza e annessa della grotta "Ripagnola" e dei "Boschi", come perimetrate dal PPTR.

B) Aree a monte della SS16

1 - Delocalizzazione a monte della S.S. 16 del n.a.t. 4, nei seguenti termini:
- previsioni relative alla intera zona TA/2, avente superficie pari a 75.000 mq e volumetria pari a 60.000 mc,
- previsioni relative alla intera zona campeggi, avente superficie pari a 42.000 mq e volumetria pari a 2.940 mc., nella variante modificate nella nuova destinazione di tipo turistico-alberghiero e/o turistico-residenziale;
- previsioni relative alla intera zona F, avente superficie pari a 71.250 mq e volumetria pari a 3.562 mc circa (calcolata con riferimento alla lettera b del punto relativo alle zone "F - aree di interesse collettivo" dell'art. 19 delle NTA del PRG).
- previsioni relative alla zona parcheggi per una superficie minima pari a mq 15.000.

2 - Delocalizzazione a monte della S.S. 16 del n.a.t. 3, nei seguenti termini:
- previsioni relative alla zona TA2 avente superficie pari a circa 33.111 mq e volumetria pari a circa 14.550 mc (valore riveniente da una prima misurazione effettuata d'ufficio, fatti salvi approfondimenti in sede di adeguamento e/o controdeduzioni);
- previsioni relative alla zona parcheggi per una superficie minima pari a circa 6.600 mq (valore riveniente da una prima misurazione effettuata d'ufficio, fatti salvi approfondimenti in sede di adeguamento e/o controdeduzioni);
- per quanto attiene alle aree residuali del nucleo di attività turistica n.a.t. 3, si prescrive che dette aree siano oggetto di delocalizzazione a monte della SS16, in aree contigue e/o in stretto rapporto funzionale con le aree di atterraggio dei n.a.t. 3 e 4 (deliberate dal CC). Detta operazione potrà effettuarsi da parte del Consiglio Comunale in sede di controdeduzioni e/o adeguamento, ovvero con separato provvedimento

Resta inteso che, in sede di controdeduzioni e/o adeguamento, dovrà operarsi la verifica degli standards urbanistici, ai sensi del D.M.1444/1968, in relazione al definitivo carico urbanistico di tipo turi-

stico- alberghiero e turistico-residenziale a monte della SS16.

Per quanto attiene ai parcheggi, debbono essere conservate le due previsioni di parcheggi pubblici di PRG nella zona a monte della S.S. 16 ricadenti nel perimetro della variante in questione.

C) Aspetti amministrativi

Atteso che, in punto di fatto, il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 59/2010 ha operato implicitamente, nell'ambito della variante proposta, anche la modifica all'art. 59 nei termini in questa sede rilevati, lo stesso Consiglio Comunale dovrà prenderne esplicitamente atto in sede di controdeduzione/o adeguamento alle prescrizioni ed alle indicazioni complessivamente innanzi riportate per gli aspetti urbanistici, paesaggistici ed ambientali.

In conclusione, si ritiene la variante proposta ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico nei limiti e nei termini sopra esposti.

Resta inteso che, in fase di controdeduzioni cui il presente provvedimento viene sottoposto ai sensi dell'art. 16 della LR 56/80, si dovrà, altresì, ottemperare a quanto rilevato in sede di VAS (giusta nota prot. n. 9092 del 02.11.2012) e in sede di valutazione paesaggistica (giusta nota prot. n. 9744 del 04.11.2013).

5. Osservazioni

La Delibera di C.C. n. 59 del 06.12.2010 relativa alla adozione della variante in questione, giusta dichiarazione riportata nella nota di trasmissione, prot. n. 14919 del 30.06.2011, risulta depositata e pubblicata ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80. In seguito alla pubblicazione risultano pervenute proposte n. 5 osservazioni.

Con la successiva Delibera di C.C. n. 34 del 06.06.2011 relativa all'esame delle osservazioni si conferma l'avvenuta pubblicazione e l'affissione di pubblici manifesti e la presentazione nei termini di legge di n. 5 osservazioni.

Nel merito di dette osservazioni, previo parere dell'U.T.C., giusta relazione istruttoria datata 27 maggio 2011 prot. n. 12340, il Consiglio Comunale si è espresso così come di seguito riportato:

Osservazione n. 1

Proponente	"Società Pozzovivo s.r.l"
Oggetto 1) Mancanza di verifiche e/o riscontri di natura urbanistica, con particolare riferimento ai carichi urbanistici della fascia costiera. 2) Mancanza dell'interesse pubblico. 3) Mancanza del titolo di proprietà necessario alla presentazione del PdL. 4) Contrasto con le previsioni urbanistiche connesse ad altri Accordi di Programma già approvati.	
Parere UTC	Non accoglibile
Determinazioni C.C.	Non accolta

Osservazione n. 2

Proponente	Rappresentanti di: Sinistra Ecologia Libertà, Partito Socialista Italiano, Italia dei Valori, Primavera in movimento
Oggetto 1) Variazione della destinazione d'uso da pubblica a privata. 2) Mancanza del titolo di proprietà necessario alla presentazione del PdL. 3) Mancanza dell'interesse pubblico.	
Parere UTC	Non accoglibile
Determinazioni C.C.	Non accolta

Osservazione n. 3

Proponente	Rappresentanti di: Partito Democratico, Verdi, Alleanza per l'Italia
Oggetto 1) Interessamento parziale della maglia n. 3 in merito alla delocalizzazione delle previsioni di PRG 2) Variazioni delle destinazioni d'uso delle aree a valle della S.S. 16 3) Introduzione di nuove destinazioni urbanistiche a monte della S.S. 16, in particolare con la previsione di destinazioni d'uso residenziali private 4) Riduzione delle aree da destinare a zona Fp, in particolare con l'eliminazione della zona Fp a ridosso dell'area demaniale e sua sistemazione a campo da golf 5) Variazione dell'altezza massima di servizi della volumetria alberghiera 6) Realizzazione sottopasso S.S. 16 di collegamento 7) Mancata motivazione dell'interesse pubblico connesso alla variante 8) Modifiche delle previsioni urbanistiche in merito alla volumetria residenziale complessiva del PRG 9) Insufficienza delle aree di interesse pubblico, in particolare con la riduzione delle zone Fp ed F. 10) Mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 59 delle NTA del PRG vigente 11) Variazione dei parametri urbanistici e degli indirizzi programmatici del PRG	
Parere UTC	Non accoglibile
Determinazioni C.C.	Non accolta

Osservazione n. 4

Proponente	Rappresentante di: Sezione Italia dei Valori di Polignano a Mare
Oggetto 1) Illegittimità di terzi ad agire in attuazione di un AdP (AGAPE) peraltro non più efficace 2) Variazione di destinazione delle volumetrie da turistiche a residenziali 3) Standard ed oneri di urbanizzazione	
Parere UTC	Non accoglibile
Determinazioni C.C.	Non accolta

Osservazione n. 5

Proponente	Consiglieri comunali Vitto, Focarelli, Mazzone, Lomelo, Colella
Oggetto 1) Mancanza del titolo di proprietà necessario alla presentazione del PdL	
Parere UTC	Non accoglibile
Determinazioni C.C.	Non accolta

6. Determinazioni regionali in merito alle osservazioni

In merito alle osservazioni sopra elencate, si ritiene che le stesse possano ritenersi superate dalle modifiche e prescrizioni inserite d'ufficio nel presente provvedimento.

Sulla scorta di quanto sopra rilevato, si propone alla Giunta l'approvazione della variante adottata con Delibera di C.C. n. 59 del 06.12.2010, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui ai punti A), B) e C) innanzi riportate e nel rispetto delle prescrizioni e integrazioni contenute nel parere VAS di cui alla nota prot. n. 9092 del 02.11.2012 e nel parere paesaggistico di cui alla nota prot. n. 9744 del 04.11.2013; il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni e/o adeguamento da parte del Consiglio comunale di Polignano a mare e ciò ai sensi dell'art.16 della L.R. 56/1980.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della L.R. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale."“

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 la Variante al PRG del Comune di Polignano a Mare (BA) adottata con DCC n. 59 del 06.12.2010 con le prescrizioni e modifiche nelle premesse che qui si intendono in toto condivise e facenti parte integrante del presente provvedimento;

DI RICHIEDERE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, al Comune di Polignano a Mare specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Polignano a Mare (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2507

Comune di Nardò (LE). Località S. Maria al Bagno. Variante urbanistica per la riqualificazione di aree di proprietà dei sig. DE SANTIS Giuseppe 2, STAMERRA Antonio in esecuzione della sentenza del TAR Puglia Sez. Lecce n. 539/08. Rinvio.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Nardò (LE), dotato di P.R.G. approvato in via definitiva giusta deliberazione di G.R. n.

345 del 20.04.2001, ha adottato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 6 del 29.11.2010 una variante al P.R.G. finalizzata alla ritipizzazione di aree assoggettate a vincoli espropriativi ormai decaduti, in esecuzione della sentenza del TAR Lecce, I sezione, n. 539/08.

A seguito del deposito e della pubblicazione della delibera di adozione, è pervenuta un'unica osservazione, successivamente controdedotta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 03.02.2012.

Con nota prot. n. 10023 del 22.03.2012, acquisita al prot. n. 3663 del 22.04.2012, il Comune di Nardò ha trasmesso per l'approvazione ai sensi dall'art.16 della L.R. 56/80 la seguente documentazione:

- Delibera del Commissario ad Acta n. 6/2010 di adozione della Variante, corredata dei relativi elaborati scritto-grafici;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 6/2012 di controdeduzione alle osservazioni, con allegati;
- Avviso di variante al PRG affisso all'Albo Pretorio Comunale munito di attestazione di avvenuta pubblicazione;
- Manifesto dell'avviso di variante al PRG come affisso nel territorio comunale; Copia dell'avviso pubblicato sul "Nuovo Quotidiano di Puglia".

Con nota prot. n. 7671 del 18.07.2012, il Servizio Urbanistica ha trasmesso all'Ufficio regionale Attuazione e Pianificazione Paesaggistica una copia degli elaborati progettuali per il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 del PUTT/p.

Con nota prot. n. 12642 del 21.12.2012, acquisita al prot. n. 118 del 07.01.2013, l'Ufficio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica ha trasmesso il parere paesaggistico di competenza.

Con successiva nota prot. n. 2351 del 05.03.2013, veniva richiesto all'Ufficio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica di rappresentare la propria valutazione anche in merito all'unica osservazione prodotta, sulla quale, del resto, il Consiglio Comunale si era espresso favorevolmente.

A tal fine, l'Ufficio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica ha trasmesso con nota prot. n. 4375 del 14.05.2013, acquisita con prot. n. 5822 del 16.05.2013, il parere paesaggistico, sostitutivo del precedente.

Contenuti della proposta di variante

La variante proposta interessa due distinte aree di proprietà dei ricorrenti:

A) area individuata catastalmente al Fg. 126/C ptc. 390, tipizzata nel vigente P.R.G. in parte come zona B.21 - "Residenziale a carattere semintensivo" ed in parte come zona F.34 - "Parco attrezzato", di proprietà dei signori DE SANTIS Giuseppe, DE SANTIS Maria Claudia, DE SANTIS Enza Luciana;
B) area individuata catastalmente al Fg. 129/C ptc. 22, 87 e 99, tipizzata nel vigente P.R.G. in parte come zona F.14 - "Verde attrezzato" ed in parte come zona F.16 - "Parcheggi", di proprietà dei signori DE SANTIS Giuseppe, DE SANTIS Maria Claudia, DE SANTIS Enza Luciana e del sig. STAMERRA Antonio.

La variante proposta prevede, per le suddette aree, rispettivamente:

A) la ritipizzazione da "zona F.34" in parte come "Verde privato o di pertinenza di edifici di interesse collettivo" ed in parte come "Zona B.21 - Residenziale a carattere semintensivo";
B) la ritipizzazione da "Zona F.14 - Verde Attrezzato"/"F.16 - Parcheggi Pubblici"/"viabilità di Piano" a "E1".

Nel merito si rileva come il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6/2012, abbia accolto l'osservazione prodotta, ritipizzando l'area come "Zona F.15 - Verde sportivo".

Vincoli e pareri

Le aree oggetto di ritipizzazione risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/p.

Il parere paesaggistico ex art. 5.03 del PUTT/p rilasciato dal competente Ufficio regionale Attuazione Pianificazione Paesaggistica (note prot. n. 12642 del 21.12.2012 e prot. n. 4375 del 14.05.2013) prevede:

A) Area individuata al Fg. 126/C ptc. 390

"… che non sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da zona "F.34 - Parco Attrezzato" a "Verde privato o di pertinenza di edifici di interesse collettivo" (art. 55 del PRG) in quanto le trasformazioni consentite dall'art. 58 delle NTA del PRG di Nardò, in un'area con siffatte connotazioni paesaggistiche, risultano in contrasto con le previsioni di base di cui all'art. 3.10 delle NTA del PUTT/p riferita all'area annessa all'ATD "bosco" … nonché con

quelle dell'art. 3.09 relative ai "cigli di scarpata e versanti" e quelle dell'art. 3.07 delle NTA del PUTT/p"

B) Area individuata al Fg. 129/C ptc. 22, 87, 99

"… si ritiene, con rifermento all'uno e all'altro caso," (E1, F.15) *"che la destinazione d'uso attualmente vigente (Zona F.14 - Verde Attrezzato" e "F.16 - Parcheggi Pubblici", aree pubbliche sistemate a verde attrezzato per attività sportive e ricreative con divieto di qualsiasi edificazione salvo piccole costruzioni precarie, piantumazione di alberature ad alto fusto e prato, ecc. art. 92 del PRG) risulti maggiormente compatibile con le disposizioni sopra citate delle NTA del PUTT/p. Peraltro tali sistemazioni, oltre a limitare l'ulteriore occupazione di suolo a fini edificatori con relativa maggiore impermeabilizzazione degli stessi, contribuiscono a formare un corridoio verde all'interno dell'abitato connettendolo con la vicina area a rilevante valore paesaggistico quale la Montagna Spaccata e le Rupi di San Mauro"*.

Non risultano allegati agli atti:
- il parere della Struttura tecnica regionale (ex Genio civile) ex art. 89 del DPR 380/01;
- l'esito della Verifica di assoggettabilità a VAS ex D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e L.R. 44/2012.

Rilievi in sede istruttoria regionale

In relazione agli aspetti urbanistici, il Servizio Urbanistica rileva quanto di seguito riportato.

A) Area individuata al Fg. 126/C, ptc. 390

In fase di approvazione del vigente P.R.G., l'area in questione è stata oggetto di un'osservazione (la n. 115) che, benché accolta dal CUR e dalla Giunta Regionale con D.G.R. 4066/1998 in sede di definitiva approvazione (D.G.R. 345/2001), erroneamente non era stata inclusa nell'elenco delle osservazioni accolte né in altri elenchi.

A seguito di una segnalazione effettuata a tal riguardo dal Comune di Nardò con nota prot. n. 5518 del 14.02.2011, la Giunta Regionale ha provveduto con Deliberazione n. 732/2011 alla rettifica della D.G.R. 345/2001 come di seguito indicato:

"… al paragrafo R), punto 2) del riferimento alla osservazione n. 115, coerentemente con quanto già determinato con la precedente D.G.R. n. 4066 del 10.11.1998."

Pertanto, considerato che
- i contenuti della presente proposta corrispondenti a quelli della osservazione n. 115 risultano già essere stati accolti con D.G.R. 732/2011 nei limiti di quanto disposto dalla D.G.R. 4066/98,
- il parere paesaggistico ritiene non assentibile la tipizzazione proposta,

si ritiene:
- di non dar seguito alla presente proposta di variante per quei contenuti già fatti salvi dalla D.G.R. 732/2011 in virtù dell'accoglimento della osservazione n. 115 nei termini di cui alla D.G.R. 4066/98;
- di non condividere la proposta di variante per gli aspetti non riconducibili ai contenuti della osservazione n. 115 così come accolti dalla D.G.R. 4066/98, ovvero al cambio di destinazione d'uso da zona "F.34 - Parco Attrezzato" a "Verde privato o di pertinenza di edifici di interesse collettivo" e ciò in relazione alla necessità di mantenere inalterato il complessivo coerente unitario disegno di parco urbano previsto dal PRG nonché in relazione alle negative valutazioni di carattere paesaggistico.

B) Area individuata al Fg. 129/C, ptc. 22, 87, 99

Si ritiene di non condividere la proposta di variante attesa la necessità di confermare le previsioni di PRG (parcheggi, verde attrezzato e viabilità) che costituiscono aree al servizio del contesto edificato fortemente antropizzato nonché in considerazione delle negative valutazioni di carattere paesaggistico espresse dal competente ufficio regionale giusta nota prot. n. 12642 del 21.12.2012.

Osservazioni

Come già innanzi rilevato, la variante in questione è stata oggetto di un'unica osservazione, accolta con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 03.02.2012.

Ditta: DE SANTIS Giuseppe, DE SANTIS Maria Claudia, DE SANTIS Enza Luciana, STAMERRA Antonio

Parere U.T.C.: Accoglibile

Determinazioni C.C.: Accolta

Determinazioni Regionali: Si ritiene di non poter condividere quanto operato dalla amministrazione comunale e, pertanto, di non poter acco-

gliere l'osservazione proposta atteso che dal punto di vista prettamente urbanistico le previsioni di PRG, in questa sede riconfermate, risultano più rispondenti alle reali necessità della popolazione relativa al contesto edificato esistente.

Sulla scorta di quanto sopra, si propone di **rinviare** la variante al P.R.G. del Comune di Nardò (LE) adottata con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 6 del 03.02.2012 ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 e ciò per le motivazioni di carattere paesaggistico e urbanistiche innanzi riportate.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale."“

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RINVIARE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, la variante al P.R.G. del Comune di Nardò (Le) per la riqualificazione di aree di proprietà dei sigg. DE SANTIS Giuseppe + 2 e STAMERRA Antonio a seguito della decadenza dei vincoli di esproprio, adottata con deliberazione del Commissario ad Acta n. 6 del 3.2.2012, per le motivazioni di carattere paesaggistico e urbanistiche innanzi riportate,qui in toto condivise;

DI NON ACCOGLIERE l'osservazione proposta per le motivazioni riportate in relazione e qui in toto condivise;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nardò (Le), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G. U. (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2508

Proroga comando presso la Regione Puglia - Consiglio regionale della Puglia-Servizio Amministrazione e Contabilità della sig.ra Elena Milella - dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale della Lombardia".

L'Assessore al Personale sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Reclutamento", confermata dal dirigente del Servizio Personale e Organizzazione riferisce:

Con Deliberazione n. 3065 del 27 dicembre 2012, la Giunta regionale ha autorizzato il comando presso la Regione Puglia della sig.ra Elena Milella, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale della Lombardia, categoria B3-posizione economica B5, a decorrere dal 31 dicembre 2012 per un periodo di un anno.

In data 31 dicembre 2012, la sig.ra Elena Milella ha preso servizio presso la Regione Puglia-Area

Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione-Servizio Personale e Organizzazione e, successivamente, in data 7 gennaio 2013 la dipendente citata ha chiesto l'assegnazione al Consiglio regionale della Puglia.

A seguito del parere favorevole del Segretario Generale del Consiglio regionale della Puglia, con comunicazione prot. AOO_106-2235 del 24 gennaio 2013, il Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione ha disposto l'assegnazione richiesta presso il Consiglio regionale della Puglia.

Con nota prot. 20130002760 dell'11/02/2013, il Segretario Generale del Consiglio regionale della Puglia ha comunicato la presa in servizio, in pari data, della sig.ra Milella e ha disposto l'assegnazione della stessa presso il Servizio Amministrazione e Contabilità.

Con nota prot. 20130017849 dell'8 novembre 2013, il Segretario Generale ha manifestato l'interesse del Consiglio regionale della Puglia alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'assegnazione in posizione di comando della sig.ra Elena Milella, a decorrere dal 31 dicembre 2013, per un ulteriore periodo di un anno. Tale manifestazione d'interesse, è stata confermata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Puglia n. 173 del 10 dicembre 2013.

In data 2 dicembre 2013 con nota prot. AOO_106-22836, l'Ufficio Reclutamento mobilità e contrattazione ha chiesto al Dirigente delle Risorse Umane del Consiglio regionale della Lombardia il necessario parere autorizzativo alla proroga del comando della sig.ra Elena Milella.

In riscontro alla citata richiesta, il Direttore Generale del Consiglio regionale della Lombardia con Decreto n. 842 del 16 dicembre 2013 ha disposto la proroga del comando della sig.ra Elena Milella, presso la Regione Puglia - Consiglio regionale della Puglia-Servizio Amministrazione e Contabilità a decorrere dal 31 dicembre 2013, per un ulteriore anno.

Per quanto su esposto, acquisita la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, acquisito il parere autorizzativo rilasciato dal Direttore Generale del Consiglio regionale della Lombardia e l'assenso della dipendente interessata, si ritiene possibile accogliere la richiesta di proroga del comando della sig.ra Elena Milella presso la Regione Puglia - Consiglio regionale della Puglia-Servizio Amministrazione e Contabilità a decorrere dal 31 dicembre 2013, per un ulteriore anno.

Ciò posto, in conformità all'indirizzo di governo assunto con la D.G.R. n. 2060 del 16/10/2012, e tenuto conto che:

- con Deliberazione n. 924 del 07/05/2013, la Giunta Regionale, nell'impartire le direttive per il rispetto del Patto di Stabilità Interno per il corrente Esercizio Finanziario, disponendo delle misure di contenimento della spesa corrente, ha previsto l'esclusione, da dette limitazioni, delle spese obbligatorie e di funzionamento della Regione (tra cui, le spese di personale);
- la Deliberazione innanzi citata ha reso interamente disponibili gli stanziamenti del capitolo di spesa 3300, del Bilancio regionale 2013, al quale sono imputati gli oneri relativi al trattamento economico del personale in comando presso la Regione Puglia.

Tanto premesso, sussistono le condizioni giuridiche ed economico-contabili per procedere alla proroga del comando in essere.

Si precisa, inoltre, che il suddetto Consiglio regionale della Lombardia continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti all'interessata, salvo rimborso a carico dell'Amministrazione regionale.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari ad €.28.393,52= (periodo 31 dicembre 2013-30 dicembre 2014) che graverà sul cap. 0003300 del Bilancio regionale: di cui €. 90,00 (31/12/2013) per il corrente esercizio finanziario; €.28.303,52 (periodo 1/gennaio - 30/12/2014) per l'esercizio finanziario 2014.

Con atto del Servizio Personale e Organizzazione verrà assunto l'impegno di spesa per il corrente esercizio finanziario.

Con successivo provvedimento a cura del Servizio Personale e Organizzazione sarà impegnata la somma relativa al prossimo esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore al Personale;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della competente A.P. e dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la proroga del comando della sig.ra Elena Milella, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale della Lombardia, categoria B3-posizione economica B5, presso la Regione Puglia - Consiglio regionale della Puglia-Servizio Amministrazione e Contabilità;

2. di fissare la decorrenza della suddetta proroga dal 31 dicembre 2013, per un ulteriore anno;

3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno a carico dell'Amministrazione di appartenenza, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione regionale;

4. di affidare al Servizio Personale e Organizzazione ogni altro atto conseguente al presente provvedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2509

Presa d'atto del programma triennale della trasparenza e integrità e del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia. Pubblicazione sul sito istituzionale per la consultazione aperta ai fini della adozione.

L'Assessore al Lavoro - Politiche per il Lavoro, Personale e Organizzazione, Leo Caroli, sulla base della relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione avv. Vittorio Triggiani d'intesa con il Responsabile della trasparenza avv. Domenica Gattulli, riferisce quanto segue.

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione e ha previsto, fra l'altro, che le amministrazioni pubbliche elaborino dei Piani triennali di prevenzione della corruzione.

La legge ha inoltre conferito una delega al governo per l'adozione di un decreto legislativo di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, già disciplinati dal Decreto legislativo n. 150/2009.

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", ha poi differito al 31 marzo 2013 il termine per l'adozione del Piano della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, c. 8, della legge n. 190/2012. In considerazione del rilievo della trasparenza all'interno dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, del predetto differimento del termine per la loro adozione, nonché della delega sul riordino degli obblighi di trasparenza, la CiVIT, ora ANAC, quale Autorità Nazionale Anticorruzione, nella delibera n. 6/2013, " *Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013*", al fine di evitare duplicazioni, si era riservata di intervenire successivamente, per definire il termine e le modalità di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il suo coordinamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il Decreto legislativo n. 33/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).

Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, "di norma", una sezione di detto Piano.

Il d. lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza, in quanto ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'"accesso civico" (art. 5). In particolare, il decreto sopra richiamato è intervenuto sulle disposizioni inerenti i Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del d. lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance deliberato, nel caso della Regione Puglia, con d.G.R. 5 agosto 2013, n. 1552.

Sono stati precisati, inoltre, i compiti e le funzioni del Responsabile della trasparenza ed è stata prevista la creazione della sezione"Amministrazione trasparente" sui siti istituzionali delle pp.aa., che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dall'art. 11, c. 8, del d. lgs. n. 150/2009.

Nello specifico, la nuova sezione deve essere articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'allegato A del d. lgs. 33/2013. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Con la Delibera n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", la CiVIT-ANAC ha fornito le prime indicazioni per l'aggiornamento dei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, e in particolare ha dato chiarimenti concernenti:

- l'elenco degli obblighi di pubblicazione attualmente vigenti per le pp.aa., con l'individuazione dei rispettivi ambiti soggettivi di applicazione corredato di una nota esplicativa;
- un documento tecnico sui criteri di qualità dei dati da pubblicare;
- il calendario degli adempimenti in materia di trasparenza per gli anni 2013 e 2014, con il quale viene fra l'altro fissato al 31.1.2014 il termine entro il quale le pp.aa. sono chiamate ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) 2014-2016.

In ultimo, la recente Circolare della Funzione Pubblica, n. 2/2013, nel chiarire l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del d. lgs 33/2013, è intervenuta per ribadire che le prescrizioni di trasparenza recate dal suddetto decreto sono immediatamente precettive secondo quanto previsto dall'allegato A, che costituisce "lo schema che va doverosamente seguito per realizzare la pubblicità in senso giuridico e non solo fenomenologico", anche nelle more dell'emanazione di specifiche previsioni regolamentari.

L'art. 43 del decreto legislativo sulla trasparenza stabilisce che il responsabile per la prevenzione della corruzione (di cui alla legge 190/2012), svolga, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza.

Questa Giunta con proprio provvedimento del 17 settembre 2013, n. 1622 ha nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione l'avvocato coordinatore Vittorio Triggiani e Responsabile per la trasparenza l'avv. Domenica Gattulli, Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione.

Per quanto attiene a questa Amministrazione, tenuto conto di quanto precedentemente esposto, appare utile evidenziare che le novelle norme in materia di trasparenza, lungi dall'essere un puro adempimento, rappresentano un'opportunità per avviare e implementare una re-ingegnerizzazione dei processi dell'ente, in modo da introdurre adeguamenti e ottimizzazioni tecnologiche e organizzative, tali da rendere più snelle le procedure di elaborazione e pubblicazione di dati e documenti, anche ai fini della trasparenza.

Al riguardo è doveroso ricordare che la nostra Regione già con la legge regionale n. 15 del 2008 e

s.m.i. recante "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia " cui è seguito il regolamento del 29 settembre 2009, n. 20 aveva adottato disposizioni che hanno, per un verso, anticipato le indicazioni, i contenuti e le prescrizioni delle nuove norme del legislatore nazionale.

In particolare con la citata legge regionale si sono voluti perseguire e/o garantire i seguenti obiettivi:
- Diritti di cittadinanza amministrativa
- Promozione dell'etica pubblica
- Informazione e partecipazione
- Accesso agli atti e ai documenti
- Promozione della trasparenza amministrativa

In relazione alla procedura di adozione del Piano triennale per la trasparenza e integrità l'art. 10 del d.lgs. 33/2013 dispone che ogni amministrazione adotti tale importante atto sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori. I contenuti dello stesso devono garantire:
- un adeguato livello di trasparenza,
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità,
- la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance;
- le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative,
- una formulazione collegata alla programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione.

Per quanto concerne i tempi, il termine di adozione del PTTI è previsto, sulla base dell'intesa raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata, per il 31 gennaio 2014.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013 è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera CiVIT-ANAC n. 72/2013, che delinea la strategia di prevenzione a livello decentrato della corruzione e dell'illegalità, ha individuato - tra le azioni e le misure per la prevenzione - l'adozione di un proprio codice di comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni.

La CiVIT-ANAC con deliberazione n.75/2013 ha, inoltre, fornito le linee guida ai fini dell'adozione del Codice di comportamento, che come previsto dal comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, e dell'art. 2 del codice generale sono rivolte, innanzi tutto, alle amministrazioni tenute all'adozione dei singoli codici, ovvero alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del TUPI, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base al successivo articolo 2, commi 2 e 3. dello stesso.

Il Codice deve essere adottato dalle amministrazioni sulla base dell'intesa raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61 della legge numero 190/2012, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del sopra citato codice approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62/2013, tenendo conto della disciplina dettata da quest'ultimo.

In particolare La CiVIT-ANAC *"auspica che, ove possibile, il Codice sia adottato da ciascuna amministrazione entro il 31 dicembre 2013, e, comune, in tempo per consentire l'idoneo collegamento con il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione"*.

Nel concreto i codici, tenuto conto delle diverse peculiarità delle singole amministrazioni e con riferimento alla declinazione delle regole del codice generale di cui al d.P.R. 62/2013 dovranno dettare, tra l'altro,disposizioni relativamente a:
- Regali, compensi e altre utilità,
- Partecipazione ad associazione e organizzazioni,
- Obbligo di astensione,
- Prevenzione della corruzione,
- Trasparenza e tracciabilità,
- Comportamento nei rapporti privati,
- Comportamento in servizio,
- Rapporti con il pubblico,
- Disposizioni particolari per i dirigenti,
- Vigilanza, monitoraggio e attività formative.

Elemento di novità che dovrà essere contenuto nel codice attiene alla estensione a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, delle prescrizioni dei singoli codici pre-

vedendo clausole risolutive dei contratti in essere nel caso di comportamenti in contrasto con i codici.

Il provvedimento n. 75/2013 dell'autorità di vigilanza sottolinea, in particolare, come l'adozione dei singoli codici di comportamento richieda il coinvolgimento di diversi soggetti, presenti all'interno e all'esterno dell'amministrazione, con distinti ruoli e funzioni, prima della sua definitiva approvazione quale strumento essenziale, come ricordato, del piano triennale di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, che deve essere adottato dalla Giunta su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Per quanto attiene alla predisposizione del codice, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale della collaborazione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD).

A questi stessi soggetti compete anche, al momento della predisposizione del codice, la definizione di alcuni profili applicativi sul piano sanzionatorio compresi quelli che attengono alla valutazione della performance, per dipendenti e dirigenti, cui segue l'erogazione dello stipendio variabile accessorio secondo la valutazione stessa.

In tale contesto la CiVIT-ANAC invita le PP.AA. a pubblicare sul sito istituzionale un avviso pubblico, contenente le norme del codice da emanare alla luce del quadro normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine fissato.

Di tali proposte od osservazioni l'amministrazione deve tener conto, infine, nella relazione illustrativa di accompagnamento del codice, indicando altresì le modalità e i soggetti coinvolti nella procedura e sottoponendo tali dati alla massima trasparenza.

La procedura aperta alla partecipazione - comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. 1652001 - è volta soprattutto al coinvolgimento dei cittadini, delle OO.SS. delle diverse organizzazioni di partecipazione civica e di promozione e tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, dei dipendenti pubblici, del sistema delle AA.LL., delle Organizzazioni professionali e di categoria, nella convinzione che la condivisione e la partecipazione nell'iter di adozioni degli atti in parola possa estendere la consapevolezza del rilievo e dell' importanza della disposizioni da applicare non come mero adempimento formale e burocratico.

Da ultimo si rappresenta che il Codice di comportamento, come disposto dal già citato comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e chiarito nella delibera CiVIT-ANAC n. 75/2013 deve essere adottato previo parere obbligatorio dall' organismo indipendente di valutazione, OIV, di cui agli artt. 4, 5 e 6 della l.r. n.1/2011.

Premesso quanto sopra si propone di prendere atto degli allegati documenti e specificatamente:

- Il programma triennale della trasparenza e l'integrità,
- Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione, redatto secondo le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 dicembre 2013,

dando mandato alle competenti strutture di pubblicare i citati atti sul sito istituzionale della Regione al fine di procedere alla fase di consultazione e di confronto che avrà termine entro venti giorni dalla data di pubblicazione sul sito, sulla base delle seguenti indicazioni:

a) i dati raccolti e le indicazioni fornite sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria dei procedimenti riguardanti il piano triennale della trasparenza e integrità e il codice di comportamento di cui al presente deliberazione e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nei casi dovuti;
b) predisposizione di modulistica chiara, precisa e strutturata secondo un modello prestabilito onde consentire un consultazione rapida ed efficace idonea per l'inoltro delle osservazioni e dei suggerimenti integrativi e/o modificativi dei documenti in esame.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunte regionale ai sensi dell'art. 4 della L.r. n. 7/1997 recante " Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale".

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Lavoro - Politiche per il Lavoro, Personale e Organizzazione, Leo Caroli,

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dal Responsabile della trasparenza;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propri i contenuti dell'Assessore proponente;

2. di prendere atto del Programma triennale della trasparenza e integrità di cui al combinato disposto dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia in attuazione del comma 2 dell'art.1 del d.P.R.62/2013 e dell'art. 54 co.5 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.,allegati alla presente deliberazione quali parti integranti.

3. di dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione avv. Vittorio Triggiani e al Responsabile della trasparenza avv. Domenica Gattulli di procedere ad una consultazione aperta, riguardanti il Programma triennale della trasparenza e integrità e il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia nei termini esposti nella narrativa che qui si intendono integralmente riportati, tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia onde consentirne la definitiva approvazione a conclusione della stessa.

4. di dare atto che si procederà all'inoltro all'OIV del Codice di Comportamento al termine della fase di consultazione aperta e ad avvenuta definitiva stesura e adozione dello stesso per l'acquisizione del previsto parere obbligatorio ai sensi del comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

5. di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto e sul sito internet della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

REGIONE PUGLIA

Responsabile Trasparenza

Bari, 19 dicembre 2013

L'informazione come bene pubblico

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA e L'INTEGRITA'

della Regione Puglia

Premessa e nota metodologica

Il presente Programma intende costituire un documento agile, snello e di spedita lettura. Non, dunque, un documento burocratico, formale, ampolloso, freddo e incentrato su categorie generali e ridondanti, ma un documento che orienti concretamente l'azione finalizzata ad assottigliare, fino a dissolverlo definitivamente, il diaframma informativo che separa la pubblica amministrazione dai cittadini. Un diaframma che alimenta distacco e concorre a generare opacità e inefficienze.

Il web oggi consente di rendere condivisa e trasparente tutta l'enorme quantità di informazioni prodotta dalla pubblica amministrazione. Ma per renderla effettivamente fruibile dai cittadini occorre che le informazioni siano facilmente accessibili, agevolmente consultabili, logicamente aggregate.

Le scelte strategiche da lungo tempo adottate dalla Regione Puglia, nonché gli indirizzi già consolidati in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, già stabiliscono l'obiettivo del soddisfacimento del diritto primario alla conoscenza da parte dei destinatari-fruitori del Programma: cittadini, imprese e associazioni.

Nel dettaglio il 'Programma' configura la serie articolata di azioni, attività, strumenti e procedure per l'applicazione della normativa sulla trasparenza distribuite in un arco temporale triennale, articolate in parte nell'immediato e in parte negli esercizi successivi.

Introduzione

La Regione Puglia ha posto da diversi anni il principio della trasparenza tra i fondamenti della propria azione amministrativa.

Trasparenza intesa come strumento per conferire effettività e concretezza ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) e, quindi, buona e corretta amministrazione. Trasparenza anche come termometro e cartina di tornasole per misurare il grado di visibilità e percepibilità pubblica dell'azione condotta dalla Regione Puglia nelle sue molteplici e complesse articolazioni e funzioni.

Sin dal 2008-2009 la Regione Puglia si è dotata di norme pregnanti, volte a garantire la *"trasparenza dell'azione amministrativa nella regione Puglia",* attraverso la legge regionale n. 15/2008 e il relativo regolamento attuativo n. 20/2009.

Questi innovativi strumenti normativi a suo tempo predisposti costituiscono anche il risultato di un vasto e articolato procedimento di scrittura partecipata del testo legislativo aperta ai contributi della cittadinanza attiva, stimolata attraverso una pluralità variegata e qualificata di soggetti portatori di interessi, nonché rappresentanti della composita articolazione del tessuto connettivo che innerva e apporta nutrimento alla realtà regionale.

In controtendenza rispetto all'allora stantia disciplina nazionale, ma in coerenza con le dinamiche attivate dall'Unione Europea, la suddetta normativa ha rappresentato una profonda innovazione già a partire dal concetto di "accesso", non più confinato nell'angusto orizzonte, pregiudizialmente preclusivo, della "legittimazione" e dell'"interesse personale, concreto e attuale". Sin dal 2008 la Regione Puglia ha infatti riconosciuto il diritto generalizzato di cittadini, imprese, associazioni e portatori di interessi collettivi di avere diretta cognizione di atti, documenti e informazioni.

Va pertanto sottolineato che con notevole anticipo rispetto all'evoluzione della normativa nazionale la Regione Puglia ha introdotto sin dal 2008 una sorta di *"accesso civico"* generalizzato, volto a sostanziare e dare spessore a un universale *"diritto di cittadinanza"*: già un quinquennio prima del varo a livello nazionale del decreto legislativo n. 33/2013 la Regione Puglia ha dato linfa e vigore al "diritto di cittadinanza", ponendo al centro della sua attività il diritto alla conoscenza, il riconoscimento a fruire - senza filtri e intermediazioni - di atti, documenti e informazioni.
Ovviamente, come avviene nei sistemi democratici consolidati e a più alta maturazione, ogni diritto riconosciuto, garantito e reso fruibile, va contemperato con altri diritti di pari rango e spessore. In questo caso il diritto alla conoscenza è stato sin dalle sue origini rapportato all'esigenza non derogabile di garantire la **riservatezza**, ossia la cosiddetta *"trasparenza asimmetrica",* il diritto dei soggetti e delle persone di veder demarcato senza equivoci e con chiarezza la propria "area di rispetto", non valicabile dallo sguardo altrui.

Organizzazione e funzioni della Regione Puglia

All'apice dell'organizzazione regionale vi è il Presidente della Regione, espressione diretta della sovranità popolare, eletto a suffragio universale.
Afferiscono direttamente al Presidente della Regione le seguenti strutture: Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, Segretariato Generale della Giunta regionale, avvocatura regionale.
Il **modello organizzativo** della Regione Puglia è strutturato in **Aree di coordinamento**, **servizi**, **uffici**, **strutture di staff** e **strutture di progetto**.
Nel presente 'Programma' si dà conto dell'articolazione funzionale in aree di coordinamento e servizi, rimandando per il dettaglio a livello di

uffici, strutture di staff e di progetto all'analitica rappresentazione presente sul portale istituzionale www.regione.puglia.it.

Le **aree di coordinamento** sono così **articolate:**

- Finanza e controlli;
- Organizzazione e riforma dell'amministrazione;
- Politiche per la mobilità e qualità urbana;
- Politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti;
- Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;
- Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione;
- Politiche per lo sviluppo rurale.

L'**Area Finanza e controlli**

- presidia le politiche di programmazione, allocazione e controllo delle risorse finanziarie, economiche e patrimoniali necessarie al pieno dispiegamento delle strategie, dei programmi, delle azioni, dei servizi e dei progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali e settoriali del governo regionale.

La suddetta Area si articola in **cinque Servizi**: finanze, bilancio e ragioneria, controlli, provveditorato-economato, demanio e patrimonio.

L'**Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione**

- governa le politiche e le strategie di riforma e modernizzazione del sistema pubblico, assicurando unitarietà e integrazione tra le politiche di innovazione organizzativa, le politiche di sviluppo e gestione delle risorse umane e le politiche di partecipazione e trasparenza;
- conduce le politiche di ammodernamento infrastrutturale dei Servizi interni, assicurando unitarietà ed efficacia al piano di e.government regionale.

Si articola in **sei servizi** (legislativo, comunicazione istituzionale, personale e organizzazione, affari generali, contenzioso amministrativo, enti locali).

L'**Area Politiche per la mobilità e qualità urbana** coordina, integra e promuove le funzioni dei rispettivi servizi, concernenti:

- attuazione politiche di pianificazione urbana e territoriale;
- modernizzazione infrastrutture e sistema trasporti;
- promozione cultura della mobilità sostenibile;
- incentivazione sviluppo ricerca e innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti collettivi e individuale;
- presidio politiche abitative e pianificazione territoriale
- promozione, indirizzo e gestione pianificazione, tutela e valorizzazione paesaggio pugliese.

Rientrano nell'Area per la mobilità e qualità urbana **cinque servizi**: assetto del territorio, politiche abitative, urbanistica, **pianificazione e programmazione** delle infrastrutture per la mobilità, programmazione e gestione del trasporto pubblico locale.

L'**Area Politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti**:

- programma, attua e controlla le politiche regionali relative alla cooperazione territoriale, alla valorizzazione turistica, della cultura e dello spettacolo nel territorio;
- promuove le politiche per la attrattività del territorio, coordinando tutte le attività di marketing territoriale, comunque svolto dalla Regione, anche nelle sue proiezioni a livello internazionale;
- attiva programmi di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico regionale;
- favorisce il dialogo e i partenariati con i paesi del mediterraneo;

- dirige le politiche di sviluppo della conoscenza, coordinando ed integrando l'azione degli attori principali del sistema di istruzione pugliese (primario, secondario ed Universitario);
- sostiene la pratica e la cultura dello sport di cittadinanza e valorizza i talenti e le competenze dei giovani.

I **servizi** di cui si compone tale Area risultano **cinque** e riguardano scuola, università e ricerca, beni culturali, mediterraneo, cultura e spettacolo, turismo.

L'**Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità**:

- assicura le politiche attive della salute ed il governo strategico del sistema sanitario;
- presidia la programmazione, l'attuazione ed il controllo delle politiche regionali sanitarie;
- programma e controlla il sistema integrato dei servizi sociali, attivando interventi per la tutela e la promozione dei diritti delle persone;
- presidia le politiche di emigrazione e di immigrazione;
- assicura l'interazione fra le politiche di tutela della salute e le politiche di inclusione sociale;
- garantisce politiche di genere e pari opportunità per tutti.

Concorrono alla suddetta Area **sette servizi**: sport per tutti, programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria, programmazione assistenza territoriale e prevenzione, accreditamento e programmazione sanitaria, programmazione assistenza ospedaliera e specialistica, politiche di benessere sociale e pari opportunità, gestione accentrata finanza sanitaria regionale.

All'**Area per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche** sono demandate le funzioni attinenti:

- assetto e infrastrutturazione territoriale;

- tutela e valorizzazione ambientale;
- pianificazione politiche regionali ciclo rifiuti ed energie rinnovabili;
- programmazione risorse idriche e corsi d'acqua;
- coordinamento azioni dirette e indirette per difesa suolo;
- programmazione ed esecuzione lavori pubblici;
- programmazione e coordinamento attività (da realizzarsi sul territorio) in materia di previsione e prevenzione rischi.

Tale Area è organizzata in **sette servizi**: tutela delle acque, ecologia, ciclo rifiuti e bonifica, lavori pubblici, risorse naturali, protezione civile, rischio industriale.

L'**Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione**

- governa le politiche di competitività economica e produttiva del sistema Puglia;
- presidia la programmazione, l'attuazione ed il controllo delle politiche regionali di sviluppo non comprese nell'Area Politiche per lo sviluppo rurale;
- presidia la programmazione, l'attuazione e il controllo delle politiche regionali del lavoro e della formazione professionale;
- presidia la programmazione, l'attuazione e il controllo delle politiche regionali di ricerca scientifica e innovazione tecnologica e ne assicura lo sviluppo;
- assicura il coordinamento tra le politiche della competitività economica e produttiva e quelle del lavoro in ogni fase della loro definizione e sviluppo;
- presidia la programmazione, l'attuazione e il controllo delle politiche di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e ne governa i processi di sviluppo.

Fanno capo all'Area politiche di sviluppo economico, lavoro e innovazione **dieci servizi**: competitività dei sistemi produttivi, energie

rinnovabili, reti ed efficienza energetica, attività economiche consumatori, politiche per il lavoro, formazione professionale, ricerca industriale e innovazione, politiche giovanili e cittadinanza sociale, attuazione del programma, internazionalizzazione, autorità di gestione P.O.

L'**Area Politiche per lo sviluppo rurale**

- assicura la programmazione, l'attuazione ed il controllo delle politiche regionali dell'agricoltura, zootecnia e alimentazione;
- governa le politiche di regolazione e tutela del patrimonio boschivo, delle attività venatorie;
- presidia le politiche di promozione nazionale ed internazionale dei prodotti agroalimentari della Puglia;
- tutela gli standard qualitativi e sanitari delle produzioni agroalimentari; promuove, valorizza e regola la pesca e l'acquacoltura;
- regola le iniziative di infrastrutturazione e bonifica in Agricoltura.

A sua volta rientrano nell'Area politiche per lo sviluppo rurale **cinque servizi**: agricoltura, alimentazione, foreste, caccia e pesca, riforma fondiaria.

Obiettivi, contenuti e strumenti del Programma

Il decreto legislativo n. 33/2013 ha provveduto, com'è noto, al riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza posti a carico delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne la Regione Puglia, l'attuazione del dettato statale costituisce non un mero adempimento formale, né un semplice soddisfacimento di misure introdotte dal legislatore nazionale, ma l'occasione per una organica riorganizzazione di attività, modalità, canali, strumenti e procedure rivolte al **cittadino**, inteso come soggetto allo stesso tempo **fruitore** di servizi, attività e opere facenti capo alla

Regione Puglia, **destinatario** dell'attività normativa regionale, nonché **contribuente** (e quindi titolare delle risorse pubbliche utilizzate dalla Regione e dalla galassia dei soggetti che da essa traggono fondi e direttive): ecco esaltata la connessione virtuosa tra funzioni pubbliche svolte da un complesso di soggetti (Regione, enti e soggetti da essa dipendenti, controllati, partecipati, ecc.), con personalità pubblica o privata - comunque tutte svolte nell'interesse pubblico, per finalità pubbliche e, soprattutto, con risorse pubbliche - e *diritto generale all'informazione e alla conoscenza.*

Venendo più in dettaglio ai contenuti del **PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**, la Regione Puglia coglie anzitutto l'opportunità dell'attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 per una riorganizzazione complessiva del portale istituzionale www.regione.puglia.it: la nuova architettura della comunicazione via web è integrata con nuove forme e modalità di informazione, nuovo approccio per la comunicazione, riordino e reingegnerizzazione di misure, modalità, strumenti, procedure e misure di pubblicità e trasparenza.

Partendo dai contenuti a oggi presenti sul portale www.regione.pglia.it, (oltre due milioni di visitatori nell'ultimo anno, con 4.277.072 visite, oltre 67.000.000 pagine visitate e più di 226.000.000 accessi tra novembre 2012 e ottobre 2013), la riorganizzazione complessiva dell'architettura dei diversi siti a esso connessi, è finalizzata a rendere più facilmente fruibile ed effettivamente utilizzabile l'immenso patrimonio informativo disponibile.

L'orizzonte del programma per la trasparenza per i prossimi anni, ovvero l'obiettivo da perseguire nel tempo, è costituito dall'incremento dei servizi on-line e dallo sviluppo dell'interlocuzione via web, compreso il monitoraggio dell'iter dei procedimenti e la loro tracciabilità.

Del resto la standardizzazione dei procedimenti e la loro definizione analitica attraverso una puntuale ricognizione dell'elenco tipologico degli stessi intendono rappresentare un risultato concreto e misurabile volto alla semplificazione delle attività e dell'esercizio delle funzioni pubbliche proprie della Regione Puglia.

Il primo elemento posto a base del Programma è la **consultabilità** e **acquisizione reale dell'informazione**. Non si tratta infatti semplicemente di riversare indistintamente sul portale un numero maggiore di atti, documenti e informazioni; la sfida riguarda anzitutto qualità, leggibilità, chiarezza e, ovviamente, facilità di ricerca e recupero effettivo dell'informazione richiesta, senza defatiganti e spesso frustranti peregrinazioni tra pagine e link.

Il Programma è organizzato anche attraverso la connessione di sistemi informativi in grado di interrelarsi e, quindi, governare l'enorme flusso di atti, documenti e informazioni accessibile e acquisibile da cittadini, utenti, imprese, associazioni e portatori di interesse; il Programma è volto infatti anche a evitare che l'immensa e continua mole di dati, documenti e informazioni immessi, archiviati e aggiornati costituisca nei fatti una disordinata, indistinta e informe massa che, ingigantendosi progressivamente, precipita rovinosamente a valle verso il cittadino-fruitore, producendo nella realtà una nebulosa, quale condensato informe di opacità sostanziale, anziché rivelatrice di trasparenza e cristallinità dell'informazione.

Utilizzando la famosa metafora della "casa di vetro" (Turati, 1908), si potrebbe osservare che, al fine di garantire all'esterno l'effettiva visibilità di quanto avviene all'interno dei palazzi delle pubbliche amministrazioni, occorre anche evitare il fenomeno della rifrazione, ossia dell'illuminazione abbagliante che impedisce di osservare quanto avviene all'interno di una struttura.

La pubblicazione di atti, documenti e informazioni in formato pdf aperto costituisce per esempio un tassello importante per una più agevole individuazione delle informazioni ricercate.

Il secondo elemento *del* Programma è la **disponibilità di informazioni** non in forma atomizzata (o addirittura nebulizzata o vaporizzata), ma organica, omogenea e ragionata, con relativa tracciabilità delle strutture responsabili competenti a generare e aggiornare dati e informazioni).

L'albo on-line consentirà a esempio di ricondurre anzitutto a unità, omogeneità, organicità e completezza l'informazione finora dispersa in mille rivoli e frammentata nella galassia difficilmente raggiungibile delle innumerevoli (mai finora censite) bacheche fisiche dislocate nelle diverse sedi di servizi e uffici.

Il terzo elemento riguarda la **persistenza dell'informazione**: è noto che nel magmatico e vulcanico universo del web uno dei problemi ricorrenti è costituito dalla **persistenza** dell'atto, del documento o dell'informazione **nel tempo**, ossia dalla reale possibilità di ritrovare successivamente ciò che si è stati in un primo tempo in grado di individuare.

Atti e documenti soggetti a pubblicità legale saranno presenti nell'area dell'albo on-line per il periodo previsto per legge; trascorso questo arco temporale non scompariranno (come spesso avviene finora, almeno per alcune realtà), ma transiteranno automaticamente nella sezione "**trasparenza**", rimanendovi per una durata considerevole (anche in questo caso l'esigenza di trasparenza sarà contemperata con i limiti derivanti dal "**diritto all'oblio**" e dallo spirare del - considerevole in ogni caso - tempo previsto a garanzia del mantenimento del carattere di attualità dell'informazione).

In ogni caso lo schema di organizzazione della divulgazione delle informazioni ricalca il "modello" delineato a livello nazionale dalla

normativa statale: tale scelta è dettata dall'esigenza di garantire agli utenti un identico schema di consultazione.

Elemento caratterizzante, che travalica anch'esso il mero adempimento previsto per legge, è rappresentato dalla sezione della ricerca libera di documenti, atti e informazioni: **la classificazione per tipologia di atti e** per **materia**, la ricerca per parola-chiave (oltre che per tipo di atto, numero e data o arco temporale presuntivo) ne consentiranno l'agevole rintracciabilità e acquisizione.

L'omogenea **classificazione per materia** consentirà una ricerca e un'aggregazione di atti, documenti e informazioni sulla base di un'uniforme riconducibilità ad aree tematiche.

Di converso la **classificazione per tipologia di atto** è finalizzato all'aggregazione uniforme in rapporto alla specifica identità della fonte di produzione dell'informazione. E' opportuno sottolineare che la suddetta classificazione, oltre a contenere la suddivisione tradizionale, riconducibile ordinariamente all'attività amministrativa, sarà successivamente arricchita da ulteriori categorie proprie della comunicazione via web e multimediale.

Ulteriori elementi di arricchimento del considerevole patrimonio informativo disponibile è costituito dalla disponibilità di banche-dati, banner, ecc. organizzati per aree tematiche e/o materia.

In sintesi può fondatamente evidenziarsi che il "Programma" risulta ideato, progettato e realizzato avendo al centro l'utente, il fruitore, il cittadino, l'impresa e l'associazione. Esso è pensato e strutturato per rispondere al meglio al soddisfacimento del bisogno di "conoscenza" dei suddetti soggetti.

Ai fini del superamento delle 'barriere digitali', l'obiettivo del soddisfacimento del diritto di informazione e alla conoscenza è perseguito attraverso modalità multi-canali e pluralità di strumenti (sito web, Ufficio Relazioni con il Pubblico, referenti trasparenza uffici e servizi); s'intende promuovere in tal modo l'effettiva, celere e facile

fruibilità di atti, documenti, dati e informazioni a tutta la vastissima platea dei potenziali fruitori-utenti: nativi digitali, utenti analogici, soggetti privi di adeguate strumentazioni hardware e software, nonché soggetti diversamente abili.

Uffici e dirigenti coinvolti per contenuti Programma

Per la realizzazione, l'aggiornamento e l'arricchimento dei contenuti del 'Programma' è prevista una capillare rete di referenti (costituita dai dirigenti dei Servizi), in grado di configurare un network di professionalità e competenze a supporto del Responsabile della Trasparenza.

La rete dei referenti è articolata in base rispettivamente all'afferenza alla Giunta e al Consiglio regionale.

Coinvolgimento operatori e *stakeholders*

Questo Programma avrà una stesura in progress. Sarà un processo dinamico e continuo di evoluzione e di adattamento, non una piattaforma statica e immutabile.

Con l'immissione in rete della prima stesura, sarà avviata la fase di consultazione e raccolta di suggerimenti, proposte e osservazioni. Tale fase è finalizzata ad acquisire elementi informativi e valutativi da parte di cittadini, imprese, associazioni, organizzazioni, ordini e collegi professionali, enti territoriali e funzionali, e soggetti vari.

Successivamente all'adozione definitiva e alla sua pubblicazione del "Programma", sarà attivata la fase di monitoraggio e di verifica dell'impatto, sia sui soggetti chiamati a darne attuazione, sia sugli utenti-fruitori.

Questa attività, a carattere continuativo, avrà lo scopo di osservare il reale stato di attuazione del "Programma", facendo emergere eventuali difficoltà, criticità e/o incongruenze, nonché valutare eventuali scarti tra obiettivi perseguiti e risultati concretamente ottenuti. Il "Programma" risulterà pertanto una sorta di continuo 'work in progress', volto a migliorare strumenti, procedure e modalità di intervento.

Termini di adozione del Programma da parte degli organi di vertice

Come previsto dalla normativa statale, il 'Programma per la trasparenza' sarà approvato nel pieno rispetto dei tempi e delle scadenze in essa previsti.

Processo di start up del Programma

- individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati;
- individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati;
- individuazione dei referenti per la trasparenza e specificazione modalità di coordinamento con il responsabile della Trasparenza;
- misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi;
- misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile della Trasparenza;
- strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente";
- misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico.

L'albero della trasparenza

In ossequio al dettato normativo statale, atti, documenti, dati e informazioni saranno aggregati e organizzati secondo lo schema delineato con l'*Albero della Trasparenza,* sistema univoco comune alle diverse pubbliche amministrazioni italiane.

In tal modo la ricerca potrà realizzarsi in modo omogeneo, seguendo l'architettura dell'informazione comune alle diverse PA, evitando così labirinti autarchici, potenzialmente forieri di confusione e disorientamento per i cittadini-utenti-fruitori.

Dati ulteriori

L'organizzazione del sistema è volto a garantire all'utente-fruitore l'individuazione di percorsi facilitati per una sollecita individuazione (e conseguente acquisizione anche diretta) di atti, documenti, dati e informazioni.

A tal proposito la ricerca di atti, documenti, dati e informazioni sarà possibile, oltre che attraverso lo schema codificato dal decreto legislativo 33/213, anche attraverso una variegata molteplicità di canali, percorsi e modalità. In concreto la ricerca sarà attivabile per:

- tipologia atto;
- classificazione per materia;
- area tematica;
- banner.

Tra gli obiettivi da perseguire nell'arco temporale (triennale) di realizzazione del "Programma" vi è inoltre quello dell'arricchimento della tipologia delle informazioni immesse in rete e rese fruibili per gli utenti: in un sistema caratterizzato dalla "tecnologia 2.0" sarà garantita la fruibilità di atti, documenti, dati e informazioni in molteplici formati, che includeranno il sistema informativo territoriale, la multimedialità,

l'informazione geo-satellitare (particolarmente utile per la cartografia, peculiarità imprescindibile per la vasta e strategica area del governo del territorio).

Classificazione per materia

La documentazione presente in rete è sistematicamente organizzata in base a una preventiva classificazione per materia, volta a conferire alla stessa criteri di individuazione omogenei e organici.

Un primo livello di classificazione provvede a suddividere atti, documenti e informazioni in base all'ambito di riferimento (nove in tutto), inteso quale grande aggregazione omogenea.

A loro volta gli ambiti sono disaggregati in distinte e composite materie, individuate sulla base delle funzioni e attività svolte dalla Regione, e delle quali atti, documenti e informazioni costituiscono l'estrinsecazione formale e concreta, manifestata dai soggetti titolari delle rispettive competenze.

Sempre al fine di facilitare la ricerca, consultazione e acquisizione documentale, è prevista un'eventuale, seconda classificazione, nel caso di atti incidenti contestualmente su più materie.

Classificazione per tipologia di atti

Un ulteriore strumento per rendere concretamente fruibili atti, documenti e informazioni riguarda la classificazione per tipologia di atti.

La documentazione presente sul sito è organizzata anche in base alla tipologia dell'atto, comprendente sia le forme classifiche e tradizionali in cui si estrinseca la volontà della Regione, che le nuove modalità tipiche della comunicazione on-line e multimediale del web 2.0.

Classificazione per area tematica

Oltre al puntuale rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 33/2013, il 'Programma' si pone l'obiettivo, da perseguire gradualmente nell'arco temporale triennale di sua validità, della progressiva divulgazione e pubblica disponibilità, quale fondamentale risorsa per l'affermazione del 'diritto alla conoscenza', del consistente patrimonio informativo in possesso della Regione Puglia e finora presente, attraverso le diverse aree tematiche e banner di riferimento, oltre che sul portale istituzionale, anche sulla grande molteplicità di siti web facenti capo a servizi, uffici, strutture regionali.
In tal modo s'intende garantire una vasta, pubblica e diretta, fruibilità della risorsa 'informazione' facente capo alla Regione Puglia.

Un grande spazio pubblico per il "diritto alla conoscenza"

Con il varo e il progressivo potenziamento del "Programma per la Trasparenza", la rete, o meglio la "rete della reti", costituirà in concreto, per quanto attiene la Regione Puglia, uno straordinario e vastissimo spazio pubblico adibito alla conoscenza: un eccezionale e appropriato contenitore in grado di divulgare contenuti, diffusamente ritenuto come *"il più grande spazio pubblico comune che l'umanità abbia mai conosciuto".*

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE PUGLIA

PREMESSA

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",

Visto, in particolare, l'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico,

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 1
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comportamenti che i dipendenti della Regione Puglia sono tenuti ad osservare, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
2. Le disposizioni del presente Codice integrano e specificano il Regolamento adottato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Codice si applica a tutto il personale dipendente della Regione Puglia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale.
2 Le disposizioni del presente Codice trovano applicazione a tutte le strutture regionali, della Giunta e del Consiglio.
3 Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì alle strutture c.d. autonome, alle Agenzie, agli Enti strumentali ed alle Società controllate dalla Regione Puglia, fino alla adozione dei rispettivi codici di comportamento da parte dei competenti organi.
4. La Regione Puglia estende altresì gli obblighi di condotta previsti dal presente codice, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, l'amministrazione inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Art. 3
PRINCIPI GENERALI

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio nè divulga a terzi informazioni o documenti dell'ente, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione; Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento in qualsiasi condizione, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4
REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÁ

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio o da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, e da soggetti nei cui confronti lo stesso dipendente è o sta per essere chiamato a svolgere o ad esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, che viene definito nel limite massimo di € 150 effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. Per normali relazioni di cortesia si intende un riconoscimento del valore etico e morale della persona che esula dalla prestazione effettuata. Tale riconoscimento può essere accettato, nel limite massimo del valore su indicato, sotto forma di regali o altre beni mobili che siano di tipo esclusivamente materiale; sono pertanto vietati regali o utilità rappresentati da buoni sconto, buoni benzina e simili..
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, che viene definito nel limite massimo di € 150. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità ad un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore, che viene definito nel limite massimo di € 150.

4. Al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, il dipendente a cui pervenga un regalo o altra utilità vietati sulla base delle disposizioni sopra citate, ha il dovere di attivarsi al fine di metterli a disposizione dell'amministrazione per la restituzione o per la devoluzione a scopi istituzionali o benefici.
5. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque denominati, da soggetti privati, ivi compresi società od enti privi di scopo di lucro, che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'Ufficio/Servizio/Struttura di appartenenza. Tale divieto sussiste anche nel caso in cui l'incarico abbia carattere di gratuità.
6. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente (entro 15 giorni dall'adesione) al responsabile dell'ufficio/servizio/struttura di appartenenza la propria adesione ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione ai partiti politici, né ai sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né pone in essere forme di sollecitazione o esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6
COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti in leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio/servizio/struttura regionale, informa per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti , gli affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio/servizio/struttura regionale di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente potrebbero confliggere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.

Art. 7
OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, anche interessi di:
a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale
b) soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi
c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente
d) enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente, dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza.
2. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
3. Il dipendente deve preventivamente comunicare la sussistenza di situazioni che integrano obbligo o facoltà di astensione al dirigente dell'ufficio/servizio/struttura di appartenenza, il quale, valutata la situazione deve rispondere per iscritto al dipendente.
4.- Ove ritenga configurabile l'obbligo di astensione, ovvero condivida la sussistenza di gravi ragioni di opportunità e convenienza, il Dirigente solleva il dipendente dall'incarico e affida il medesimo, previo esperimento delle prescritte procedure, ad altro dipendente ovvero, in assenza di figure idonee, lo avoca a sé.
5. Ove, di contro, il dirigente, a fronte della comunicazione ricevuta, ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per l'applicazione dell'obbligo o della facoltà di astensione, motiva le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l'incarico e rende note le stesse al dipendente con apposita comunicazione, avendo cura di informare degli esiti della valutazione svolta l'Ufficio per i procedimenti disciplinari il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
6. Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un obbligo di astensione, è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, al fine di consentire allo stesso la valutazione di cui ai commi precedenti.
7. Nel caso in cui il conflitto riguardi il dirigente di ufficio, la competenza a decidere spetta al dirigente di servizio; ove riguardi quest'ultimo, la decisione è affidata al dirigente di Area. I conflitti di interessi concernenti i dirigenti di Area vengono affidati alla competenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Art. 8
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia a conoscenza.

Art. 9
TRASPARENZA E TRACCIABILITÁ

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e il "Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità", prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 10
COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza i servizi telematici e le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. Tanto nella prospettiva dell'efficienza e dell'economicità dell'azione pubblica.
4. È fatto obbligo ai dirigenti degli uffici/servizi/strutture regionali di rilevare e tenere conto, anche ai fini della valutazione del personale, delle eventuali disfunzioni, degli inadempimenti e/o dei ritardi nell'espletamento delle attività di competenza della strutture medesime, dovute alla negligenza dei dipendenti, di controllare che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, di vigilare sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, segnalando all'UPD, per ciascuna delle ipotesi del presente comma, eventuali pratiche scorrette e comportamenti contrari agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 12
RAPPORTI CON IL PUBBLICO

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dell'amministrazione. Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio e sulla riservatezza di atti e informazioni, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al

comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
2. Nella corrispondenza con il pubblico, in qualsiasi forma essa avvenga (posta elettronica, corrispondenza postale, telefonica, fax), nei casi in cui non si tratti di comunicazioni che non determinano l'attivazione di procedimenti amministrativi, il dipendente deve fornire entro 10 giorni una risposta precisa e puntuale rispetto all'informazione richiesta, anche indicando al richiedente il funzionario o l'ufficio competente qualora non sia egli stesso competente per posizione rivestita o per materia, e riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile della comunicazione.
3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive dell'immagine dell'amministrazione e precisa, in ogni caso, che le dichiarazioni sono effettuate a titolo personale, quando ricorra tale circostanza.
4. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa a contatto con il pubblico, cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
5. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusione solo nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materie di accesso e dal regolamento del diritto di accesso agli atti dell'amministrazione.
6. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, la trasmette tempestivamente all'ufficio competente.

Art. 13
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI

1. Fermo restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente Codice, le norme del presente articolo si applicano specificamente ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarichi di funzioni dirigenziali (ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico, garantendo l'osservanza, tra gli altri, degli obblighi di cui alla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché del d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica al competente Direttore di Area ovvero al dirigente di vertice della struttura di appartenenza, nonché al Dirigente di servizio nel caso dei dirigenti di ufficio, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il

secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all'ufficio. Fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente s'impegna, altresì, a rendere note ai soggetti di cui al comma precedente, tutte le variazioni dei dati e delle informazioni relative a possibili situazioni di conflitto di interesse già comunicate.

5. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

6. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, anche tenendo conto di quanto emerge dalle indagini sul benessere organizzativo di cui all'articolo 14, comma 5 del d.lgs n. 150 del 2009, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori. Assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

7. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

8. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

9. Il dirigente osserva in prima persona e vigila sul rispetto, da parte dei dipendenti assegnati, della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e all'atto di indirizzo generale adottato con d.g.r. n. 274/2013, al fine di prevenire casi di incompatibilità, di diritto o di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente e ne tiene conto nel rilascio di pareri, nulla-osta e autorizzazioni. Ove accerti casi di incompatibilità, di diritto o di fatto o situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che integrano la violazione dei doveri del presente codice, ne fornisce segnalazione, nei termini di legge, all'UPD.

10. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze, nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta le disposizioni previste dall'art. 54-bis del D. lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 51 della legge n. 190/2012 relative alla tutela del dipendente segnalante.

11. Il dirigente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di garantire la rotazione dei dipendenti degli uffici definiti a rischio di corruzione dal Piano triennale di prevenzione della corruzione.

12. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

13. Tutti gli obblighi di comunicazione previsti dal presente Codice sono assolti dal dirigente mediante comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 14
CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI

1. Nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità, nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluse, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio/servizio/struttura di appartenenza entro 30 gg dalla stipulazione dei medesimi.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale e/o il Responsabile della prevenzione della corruzione.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico nonché il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 15
VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÁ FORMATIVE

1.Ai sensi dell'art. 54, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, vigilano sull'applicazione del presente Codice i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica annualmente il livello di attuazione del Codice, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001 e, sulla base dei dati ricavati dall'attività di monitoraggio, formula eventuali interventi volti a correggere i fattori alla base delle condotte contrarie al Codice stesso.
3. Per l'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'amministrazione si avvale delle strutture che fanno capo al Responsabile per la prevenzione della corruzione, che si avvale di Referenti di area, nonché dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, che svolge l'attività anche conformandosi alle previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione.
4. L'UPD conforma le proprie attività alle previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012. L'UPD svolge le funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento, l'esame delle segnalazioni di violazione del codice di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura, altresì, la diffusione della conoscenza dei

codici di comportamento all'interno dell'amministrazione, il monitoraggio di cui al comma 2 del presente articolo, cura la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012, dei risultati del suddetto monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività ai sensi del presente articolo, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari opera, in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
5. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'UPD può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettere d), della legge n. 190 del 2012.
6. Ai dipendenti sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. Tale attività può essere prevista anche in raccordo e all'interno delle attività di formazione programmate nel Piano di Formazione adottato dall'amministrazione.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO, MERITI E PREMI

1. Il dipendente che si renda responsabile di violazioni degli obblighi di comportamento è escluso, totalmente o parzialmente secondo la gravità delle infrazioni,dall'attribuzione dei premi di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 150 del 2009 e dal trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale. Tale esclusione ha effetto per l'anno di calendario in cui ha avuto luogo la violazione.

Art. 17
RESPONSABILITÁ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamento contrario ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli:
- art. 4 del presente Codice, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o di altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio;
- art. 5, comma 2;
- art. 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 5, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 10, primo periodo.

I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 18
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Codice verrà pubblicato sul sito internet della Regione Puglia e sul sito intranet Primanoi, verrà, altresì, trasmesso tramite e-mail a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. Per i nuovi assunti e per i nuovi rapporti comunque denominati l'Amministrazione regionale procederà alla consegna contestuale di una copia del codice all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza di contratto, all'atto di conferimento dell'incarico.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2510

Accesso al contributo regionale per la creazione di nuova occupazione - Parziale recupero del contributo - Perfetto s.r.l. - Giuggianello (Le) Regolarizzazione contabile e variazione al bilancio 2013.

L'Assessore al Lavoro Leo Caroli,sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore Sig.ra Rosa Maria Pierini verificata dal Responsabile P.O. sig.ra Maria Luisa Monfreda e confermata dal Dirigente di Ufficio Giuseppe Lella e dal Dirigente del Servizio Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

Visto:

- la D.G.R. n. 1567/2009 con cui la Giunta Regionale ha approvato lo schema dell'Avviso Pubblico relativo al bando "Accesso al contributo regionale per la creazione di nuova occupazione,con incentivi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o part- time non inferiore a 30 ore settimanali e con l'obiettivo di sostenere le imprese";
- l'atto dirigenziale n.472 del 11/9/09, successivamente integrato con nota del Servizio Politiche per il Lavoro n. 0013916 del 28/9/09 con cui è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande da parte delle imprese per l'accesso alle agevolazioni di cui alla DGR n. 1567/09;
- l'atto dirigenziale n. 571 del 02/11/09,con cui è stata approvata la graduatoria con riserva delle istanze pervenute rettificata con A.D. n. 600 del 9/11/09;

Premesso che:

- con A.D. n.501 del 13/08/2010 si è proceduto ad assegnare, in via provvisoria, un contributo di € 36.000,00 (al lordo della ritenuta prevista dalla normativa vigente), in favore della "Perfetto s.r.l." - Giuggianello (Le);
- con A.D. n.214 del 15/04/2011, si è proceduto alla liquidazione della I^ quota in favore della ditta Perfetto s.r.l. di € 18.000,00 quale incentivo economico per l'assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti Magagnino Ivan assunto l'01/07/09, Mele Giuseppe assunto l'11/09/09 e Perfetto Marco assunto il 28/12/09;
- con A.D. n. 688 del 10/11/2011 si è proceduto alla liquidazione della II^ quota di contributo per un importo di € 14.284,43 in favore di Perfetto s.r.l.calcolato sul costo salariale effettivamente sostenuto;
- a seguito delle dimissioni rassegnate dai lavoratori Mele Giuseppe e Perfetto Marco, e, venendo meno una delle condizioni necessarie per il riconoscimento del diritto a percepire il contributo interamente,in quanto i rapporti ai quali si riferisce il contributo non sono stati mantenuti per la durata di 36 mesi, prescritta dal paragrafo I dell'avviso pubblico in oggetto, si è posta l'esigenza di procedere alla rideterminazione del contributo spettante da € 32.284,43 ad € 24.134,82;
- con D.D.68 del 28/02/2013 si è revocato parzialmente il contributo erogato con A.D. n. 688 del 10/11/2011, diffidando la società alla restituzione della somma di € 8.149,61, oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla notifica della determina;
- con nota del 17/05/2013 si è provveduto alla notifica della A.D. n. 68 del 28.02.2013 di recupero parziale delle somme alla Società Reale Mutua di Assicurazioni Filiale di Maglie, giusta polizza fidejussoria emessa in data 07/04/2011 a garanzia degli importi liquidati, non avendo la società provveduto nei termini previsti al versamento delle somme dovute;
- con nota 05/07/2013 si è provveduto alla notifica A.D. n. 68 del 28/02/2013 alla Ragioneria Provinciale di Lecce,per gli adempimenti conseguenziali, non avendo la Società Reale Mutua Assicurazioni restituito le somme dovute;
- con note del 16/09 e 18/09/2013 il Servizio Bilancio e Ragioneria Ufficio Debito e Rendicontazione di Lecce, ha inviato alla società Perfetto s.r.l. e alla Società Reale Mutua Assicurazioni di Torino ultimo sollecito per la restituzione dell'importo dovuto precisando che decorso il termine dei 10 giorni,dalla notifica delle predette note, si provvederà ad avviare tutte le procedure necessarie al recupero delle somme dovute;
- con note del 20/11/2013, il Servizio Bilancio e Ragioneria Ufficio Debito e Rendicontazione di Lecce rinnova la richiesta di pagamento alla Società Reale Mutua Assicurazioni, con sede legale in Torino, nei confronti della polizza fidejussoria bancaria n. 2161596 del 07/04/2011, a

garanzia della somma erogata, precisando che, in caso di mancata restituzione, l'Ufficio Contenzioso sarà incaricato ad attivare le procedure di riscossione coattiva ai sensi del T.U. n. 639 del 1910 e ai sensi della L.R. n.8 del 31/03/1973 e s.m.i.

Considerato che:

- la Società Reale Mutua Assicurazioni ha versato per la società PERFETTO S.R.L., la somma di € **8.475,59** oltre interessi legali, per un importo totale di € 8.722,53 e che il Servizio Bilancio e Ragioneria ha accertato l'introito della predetta somma con provvisorio di entrata n. 4556/13, reversale n.8019 e n. 8454, accertamento n. 771 e n. 812 sul capitolo 6153300;
- l'art. 72 comma 1 della L.R. 28/01 dispone che i rimborsi di somme già erogate dalla Regione a favore di soggetti pubblici o privati, relative a spese con vincolo di destinazione, vengano incassati in capitoli di entrata a sé stanti e stanziati sul versante della spesa attraverso la riassegnazione ai capitoli di bilancio di originaria provenienza.

Pertanto si rende necessario che la somma pari a **€ 8.475,59** venga resa disponibile sul capitolo di spesa di competenza (CAP 952050),in modo da ricostruire il bilancio, per la successiva riutilizzazione; ciò è possibile attraverso una variazione di bilancio sul versante della competenza e cassa.

Si propone pertanto di operare la variazione di bilancio di competenza, al fine di rendere nuovamente disponibili, sul capitolo di appartenenza, le risorse indebitamente percepite restituite dal beneficiario alla Regione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCC.MOD.

Somme riscosse imputate sul cap.di entrata 6153300 in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione.

Il presente provvedimento comporta la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

A) Parte I - Entrata (Assegnazione Statali a destinazione vincolata) Variazione in aumento
Bilancio vincolato
U.P.B. 2.1.19
Cap.2056258 Assegnazione Statale a destinazione vincolata. Attività di Politiche Attive del Lavoro - Fondo per l'Occupazione

Competenza	€ 8.475,59
Cassa	€ 8.475,59

B) Parte II - Spesa (Assegnazione Statali a destinazione vincolata) Variazione in aumento
Bilancio vincolato
U.P.B. 2.5.02
Cap. 952050 Trasferimenti dell'assegnazione Statale a destinazione vincolata.
Attività di Politiche Attive del Lavoro - Fondo per l'Occupazione

Competenza	€ 8.475,59
Cassa	€ 8.475,59

Il presente provvedimento rientra nella categoria atti di competenza della G.R., ai sensi della L.R. 7/97, (art.4,co.4,lett.K) e della deliberazione di G.R. n.3261/98,

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'approvazione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relativa e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore,dalla Responsabile P.O., dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unamini espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2) di approvare le variazioni in aumento sul capitolo di entrata n. 2056258 e di spesa n. 952050 per

complessivi € 8.475,59, al bilancio della Regione per l'E.F. 2013, ai sensi dell'art.72 della L.R. 28/01;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute Regolarizzazioni contabili così come indicato negli adempimenti contabili;

4) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art.42 co.7 della L.R. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2511

L.R. 28/2006 e Fondi Del. CIPE 138/2000 e s.m. e i. Potenziamento dei servizi ispettivi e di vigilanza per il contrasto del lavoro e dell'economia non regolare. Proroga termini di attuazione Pro. att. Emer. lav. non regolare. Convenzione tra la Regione Puglia e Il Ministro dell'Interno e, per sua delega, i Prefetti delle Prov. di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto.

L'assessore al Lavoro, Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue:

VISTI:

- la L.R. 28/2006 e il Regolamento di attuazione n. 31/2009;
- la delibera CIPE n. 138 del 21.12.2000, modificata dalla delibera C.I.P.E. n. 48 del 4 aprile 2001, recante il "Riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-2003"che ha stanziato per la Regione Puglia la somma di € 9.898.735,64 per attività formative e di emersione del sommerso;
- la Commissione Regionale per l'Emersione lavoro non regolare di cui all'art. 78 della L.R. n. 448/98, in prosecuzione con l'orientamento già espresso nel precedente programma Emersione, ha approvato il nuovo piano operativo 2011/13 prevedendo, tra le azioni da attuare, la sottoscrizione di Convenzioni con gli organi ispettivi per il rafforzamento dei controlli sul territorio regionale;
- la DGR 335/2011 con la quale la Giunta ha approvato il nuovo Programma Emersione 2011/2012, individuando le azioni da realizzare entro il 2012 e attribuendo i relativi budget di spesa, impegnati con DD n. 197 del 06/04/2011 e DD n. 1904 del 17/12/2012 - sul cap. 956057;
- la DGR 1262 del 19/06/2012 con la quale sono state apportate modifiche all'imputazione dei budget di spesa, così come indicato nella DGR 335/2011, ed è stata disposta una proroga al 31/12/2013 per la realizzazione del programma emersione, intendendo così confermare il rafforzamento dei controlli sul territorio regionale ed in particolare dei "beneficiari, in via diretta e indiretta, delle agevolazioni accordate a qualsiasi titolo dall'amministrazione regionale" al fine di consentire una piena attuazione della L.R. 28/2006 e del successivo Regolamento di attuazione n. 31/2009.

CONSIDERATO CHE

- con DGR 1173 del 21/06/13 l'Assessore al Lavoro, Leo Caroli, ha ricevuto mandato di attivare ogni utile interlocuzione con le Autorità preposte finalizzata alla costituzione di un Tavolo Istituzionale Interforze permanente contro l'illegalità e il lavoro sommerso, finanche all'attivazione di specifiche operazioni ispettive nei settori e nei bacini territoriali dove è prevalente la manifestazione del fenomeno elusivo delle regole del mercato del lavoro, ed in particolare autotrasporto, agricoltura, edilizia, manifatturiero (dal settore del salotto imbottito a quello del tessile, dell'abbigliamento e del calzaturiero);
- a tal fine nella stessa DGR 1173 del 21/06/2013, veniva ulteriormente prorogato al 31/12/2014 il termine di attuazione del Programma Emersione;
- in data 05/08/2013 è stato stipulato un Protocollo di Intesa, della durata di 3 anni, tra la Regione Puglia e le Prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto, la Direzione Regionale Lavoro Puglia, La Direzione Regionale Inps Puglia, La Direzione Regionale Inail Puglia, per la costituzione di rapporti di collabora-

zione interistituzionale contro l'illegalità e il lavoro sommerso.

Premesso quanto sopra, si propone di:
- prorogare i termini di attuazione del Piano al 31/12/2016;
- approvare uno schema di Convenzione tra la Regione Puglia e il Ministro dell'Interno e, per sua delega, i Prefetti delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto, nel quale sono concordate procedure, tempi e modalità di realizzazione dell'intervento previsto, nonché modalità di erogazione del contributo. Si allega alla presente l'atto in argomento per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S.M. e I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VALUTATO coerente, con gli obiettivi politici perseguiti dalla Giunta Regionale, il programma delle iniziative approvato dalla Commissione regionale di cui all'art. 78 della Legge 448/98 per sviluppare un'efficace azione di recupero in Puglia del lavoro irregolare;

L'Assessore al Lavoro, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale in ottemperanza della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma4, lett. K.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro;

Ai voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s'intende integralmente riportata;

- di considerare l'allegato schema di Convenzione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di prorogare i termini di attuazione del Programma Emersione al 31/12/2016;

- di approvare integralmente l'allegato schema di Convenzione tra Regione Puglia e il Ministro dell'Interno e, per sua delega, i Prefetti delle Province di Bari, Barletta-Andria- Trani, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto;

- di autorizzare l'Assessore al Lavoro a sottoscrivere la Convenzione con il Ministro dell'Interno e, per sua delega, i Prefetti delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

CONVENZIONE
PER IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALL'ECONOMIA E AL LAVORO NON REGOLARE IN PUGLIA

L'anno 2013, addì ……, del mese di …… in Bari, presso la sede della Prefettura di Bari, sita in Bari, Piazza Libertà 1

TRA

La Regione Puglia (c.f. 80017210727) nella persona dell'Assessore al Lavoro Leo Caroli autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta deliberazione della Giunta Regionale n. ……. del …….

E

Il Ministro dell'Interno e, per sua delega, i Prefetti delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto, domiciliati, ai fini della presente Convenzione, presso la sede della Prefettura di Bari, Piazza Libertà 1.

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'Interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali;
- che la Legge Regionale n. 28 del 26/10/20006 (disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) ed il Regolamento Regionale n. 31/2009 di attuazione dell'art. 2 della Legge sopra richiamata, prevedono anche uno specifico rafforzamento dei servizi ispettivi nei confronti dell'economia sommersa;
- che in data 05 agosto 2013 è stato stipulato un Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e le Prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto, la Direzione Regionale Lavoro Puglia, La Direzione Regionale Inps Puglia, La Direzione Regionale Inail Puglia, per l'attuazione di un piano di interventi che renda sistematica la collaborazione tra le Autorità Provinciali di PS e le Forze di Polizia con le istituzioni competenti nell'attività ispettiva per il controllo del mercato del lavoro;
- che l'art. 2 del Protocollo di intesa prevede l'istituzione di un tavolo Istituzionale Interforze permanente per la programmazione di mirate e sinergiche attività di controllo nei diversi settori produttivi, finalizzate a debellare i fenomeni delle assunzioni fittizie e del lavoro nero;
- che all'art.5 del succitato Protocollo di Intesa è previsto che presso ciascuna Prefettura della Regione Puglia venga istituita, con provvedimento del Prefetto, una Task-Force. La stessa è coordinata da un Vice Prefetto ed è composta dai rappresentanti delegati dai componenti del Tavolo Istituzionale Interforze permanente. Tutto ciò al fine di coordinare le iniziative in materia

di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare in modo da affrontare con azioni congiunte e coordinate il fenomeno di illegalità diffuso;

- che, per conseguire le finalità di cui sopra, le parti ravvisano la necessità di procedere alla stipula di una Convenzione, allo scopo di regolare i rapporti e le modalità di attuazione degli interventi;
- che il Ministro dell'Interno ha delegato i Prefetti di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto alla sottoscrizione della convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(*Premesse*)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART.2
(*Oggetto della Convenzione*)

L'oggetto della presente convenzione è costituito dagli apporti finanziari della Regione Puglia alle Prefetture della Regione, per la realizzazione, come specificato al successivo art. 3, di un piano di interventi straordinari e urgenti in tema di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, diretti alla prevenzione, controllo e repressione sul territorio regionale, con l'obiettivo di ridurre il fenomeno diffuso di illegalità.

Art. 3
(*Obblighi delle parti*)

In attuazione della presente Convenzione gli obblighi delle parti sono definiti come segue:

- la Regione Puglia si impegna a versare l'importo di euro 800.000,00 (ottocentomila) presso la "contabilità speciale", intestata al Prefetto di Bari, previa comunicazione da parte delle Prefettura di Bari degli estremi identificativi del relativo conto;
- l'apporto finanziario della Regione Puglia sarà finalizzato da parte delle Prefetture all'attuazione degli obiettivi indicati nella Convenzione, le cui modalità e strategie, nell'ambito delle diverse competenze, sono definite in una Scheda Operativa, elaborata dalla Task-Force, che potrà proporre, eventualmente, l'istituzione di una "struttura unificata operativa" costituita da Forze dell'Ordine, Istituzioni ed Enti individuati di volta in volta in relazione all'ambito dell'intervento medesimo;
- rientra nella discrezionalità della Regione Puglia fornire alla Prefettura di Bari, in qualità di Presidente del Tavolo Istituzionale, elenchi specifici sulle concessioni autorizzate dalla Regione Puglia alle aziende insistenti sul territorio pugliese in materia di ammortizzatori sociali, anche in deroga, sulla base degli Accordi Stato Regioni oltre che sugli Accordi stipulati tra la Regione Puglia e le Parti Sociali; nonché elenchi di aziende che hanno percepito finanziamenti comunitari e/o nazionali tramite la Regione Puglia. E ancora si impegna a trasmettere alla Prefettura di Bari ogni informazione nella propria disponibilità onde conferire ulteriore valore aggiunto alla Convenzione in rassegna, compresa l'eventuale implementazione dei succitati elenchi;

- la Prefettura di Bari e gli uffici dell'Assessorato al Lavoro della Regione Puglia provvedono ad attivare modalità di segnalazioni reciproche, possibilmente in tempo reale, dei fenomeni di particolare gravità riguardanti l'ambito lavorativo riscontrati a livello locale;
- le parti firmatarie, inoltre, si impegnano a realizzare le specifiche azioni previste dalla L. 28/06 nonché le regole consensualmente individuate negli incontri delle Task-Force, costituite dai rappresentanti delle parti firmatarie, che avranno il compito primario di gestire operativamente i contenuti della presente Convenzione;
- la Prefettura di Bari, all'esito degli interventi di cui sopra provvederà a parteciparne le risultanze.

Art.4

(*Ripartizione dei fondi*)

L'importo finanziario stanziato dalla Regione Puglia è attribuito alla Prefettura di Bari che provvederà alla successiva ripartizione a favore della:

- Prefettura di Bari;
- Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
- Prefettura di Brindisi;
- Prefettura di Lecce;
- Prefettura di Foggia;
- Prefettura di Taranto;

Nell'ambito delle suddette disponibilità, ciascun organismo coinvolto nell'attività di vigilanza invierà alla Prefettura competente per territorio, i documenti amministrativo-contabili necessari per la liquidazione.

ART.5

(*Monitoraggio e rendicontazione*)

Le singole Prefetture forniranno, in base al calendario dei lavori definito dalla Task-Force, un documento sulle attività svolte, sui risultati raggiunti e sulle spese sostenute alla Prefettura di Bari. Quest'ultima si impegna ad inoltrare alla Regione una relazione finale riepilogativa contenente informazioni circa le attività espletate nonché un parere espresso sull'ammissibilità delle spese sostenute.

La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere effettuata nel rispetto delle Linee Guida, che saranno fornite dalla Regione in fase di erogazione dei fondi.

ART. 6
(*Entrata in vigore e durata della Convenzione*)

La presente convenzione consta di n. 4 pagine ed entra in vigore lo stesso giorno in cui viene sottoscritta ed avrà una durata triennale dalla data di sottoscrizione . E' espressamente escluso il tacito rinnovo, fermo restando la possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti.

Bari,

Prefetto di Bari
(Mario Tafaro)

Assessore Regionale al Lavoro
(Leo Caroli)

Prefetto di Barletta-Andria-Trani
(Carlo Sessa)

Prefetto di Brindisi
(Nicola Prete)

Prefetto di Lecce
(Giuliana Perrotta)

Prefetto di Foggia
(Luisa Latella)

Prefetto di Taranto
(Claudio Sammartino)

Direttore Regionale del Lavoro
(Ester Tosches)

Direttore Regionale I.N.P.S.
(Giovanni Di Monde)

Direttore Regionale Inail
(Giovanni Asaro)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2512

Approvazione schema Convenzione Istituzionale tra Italia Lavoro e Regione Puglia.

L'Assessore al Lavoro Leo Caroli, di concerto con l'Assessore alla Formazione Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche attive del lavoro e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

Visto l'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito dalle legge n. 2/2009 e successive modificazioni;

Visto l'Intesa in sede Conferenza Stato Regioni in data 20 aprile 2011 in cui si riconferma la strategia adottata nel precedente accordo del 12 febbraio 2009 in cui il Ministero mette a disposizione ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati;

Visti gli Accordi quadro tra Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione stipulati in data 04.07.2013 e 6.06.2013, relativi alla destinazione da parte dello Stato di risorse per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale o di altre forme di sostegno;

Visto il Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro - Italia 2020;

Visto il Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro- Italia 2020;

Visto l'Accordo Quadro tra Regione Puglia e Italia Lavoro sottoscritto il 01.12.2010 (DGR N. 2237 del 19.10.2010);

Considerato l'esito positivo della collaborazione tra la Regione Puglia e Italia Lavoro che ha condotto alla realizzazione di progetti nazionali ad integrazione di quanto già programmato dalla stessa Regione;

Vista la necessità di integrare risorse finanziarie di diversa natura, ottimizzandone l'utilizzo per concorrere attraverso un disegno comune agli obiettivi di sviluppo di un efficace sistema di tutele dei lavoratori espulsi e di servizi per il reinserimento lavorativo;

Considerata l'opportunità di rinnovare la convenzione scaduta il 31 dicembre 2011 ed addivenire alla stipula di un nuovo accordo con cui disciplinare le modalità di collaborazione e di gestione delle iniziative partenariali che si realizzeranno sul territorio regionale nel prossimo periodo 2013-2015;

Considerato che Italia Lavoro Spa attiva interventi nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali FSE, a titolarità del Ministero del lavoro e Politiche Sociali per gli anni 2007-2013, nonché assolve a compiti di gestione di Programmi nazionali a valere su altri fondi e a seguito di accordi di cooperazione istituzionale fra Ministero del lavoro e altre amministrazioni dello Stato;

Viste la D.G.R. n. 847/10 Masterplan - Nuove Linee Guida per i Servizi per l'Impiego: Prestazioni, Standard ed Indicatori; la DGR 1893/2010 Piani di Implementazione provinciali e le det. Dirigenziali di approvazione dei PIMP provinciali -BAT (determinazione dirigenziale n. 175/2011), Brindisi (determinazione dirigenziale n.1455/2011), Lecce (delibera di Giunta Provinciale n. 263/2011), Foggia (Delibera di Giunta Provinciale n. 18/2012), Taranto (delibera di Giunta Provinciale n. 4/2012) e Bari (in corso di approvazione);

Viste la DGR 388/2012, integrata da DGR 994/2012 e da DGR 2645/2012 relative al potenziamento dei servizi già effettuati presso i centri per l'impiego mediante l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale già esistenti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78 e Criteri per l'utilizzazione dei Centri per l'impiego degli operatori della formazione professionale nonché la DGR n. 2760/2012, la DGR n. 38 del 29 gennaio 2013 e la DGR n. 286 del 25 febbraio 2013;

Visti la Legge Regionale 29 Settembre 2011, n.25 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro" ed il Regolamento n. 28/2012, modificato dal Regolamento Regionale n.34 del 27 dicembre 2012, con il quale la Regione ha voluto disciplinare le Procedure e Requisiti per l'accreditamento dei Servizi al Lavoro, così come previste dalla Legge regionale n. 25/2011.

Considerata la DGR n. 249 del 19/02/2013 con cui è stato adottato il PIANO STRAORDINARIO PER I PERCETTORI DI AA.SS. IN DEROGA - Interventi straordinari e aggiornamento delle indicazioni operative, dell'azione di sistema Welfare to Work per i Centri per l'impiego, relative alla gestione delle politiche attive per il lavoro a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga e dei percettori di sostegno al reddito- che mette in campo 76.321.036,08 euro; l' l'Accordo per Ammortizzatori Sociali in Deroga del 28 giugno 2013 e la Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 608 del 20 giugno 2013 avente per oggetto: D.G.R. 19 febbraio 2013, n. 249 "Piano straordinario per i percettori di aa.ss. in deroga agg." con la quale è stato approvato il Catalogo dell'Offerta Formativa e delle relative "Note esplicative"

Considerata l'esigenza di programmare interventi congiunti a salvaguardia del capitale umano per conservare la capacità produttiva delle aziende con un mix di misure che coniughino sostegno economico ed attività di apprendimento;

Appare dunque opportuno procedere alla stipula di un Accordo che definisca l'insieme degli impegni e degli obiettivi che Italia Lavoro e la Regione Puglia intendono realizzare a partire dall'1 Settembre 2013 fino al 31 Dicembre 2015, individuando le modalità operative per un'azione coordinata che sostenga la Regione al fine di:

a) dare seguito alla programmazione Regionale 2007-2013 in modo sinergico rispetto alla programmazione nazionale;
b) sviluppare la programmazione Regionale 2014-2020 in particolare per quanto riguarda il miglior raccordo fra obiettivi, strategie, competenze, risorse regionali e nazionali;
c) rafforzare, come già indicato dall'Intesa Stato Regioni 2011-2012 in riferimento agli aa.ss. in deroga, le sinergie tra politiche occupazionali e politiche formative, valorizzando le politiche attive più consone alla condizione dei lavoratori e coerenti con le esigenze delle imprese e del territorio, promuovendo la funzione dei sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero (Cliclavoro, Sistema Informativo Percettori) e quelli sviluppati in sede regionale;
d) supportare la Regione, nelle more che si definiscano nuovi modelli di governance tra i diversi livelli istituzionali coinvolti, nella attività di attuazione della Intesa Stato Regioni 2011-2012 in riferimento agli aa.ss. in deroga, con particolare riferimento alla attività di consultazione istituzionale e di istruttoria della Cassa Integrazione in deroga, nonché di monitoraggio sull'attuazione degli Accordi regionali;
e) sviluppare le politiche dedicate ai giovani con specifica finalità di promuovere e qualificare l'inserimento lavorativo, di diffondere le opportunità derivanti da dispositivi rinnovati quali l'apprendistato nelle diverse articolazioni, di potenziare il raccordo tra istruzione, formazione e lavoro;
f) valorizzare e qualificare la rete dei servizi pubblici per l'impiego avviando nuove modalità organizzative, atte a garantire l'offerta di servizi e di politiche personalizzate sostenibili nel tempo ai cittadini e alle imprese, che possano prevedere sia la sperimentazione di forme di collaborazione con gli organismi privati accreditati sia la promozione di servizi "integrati" grazie a formule di cooperazione tra enti del sistema pubblico;
g) costruire interventi volti a facilitare l'inserimento/reinserimento di target più deboli nel mercato del lavoro, in particolare sviluppare azioni specifiche per l'integrazione socio- lavorativa delle popolazione immigrata e per l'inserimento lavorativo delle donne, dei cittadini disabili e delle persone in transizione pena-lavoro;
h) supportare la messa a regime dell'Osservatorio sul mercato del lavoro regionale anche attraverso il trasferimento del modello di trattamento dei dati amministrativi a fini statistici (comunicazioni obbligatorie, schede anagrafico e professionali, sistema di formazione professionale regionale, progetti regionali, ecc..) e alla loro integrazione con le fonti Sistan.

Valutato che

- Si rende necessario pertanto che la Giunta provveda all'approvazione dello schema di Convenzione Istituzionale di cui all'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4, comma 4, punto c) della L.R. n. 7/1997 "Statuto della Regione Puglia".

Gli Assessori relatori sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Lavoro e dell'Assessore alla Formazione:

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell'Istruttore, del Dirigente dell'Ufficio Politiche attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro, nonché del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui s'intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di Convenzione istituzionale tra Regione Puglia e Italia Lavoro riportato in allegato che fa parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare il dirigente del Servizio politiche per il lavoro di predisporre ed approvare gli atti esecutivi della presente delibera;
- di dare mandato all'Assessore al Lavoro Leo Caroli di provvedere alla firma della Convenzione per conto della Regione Puglia;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

Accordo Quadro
tra Regione Puglia e Italia Lavoro Spa

Regione Puglia (di seguito anche denominata la Regione), rappresentata dall'assessore regionale dott. Leo CAROLI con delega alle Politiche per il Lavoro

e

Italia Lavoro, con sede in Via Guidubaldo del Monte n. 60, rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato, Paolo Reboani domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede sociale (di seguito anche denominata la Italia Lavoro)

VISTO l'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito dalle legge n. 2/2009 e successive modificazioni;

VISTO l'Intesa in sede Conferenza Stato Regioni in data 20 aprile 2011 in cui si riconferma la strategia adottata nel precedente accordo del 12 febbraio 2009 in cui il Ministero mette a disposizione ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati;

VISTI gli Accordi quadro tra Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione stipulati in data 04.07.2013 e 6.06.2013, relativi alla destinazione da parte dello Stato di risorse per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale o di altre forme di sostegno;

VISTO il Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro - Italia 2020;

VISTO il Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro- Italia 2020;

VISTA la Legge n. 183 del 4 novembre 2010 "c.d. Collegato Lavoro", e successive modifiche, in particolare l'art. 48 in cui sono previste modifiche di quanto dettato dal D.Lgs. 276/03;

VISTO l'Accordo Quadro tra Regione Puglia e Italia Lavoro sottoscritto il 01.12.2010 (DGR N. 2237 del 19.10.2010);

VISTO il Decreto Legislativo n.167 del 14/09/11 "Testo Unico Apprendistato" che regolamenta le tre tipologie del contratto di apprendistato;

CONSIDERATO che le Parti concordano sull'esito positivo della collaborazione tra la Regione Puglia e Italia Lavoro che ha condotto alla realizzazione di progetti nazionali ad integrazione di quanto già programmato dalla stessa Regione;

VISTA la necessità di integrare risorse finanziarie di diversa natura, ottimizzandone l'utilizzo per concorrere attraverso un disegno comune agli obiettivi di sviluppo di un efficace sistema di tutele dei lavoratori espulsi e di servizi per il reinserimento lavorativo;

CONSIDERATO che le Parti riconoscono l'opportunità di rinnovare la convenzione scaduta il 31 dicembre 2011 ed addivenire alla stipula di un nuovo accordo con cui disciplinare le modalità di collaborazione e di gestione delle iniziative partenariali che si realizzeranno sul territorio regionale nel prossimo periodo 2013-2015;

CONSIDERATO che la Regione è titolare del Programma operativo regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2007 – 2013, per la realizzazione delle politiche di coesione attraverso le quali poter sostenere gli interventi;

CONSIDERATO che la Regione ha sottoscritto l'accordo con le Parti Sociali in data 08.01.2013, 01.02.2013, 24.04.2013 e 28.06.2013 per l'utilizzo delle risorse relative agli ammortizzatori in deroga ed ha avviato, con il Patto per le Politiche Attive, iniziative per intervenire nel sostegno ai lavoratori ed alle imprese a fronte della crisi con risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo e sul Bilancio Regionale;

CONSIDERATO che Italia Lavoro Spa attiva interventi nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali FSE, a titolarità del Ministero del lavoro e Politiche Sociali per gli anni 2007-2013, nonché assolve a compiti di gestione di Programmi nazionali a valere su altri fondi e a seguito di accordi di cooperazione istituzionale fra Ministero del lavoro e altre amministrazioni dello Stato.

VISTE la D.G.R. n. 847/10 Masterplan - Nuove Linee Guida per i Servizi per l'Impiego: Prestazioni, Standard ed Indicatori; la DGR 1893/2010 Piani di Implementazione provinciali e le det. Dirigenziali di approvazione dei PIMP provinciali -BAT (determinazione dirigenziale n. 175/2011), Brindisi (determinazione dirigenziale n.1455/2011), Lecce (delibera di Giunta Provinciale n. 263/2011), Foggia (Delibera di Giunta Provinciale n. 18/2012), Taranto (delibera di Giunta Provinciale n. 4/2012) e Bari (in corso di approvazione)-

VISTE la DGR 388/2012, integrata da DGR 994/2012 e da DGR 2645/2012 relative al potenziamento dei servizi già effettuati presso i centri per l'impiego mediante l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale già esistenti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78 e Criteri per l'utilizzazione dei Centri per l'impiego degli operatori della formazione professionale nonché la DGR n. 2760/2012 , la DGR n. 38 del 29 gennaio 2013 e la DGR n. 286 del 25 febbraio 2013

VISTI la Legge Regionale 29 Settembre 2011, n.25 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro" ed il Regolamento n. 28/2012, modificato dal Regolamento Regionale n.34 del 27 dicembre 2012, con il quale la Regione ha voluto disciplinare le Procedure e Requisiti per l'accreditamento dei Servizi al Lavoro, così come previste dalla Legge regionale n. 25/2011.

CONSIDERATA la DGR n. 249 del 19/02/2013 con cui è stato adottato il PIANO STRAORDINARIO PER I PERCETTORI DI AA.SS. IN DEROGA - Interventi straordinari e aggiornamento delle indicazioni operative, dell'azione di sistema Welfare to Work per i Centri per l'impiego, relative alla gestione delle politiche attive per il lavoro a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga e dei percettori di sostegno al reddito- che mette in campo 76.321.036,08 euro; l' l'Accordo per Ammortizzatori Sociali in Deroga del 28 giugno 2013 e la Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 608 del 20 giugno 2013 avente per oggetto: D.G.R. 19 febbraio 2013, n. 249 "Piano straordinario per i percettori di aa.ss. in deroga agg." con la quale è stato approvato il Catalogo dell'Offerta Formativa e delle relative "Note esplicative"

VISTA la Convenzione (Prot. 8/09/2012) tra Regione Puglia e Provincia di Roma per la implementazione di Sistema Puglia – Lavoro, Orientamento & Formazione sulla base dell'esperienza "Porta Futuro";

VISTI la LR 25 del 29/09/2011 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro", il Regolamento n. 28/2012 "Procedure e Requisiti per l'accreditamento dei Servizi al Lavoro" ed il Regolamento Regionale n.34 del 27 dicembre 2012 e le modifiche al Regolamento Regionale recante "Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro" di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25

VISTA la Legge Regionale n. 31/2012 recante "Norme in materia di formazione per il lavoro" che recepisce le disposizione del TU n. 167/2011 in tema di apprendistato ed inserisce le Botteghe Scuola e la figura del Maestro Artigiano

VISTI il Protocollo con la Regione Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze (DGR 1604/2011), gli Indirizzi generali per la

creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale (DGR 2273/2012), e la DGR 327/2013 di approvazione dell'impianto relativo alla costruzione del Repertorio regionale delle figure professionali, anche in riferimento a quanto contenuto nel D.L. 13/2013 (attuazione delega Legge 92/2012).

VISTA la DGR N. 1585 del 31.07.2012 per la "Costituzione gruppo di lavoro per la realizzazione di un sistema di raccolta ed elaborazione dati a supporto del Piano per il Lavoro. Approvazione progetto per avvio/implementazione di un Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Puglia";

CONSIDERATE la DGR n.2747/2012 di approvazione delle Linee di indirizzo e le disposizioni attuative per il progetto di accoglienza per lavoratori agricoli stagionali immigrati, annualità 2012-2013. E la DGR n.853/2013 di approvazione del PIANO TRIENNALE DELL'IMMIGRAZIONE 2013/2015 in attuazione dell'art.9 della Legge Regionale n. 32/2009 "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia"

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006, e s.m.i., recante norme in materia di "Sistema dei servizi sociali e sociosanitari per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia", con cui la Regione Puglia promuove un sistema di welfare inclusivo e volto ad offrire pari opportunità di accesso alla rete dei servizi e ai percorsi di inserimento socio lavorativo e di contrasto dei rischi di marginalità e di esclusione sociale;

CONSIDERATO che il 4 marzo 2013 la Commissione politiche sociali regionali ha dato il via alla terza fase di programmazione regionale di welfare: il terzo Piano regionale fornirà gli indirizzi per l'attuazione dei servizi nel triennio 2013-15 e sono già stati riconfermati, per il 2013, 270 milioni di euro per i Piani Sociali di Zona e che i 45 Ambiti Territoriali Sociali di zona pugliesi attuano PAL rivolte a soggetti svantaggiati che annoverano, alternativamente/congiuntamente: tirocini formativi/borse lavoro, inserimento in lavori di pubblica utilità, incentivi alla creazione di impresa e Laboratori Urbani, interventi formativi, sportelli informa giovani, e, trasversalmente, progetti volti al sostegno economico per l'accesso al nido ed al potenziamento e qualificazione dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro per le donne e, più genericamente, altri servizi che forniscono comunque informazioni di primo livello sull'accesso al lavoro, come ad esempio i centri aperti polivalenti per minori, quelli contro la violenza sulle donne, il servizio di segretariato sociale, ecc.

CONSIDERATO che nell'ambito della terza riprogrammazione del Piano Nazionale di Azione e Coesione (PAC 3) e del relativo pilastro "Misure anticicliche", la linea di intervento "5 - Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità" prevede una dotazione finanziaria di 25 mln di euro per la Puglia e che la Regione ha programmato di realizzare interventi diretti agli Istituti Professionali prevedendo, tra le altre azioni, anche l'avvio di Poli Tecnico Professionali (al momento

in fase preliminare il Polo Tecnico-Professionale per il Comparto Agroalimentare ed il Polo Tecnico–Professionale Regionale per la Filiera del Turismo).

VISTA la Legge Regionale del 26 Ottobre 2006, n. 28 **"**Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e la DGR n. 1173/2013 avente per oggetto: L.R. 28/2006 e Delibera CIPE 138/2000. Attivazione di un Tavolo Istituzionale Interforze permanente contro l'illegalità e il lavoro sommerso. Proroga dei termini di attuazione del programma Emersione approvato con D.G.R. 335/2011 e rimodulato con D.G.R. 1262/2012.

CONDIVISA l'importanza di intervenire in favore delle persone, destinatarie finali delle azioni di politica, con interventi congiunti e coordinati di politica passiva ed attiva del lavoro (*welfare to work*) e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse per un più efficace e tempestivo reinserimento nel mercato del lavoro delle persone interessate da difficoltà occupazionali;

CONDIVISA l'esigenza di programmare interventi congiunti a salvaguardia del capitale umano per conservare la capacità produttiva delle aziende con un mix di misure che coniughino sostegno economico ed attività di apprendimento;

Tutto ciò visto e considerato, le Parti convengono quanto segue:

1. Oggetto del presente Accordo è l'insieme degli impegni e degli obiettivi che Italia Lavoro e la Regione Puglia intendono realizzare a partire dal 01 Settembre 2013 fino al 31 Dicembre 2015, individuando le modalità operative per un'azione coordinata che sostenga la Regione al fine di:

a) dare seguito alla programmazione Regionale 2007-2013 in modo sinergico rispetto alla programmazione nazionale;

b) sviluppare la programmazione Regionale 2014-2020 in particolare per quanto riguarda il miglior raccordo fra obiettivi, strategie, competenze, risorse regionali e nazionali;

c) rafforzare, come già indicato dall'Intesa Stato Regioni 2011-2012 in riferimento agli aa.ss. in deroga, le sinergie tra politiche occupazionali e politiche formative, valorizzando le politiche attive più consone alla condizione dei lavoratori e coerenti con le esigenze delle imprese e del territorio, promuovendo la funzione dei sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero (Cliclavoro, Sistema Informativo Percettori) e quelli sviluppati in sede regionale;

d) supportare la Regione, nelle more che si definiscano nuovi modelli di governance tra i diversi livelli istituzionali coinvolti, nella attività di attuazione della Intesa Stato Regioni 2011-2012 in riferimento agli aa.ss. in deroga, con particolare riferimento alla attività di consultazione istituzionale e di istruttoria della Cassa Integrazione in deroga, nonché di monitoraggio sull'attuazione degli Accordi regionali;

e) sviluppare le politiche dedicate ai giovani con specifica finalità di promuovere e qualificare l'inserimento lavorativo, di diffondere le opportunità derivanti da dispositivi rinnovati quali l'apprendistato nelle diverse articolazioni, di potenziare il raccordo tra istruzione, formazione e lavoro. Particolare attenzione va posta ai giovani diplomati e laureati con l'obiettivo di favorire azioni atte a co-rispondere all'esigenze delle imprese valorizzando il capitale umano;

f) valorizzare e qualificare la rete dei servizi pubblici per l'impiego avviando nuove modalità organizzative, atte a garantire l'offerta di servizi e di politiche personalizzate sostenibili nel tempo ai cittadini e alle imprese, che possano prevedere sia la sperimentazione di forme di collaborazione con gli organismi privati accreditati sia la promozione di servizi "integrati" grazie a formule di cooperazione tra enti del sistema pubblico;

g) costruire interventi volti a facilitare l'inserimento/reinserimento di target più deboli nel Mercato del Lavoro, in particolare sviluppare azioni specifiche per l'integrazione socio-lavorativa delle popolazione immigrata e per l'inserimento lavorativo delle donne, dei cittadini disabili e delle persone in transizione pena-lavoro;

h) supportare la messa a regime dell'Osservatorio sul mercato del lavoro regionale anche attraverso il trasferimento del modello di trattamento dei dati amministrativi a fini statistici (comunicazioni obbligatorie, schede anagrafico e professionali, sistema di formazione professionale regionale, progetti regionali, ecc..) e alla loro integrazione con le fonti Sistan.

2. Nel periodo di validità del presente Accordo verranno avviate iniziative volte a:

- Sviluppare la programmazione delle Politiche attive del lavoro e della formazione attraverso l'assistenza alla elaborazione di specifici programmi che prevedano l'integrazione delle misure /dispositivi e delle risorse (regolamentazione apprendistato ai sensi del T.U. 167/2011), strutturazione di interventi rivolti alla platea dei percettori di misure di sostegno al reddito;

- Sviluppare modelli di analisi dei dati, del *Sistema Informativo Statistico Regionale sul Mercato Del Lavoro*, ai fini della programmazione e monitoraggio delle politiche del lavoro, dei servizi per il lavoro, della domanda di lavoro e dei distretti industriali;

- Supportare l'attuazione e lo sviluppo di quanto previsto dagli art. 6 e 7 del dlgs 276/03 e dalla legge 138/2011 in tema di autorizzazione nazionale e accreditamento regionale dei servizi al lavoro;

- Supportare la Regione Puglia nella effettiva attuazione dell'Accordo Stato –Regioni sugli AASS, supportando i diversi attori del mercato del lavoro, a livello nazionale e locale, nella adozione e implementazione di misure volte a garantire percorsi di politica attiva e passiva del lavoro più efficacemente interconnessi, adeguati ai fabbisogni di occupabilità e adattabilità dei lavoratori coinvolti e coerenti con i processi di ristrutturazione e riconversione aziendale;

- Supportare in particolare la Regione Puglia per la attuazione del PIANO STRAORDINARIO PER I PERCETTORI DI AA.SS. IN DEROGA di cui alla DGR n. 249 del 19/02/2013 - Interventi straordinari e aggiornamento delle indicazioni operative, dell'azione di sistema Welfare to Work per i Centri per l'impiego, relative alla gestione delle politiche attive per il lavoro a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga e dei percettori di sostegno al reddito, con particolare attenzione alle attività in esso previste che dovranno essere realizzate dai competenti Centri per l'Impiego;

- Potenziare la capacità dei Centri per l'Impiego di incrociare domanda e offerta di lavoro, valorizzandone la funzione di snodo pubblico per l'implementazione efficace delle politiche attive e per l'erogazione dei servizi per il lavoro, in particolare supportare l'attuazione del progetto della Regione Puglia "Sistema Puglia, servizi di orientamento, lavoro e formazione, supportare l'aggiornamento, monitoraggio e l'implementazione del Masterplan Regionale dei Servizi per l'Impiego;

- Supportare gli attori istituzionali nella predisposizione e attuazione di specifici interventi rivolti ai giovani disoccupati con precedenti esperienze lavorative, fuoriusciti dal mercato del lavoro per effetto di crisi aziendali e occupazionali, in cui siano integrate politiche del lavoro, della formazione e dello sviluppo, in grado di concorrere contestualmente alla creazione di nuova occupazione giovanile e al rilancio della competitività delle imprese;

- Potenziare e qualificare il raccordo scuola-università/formazione/lavoro, mediante la promozione e l'attivazione di azioni a supporto dello sviluppo di azioni di orientamento e accompagnamento al lavoro;

- Rafforzare le azioni rivolte all'inserimento lavorativo dei giovani potenziando e sviluppando il corretto utilizzo dei dispositivi quali il contratto di apprendistato e i tirocini, anche attraverso il supporto alla loro regolamentazione sul territorio regionale;

- Sostenere le opportunità formative per i giovani anche attraverso il dispositivo del tirocinio e lo sviluppo e sostenibilità nel territorio delle Botteghe Artigiane, secondo quanto verrà disciplinato dalla Regione Puglia;

- Costruire azioni multisettoriali che a partire da quanto previsto dal Piano Identità Incontro e dagli Accordi stipulati da Ministero del Lavoro e Regioni sostengano l'inserimento e il reinserimento sociale degli immigrati e potenziano la rete dei servizi di intermediazione e di incrocio d/o per la popolazione immigrata;

- Supportare l'adozione di standard di servizio e modalità di intervento per il collocamento mirato dei disabili e realizzare azioni integrate finalizzate alla qualificazione dei servizi di cura e assistenza alla persona;

- Supportare l'adozione e l'implementazione del modello di intervento per l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti in transizione pena lavoro;

- Rafforzare la cooperazione transnazionale attraverso la realizzazione di interventi progettuali di partenariato con i soggetti che a livello nazionale ed internazionale si occupano di politiche del lavoro al fine di sviluppare reti di scambio, strategie, modelli di organizzazione di gestione delle Politiche e dei Servizi per il Lavoro;

- Supportare attraverso azioni di sistema la costruzione di interventi per favorire l'inserimento ed il reinserimento delle donne anche attraverso misure di conciliazione.

4 Al fine di garantire la coerenza e l'operatività degli interventi previsti dal presente accordo la Regione Puglia e la Italia Lavoro istituiscono un Gruppo di Coordinamento, presieduto e coordinato dalla Regione – Assessorato al Lavoro, con il compito di:

- garantire la complementarietà tra le azioni di cui è titolare la Regione Puglia e gli interventi di Italia Lavoro assicurando la coerenza degli indirizzi politico-istituzionali e le modalità tecniche condivise nella realizzazione dell'intervento;
- indirizzare tutte le azioni e gli interventi previsti dal presente accordo;
- presidiare le modalità attuative e verificare la coerenza delle azioni;
- monitorare l'andamento delle azioni e delle risorse.

Il Gruppo di Coordinamento è composto dai seguenti soggetti:

- Assessore al Lavoro o suo delegato
- Assessore all' Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio
- Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro
- Dirigente del Servizio Formazione
- Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale
- Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed integrazione socio-sanitaria
- Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità
- Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività
- Dr. Cosimo Prisciano, Responsabile Macro Area Puglia e Basilicata ed il Referente Marketing Puglia, per Italia Lavoro.

Partecipano, inoltre, per Italia Lavoro, di volta in volta, i referenti delle specifiche aree di intervento ed i referenti per la gestione operativa. L'Assessore si riserva, di volta in volta, secondo la tematica da trattare e gli argomenti da affrontare, di coinvolgere altri Servizi.

Le Parti si impegnano a predisporre il Piano annuale delle attività integrate Regione Puglia e Italia Lavoro, nel quale verranno pianificati:

a) obiettivi di dettaglio, le azioni ed i risultati;
b) le diverse fonti di finanziamento attivabili e le modalità di integrazione tra queste;
c) tempi e risorse con le quali le azioni dovranno essere implementate.

A supporto delle azioni previste dal presente accordo, Italia Lavoro mette a disposizione della Regione le competenze e gli strumenti sviluppati negli anni nell'ambito dei programmi e delle azioni di sistema, in particolare:

a) tecnologie, metodologie e contenuti per la realizzazione di piani e programmi formativi per gli operatori dei Servizi per il Lavoro;
b) metodologie e strumenti per la progettazione delle politiche attive del lavoro, per l'erogazione dei servizi ai lavoratori e alle imprese, e per il monitoraggio e la valutazione delle azioni;
c) piattaforme tecnologica (in modalità asp) e assistenza tecnica all'utilizzo della strumentazione informatica per la gestione del processo di attivazione dei servizi e delle misure di polita attiva;

d) banche dati documentali e statistiche, quale patrimonio di informazioni fruibili per gli attori del mercato del lavoro, per la programmazione e gestione delle politiche attive del lavoro.

7. Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

8 . La Regione al fine di favorire la piena integrazione funzionale ed operativa delle attività programmate in attuazione del presente accordo si impegna a:

a) mettere in atto ogni altra azione tesa al raggiungimento degli obiettivi condivisi al fine di massimizzare l'efficacia e l'integrazione degli interventi;
b) garantire il cofinanziamento di eventuali azioni programmate congiuntamente e/o di azioni sperimentali su diversi bacini di intervento.
e) mettere a disposizione di Italia Lavoro, a titolo gratuito, un ufficio in Via Corigliano, 1 Z.I. Modugno (Bari), sede dell'Assessorato al Lavoro.

9. Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha efficacia fino al 31 dicembre 2015, con la possibilità di apportare modifiche, ove necessarie. Le Parti si riservano la facoltà di rinnovo.

10. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui le Parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento dell'accordo, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente accordo.

Per la Regione Puglia Assessore al Lavoro	Per Italia Lavoro S.p.A. Il Presidente e Amministratore Delegato
Leo CAROLI	Paolo REBOANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2513

Prelevamento della somma €. 134.100,00 dal fondo di riserva per la definizione di partite pregresse cap. n. 1110090 del bilancio 2013 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa al capitolo di spesa n. 1092410.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dr. Nicola Dattoma - Responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Con sentenza n. 16/2012 del 25/1/2012 nel giudizio n. 56/03, notificata in forma esecutiva alla Regione Puglia, il Tribunale Civile di Lecce - Sezione Distaccata di Tricase ha accolto la domanda di manleva proposta dal Comune di Specchia (LE) nei confronti della Regione Puglia e, per l'effetto ha condannato la Regione Puglia a rivalere il Comune di Specchia di quanto da questo sostenuto nei confronti dell'impresa Petra s.r.l. per la realizzazione del progetto di ammodernamento stradale rurale, per sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese di giudizio e quindi al pagamento in favore del precitato Comune della somma di €. 177.964,00 così composta:

a) €. 134.100,00 per sorte capitale in sentenza;
b) €. 7.740,00 a titolo di rivalutazione monetaria;
c) €. 24.887,63 interessi maturati sulla sorte capitale rivalutato;
d) €. 11.236,00 a titolo di spese procedimentali e legali (di cui €. 6.565,00 per diritti, €. 4.150,00 per onorario, €. 521,00 per spese).

Con nota n. 11/L/7628 del 26/4/2013, l'Avvocatura Regionale trasmetteva al Servizio Agricoltura, in qualità di Settore di spesa competente, copia dell'atto di precetto notificato ad istanza del Comune di Specchia in data 8/4/2013.

Per quanto sopra esposto, acquisito il parere dell'Avvocatura Regionale ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 18/06, che "invita a provvedere al pagamento delle somme indicate, al fine di evitare aggravi di spesa per l'Amministrazione" si ritiene di dover provvedere al pagamento in favore del Comune di Specchia (LE) della somma di €. 177.964,00.

Considerato che le somme relative alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese procedimentali e legali trovano copertura nei rispettivi capitoli di spesa, si ritiene di dover procedere al prelevamento del fondo di riserva esclusivamente per l'importo di €. 134.100,00 relativo alla sorte capitale in sentenza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Il pagamento al ricorrente Comune di Specchia (LE) (C.F. 81001370758) per l'importo di **€. 134.100,00** relativo alla sorte capitale avverrà mediante prelevamento dal fondo di riserva per la definizione di partite pregresse cap. n. 1110090 del bilancio 2013 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa sul capitolo di spesa **n. 1092410**;

Il Servizio Ragioneria è incaricato di procedere alla variazione amministrativa mediante riduzione di **€. 134.100,00** dal capitolo n. **1110090** (fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) del bilancio 2013 e aumento di pari importo, in termini di competenza e cassa sul capitolo di spesa **n. 1092410**, rientranti nell'UPB del Servizio Agricoltura.

All'impegno e alla liquidazione della spesa si provvederà con successiva determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra nella fattispecie previste dall'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;

- di stabilire che il pagamento della somma di **€. 134.100,00** relativo alla sorte capitale in sentenza, in favore del ricorrente Comune di Specchia (C.F. 81001370758) avverrà mediante prelevamento dal fondo di riserva per la definizione di partite pregresse cap. n. 1110090 del bilancio 2013 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa sul capitolo di spesa **n. 1092410**;

- di incaricare il Servizio Ragioneria di procedere alla variazione amministrativa del bilancio 2013 mediante riduzione di **€. 134.100,00** dal capitolo 1110090 (fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) e aumento di pari importo, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di spesa **n. 1092410**, rientranti nell'UPB del Servizio Agricoltura;

- di fare obbligo al Dirigente del Servizio Agricoltura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno e liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari ad **€. 134.100,00** nonché la trasmissione alla competente procura della Corte dei Conti come disposto dall'art. 23, comma 5, legge n. 289/02;

- di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio secondo la disciplina prevista dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, in quanto le somme scaturite sono spese non supportate da idoneo e preventivo impegno di spesa e, rivenienti dalla esistenza di obbligazioni giuridicamente valide;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 46/2013 e dell'art. 54, punto 1 lett. C-bis) e punto 3;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2514

Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2014.

L'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile della A.P. "Servizi di promozione agroalimentare e comunicazione" e confermata dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce:

Premessa:

Il programma di promozione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità rappresenta un elemento fondamentale delle politiche regionali a sostegno del comparto produttivo agricolo attraverso la partecipazione in nuovi mercati in Italia ed all'estero e sostenendo la conoscenza del territorio pugliese con le sue peculiarità.

Il programma partecipa, in modo coordinato con la Misura 132 e 133 del PSR PUGLIA 2007 - 2013, per favorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare e favorire azioni di informazioni dei consumatori e di promozione dei sistemi di qualità.

Il programma partecipa, anche con la Misura 111 del PSR PUGLIA per favorire la diffusione delle informazioni a supporto delle imprese e dei territori rurali sulle opportunità offerte dal PSR e tese a sostenere la competitività e la sostenibilità ambientale nel settore agricolo e forestale.

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ha individuato, quale elemento fondamentale per la caratterizzazione delle produzioni agroalimentari e del suo territorio, il Marchio "Prodotti di Qualità Puglia".

Il Marchio d'area "Prodotti di Qualità Puglia", la cui domanda di registrazione, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, è stata depositata l'11/06/2012, è stato registrato il 15/11/2012 dall'UAMI, Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno.

Il Marchio collettivo comunitario deve diventare elemento di facile riconoscibilità, da parte del consumatore e degli acquirenti commerciali dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità e fungere da

traino per le produzioni DOCG, DOP, IGP, biologici e prodotti tradizionali regionali.

L'attività di promozione e comunicazione agroalimentare deve supportare e rendere inequivocabile il legame tra il Marchio ombrello "Prodotti di Qualità Puglia" e le denominazioni di qualità pugliesi tutelate.

Il predetto Marchio deve facilmente identificare il territorio pugliese richiamando il connubio prodotto/territorio e turismo agroalimentare.

Il programma regionale favorisce la partecipazione di tutti i soggetti protagonisti della promozione agroalimentare e territoriale attraverso l'accoglimento di suggerimenti e di istanze che possono essere presentate, nel rispetto delle finalità e secondo i criteri e le modalità stabilite dalla presente deliberazione.

1) FINALITA'

a) valorizzare e promuovere in Italia ed all'estero i prodotti agroalimentari regionali di qualità con priorità di quelli aderenti al Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" e comunque aderenti ad un sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali) attraverso iniziative regionali, nazionali ed internazionali;
b) promuovere la partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità alimentare, con particolare riferimento al Marchio collettivo "Prodotti di Qualità Puglia", la cui concessione è disciplinata *dal **regolamento d'uso del Marchio*** approvato con DGR n. 1076 del 05/06/2012;
c) promuovere il messaggio della corretta e sana alimentazione attraverso la comunicazione ed il coinvolgimento dei consumatori, degli insegnati e degli studenti, degli operatori del settore sanitario e di quanti sono protagonisti delle scelte alimentari, in linea con il programma regionale "Educazione Alimentare";
d) promuovere la rete delle Masserie didattiche di Puglia quali luoghi naturali di apprendimento della cultura del territorio e dei suoi prodotti tipici e fondamentale supporto alla divulgazione di una sana e corretta alimentazione;
e) promuovere il territorio, attraverso il sostegno ad attività svolte sul territorio e collegate al turismo enogastronomico.

2) TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

Le tipologie di azioni che costituiscono il presente programma di promozione agroalimentare per l'anno 2014, sono così individuate:

A) Programma annuale relativo a fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all'Estero da realizzare in regime di convenzione ed in compartecipazione finanziaria con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia (Allegato n.1 e parte integrante della presente deliberazione).

Da realizzare attraverso:

A.1) organizzazione di collettive di aziende agroalimentari pugliesi, con l'obiettivo principale di rappresentare l'intero territorio regionale, i prodotti regionali aderenti al Marchio collettivo "PRODOTTI DI QUALITA' PUGLIA" e, comunque, ai sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali);
A.2) azioni collaterali, da realizzare in fiera e/o all'esterno in concomitanza e/o in tempi diversi, comprese aree in fiera o location esterne destinate ad azioni istituzionali per la promozione delle politiche regionali a favore dei prodotti agroalimentari di qualità, la corretta alimentazione ed il turismo eno-gastronomico (cooking-show e lezioni di cucina regionale, laboratori dimostrativi e degustativi, enoteca e/o elaioteca regionale, incontri "B2B" tra aziende e buyers / opinion leaders e giornalisti, interventi presso catene di vendita / GDO / ristoranti e/o altri esercizi commerciali rivolte ad operatori commerciali e giornalisti, azioni di comunicazione sui principali media, nazionali ed internazionali, quali stampa / TV / WEB);

B) Fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all'Estero, di interesse della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e/o di concerto con altri Servizi dell'amministrazione regionale (da individuare).

Da realizzare attraverso:

1) organizzazione e/o partecipazione a fiere e manifestazioni non previste al punto A), sotto forma di collettive di aziende agroalimentari pugliesi, con l'obiettivo principale di rappresentare l'intero territorio regionale, i prodotti regionali ade-

renti al Marchio collettivo "PRODOTTI DI QUALITA' PUGLIA" e, comunque, ai sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali);
2) attività di promozione, anche in concomitanza di manifestazioni fieristiche, comprese aree in fiera o location esterne destinate ad azioni istituzionali per la promozione delle politiche regionali a favore dei prodotti agroalimentari di qualità, la corretta alimentazione ed il turismo eno-gastronomico (cooking-show e lezioni di cucina regionale, laboratori dimostrativi e degustativi, enoteca e/o elaioteca regionale, incontri "B2B" tra aziende e buyers / opinion leaders e giornalisti, interventi presso catene di vendita / GDO / ristoranti e/o altri esercizi commerciali rivolte ad operatori commerciali e giornalisti, azioni di comunicazione sui principali media, nazionali ed internazionali, quali stampa / TV / WEB);
3) progetti di formazione degli operatori e di approfondimento sulle caratteristiche dei diversi mercati, normative, contratti e aspetti legali;
4) progetti di formazione e promozione presso gli operatori regionali del Marchio collettivo "Prodotti di Qualità Puglia";
5) monitoraggio preventivo e successivo degli eventi di promozione, ad integrazione delle informazioni acquisite con i questionari sottoscritti dalle aziende partecipanti alle diverse manifestazioni, attraverso l'individuazione di uno o più soggetti abilitati.

C) 3ª edizione Concorso nazionale Vini Rosati d'Italia

Organizzazione e realizzazione della terza edizione del concorso, in considerazione della grande vocazione espressa dalla Puglia per la produzione di vino rosato ed allo scopo di proseguire l'attività di promozione e valorizzazione di questo prodotto.

D) Concessione contributi

Si distinguono:
1) azioni di incoming sul territorio regionale tematici rivolti a buyers e giornalisti, compresa l'individuazione di percorsi personalizzati sul territorio regionale, con priorità di quelle riferite alle produzioni agricole a *Marchio "Prodotti di Qualità Puglia"* e comunque riferite ai prodotti agricoli di qualità *(DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali);*
2) percorsi enogastronomici sul territorio regionali rivolti a pubblico di appassionati, organizzati per tema (ad es. percorsi del vino / percorsi dell'olio / masserie didattiche, etc.);
3) manifestazioni aventi come finalità prevalente la promozione dei prodotti agroalimentari regionali e locali, con priorità di quelle riferite alle produzioni agricole a *Marchio "Prodotti di Qualità Puglia"* e comunque riferite ai prodotti agricoli di qualità *(DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali).*

E) Azioni inerenti il programma di educazione alimentare e di promozione delle Masserie didattiche di Puglia.

Si distinguono:
1) progetti di educazione alimentare diretti alle scuole di ogni ordine e grado;
2) progetti di promozione della rete delle Masserie didattiche con integrazione e ristampa dell'apposita Guida e coinvolgimento delle stesse Masserie in fiere e manifestazioni inerenti la promozione del territorio e/o la divulgazione di una sana e corretta alimentazione.

3) MODALITA' DI ATTUAZIONE E BENEFICIARI

Le azioni di cui al punto 2) lettera A) saranno realizzate attraverso la stipula di un'apposita convenzione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia, così come previsto dalla D.C.R. 861/94 (Allegato n. 1, parte integrante della presente deliberazione).

Tale programma, a titolo di notifica agli interessati, sarà pubblicato sul sito web dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia.

Le azioni di cui ai punti B), C) e E) saranno realizzate sulla base di proposte acquisite nei termini e modi meglio specificati al punto 4) PRESENTAZIONE DOMANDE.

Le azioni di cui al punto D) *"Concessione contributi"*, possono essere proposte da soggetti pubblici e/o privati qualificati. Le richieste dovranno essere presentate nei termini e modi meglio specificati al punto 4) PRESENTAZIONE DOMANDE. I contributi sono previsti nella **misura massima del 30%** sulla spesa totale ammissibile, preventivata e rendicontata a termine della manifestazione. Non saranno ritenute ammissibili le spese non coerenti con le finalità del presente programma.

4) PRESENTAZIONE DOMANDE

Le proposte di progetti e le domande di contributo, potranno essere presentate solo dopo l'adozione del provvedimento del Dirigente del Servizio Alimentazione che dovrà definire la dotazione finanziaria per ogni tipologia di azioni previste al punto 2) del presente provvedimento, ad eccezione di quelle relative a manifestazioni che si svolgono prima dell'adozione dell'atto di cui trattasi.

Pena l'irricevibilità, le domande devono essere **presentate almeno 30 gg prima della data** prevista per la manifestazione, salvo comprovati motivi di urgenza, utilizzando il **Fac - simile, Allegato 2** e parte integrante della presente deliberazione, corredate dalla seguente documentazione:

1. domanda sottoscritta a firma leggibile dal legale rappresentante della ditta o dell'Ente richiedente, contenente tutti gli elementi che permettano la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, i recapiti esatti (tel / fax / e-mail e/o pec);
2. breve descrizione del progetto, con indicazioni degli obiettivi e finalità che si intendono perseguire, la coerenza con il presente programma di promozione agroalimentare, il comparto merceologico e/o prodotto interessato, eventuale numero di imprese interessato, epoca e luogo di svolgimento, tipologia di iniziative previste;
3. preventivo analitico delle spese previste, ivi comprese la previsione di eventuali entrate;
4. eventuale richiesta di anticipazione, non superiore al 50% della spesa ammessa o del contributo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa pari al 110% dell'importo concesso.

Possono essere considerate ammissibili tutte le spese riconducibili alla buona riuscita della manifestazione e/o progetto, comprese le spese di locazione e di personale (che dovranno attenersi ai costi di mercato). I costi di progettazione dovranno essere contenuti nella misura max del 10% del costo dell'intero progetto.

5) VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

Tutte le domande saranno esaminate da apposita Commissione nominata con determinazione del dirigente del Servizio, con compiti di esaminare ed approvare, nel rispetto delle finalità del presente programma e nei limiti delle disponibilità finanziarie, le richieste acquisite, anche sulla base dei seguenti principi:

- coerenza con le finalità del presente programma e priorità stabilite dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione;
- coinvolgimento, in maniera prevalente, del comparto agroalimentare;
- numero di aziende agroalimentari regionali coinvolte;
- efficacia delle azioni di comunicazione previste;
- contenimento della spesa su livelli realistici, e partecipazione finanziaria privata;
- affidabilità del soggetto proponente, anche sulla scorta di esperienze pregresse;
- inammissibilità di iniziative ripetitive o sovrapponentesi o concorrenziali. La Commissione, a termine dei lavori, redigerà apposito verbale.

6) APPROVAZIONE

Il Servizio Alimentazione, sulla base del suddetto verbale per tutte le proposte approvate, comunicherà alle ditte, direttamente o per il tramite di Unioncamere, l'ammissibilità della richiesta nonché la documentazione che dovrà essere prodotta per il perfezionamento dell'incarico e/o la liquidazione dello stesso e i termini per la presentazione della richiesta di liquidazione.

7) VARIAZIONI

Ogni variazione che modifichi o integri i contenuti del progetto ammesso dovrà essere autorizzata dal dirigente del Servizio Alimentazione.

8) VERIFICHE

Durante lo svolgimento delle singole manifestazioni, in Italia ed all'estero, l'Assessore e/o suo delegato, il Direttore di Area e/o suo delegato, il Dirigente del Servizio Alimentazione e/o suo delegato, il Dirigente del Servizio Agricoltura e/o suo delegato, il responsabile del procedimento e/o funzionari con incarichi riconducibili alle finalità della manifestazione, sono autorizzati a seguire lo svolgimento delle fiere e/o manifestazioni, allo scopo di effettuare le dovute verifiche. I funzionari sono tenuti alla redazione di apposita relazione.

9) RESPONSABILITA' SULL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI

La Regione Puglia è sollevata da qualsiasi responsabilità connessa all'organizzazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative attuate da soggetti terzi, responsabilità che il beneficiario assume integralmente a proprio carico, in particolare quelle inerenti a rapporti con il personale dipendente e con terzi, nonché a danni e rischi verso persone e/o cose.

10) DECADENZA DAL BENEFICIO

Tutte le azioni, pena la decadenza, che usufruiscono del contributo o finanziamento della Regione Puglia dovranno apporre il logo della Regione Puglia e la indicazione "*progetto realizzato con il contributo della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale"*

I contributi e/o finanziamenti di progetti che non saranno rendicontati nei termini comunicati, salvo proroghe richieste e concesse prima del termine di scadenza, saranno considerati definitivamente decaduti.

11) PUBBLICITA'

La comunicazione, divulgazione e monitoraggio delle attività previste dal presente programma, sarà curata in collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia.

12) DISPONIBILITA' FINANZIARIA

Il presente programma sarà finanziato, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e delle disposizioni derivanti dall'applicazione del Patto di Stabilità 2013 e 2014.

La dotazione finanziaria di ogni tipologia di azioni, così come previste al punto 2) del presente provvedimento, sarà stabilita con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Alimentazione anche attraverso l'utilizzo di risorse rinvenienti da precedenti programmazioni.

L'Unione Regionale delle Camere di Commercio, in esecuzione della predetta convenzione da stipulare, su disposizione di questo Servizio potrà essere delegata alla gestione di tutti gli oneri finanziari previsti nel programma 2014.

Preso atto che

il Servizio Alimentazione realizzerà il Programma di promozione delle produzioni agroalimentari regionali di qualità per il 2014, secondo le seguenti modalità:

- attraverso sottoscrizioni di convenzioni o protocolli di Intesa con Enti e Istituzioni regionali, nazionali e internazionali preposti alle attività di promozione economica e di internazionalizzazione;
- per il tramite dei soggetti aggiudicatari degli appalti di servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate come sopra evidenziato, da esperirsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006;
- attraverso le procedure di acquisto in economia ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/2006 come disciplinato dal Regolamento regionale 15 novembre 2011, n.25 "Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia della Regione Puglia, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.n.163/2006";
- attraverso le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.57 punto 2 lett. b) del D. Lgs n.163/2006, limitatamente alla realizzazione di eventi per i quali ricorre la tutela di diritti esclusivi.
- nel rispetto dei criteri e le modalità stabilite dalla presente deliberazione.

Tanto premesso

VISTA la L.R. n.48 del 28/05/75 ed in particolare l'art. 6, così come modificato dall'art. 10 della L.R. 01/04, che consente la partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono nel territorio nazionale ed all'estero, al fine della valorizzazione di attività e produzioni tipiche regionali;

VISTA la legge 7/8/90, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTA la D.C.R n.861/94 che individua le direttive per la realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie relative ai prodotti agro-alimentari pugliesi;

VISTA la legge regionale n.2/08 di riconoscimento delle Masserie didattiche;

PROPONE di approvare:
- quanto riportato nelle premesse;
- la bozza di convenzione tra la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia, compreso il programma di promozione da realizzare in regime di convenzione, Allegato n. 1 composto da n. 10 pagine, parte integrante della presente deliberazione;
- il Fac - simile di domanda, Allegato n. 2, composto da n. 2 pagine, parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare, durante lo svolgimento delle singole manifestazioni in Italia e all'estero, le missioni dell'Assessore e/o suo delegato, del Direttore di Area e/o suo delegato, del Dirigente del Servizio Alimentazione e/o suo delegato, del Dirigente del Servizio Agricoltura e/o suo delegato, del responsabile del procedimento e/o funzionari con incarichi riconducibili alle finalità della manifestazione.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

Il presente provvedimento comporta una previsione di spesa pari ad **€ 1.714.400,00** a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità di cui:

CAP. 111113 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE E PROMOZIONE COMMERCIALE - (D.LVO 143/97) - BILANCIO AUTONOMO

COMPETENZA 2013 **1.714.400,00**

Agli impegni relativi provvederà il Dirigente del Servizio Alimentazione con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

La dotazione finanziaria del presente provvedimento potrà essere incrementata ed autorizzata sulla base di nuova disponibilità finanziaria con provvedimento del Dirigente del Servizio Alimentazione.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera f) e k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, e dal Dirigente del Servizio Alimentazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare:
- quanto riportato nelle premesse;
- la bozza di convenzione tra la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia, compreso il programma di promozione da realizzare in regime di convenzione, Allegato n. 1 composto da n. 10 pagine, parte integrante della presente deliberazione;
- il Fac - simile di domanda, Allegato n. 2, composto da n. 2 pagine, parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare, durante lo svolgimento delle singole manifestazioni in Italia e all'estero, le missioni dell'Assessore e/o suo delegato, del Direttore di Area e/o suo delegato, del Dirigente del Servizio Alimentazione e/o suo delegato, del Dirigente del Servizio Agricoltura e/o suo delegato, del responsabile del procedimento e/o funzionari con incarichi riconducibili alle finalità della manifestazione;
- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell'art. 6 - lettera e - della L.R. 13/94;
- di incaricare il Servizio Alimentazione di inviare la bozze di convenzione tra la Regione Puglia e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia all'Ufficio Rogazione Atti - Servizio Affari Generali, per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

Allegato n. 1

BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE – SERVIZIO ALIMENTAZIONE E L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PUGLIA

PREMESSO CHE

– La promozione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità rappresenta un elemento fondamentale delle politiche regionali a sostegno del comparto produttivo agricolo e sarà realizzato attraverso iniziative regionali, nazionali ed internazionali;

– la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ha individuato, quale elemento fondamentale per la caratterizzazione delle produzioni agroalimentari e del suo territorio, il Marchio **"Prodotti di Qualità Puglia",** registrato il 15/11/2012 dall'UAMI, Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno;

– la Regione Puglia ha l'obiettivo di far diventare tale Marchio elemento di facile riconoscibilità da parte del consumatore e degli acquirenti commerciali dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità e fungere da traino per le produzioni agricole di qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici e prodotti tradizionali regionali);

– la deliberazione del Consiglio Regionale n. 861/94 ha previsto che la partecipazione a mostre e fiere sia regolata da apposite convenzioni di durata annuale o pluriennale con l'ICE e/o l'Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia (di seguito denominata Unioncamere Puglia) che cureranno la promozione e la realizzazione delle iniziative programmate e preventivamente

autorizzate;

– la Regione Puglia, con deliberazione di Giunta Regionale, approva ogni anno il programma di "Promozione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità ed Educazione Alimentare";

– i criteri e le modalità per il finanziamento delle singole azioni sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale n. 741 del 05/06/03, e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'anno 201__, il giorno del mese di

TRA

la **REGIONE PUGLIA – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale** – **Servizio Alimentazione,** di seguito denominata Regione, con sede in Bari, Lung.re Nazario Sauro 45 (CF 80017210727) rappresentata (ai sensi della L.R. n.7/97 e DGR n.3261/98) dal Dirigente del Servizio Alimentazione nella persona di …… nata/o a _____ il _____;

E

l'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PUGLIA, di seguito denominata Unioncamere Puglia, con sede in Bari, P.zza Moro 33 A - (CF 80000270720), rappresentata dal Segretario Generale, nella persona di _____, nata/o a _____ il _____

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(PREMESSE)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART.2

(OGGETTO)

Costituisce oggetto della presente convenzione l'organizzazione e la realizzazione delle azioni previste dalla D.G.R. _____ "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare – Annualità 2014", punto 2) TIPOLOGIA DI ATTIVITA'.

ART.3

(ADEMPIMENTI DI UNIONCAMERE PUGLIA.)

Per quanto attiene le azioni previste dalla DGR _____ punto A) **Programma annuale relativo a fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all'Estero, da realizzare in regime di convenzione in compartecipazione finanziaria con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia (ALLEGATO A),** le parti concordano il "Programma Annuale", da realizzare in regime di convenzione ed in compartecipazione finanziaria.

Unioncamere Puglia si impegna ad assolvere ogni incombenza di carattere organizzativo (compresa la prenotazione delle aree, gli allestimenti, i rapporti finanziari, etc.) per il buon fine delle manifestazioni, in collaborazione con i diversi enti fieristici, istituzioni e fornitori di servizi, nazionali ed internazionali.

Si obbliga, inoltre, ad evidenziare in tutte le manifestazioni il contributo finanziario della Regione con la dicitura "Regione Puglia

– Area Politiche per lo Sviluppo Rurale".

Unioncamere Puglia si impegna a pubblicare sul proprio sito Internet il programma di cui trattasi e le modalità di adesione da parte delle aziende, comunicando la tempistica per la partecipazione agli eventi programmati.

In caso di richieste eccedenti rispetto alle disponibilità per ciascun evento, le aziende potranno accedere alle manifestazioni secondo il seguente ordine prioritario:

1. osservanza di quanto previsto dal Regolamento per l'accesso delle imprese alle iniziative promozionali adottato da Unioncamere Puglia, in vigore dal 1° gennaio 2014, con riferimento al numero 1) del Punto 8;
2. adesione al Marchio "Prodotti di Qualità Puglia";
3. adesione ad un sistema di qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici, prodotti tradizionali).

Per quanto attiene le azioni di cui alla D.G.R. _____

punti A.2), B), C), D), E) Unioncamere Puglia assicura altresì alla Regione un servizio di assistenza tecnico amministrativa.

ART.4

(ADEMPIMENTI DELLA REGIONE)

La Regione, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, per la realizzazione delle azioni di cui all'Art. 2 della presente convenzione, valide per l'anno 2014, assicura la copertura finanziaria della quota di propria competenza utilizzando le risorse finanziarie previste dalla D.G.R. _____, eventuali

somme aggiuntive che la Regione potrà individuare, nonché le somme residue di cui ai precedenti programmi annuali.

ART. 5

(ASSISTENZA E VERIFICHE)

Durante lo svolgimento delle singole manifestazioni, Unioncamere Puglia assicura la presenza del proprio personale per fornire supporto organizzativo alle aziende partecipanti.

La Regione, durante lo svolgimento delle singole manifestazioni in Italia e all'estero, autorizza l'Assessore e/o suo delegato, il Direttore di Area e/o suo delegato, il Dirigente del Servizio Alimentazione e/o suo delegato, il Dirigente del Servizio Agricoltura e/o suo delegato, il responsabile del procedimento e/o funzionari con incarichi riconducibili alle finalità della manifestazione, a seguire le singole manifestazioni allo scopo di effettuare le dovute verifiche e presiedere gli incontri istituzionali, così come previsto al punto 8) della D.G.R. _____.

ART.6

(EVENTI COFINANZIATI DA UNIONCAMERE PUGLIA)

Per gli eventi cofinanziati da Unioncamere Puglia, di cui alla DGR _____ lettera A.1), la Regione concede un contributo, da stabilire prima di ogni manifestazione e comunque non inferiore al 40% delle spese ammissibili, preventivamente quantificate da Unioncamere Puglia e condivise. Le spese s'intendono IVA esclusa.

In caso di maggiori costi di organizzazione per singola manifestazione, rispetto a quanto inizialmente preventivato, la

Regione può autorizzare una spesa superiore, fino al massimo del 20% del previsto, debitamente giustificato, sempre nel limite dell'importo globale previsto per il programma annuale.

Sono ritenute ammissibili a rendicontazione tutte le spese effettuate per la realizzazione delle manifestazioni del programma e le spese per la partecipazione del personale di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Le imprese agroalimentari regionali che partecipano alle manifestazioni contribuiscono alle spese previste per la realizzazione delle singole manifestazioni con una quota variabile, stabilita in via preventiva.

ART. 7

(EVENTI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE)

La Regione, per la realizzazione di "Azioni Istituzionali", così come previsti dalla D.G.R. _____, lettera A.2), e per le azioni previste ai punti B), C), D), E), si avvale della collaborazione di Unioncamere Puglia per servizi di assistenza tecnico amministrativa.

La Regione individua i soggetti attuatori delle "Azioni Istituzionali" programmate e provvede al relativo affidamento di incarico in base alla vigente normativa.

La Regione da' mandato a Unioncamere Puglia di eseguire, in nome e proprio conto, i pagamenti delle somme dovute ai suddetti fornitori, previa istruttoria da parte di Unioncamere Puglia e verifica amministrativa congiunta, in osservanza delle norme previste in materia.

Per i suddetti servizi, la Regione riconoscerà a Unioncamere Puglia il rimborso dei costi sostenuti per il personale dell'Ente dedicato a tale specifica attività. Il rimborso in parola, pari a **Euro 70.000,00** (settantamila/00), sarà liquidato dalla Regione dietro presentazione di un analitico rendiconto che dovrà specificare i costi e le giornate lavorative del personale dedicato a tale attività, supportato dai relativi giustificativi di spesa (buste paga, versamenti previdenziali e fiscali, etc.).

ART.8

(ONERI FINANZIARI)

Per gli eventi cofinanziati da Unioncamere Puglia, di cui alla DGR _____ lettera A.1), a conclusione delle manifestazioni, **entro i 60 gg. successivi,** salvo richiesta di proroga debitamente motivata, Unioncamere Puglia presenta la rendicontazione delle spese sostenute, ivi comprese le spese per il personale dedicato e per le spese generali, corredata dai documenti giustificativi di spesa in originale, ovvero in "copia conforme", da un riepilogo delle azioni effettuate, da un rapporto di valutazione sulle stesse manifestazioni.

In caso di contestazioni, la Regione può bloccare l'autorizzazione alla liquidazione ai singoli fornitori, attraverso apposita comunicazione a Unioncamere Puglia.

Unioncamere Puglia si impegna a inviare un rapporto trimestrale delle somme liquidate, su disposizione della Regione, di all'Art. 2.

ART.9

(DURATA DELLA CONVENZIONE E STANZIAMENTI)

La presente Convenzione regola la realizzazione del ***"Programma di promozione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2014"*** approvato con deliberazione di G.R. _____.

ART.10

(REVOCA DELLA CONVENZIONE)

La Regione si riserva di eseguire ispezioni e controlli in ordine alla corretta esecuzione del programma ed ha la facoltà di revocare la convenzione sulla base di comprovata irregolarità per quanto riguarda l'esecuzione del programma concordato.

In caso di comprovate irregolarità, la Regione può chiedere la restituzione delle somme già erogate per ogni singolo evento, maggiorate degli interessi legali.

ART.11

(CONTROVERSIE)

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione e in genere alle sorti degli accordi di cui alla presente convenzione, è competente il Foro di Bari.

ART.12

(REGISTRAZIONE)

Le parti convengono che la presente convenzione, trattandosi di scrittura privata non autenticata, avente per oggetto prestazioni non soggette a IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, a norma dell'art.5,

II comma D.P.R. 131/86 e successive modifiche, con spese a carico del richiedente.

Bari, lì

REGIONE PUGLIA AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO – PUGLIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE *(……)*	IL SEGRETARIO GENERALE *(……)*

FIERA	LUOGO E DATE	PREVISIONE AZIENDE PARTECIPANTI
FRUIT LOGISTICA *	Berlino, 5/7 febbraio	21
FOODEX JAPAN	Tokyo, 4/7 marzo	10
PROWEIN *	Dusseldorf, 23/25 marzo	34
VINITALY	Verona, 6/9 aprile	121
CIBUS	Parma, 5/8 maggio	51
SIAL CHINA	Shangai (Cina), 13/15 maggio	10
SUMMER FANCY FOOD	New York, giugno	21
FLORMART	Padova, settembre	10
FIERA DEL LEVANTE	Bari, settembre	
SALONE DEL GUSTO	Torino, ottobre	60
SIAL	Parigi, 19/23 ottobre	26
REAL ITALIAN WINE	Londra, ottobre	15
SIAL MIDDLE EAST	Abu Dhabi (Emirati Arabi)	10
AF L'Artigiano in Fiera	Milano, dicembre	25

ALLEGATO N. 2

Fac-simile MODELLO PRESENTAZIONE DOMANDE

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO ALIMENTARE
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
PEC _____

Il/ La sottoscritto/a _____ in qualità di _____ legale rappresentante della ditta _____ con sede in _____ CAP _____ via _____ tel. _____ fax _____ E-MAIL _____

avendo preso visione della D.G.R. _____ *del __/__/2013 Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2014, punto 4)PRESENTAZIONE DOMANDE, nel rispetto dei termini di presentazione delle istanze (almeno 30 gg. prima la realizzazione dell'evento),*

CHIEDE

di essere ammesso ad usufruire dei contributi /finanziamenti previsti dalla citata normativa e a tal fine dichiara che il progetto proposto rientra nella seguente TIPOLOGIA DI ATTIVITA', di cui al punto 2) della D.G.R. _____: *(**RIPORTARE ESCLUSIVAMENTE QUANTO INTERESSA**)*

Eventi programmati o di interesse della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale (a totale carico della Regione):

- o organizzazione e/o partecipazione a fiere e manifestazioni non previste al punti 2) lettera A) D.G.R. _____;
- o azioni di promozione dei prodotti agroalimentari regionali a Marchio "Prodotti di qualità Puglia";
- o azioni di promozione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità (DOCG, DOC, IGP, Biologici e tradizionali)
- o progetti di formazione degli operatori e di approfondimento sulle caratteristiche dei diversi mercati, normative, contratti e aspetti legali;
- o progetti di formazione e promozione presso gli operatori regionali del Marchio collettivo "Prodotti di Qualità Puglia";
- o monitoraggio preventivo e successivo degli eventi di promozione, ad integrazione delle informazioni acquisite con i questionari sottoscritti dalle aziende partecipanti alle diverse manifestazioni, attraverso l'individuazione di uno o più soggetti abilitati;
- o azioni di comunicazione sui principali media, nazionali ed internazionali, quali stampa / TV / WEB);

Concessione contributi *(max 30% della spesa ammessa)*:

- o azioni di incoming sul territorio regionale tematici rivolti a buyers e giornalisti, compresa l'individuazione di percorsi personalizzati sul territorio regionale, con priorità di quelle riferite alle produzioni agricole a *Marchio "Prodotti di Qualità Puglia"* e comunque riferite ai prodotti agricoli di qualità *(DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali);*
- o percorsi enogastronomici sul territorio regionali rivolti a pubblico di appassionati, organizzati per tema (ad es. percorsi del vino / percorsi dell'olio / masserie didattiche, etc.);
- o manifestazioni aventi come finalità prevalente la promozione dei prodotti agroalimentari regionali e locali, con priorità di quelle riferite alle produzioni agricole a *Marchio "Prodotti di Qualità Puglia"* e comunque riferite ai prodotti agricoli di qualità *(DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali).*

Azioni inerenti il programma di educazione alimentare e di promozione delle Masserie didattiche di Puglia:

- o progetti di educazione alimentare diretti alle scuole di ogni ordine e grado;
- o progetti di promozione della rete delle Masserie didattiche con integrazione e ristampa dell'apposita Guida e coinvolgimento delle stesse Masserie in fiere e manifestazioni inerenti la promozione del territorio e/o la divulgazione di una sana e corretta alimentazione.

Breve descrizione del progetto

Il progetto denominato _____ sarà realizzato in data _____
da _____ che si avvarrà della collaborazione di _____
DICHIARAZIONI
Le azioni proposte sono:

- o coerenti con le finalità del programma di promozione di cui alla D.G.R. _____ per i seguenti obiettivi e finalità che si intendono perseguire _____
- o prevedono il coinvolgimento, in maniera prevalente, del comparto agroalimentare;
- o le aziende agroalimentari regionali coinvolte risultano n. _____;
- o le azioni di comunicazione previste sono adeguate al progetto;
- o la spesa prevista è contenuta su livelli realistici,
- o è prevista la seguente partecipazione finanziaria privata in € _____;
- o il soggetto proponente è affidabile (anche sulla scorta di esperienze pregresse) in quanto ha già realizzato _____;
- o le iniziative proposte risultano non ripetitive o sovrapponentesi o concorrenziali con altre in atto.

Si allega progetto completo.

Si chiede, pertanto, *(barrare la scelta)*

- o il finanziamento del progetto
- o la concessione di un contributo pari ad € _____ *(entro il 30% della spesa ammessa).*

Si allega:

- o (*pena l'inammissibilità)* **PREVENTIVO ANALITICO DELLE SPESE PREVISTE**, ivi comprese la previsione di eventuali entrate *obbligatorio per entrambe le tipologie di richiesta)*; *(solo nel caso di richiesta di finanziamento del / o parte del progetto)*
- o ALL. 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA, l'idoneità (ai sensi dell'art. 125, c. 12 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e la regolarità contributiva;
- o ALL. 2 TRACCIABILITA' dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136 del 13/08/2010).

(facoltativo)

Si chiede, inoltre, la concessione dell'anticipazione, pari al 50% della spesa ammessa o del contributo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa pari al 110% dell'importo concesso.

firma leggibile dal legale rappresentante della ditta o dell'Ente richiedente

_____
(nome cognome)

- *N.B.: Pena l'irricevibilità, le domande, devono essere presentate almeno 30 gg prima della data prevista per la manifestazione*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2515

Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo "B" di Ha 17.01.09, sita in agro del Comune di Manfredonia (FG) - denominata "Roncone". Revoca concessione.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Premesso:

che gli artt. 9 - comma 10 - e 18 della L.R. n.27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'art. 5 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003, approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009 e pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, dettano norme per l'istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);

che con delibera n.1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) " Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n.5 del 28.12.2000);

che con DGR n. 1335 del 03.06.2010 è stata istituita la Z.A.C. di tipo "B" di Ha 17.01.09, sita in agro del Comune di Manfredonia (FG) - denominata "Roncone", la cui concessione veniva affidata alla Sig.ra La Tosa Lucia;

che con nota prot.n. 02-210711 datata 21 luglio 2011 le Associazioni WWF e Centro Studi Naturalistici di Foggia hanno richiesto la revoca della precitata concessione regionale di istituzione Z.A.C. atteso, tra l'altro, che la stessa non possiede i requisiti di cui all'art. 2 comma 8 del regolamento Regionale n. 5/2000;

che detta richiesta di revoca è stata ribadita dal Ministero dell'Ambiente, giusta nota prot. n. 56871 del 12.09.2011, e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia con nota del 10.05.12 prot. n. 4355, anche al fine di definire soluzioni in merito alla "procedura di infrazione n. 2001/4156 - Contratto d'area di Manfredonia";

che la Provincia di Foggia con nota prot.n. 0003072 del 12.01.2012 ha trasmesso il verbale del sopralluogo effettuato, per la verifica dei requisiti di legge della Zona Addestramento Cani in parola, dai rappresentanti della Regione Puglia, Provincia di Foggia, Parco Nazionale del Gargano e della Z.A.C.;

che da tale sopralluogo è emerso che la distanza della Z.A.C. di che trattasi dal confine del Parco Nazionale del Gargano è risultato essere di metri 480 anziché di metri 500 come prevede la normativa vigente in materia;

che, conseguentemente, con nota prot. n. 189 del 20.01.2012 il Servizio Caccia e Pesca regionale ha comunicato alla Sig.ra La Tosa Lucia, concessionaria della Z.A.C., ed alla Provincia di Foggia l'inizio del procedimento di revoca;

che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, nella seduta del 26 giugno 2013, ha espresso il proprio parere favorevole alla revoca della concessione della Z.A.C. di che trattasi;

che si rende, pertanto, necessario provvedere ai consequenziali adempimenti.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lettera K), della L.R. n.7/97 e dell'art.5 - comma 6 del R.R. n.5/2000.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di revocare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono interamente richiamate e riportate, la concessione dell'istituzione della Z.A.C. di tipo "B" di Ha 17.01.09 sita in agro del Comune di Manfredonia (FG) denominata "Roncone";

- Di dare mandato alla Provincia di Foggia, competente per territorio, di provvedere per il seguito di competenza ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 27/98 e R.R. n. 5/2000;

- Di pubblicare il presente atto sul BURP;

- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Foggia - Servizio Caccia e Pesca ed alla Sig.ra La Tosa Lucia, via Monte Barone, n. 20 - 71043 Manfredonia (FG), per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2516

Unità produttive ex ERSAP autorizzazione alla vendita, ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 della Legge Regionale del 30 Giugno 1999 n. 20 e s.m.i.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle istruttorie espletate dalle *Strutture Provinciali di Bari, Bat e Brindisi,* del Servizio Riforma Fondiaria, confermate dal Dirigente del medesimo Servizio, riferisce quanto segue:

con Legge Regionale 18 giugno 1993 n. 9, art. 35 e seguenti, è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;

con l'art. 24 della Legge 8 maggio 1998 n. 146 sono trasferite alle regioni le funzioni normative, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi;

con L.R. n°18 del 4.7.1997 la Regione Puglia, subentrata al soppresso ex ERSAP, ha istituito la Gestione Speciale Riforma Fondiaria per la gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria "…*sulla base di direttive della Giunta Regionale*", successivamente adottate con deliberazione giuntale n. 3985 del 28.10. 1998;

con L.R. n° 5 del 20.01.1999 detto settore ha assunto la denominazione di Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;

con L.R. n° 20 del 30.06.1999 e s.m.i. sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;

con Deliberazione di G.R. n. 1351 del 28.07.2009 e successivo D.P.G.R. n. 787 del 30.07.2009, la denominazione del predetto Settore è stata cambiata in: ***Servizio Riforma Fondiaria***;

con l'art. 31 comma 2 della L.R. n. 38 del 20.12.2011 e successiva D.G.R. n. 353 del 28.02.2012, sono state individuate le attività di ordinaria gestione rimaste in capo al Servizio Riforma Fondiaria;

con deliberazione di Giunta Regionale n. 2636 del 4.12.12 è stata affidata la direzione del Servizio Riforma Fondiaria al dirigente Dr. Giuseppe LEO;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3985 del 28/10/1998 avente ad oggetto: " art. 5 della Legge Regionale n. 18/97 concernente la Gestione Speciale di Riforma Fondiaria. Direttive per lo svolgimento dei compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma Fondiaria", con la quale in attuazione dei principi contenuti nella Legge Regionale 7/97, vengono disciplinate le funzioni di ordinaria amministrazione distintamente dalle attività di straordinaria amministrazione;

VISTA la Direttiva allegata alla citata deliberazione che individua tutte le attività configurabili in "ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE DISPOSITIVA" da sotto-

porre al preventivo controllo del Comitato Tecnico Consultivo (istituito con L. R. n. 18/97 art. 2), in particolare:

1. *i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della Legge n.386/76 in possesso (precario) di manuale ed abituale coltivatore della terra senza preventivo formale provvedimento deliberativo degli organi istituzionali dell'Ente soppresso o del Commissario Liquidatore;*
2. *i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della legge n. 386/76, tornati in disponibilità a seguito e per effetto di rinuncia dal precedente assegnatario, revoca o esercizio del diritto di prelazione;*
3. *i provvedimenti di trasferimento a titolo oneroso gratuito di beni di cui all'art.11 della legge n.386/76 per i quali non sia stato adottato formale provvedimento deliberativo di trasferimento degli organi istituzionali dell'ente soppresso o del Commissario liquidatore.*

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo, istituito con L.R. n. 18/97 art. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L. R. n. 38 del 20.12.2011 è stato soppresso e che, a seguito dei chiarimenti applicativi emanati in ordine al citato art. 31 con Deliberazione di Giunta n. 353 del 28/02/2012, provvede il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, limitatamente ai provvedimenti di assegnazioni e di trasferimenti di cui ai punti sopra richiamati, *con atto da sottoporre all'approvazione della Giunta tramite l'Assessorato competente;*

CHE sulla scorta delle istruttorie espletate dalle *Strutture Provinciali di Bari, Bat e Brindisi,* del Servizio Riforma Fondiaria e confermate dal Dirigente del medesimo Servizio, viene sottoposta all'approvazione della G.R. la vendita delle unità produttive site nelle province sopra dette, riportate nell'unito elenco, in favore dei soggetti aventi titolo, ai sensi degli artt. 2,3,4,5 della Legge Regionale n. 20/99 e s.m.i.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. 28/2001 s.m.i.

Il presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria
Dr. Giuseppe Leo

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97, e tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 29/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O., responsabile del procedimento, dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria e del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di approvare** la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta;

- **di autorizzare** la vendita delle unità produttive riportate nell'unito elenco, parte integrante e sostanziale del presente atto, in favore dei soggetti aventi titolo, in applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, della Legge Regionale n. 20/99 e s.m.i.;

- **di deputare** il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, a compiere tutti gli atti propedeutici alla stipula dell'atto di vendita;

- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio, o chi per lui incaricato, *ove necessario*, ad eseguire qualsiasi variazione catastale in merito a frazionamenti, accatastamenti, rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale, correzione in diminuzione o in aumento della superficie/consistenza del bene, gli allineamenti catastali di cui al D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e la precisazione della denominazione esatta dei soggetti che intervengono nel contratto di vendita;

- **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

Allegato

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Riforma Fondiaria

Elenco unità poderali da vendere ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 della L.R. n. 20/99.

PROVINCE DI BARI E BT

Unità produttiva n.	Superficie Ha	Località	Agro	Detentore/ Acquirente Cognome e Nome
Pod. 101/parte e 107/parte	3.12.80	Jazzo Nuovo	Andria	LAMESTA Lucia
Quota 477	3.39.20	Bosco di Spirito	Andria	DI CORATO Francesco
Podere 111	3.33.11	Parco	Minervino Murge	NALLI Roberto

PROVINCIA DI BRINDISI

Podere o Quota	Superficie Ha	Località	Agro	Nominativo
p.lla n. 204/parte e 208/parte	1.32.19 circa	Scianola	Carovigno	SISTO Franco

Il Responsabile della P.O.
(Francesco GRECO)

Il Dirigente del Servizio
(Dr. Giuseppe LEO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2517

Beni ex ERSAP autorizzazione alla vendita, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale del 30 Giugno 1999 n. 20 e s.m.i.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle istruttorie espletate dalle *Strutture Provinciali di Bari, Bat e Brindisi,* del Servizio Riforma Fondiaria, confermate dal Dirigente del medesimo Servizio, riferisce quanto segue:

con Legge Regionale 18 giugno 1993 n. 9, art. 35 e seguenti, è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;

con l'art. 24 della Legge 8 maggio 1998 n. 146 sono trasferite alle regioni le funzioni normative, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi;

con L.R. n°18 del 4.7.1997 la Regione Puglia, subentrata al soppresso ex ERSAP, ha istituito la Gestione Speciale Riforma Fondiaria per la gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria "*…sulla base di direttive della Giunta Regionale*", successivamente adottate con deliberazione giuntale n. 3985 del 28.10. 1998;

con L.R. n° 5 del 20.01.1999 detto settore ha assunto la denominazione di Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;

con L.R. n° 20 del 30.06.1999 e s.m.i. sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;

con Deliberazione di G.R. n. 1351 del 28.07.2009 e successivo D.P.G.R. n. 787 del 30.07.2009, la denominazione del predetto Settore è stata cambiata in: ***Servizio Riforma Fondiaria***;

con l'art. 31 comma 2 della L.R. n. 38 del 20.12.2011 e successiva D.G.R. n. 353 del 28.02.2012, sono state individuate le attività di ordinaria gestione rimaste in capo al Servizio Riforma Fondiaria;

con deliberazione di Giunta Regionale n. 2636 del 4.12.12 è stata affidata la direzione del Servizio Riforma Fondiaria al dirigente Dr. Giuseppe LEO;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3985 del 28/10/1998 avente ad oggetto: " art. 5 della Legge Regionale n. 18/97 concernente la Gestione Speciale di Riforma Fondiaria. Direttive per lo svolgimento dei compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma Fondiaria", con la quale in attuazione dei principi contenuti nella Legge Regionale 7/97, vengono disciplinate le funzioni di ordinaria amministrazione distintamente dalle attività di straordinaria amministrazione;

VISTA la Direttiva allegata alla citata deliberazione che individua tutte le attività configurabili in "ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE DISPOSITIVA" da sottoporre al preventivo controllo del Comitato Tecnico Consultivo (istituito con L. R. n. 18/97 art. 2), in particolare:

1. *i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della Legge n.386/76 in possesso (precario) di manuale ed abituale coltivatore della terra senza preventivo formale provvedimento deliberativo degli organi istituzionali dell'Ente soppresso o del Commissario Liquidatore;*
2. *i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della legge n. 386/76, tornati in disponibilità a seguito e per effetto di rinuncia dal precedente assegnatario, revoca o esercizio del diritto di prelazione;*
3. *i provvedimenti di trasferimento a titolo oneroso gratuito di beni di cui all'art.11 della legge n.386/76 per i quali non sia stato adottato formale provvedimento deliberativo di trasferimento degli organi istituzionali dell'ente soppresso o del Commissario liquidatore.*

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo, istituito con L.R. n. 18/97 art. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L. R. n. 38 del 20.12.2011 è stato soppresso e che, a seguito dei chiarimenti applicativi emanati in ordine al citato art. 31 con Deliberazione di Giunta n. 353 del 28/02/2012, provvede il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, limitatamente ai provvedimenti di assegnazioni e di trasferimenti di cui ai punti sopra richiamati, *con atto da sottoporre all'approvazione della Giunta tramite l'Assessorato competente;*

CHE sulla scorta delle istruttorie espletate dalle *Strutture Provinciali di Bari, Bat e Brindisi,* del Servizio Riforma Fondiaria e confermate dal Dirigente del medesimo Servizio, viene sottoposta all'approvazione della G.R. la vendita dei cespiti siti nelle province sopra dette, riportate nell'unito elenco, in favore dei soggetti aventi titolo, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 20/99 e s.m.i.

Nella fattispecie, nel corso istruttoria è emerso che per ciò che attiene:

- le particelle nn.539 e 40 del Fg.146 in agro di Andria si è verificata una variazione dello strumento urbanistico e che l'originario fondo ora ricade in zona D8 del P.R.G. aree a vocazione turistica. Essendo i suddetti mappali nella disponibilità formale e materiale dell'Ente la vendita deve essere eseguita con la procedura di Asta Pubblica;
- la particella n.4 del Fg:186 in agro di Andria - fabbricato adibito a iazzo con relativa area- verte la cessione al Sig. GALLO Domenico, ai sensi del comma 2 *bis* che recita " *non si fa luogo alla procedura concorsuale anche ove l'ufficio, rilevata l'esistenza di relitti di immobili in disponibilità avente scarso valore e consistenza, valuti l'opportunità di alienarli al prezzo stabilito dall'Agenzia del Territorio…….omissis.";*
- le particelle n.347 del Fg. 6 e n.559 del Fg. 10, in agro del comune di Brindisi, si riferiscono a due aree parzialmente edificate, ricadenti in zona agricola, le cui superfici non sono utilizzabili ai fini agricoli. Di conseguenza la vendita viene effettuata in applicazione del combinato disposto degli art.16 -13 (comma 3-4-5-6) della l.r. 20/99, ossia recante la valutazione dell'Agenzia dell'Entrate, maggiorata dai canoni d'uso e dalle spese di istruttoria a favore di soggetti in possesso del bene da almeno un quinquennio;
- la particella n.64 sub 5 del Fg. 17 in agro di Brindisi verte la cessione al sig. LICCI Domenico Giuseppe (possessore del cespite da oltre cinque anni) di un vano facente parte della Masseria Mascava la cui vendita viene effettuata ai sensi dell'art. 13 (comma 3-4-5-6) della l.r. 20/99 ossia recante la valutazione dell'Agenzia dell'Entrate, maggiorata dai canoni d'uso e dalle spese di istruttoria.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. 28/2001 s.m.i.

Il presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria
Dr. Giuseppe Leo

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97, e tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 29/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O., responsabile del procedimento, dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria e del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di approvare** la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta;

- **di dichiarare,** ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 26 Aprile 1995 n.27, gli immobili oggetto del presente atto deliberativo, non fruibili per esigenze proprie o per altro uso pubblico;

- **di autorizzare** la vendita dei beni riportati nell'unito elenco, parte integrante e sostanziale del presente atto, in favore dei soggetti aventi titolo, in applicazione dell'art. 13 della Legge Regionale n. 20/99 e s.m.i.;

- **di deputare** il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, a compiere tutti gli atti propedeutici alla stipula dell'atto di vendita;

- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio, o chi per lui incaricato, *ove necessario*, ad eseguire qualsiasi variazione catastale in merito a frazionamenti, accatastamenti, rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale, correzione in diminuzione o in aumento della superficie/consistenza del bene, gli allineamenti catastali di cui al D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e la precisazione della denominazione esatta dei soggetti che intervengono nel contratto di vendita;

- **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

Allegato

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Servizio Riforma Fondiaria

Elenco beni da vendere ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 20/99

PROVINCE DI BARI E BAT

Fg.	P.lla	Mq.	Descrizione	Agro	Detentore/ Acquirente Cognome e Nome
146	539	7.526	Terreno, nella disponibilità formale e materiale a seguito di revoca, ricadente in zona D8 del P.R.G aree a vocazione turistica	Andria	Asta Pubblica
	540	5.524	Terreno ricadente in zona D8 del P.R.G aree a vocazione turistica	Andria	Asta Pubblica
186	4		Fabbricato adibito a jazzo, con relativa area	Andria	GALLO Domenico

PROVINCIA DI BRINDISI

Fg.	P.lla	Superficie mq.	Descrizione	Agro	Detentore/ Acquirente Cognome e Nome
10	559	680,00	area parzialmente edificata, art. 16 L.R. n. 20/99 zona E agricola del P.R.G	Brindisi	OSTUNI Franca
6	347/ sub 1-2	944,00	area parzialmente edificata, art. 16 L.R. n. 20/99 zona E agricola del P.R.G.	Brindisi	NANI Cosimo
17	64/sub5	36	Unità immobiliare urbana – porzione della Masseria Mascava	Brindisi	LICCI Domenico Giuseppe

Il Responsabile del Procedimento
(P.O. Francesco GRECO)

Il Dirigente del Servizio
(Dr. Giuseppe LEO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2519

Presa d'atto sentenza del Consiglio di Stato n. 4423 del 4/9/2013.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n.3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Preso atto che:

con sentenza n. 4423 del 4/9/2013, il Consiglio di Stato, si è pronunciato in merito ai ricorsi proposti dai consorti appellanti, avverso la sentenza n. 623 / 2012 del Tar Puglia sez. di Bari, che aveva ritenuto legittima la DGR 2858 /2010, con la quale si stabiliva il nuovo tariffario da adottarsi in relazione alla versione 24 del sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere Diagnosis Related Groups (DRG), disponendo la revoca della succitata sentenza ed il conseguente annullamento del succitato provvedimento regionale, non già nel suo complesso, ma bensì nei limiti delle motivazioni, …… "con salvezza dell'ulteriore attività di riesame da parte della Regione".

rispetto alle doglianze prospettate dai consorti appellanti, il C.d.S, ha accolto quelle inerenti:

- al difetto di istruttoria relativa all'omessa valutazione dei costi delle prestazioni erogate dalle strutture pugliesi, essendosi la Regione Puglia adagiata sulle tariffe applicate in altre Regioni d'Italia, selezionando tra queste quelle di volta in volta più convenienti, rinunciando all'esercizio della potestà di determinazione delle tariffe;
- all'obbligo, per la Regione, in ottemperanza all'art. 20,co.3 della L.R. 34/2009, di statuire una tariffa congrua che remuneri contestualmente e forfettariamente, prestazione, protesi ed impianto, e non certo la facoltà di stabilire una tariffa mutuata purchessia dalla prassi di altra regione e, con questa reputarne sufficiente l'importo;
- all'illegittima decurtazione della percentuale di valorizzazione e remunerazione dei DRG introdotti con la versione 24 del Grouper, in distonia rispetto alla previgente versione dei DRG (versione 19) che erano liquidati in linea con il disposto di cui all'art. 16,co.5 della L.R. 9 agosto 2006, che al co. 1 aveva previsto una remunerazione più favorevole per le strutture appartenenti alle classi A) B) C),
- alla ritardata emanazione della DGR stessa (n.2858) con conseguente ed altrettanto illegittima efficacia retroattiva delle nuove tariffe introdotte a dicembre 2010 per tutto l'anno solare 2010.

In ragioni di tali considerazioni, il giudice adito, ha concordato ("senza alcuna fatica") con il TAR Puglia, laddove afferma che le odierne appellanti " anche nel corso dell'anno 2010 avevano un punto di riferimento del tetto di spesa loro assegnato per l'anno 2009, la cui assoluta invalicabilità discendeva già, a prescindere dalla L.R. 12/2010, dal D.L. 112 /2008.." e che pertanto " la Regione non possa, né debba per forza (solo a cagione delle pretese della sanità privata), aumentare i tetti di spesa a parità di volumi di prestazioni erogate non è dubbio. Ma altrettanto vero che la reale questione prospettata dalle appellanti si sostanzia non in aumenti di tali spese, ma nell'autonoma valutazione necessariamente ottimale dei dati su cui costruire le tariffe", e che, pertanto, la questione, come correttamente osservano le appellanti stesse, non concerne per l'appunto i tetti massimi di spesa assegnati, e quindi non riguarda l'indebito sforamento di questi ultimi, da parte di uno o più operatori, per la cui invalicabilità, e su ciò gli appellanti non hanno sollevato alcuna doglianza, ma riguarda la circostanza che in presenza di un legittimo affidamento dei tetti di spesa assegnati, per l'anno 2010, non possono vedersi decurtato il tetto di spesa già assegnato, in ragione della valorizzazione delle prestazioni secondo il tariffario vigente nel 2010, che operava dal 2011 con effetti dal 1° gennaio 2010.

Accertato, per stessa ammissione del Consiglio di Stato, che " i tetti di spesa hanno operato per tutto il 2010, secondo i valori previgenti e senza obiezioni da parte di tutti gli attori istituzionali e, per altro verso, la delibera giuntale n. 523 /2010 ha disposto la corrispondenza tra la vecchia e la nuova versione dei DRG con le relative tariffe, che hanno così regolato i rapporti tra regioni e strutture per tutto l'anno 2010".

Valutato che, in conformità all'art. 14 della L.R. 19 febbraio 2008, n 1) ai fini della remunerazione delle

prestazioni di ricovero che contemplano l'impianto di endoprotesi ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n° 7 del 21 maggio 2002,la somma della tariffa regionale e il rimborso della protesi non può superare la tariffa prevista nella tariffa unica convenzionale (TUC), anche per i DRG nuovi modificati con le seguenti modalità:

a) 80 per cento del valore del DRG come previsto dall'art. 21 della L.R. 7/2002;
b) rimborso del costo delle protesi come individuato ai sensi dell'art. 21 della L.R. 7/2002, ammesso nella misura del minor importo tra quello del prezzo di listino depositato presso le competenti istituzioni riferito all'anno precedente, decurtato del 25% e quello risultante dalle fatture emesse dal fornitore, al netto di note di credito ed eventuali altri abbuoni, sconti e benefici, di qualsiasi altra natura direttamente e/o indirettamente correlati a dette forniture " e comunque, fino alla concorrenza della differenza tra l'importo della TUC e l'importo di cui alla lett. a)

Accertato altresì, che la caducazione disposta dal Consiglio di Stato, comporta, come diretta conseguenza, la riviviscenza del precedente tariffario da applicarsi nei confronti delle strutture nosocomiali, almeno fino all'intervenuta adozione (nel maggio 2013) da parte del Legislatore Nazionale, del nuovo tariffario aggiornato per tutte le prestazioni riconducibili alla versione CMS 24, di cui al DM 18/10 /2012.

Ravvisata la necessità, nell'autonoma valutazione su cui costruire le tariffe, di disporre l'ultronea attività di riesame da parte della Regione, disponendo a far tempo dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 maggio 2013, senza pregiudizio per gli erogatori, così come dichiarato dallo stesso C.d.S., l'utilizzo e l'applicazione del tariffario di cui alla richiamata DGR 523 /2010, nel rispetto ed in ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 20, co.3 della L.R. 34/2009, che prevedeva sin dalla data di entrata in vigore "…la remunerazione delle endoprotesi e dei dispositivi medici e del relativo impianto deve essere ricompresa nelle tariffe DRG regionali".

Preso atto altresì, che:

Le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti, a ciclo continuativo o diurno, erogate in eccedenza al tetto di spesa invalicabile di remunerazione distinto per disciplina e tipologia, non sono riconosciute, e quindi possono essere poste a carico del SSR, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/9/2010 n. 12.

Con legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 è stato approvato "Piano di rientro e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012".

Detto Piano, tra l'altro, ha richiamato e confermato, per tutto il periodo di validità dello stesso, le regole definite con DGR n. 1494 del 4/8 / 2 0 09, così come modificata ed integrata con DD.GG.RR. n. 2671 del 28.12.2009 e n.1500 del 25.06.2010, relativamente ai criteri per le Aziende Sanitarie Locali, per definire, con le strutture private accreditate, gli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D. L.vo 502 /92 e s.m.i., fissando la spesa complessiva da sostenersi in ambito regionale per l'anno 2010, che costituiva base imponibile anche per gli anni 2011 e 2012, su cui operare le rispettive decurtazioni da applicarsi distintamente per gli anni 2011 e 2012. Nei limiti degli importi richiamati nella relazione tecnica alla suddetta legge regionale, comprensivi dei rimborsi delle endoprotesi e dei dispositivi medici.

Al fine di rendere uniforme sul territorio regionale le disposizioni relative alle modalità di liquidazione dei tetti di spesa, si propone, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4423 del 4/9/2013, di applicare il tariffario di cui alla richiamata DGR 523 /2010, nel rispetto ed in ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 20, co.3 della L.R. 34/2009 che prevede: " la remunerazione delle endoprotesi e dei dispositivi medici e del relativo impianto deve essere ricompresa nelle tariffe DRG regionali", con la valorizzazione prevista dall'art. 16 co.5 della L.R. 9/8 / 2 0 06 n. 26, e nel rispetto dei tetti di spesa assegnati, comprensivi del costo delle endoprotesi e dei dispositivi medici, già deliberati e consolidati nei bilanci delle singole Aziende Sanitarie Locali.

I Direttori Generali delle AASSLL, dopo le verifiche contabili, procederanno a disporre i relativi conguagli, in dare ed in avere, sulla base delle tariffe rivenienti della DGR 523 /2010, che si intendono comprensive del costo delle endoprotesi e dei dispositivi medici, con la valorizzazione prevista dall'art. 16 co.5 della L.R. 9/8 / 2 0 06 n. 26 e comunque nel rispetto dei limiti dei tetti di spesa già assegnati alle strutture erogatrici, così come risultano deliberati e consolidati nei bilanci delle singole Aziende Sanitarie Locali.

Agli eventuali oneri derivanti dai conguagli, i Direttori Generali, faranno fronte con la quota indistinta del FSR ripartita annualmente.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n.28 / 2001 E S.M.E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n.7 /97, art.4, comma 4, lett. f).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate:

- Di prendere atto della sentenza n. 4423 del 4/9/2013, con la quale il Consiglio di Stato, ha accolto i ricorsi proposti dai consorti appellanti, avverso la sentenza n.623 /2012 del Tar Puglia sez. di Bari, che aveva ritenuto legittima la DGR 2858 /2010, con la quale si stabiliva il nuovo tariffario da adottarsi in relazione alla versione 24 del sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere Diagnosis Related Groups (DRG), disponendone la revoca con il conseguente annullamento del succitato provvedimento regionale, nei limiti delle motivazioni, …… "con salvezza dell'ulteriore attività di riesame da parte della Regione".

- Di applicare, a far tempo dall'1/1/ 2010 e fino all'intervenuta adozione (01/06/2013), del nuovo tariffario aggiornato per tutte le prestazioni riconducibili alla versione CMS 24, il tariffario regionale di cui alla richiamata DGR 523 /2010, nel rispetto ed in ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 20, co.3 della L.R. 34/2009 che prevedeva sin dalla data di entrata in vigore…"la remunerazione delle endoprotesi e dei dispositivi medici e del relativo impianto deve essere ricompresa nelle tariffe DRG regionali", con la valorizzazione prevista dall'art. 16 co.5 della L.R. 9/8 / 2006 n. 26 e nel rispetto dei tetti di spesa assegnati, comprensivi del costo delle endoprotesi e dei dispositivi medici.

- Di stabilire, in conformità all'art. 14 della L.R. 19 febbraio 2008, n 1), che ai fini della remunerazione delle prestazioni di ricovero che contemplano l'impianto di endoprotesi ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n° 7 del 21 maggio 2002, la somma della tariffa regionale e il rimborso della protesi non può superare la tariffa prevista nella tariffa unica convenzionale (TUC), anche per i DRG nuovi modificati con le seguenti modalità:
  c) 80 per cento del valore del DRG come previsto dall'art. 21 della L.R. 7/2002;
  d) rimborso del costo delle protesi come individuato ai sensi dell'art. 21 della L.R. 7/2002, ammesso nella misura del minor importo tra quello del prezzo di listino depositato presso le competenti istituzioni riferito all'anno precedente, decurtato del 25% e quello risultante dalle fatture emesse dal fornitore, al netto di note di credito ed eventuali altri abbuoni, sconti e benefici, di qualsiasi altra natura direttamente e/o indirettamente correlati a dette forniture " e comunque, fino alla concorrenza della differenza tra l'importo della TUC e l'importo di cui alla lett.a).

- Di prendere atto che tale disposizione risulta perfettamente in linea con gli obblighi e gli impegni assunti con la legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con la quale è stato approvato il "Piano di rientro e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010 2012", nei limiti degli importi previsti nella relazione tecnica allegata al piano di rientro, comprensivi dei rimborsi delle endoprotesi e dei dispositivi medici, i cui valori finanziari risultano già deliberati e consolidati nei bilanci delle singole Aziende Sanitarie Locali.

- Di disporre che la Società Svim Service, proceda a rivedere la tariffazione delle prestazioni erogate nel periodo 1/1/2010 - 31/05/2013, in conformità al tariffario di cui alla DGR 523 /2010 e con le modalità di cui alla L.R. n. 7/2002 e richiamate nella L.R. 19 febbraio 2008, n 1).

- Di disporre che i Direttori Generali delle AASSLL, provvedano ad avviare le relative verifiche contabili, sulla base delle tariffe rivenienti della DGR 523 /2010, che si intendono comprensive del costo delle endoprotesi e dei dispositivi medici, con la valorizzazione prevista dall'art. 16 co.5 della L.R. 9/8/2006 n. 26 e comunque nel rispetto dei limiti dei tetti di spesa già assegnati alle strutture erogatrici, così come risultano deliberati e consolidati nei bilanci delle singole Aziende Sanitarie Locali.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2520

Realizzazione Progetti formativi ex articolo 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in collaborazione tra il Servizio Formazione Professionale ed il Servizio PATP con le risorse accordate dal Ministero del Lavoro e il cofinanziamento del Servizio PATP. Presa d'atto.

L'Assessore al Welfare, Dott.ssa Elena Gentile e l'Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro" dell'Ufficio 1 "Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro", dal Dirigente del medesimo Ufficio e dal Dirigente dell'Ufficio "Qualità ed Innovazione del sistema formativo regionale", confermata dai Dirigenti dei rispettivi Servizi, riferiscono quanto segue:

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione III - ha accreditato in favore della Regione Puglia per gli anni 20082009-2010 una somma complessiva di € 2.501.998,00 per la diffusione della cultura della sicurezza e per la realizzazione di una campagna di formazione prevista dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20/11/2008, del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni del 5 novembre 2009 e del 7 ottobre 2010.

A fronte di ciò, il Servizio PATP ha assicurato il cofinanziamento regionale per il triennio di riferimento richiesto dal citato Ministero per una somma complessiva pari ad €579.149,40 a valere sui fondi di cui al capitolo 711021 - U.P.B. 5.7.1 del Bilancio 2012.

In collaborazione con il Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia è stato stabilito che le "*Attività promozionali: piano di utilizzo delle risorse e linee programmatiche dell'attività formativa*" di cui all'Accordo Stato - Regioni per gli anni 20080910, devono essere avviate e gestite dal medesimo Servizio Formazione, con le modalità e secondo la normativa di riferimento, e definite salvaguardando quanto deciso in sede di Comitato Regionale di Coordinamento ex art.7 D.L.vo n.81/08 e s.m.i.

Con DGR.n.790 del 23 aprile 2012, il Servizio Formazione Professionale ha effettuato una variazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 prevedendo l'istituzione del Capitolo 2055550 - U.P.B. 2.1.21 nella parte entrata e del Capitolo 962055 - U.P.B. 2.4.1 nella parte spesa del Bilancio vincolato 2012 su cui sono state appostate le somme assegnate dal Ministero e già introitate nelle casse regionali pari ad €2.501.998,00.

Con Atto Dirigenziale n.468 del 20/12/2012, sottoscritto congiuntamente dai Dirigenti dei Servizi PATP e Formazione Professionale nonché dai Dirigenti degli Uffici interessati, è stata impegnata la complessiva somma di €3.081.147,40 al fine di assicurare la copertura finanziaria per la realizzazione delle Attività Formative previste dall'Accordo Stato-Regioni ai sensi dell'art. 11, comma 7), D.L.gs. n.81/08 e s.m.i. e definite salvaguardando quanto deciso in sede di Comitato regionale di Coordinamento ex art.7 D.L.gs. n.81/08 e s.m.i.

Con il medesimo provvedimento, inoltre, è stato stabilito che il Dirigente del Servizio Formazione Professionale adotterà autonomamente tutti gli atti inerenti alla liquidazione delle spese derivanti dalla realizzazione delle attività formative avendo cura di inviare al Servizio PATP il rapporto semestrale illustrativo delle attività svolte unitamente al rendiconto delle spese a tal fine sostenute e che il Servizio PATP dovrà notiziare il competente Ministero nonché il Comitato Regionale di Coordinamento ex art.7 D.L.gs.n.81/08 e s.m.i.

Nel corso delle riunioni convocate per la discussione sull'attività formativa da attuare, il Comitato ex art.7 D.L.gs. n.81/08, dopo aver preso atto della presenza in seno al Comitato medesimo del rappresentante dell'Assessorato Regionale - Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale Ufficio "Qualità ed Innovazione del sistema formativo regionale", ha approvato le tipologie di Azioni e lo stanziamento previsto.

In particolare, il Comitato ha approvato i seguenti punti:

a) *I bandi saranno rivolti agli Organismi indicati nell'art. 23 della Legge Regionale n.15/2002 e s.m.i., aventi le caratteristiche di cui alla DGR n.195 del 31/01/2012 e s.m.i.) che abbiano completato l'istanza di accreditamento secondo quanto previsto al paragrafo 3 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. n.1191 del 9/07/2012 e siano in attesa dell'esito dell'istruttoria (c.d: "accreditandi") e agli Organismi inseriti nell'Elenco Regionale degli Organismi accreditati secondo il vigente sistema;*
b) *La formazione nella Scuola, richiamato il Protocollo d'intesa sottoscritto con la Direzione Scolastica Regionale, deve essere realizzata dagli Spesal delle ASL territorialmente competenti d'intesa con gli Organismi previsti dal Protocollo citato ovvero il G.I.A. ed il G.T.I.;*
c) *Vanno privilegiate le metodologie didattiche innovative ed adeguate per agevolare l'apprendimento da parte dei discenti; d) Si ritiene opportuno impegnare il 40% del finanziamento totale per il primo anno e dilazionare quindi l'intervento nel triennio;*
e) *Monitorare attraverso una azione coordinata con l'Assessorato competente l'effettivo operato delle attività formative previste;*
f) *Si ritiene necessario un momento di rivalutazione dell'attività corsuale al termine del 1° anno, al fine di una rimodulazione per le annualità successive.*

Pertanto, le risorse da impegnare per l'avvio dei corsi per il 1° anno ammontano ad € 1.232.460,00 pari al 40% dell'importo totale di

€3.081.150,00, così come stabilito dal Comitato.

Considerato che la formazione nella Scuola, così come indicato dal Comitato, deve essere realizzata dagli Spesal territorialmente competenti d'intesa con gli organismi previsti dal Protocollo sottoscritto con la Direzione Scolastica Regionale di cui alla DGR.n.1702/11 ovvero il Gruppo Tecnico Interistituzionale (GTI) e il Gruppo Interdisciplinare Aziendale (GIA), utilizzando risorse pari ad € 300.000,00, la somma complessiva da destinare all'avvio dei corsi nel 1° anno, a cura del Servizio Formazione Professionale, ammonta ad € 932.460,00.

Le tipologie di Azioni da avviare, così come stabilito dal Comitato ex art.7 D.L.gs. n.81/08 e s.m.i. nella riunione del 24 gennaio 2013, sono rivolte a:

a) *Lavoratori 18/25 aa. - Lavoratori con meno di due aa. esperienza;*
b) *Lavoratori età 50/60 aa.;*
c) *Lavoratori stagionali Settore Agricolo;*
d) *Datori lavoro PMI;*
e) *RLS (rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza);*
f) *Lavoratori stranieri.*

Per quanto sopra, si ritiene necessaria la presa d'atto da parte della Giunta Regionale di quanto posto in essere dal Servizio PATP e dal Servizio Formazione Professionale in relazione alle "*Attività promozionali: piano di utilizzo delle risorse e linee programmatiche dell'attività formativa*" di cui all'Accordo Stato - Regioni per gli anni 20080910, con le modalità e secondo la normativa di riferimento, e definite salvaguardando quanto deciso in sede di Comitato Regionale di Coordinamento ex art.7 D.L.gs. n.81/08 e s.m.i.

Si ritiene opportuno, inoltre, dare alle attività formative che qui interessano ampia diffusione, a cura del Servizio PATP, per la sua valenza strategica ai fini della promozione della cultura della salute dei cittadini e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n°28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra esposte, propone alla Giunta Regionale l'adozione Giunta Regionale, così come definito dall'art. 4, comma 4) lett. k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto contenuto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

- di prendere atto di quanto posto in essere dal Servizio PATP e dal Servizio Formazione Professionale in relazione alle "*Attività promozionali: piano di utilizzo delle risorse e linee programmatiche dell'attività formativa*" di cui all'Accordo Stato - Regioni per gli anni 20080910, con le modalità e secondo la normativa di riferimento, e definite salvaguardando quanto deciso in sede di Comitato Regionale di Coordinamento ex art.7 D.L.gs n.81/08 e s.m.i.;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Formazione Professionale ed il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione agli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente e sul sito istituzionale della Regione Puglia;

- di provvedere alla notifica del presente provvedimento, a cura del Servizio P.A.T.P., al Servizio Formazione Professionale, al Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.L.gs. n. 81/08, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione ed ai Direttori Spesal delle AASS.LL.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2521

Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, art. 3 - Del. G.R. n. 1534 del 2 agosto 2013. Riparto e assegnazione risorse ai Comuni con una maggiore presenza di minori stranieri non accompagnati nell'anno 2013.

L'Assessore al Welfare sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Sociale, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 20 del Regolamento regionale n.4/2007 stabilisce le modalità di applicazione della disciplina di cui all'art. 3 della L.R. n. 19/2006 relativamente ai cosiddetti "interventi indifferibili";
- l'art. 1 della L.R. n.7 del 6.2.2013, ha abrogato il comma 8 dell'art.3 della L.R. 19/2006;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009, viene stabilito, tra l'altro, che, a partire dall'applicazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009/2011, non è più prevista alcuna riserva regionale di fondi per gli interventi "indifferibili" a favore dei minori fuori famiglia, assegnando, invece, i medesimi fondi nel riparto generale delle risorse agli Ambiti territoriali che, pertanto, sono chiamati a programmare all'interno dei rispettivi Piani Sociali di Zona le risorse che intendono destinare al concorso alla spesa sostenuta da ciascun Comune per il pagamento delle rette di ricovero nelle comunità dei minori

sottoposti a provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni;
- con la stessa deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009, viene confermato, invece, il cofinanziamento esclusivamente per gli interventi indifferibili in favore dei minori stranieri non accompagnati a partire dall'anno 2010, nei limiti di quanto annualmente riservato a valere sul FNPS assegnato alla Puglia con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- l'art. 1 della L.R. n.7 del 6.2.2013, ha abrogato il comma 8 dell'art.3 della L.R. 19/2006, per cui per gli anni 2011 e seguenti non saranno più stanziate ed assegnate ulteriori risorse, fatta eccezione per gli stanziamenti straordinari disposti dalla Giunta Regionale per supportare alcuni dei Comuni pugliesi che negli ultimi anni hanno fatto registrare la maggiore concentrazione di casi di minori stranieri non accompagnati, sulla base dei dati del Ministero dell'Interno in materia.

CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1534 del 2 agosto 2013 è stato approvato, contestualmente al terzo Piano Regionale delle Politiche Sociali, anche il riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali, prevedendo, tra l'altro uno stanziamento di Euro 1.418.800,00 per contributi ai Comuni per il concorso alle spese per l'accoglienza in strutture residenziali socioeducative di minori stranieri non accompagnati;
- con A.D. n. 634 del 16 dicembre 2013 si è provveduto ad approvare l'impegno contabile di € 448.576,62 al fine di dare copertura alla spesa necessaria per concorrere con il contributo regionale agli oneri sostenuti dai Comuni per il pagamento delle rette per minori stranieri non accompagnati, riferiti all'anno 2010;
- con A.D. n. 635 del 16 dicembre 2013 si è provveduto ad approvare l'impegno contabile della somma residua di Euro 970.223,38, da assegnare alle spese straordinarie dei Comuni nei quali nel corso del 2012 e 2013 si è registrata la maggiore concentrazione di MSNA con una più elevata incidenza della corrispondente spesa per il pagamento delle rette, sulla base dei dati del Ministero dell'Interno;
- considerato che dai dati del Ministero dell'Interno (DM di cui all'art. 23 co. 11 del D.L. n. 95/2012) riferiti complessivamente al periodo 2012 e primo semestre 2013 si evince che i Comuni con una maggiore presenza di minori stranieri non accompagnati e con un numero maggiore di giornate di accoglienza erogate sono i seguenti:

Città	incidenza %	Contributo straordinario assegnato
Bari	64,7%	€ 627.472,46
Brindisi	8,1%	€ 79.039,08
Lecce	5,1%	€ 49.891,43
Otrant o	12,5%	€ 121.005,33
Cerignola	9,6%	€ 92.815,08
100%		**€ 970.223,38**

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare la presente proposta di deliberazione, con il riparto e l'assegnazione ai Comuni di Bari, di Brindisi, di Lecce, di Otranto e di Cerignola, quali principali Comuni interessati dall'accoglienza di minori stranieri non accompagnati tra il 2012 e il 2013, del contributo straordinario una tantum di Euro 970.223,38 disposto in attuazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 di cui alla Del. G.R. n. 1534/2013, a valere sul Cap. 784025 - UPB 5.2.1, come già oggetto di impegno contabile con atto dirigenziale n. 635 del 16 dicembre 2013. Nessun maggiore onere deriva al Bilancio Regionale dalla presente proposta di deliberazione, oltre quanto già disposto.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001 N. 28 e s.s.m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) e f) della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dalle Dirigenti di Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato;

2) di approvare il riparto delle risorse da assegnare ai Comuni di Bari, Lecce, Brindisi, Otranto e Cerignola, a titolo di compartecipazione per gli oneri sostenuti in misura maggiore rispetto agli altri Comuni pugliesi, per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, ai sensi di quanto disposto con il Piano Regionale Politiche Sociali 20132015, di cui alla Del. G.R. n. 1534/2013;

3) di assegnare la somma complessiva di Euro 970.223,38, già oggetto di impegno contabile con A.D. n. 635/2013 del Servizio Programmazione sociale e Integrazione Sociosanitaria, ai Comuni interessati come di seguito riportato:

Città	incidenza %	Contributo straordinario assegnato
Bari	64,7%	€ 627.472,46
Brindisi	8,1%	€ 79.039,08
Lecce	5,1%	€ 49.891,43
Otranto	12,5%	€ 121.005,33
Cerignola	9,6%	€ 92.815,08
	100%	**€ 970.223,38**

5) di autorizzare la Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria a provvedere, con successivo atto, alla liquidazione e pagamento in favore dei Comuni indicati nel presente provvedimento, delle somme a fianco di ciascuno riportate nella colonna "Contributo straordinario assegnato", a discarico dell'impegno contabile di cui all'A.D. n. 635 del 16 dicembre 2013 del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, a valere sul Cap 784025 U.P.B. 5.2.1;

6) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2522

Comuni di Sava, San Marzano di San G., Torricella, Maruggio e Francavilla F. - Integrazione e normalizzazione alimentazione idrica degli abitati di Maruggio e Torricella e marine. Rettifica DGR n. 2050 del 07/11/13 di attestazione di compatibilità paes. (art. 5.04 NTA del PUTT) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT) con effetto di Autor. Paes. art. 146 del D.Lgs 42/04.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

VISTI:
- gli artt. 5.04 e 5.07 delle NTA del PUTT/P
- l'art. 95 delle NTA del PPTR

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

CONSIDERATO CHE:

(Documentazione agli atti)

Con Delibera di Giunta Regionale n. 2050 del 07/11/2013 è stata rilasciata, relativamente al pro-

getto di "*Integrazione e normalizzazione dell'alimentazione idrica degli abitati di Maruggio e Torricella e rispettive marine*", l'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica in deroga di cui agli artt. 5.04 e 5.07 delle NTA del PUTT/P con effetto di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, con le seguenti prescrizioni:

(Prescrizioni dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica)

- non sia realizzata la recinzione in c.a. prevista per il nuovo serbatoio di Maruggio (10000 m3) preservando gli esistenti muretti a secco e le fasce di divisione poderale, che attualmente delimitano l'area interessata dalla realizzazione del nuovo serbatoio. Nel tratti in cui si rendano necessari interventi di ripristino, questi dovranno essere eseguiti sulla base delle indicazioni tecniche riportate nella DGR n. 1554 del 5 luglio 2010;
- gli ulivi interessati dalla realizzazione del nuovo serbatoio dovranno essere espiantati e reimpiantati internamente al lotto del nuovo serbatoio e se necessario integrati con altri ulivi al fine di creare una barriera verde;
- nelle aree dei serbatoi esistenti denominati "vecchio serbatoio di Maruggio (600 m3) e serbatoio di Torricella (6000 m3)", sia previsto il risanamento delle recinzioni esterne e l'impianto di vegetazione rampicante a copertura della stessa. Inoltre, per il serbatoio di Torricella (6000 m3), inserito nel contesto urbano del Comune di Sava, si dovrà realizzare un marciapiede lungo la Via Capri;
- nella realizzazione delle opere accessorie sia previsto l'uso di materiali e tecniche costruttive della tradizione;
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento, compatibilmente con le previsioni di progetto;
- al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito;

(Prescrizioni del Comune di Sava, nota prot. 6502 del 13/03/2013)

- sia ripristinato lo stato dei luoghi senza alterazioni delle zone interessate allo scavo;
- eventuali strade di servizi per l'accesso alla manutenzione della rete e/o strade di accesso ai fondi rurali residui privati siano rinaturalizzate a tratturo con materiali drenanti, con divieto assoluto di utilizzo di calcestruzzo e/o bitume;
- siano preservate le zone tipicamente rurali da espianti di alberi di ulivi e/o altre essenze autoctone eventualmente presenti sia nella fascia occupata permanentemente che temporanea con recupero e loro ricollocazione in aree adiacenti;
- l'eventuale presenza di muretti a secco tipici della zona in senso longitudinale ricadenti sul tracciato siano preservati e recuperati con nuova collocazione rispetto ai nuovi confini e i muretti a secco presenti in senso trasversale siano, per quanto possibile, ripristinati nella loro collocazione originaria.

(Prescrizioni imposte al fine di superare le osservazioni e le perplessità evidenziate, con nota prot. 20697 del 16/11/2012, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici)

- siano previste opportune misure di mitigazione e compensazione al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico di tutti i manufatti fuori terra (serbatoi, sfiatatoi, ecc.);
- siano limitate al minimo indispensabile i movimenti di terra lungo il percorso di progetto;
- siano attuate misure di ripristino vegetazionale la dove le opere intercettano alberi e arbusti e non sia possibile preservare le stesse;
- siamo salvaguardati e ripristinati gli elementi del paesaggio eventualmente intercettati.

Con nota prot. 127988 del 04/12/2013, acquisita al Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 11562 del 18/12/2013 l'Acquedotto Pugliese SpA evidenziava che la seguente prescrizione "*non sia realizzata la recinzione in c.a. prevista per il nuovo serbatoio di Maruggio (10000 m^3) preservando gli esistenti muretti a secco e le fasce di divisione poderale, che attualmente delimitano l'area interessata dalla realizzazione del nuovo serbatoio. Nel tratti in cui si rendano necessari interventi di ripristino, questi dovranno essere eseguiti sulla base delle indi-*

cazioni tecniche riportate nella DGR n. 1554 del 5 luglio 2010" riportata al punto "Conclusioni e Prescrizioni" nella su citata DGR n. 2050 del 07/11/2013, appare in contrasto con quanto previsto per tali fattispecie di opere dal Decreto del Ministero della Sanità del 26/03/1991 (p.to 3B) e dalla Disposizione del Ministero dei Lavori Pubblici 04/02/1997 (p.to 2.4.1).

EVIDENZIATO CHE:

In merito alle sole opere inerenti il *nuovo serbatoio di Maruggio (10000 m3)*, al quale la prescrizione si riferisce si ritiene di evidenziare quanto segue:

- *(Tutele ministeriali ex D.Lgs 42/2004)*

Il *nuovo serbatoio di Maruggio (10000 m3)* non ricade in aree interessate da Dichiarazione di interesse pubblico art. 134 ex D.Lgs. n. 42/2004 o Area tutelata ex lege o art. 142 D.Lgs. n. 42/2004.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Riguardo ai rapporti dell'opera con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000 si evidenzia quanto segue:

Ambiti Territoriali Estesi

L'intervento ricade in un **Ambito territoriale esteso** di tipo B e C (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la *"conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio"*; per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la *"salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica*".

- **4.2 Ambiti Territoriali Distinti**

Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: - Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;

Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

(conformità con le norme di salvaguardia del PPTR adottato)

Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale **n. 1435 del 02 Agosto 2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013),** successivamente modificata con DGR 2022 del 29/10/2013, è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), si rappresenta che, ai sensi dell'art. 105 delle NTA del PPTR "Misure di Salvaguardia", *"a far data dalla adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143 comma 9, del Codice".*

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR si evince che il *nuovo serbatoio di Maruggio (10000 m^3)* non ricade in aree tutelate dal PPTR.

Tutto ciò premesso in riferimento all'istanza con prot. 127988 del 04/12/2013 dell'Acquedotto Pugliese SpA, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 11562 del 18/12/2013 nella quale si chiede di rivedere la seguente prescrizione "*non sia realizzata la recinzione in c.a. prevista per il nuovo serbatoio di Maruggio (10000 m^3) preservando gli esistenti muretti a secco e le fasce di divisione poderale, che attualmente delimitano l'area interessata dalla realizzazione del nuovo ser-*

batoio. Nel tratti in cui si rendano necessari interventi di ripristino, questi dovranno essere eseguiti sulla base delle indicazioni tecniche riportate nella DGR n. 1554 del 5 luglio 2010" contenuta nella DGR n. 2050 del 07/11/2013, **non si rilevano motivi ostativi alla rettifica della stessa come di seguito:**

- non sia realizzata la recinzione in c.a. prevista per il nuovo serbatoio di Maruggio (10000 m^3) prevedendo al suo posto una recinzione in calcestruzzo rivestito di materiale lapideo di altezza idonea.

(Adempimenti finali)

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n°28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RETTIFICARE la prescrizione di cui al punto "Indirizzi e Prescrizioni" della DGR n. 2050 del 07/11/2013 che recita ""*non sia realizzata la recinzione in c.a. prevista per il nuovo serbatoio di Maruggio (10000 m3) preservando gli esistenti muretti a secco e le fasce di divisione poderale, che attualmente delimitano l'area interessata dalla realizzazione del nuovo serbatoio. Nel tratti in cui si rendano necessari interventi di ripristino, questi dovranno essere eseguiti sulla base delle indicazioni tecniche riportate nella DGR n. 1554 del 5 luglio 2010*"", come di seguito: "non sia realizzata la recinzione in c.a. prevista per il nuovo serbatoio di Maruggio (10000 m3) prevedendo al suo posto una recinzione in calcestruzzo rivestito di materiale lapideo di altezza idonea";

DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE**,** come previsto dalla DGR 2905/2012, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:

- ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Sava, San Marzano di San Giuseppe, Torricella, Maruggio (TA) e Francavilla Fontana (BR);

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento:

- all'Acquedotto Pugliese SpA;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2523

D.Leg. 22.01.04, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, c. 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio (XXXIII).

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica. e confermata dal Dirigente

del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

Con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, prevedendo, tra l'altro che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall'art. 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, aveva come ultimo termine il 31 dicembre 2009.

Con la stessa legge regionale 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- a norma dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni";
- a norma dell'art. 7, comma 4, invece, "i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";
- infine, a norma dell'art. 7, comma 5: "ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia; Con la deliberazione n. 2273/2009, si è altresì stabilito, pertanto, che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, al fine di poter

esercitare le funzioni paesaggistiche, devono istituire, in forma associata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio; mentre i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della delega purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio.

PREMESSO CHE:

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2961 del 28.12.2010, in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli Enti Locali, la Regione ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate a partire dal 1 gennaio 2011 dagli enti delegati, prevista dal comma 7 dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT, debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione dedicata alla raccolta e gestione delle informazioni relative alle autorizzazioni (accessibile sia dal sito istituzionale www.regione.puglia.it - sezione DRAG/Pianificazione paesaggistica, che all'indirizzo www.sit.puglia.it -sezione Procedimenti Amministrativi).

CONSIDERATO CHE

Con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, è stata attribuita a i Comuni dell'Elenco A, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

Con DGR 2766 del 14/12/2010 è stata attribuita, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, a far data dal 1 gennaio 2011, alla Provincia di Foggia, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 1 dello stesso art. 7, e ricadenti nei comuni della provincia di Foggia che non abbiano ottenuto la delega diretta ai sensi dell'art.7 della Lr 20/2009.

ELENCO A: comuni dotati dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 20/2009 delegati con precedente delibera

Comuni delegati della Provincia di Bari

Comune	Provvedimento di delega
Alberobello	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Altamura	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Bari	DGR n. 649 del 09 03 2010
Binetto	DGR n. 242 del 22 02 2011
Bitonto	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Cassano Murge	DGR 2193 del 04 10 2011
Castellana Grotte	DGR n. 2754 del 14 12 2010
Conversano	DGR n. 2229 del 19 10 2010
Corato	DGR n. 2754 del 14 12 2010
Gioia del Colle	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Gravina in Puglia	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Grumo Appula	DGR n. 242 del 22 02 2011
Locorotondo	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Molfetta	DGR n. 327 del 10 02 2010
Monopoli	DGR n. 327 del 10 02 2010
Noci	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Noicattaro	DGR n. 1868 del 06 08 2010
Polignano a Mare	DGR n. 327 del 10 02 2010
Putignano	DGR n. 1801 del 30 07 2010
Ruvo di Puglia	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Terlizzi	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Sannicandro di Bari	DGR n. 242 del 22 02 2011
Santeramo in Colle	DGR 2193 del 04 10 2011
Toritto	DGR n. 242 del 22 02 2011

Comuni delegati della Provincia di Brindisi

Comune	Provvedimento di delega
Brindisi	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Carovigno	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Ceglie Messapica	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Cisternino	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Erchie	DGR n. 2279 del 15 11 2012
Fasano	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Francavilla Fontana	DGR n. 2229 del 19 10 2010
Mesagne	DGR n. 242 del 22 02 2011
Ostuni	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Oria	DGR n. 2351 del 27 10 2011
San Donaci	DGR n. 2279 del 15 11 2012
San Michele Salentino	DGR n. 178 del 10 02 2011
San Pancrazio S.no	DGR n. 2279 del 15 11 2012

San Vito dei Normanni	DGR n. 1868 del 06 08 2010
Torchiarolo	DGR n. 178 del 10 02 2011
Torre Santa Susanna	DGR n. 2279 del 15 11 2012
Villa Castelli	DGR n. 1866 del 06 09 2011

Comuni delegati della Provincia BAT

Comune	Provvedimento di delega
Andria	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Barletta	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Bisceglie	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Canosa di Puglia	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Trani	DGR n. 1207 del 25 05 2010

Comuni delegati della Provincia di Foggia

Comune	Provvedimento di delega
Alberona	DGR 2193 del 04 10 2011
Apricena	DGR n. 841 del 23 03 2010
Biccari	DGR 2193 del 04 10 2011
Cagnano Varano	DGR n. 178 del 10 02 2011
Carpino	DGR n. 178 del 10 02 2011
Castelluccio dei Sauri	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Castelluccio Valmaggiore	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Celle di San Vito	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Cerignola	DGR n. 649 del 09 03 2010
Faeto	DGR 2193 del 04 10 2011
Ischitella	DGR n. 178 del 10 02 2011
Isole Tremiti	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Lesina	DGR n. 841 del 23 03 2010
Manfredonia	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Mattinata	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Monte Sant'Angelo	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Peschici	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Poggio Imperiale	DGR n. 841 del 23 03 2010
Rodi Garganico	DGR n. 8 dell'11 01 2010
San Giovanni Rotondo	DGR n. 327 del 10 02 2010
San Marco in Lamis	DGR n. 355 del 07 03 2013
San Nicandro Garganico	DGR n. 1152 del 11 05 2010
San Severo	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Troia	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Vico del Gargano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Vieste	DGR n. 1642 del 12 07 2010

Comuni delegati della Provincia di Taranto

Comune	Provvedimento di delega
Avetrana	DGR n. 841 del 23 03 2010
Castellaneta	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Crispiano	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Ginosa	DGR n. 327 del 10 02 2010
Laterza	DGR n. 649 del 09 03 2010
Leporano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Lizzano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Maruggio	DGR n. 841 del 23 03 2010
Massafra	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Manduria	DGR n. 4102 del 10 03 2011
Mottola	DGR n. 242 del 22 02 2011
Palagiano	DGR n. 178 del 10 02 2011
Palagianello	DGR n. 178 del 10 02 2011
Pulsano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Sava	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Statte	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Taranto	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Torricella	DGR n. 841 del 23 03 2010

Comuni delegati della Provincia di Lecce

Comune	Provvedimento di attribuzione della delega
Acquarica del Capo	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Alessano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Alezio	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Alliste	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Andrano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Arnesano	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Bagnolo del Salento	DGR n. 841 del 23 03 2010
Botrugno	DGR n. 649 del 09 03 2010
Calimera	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Campi Salentina	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Cannole	DGR n. 841 del 23 03 2010
Carmiano	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Carpignano Salentino	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Castrignano dei Greci	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Castrignano del Capo	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Castro	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Collepasso	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Copertino	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Corigliano d'Otranto	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Corsano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Cursi	DGR n. 841 del 23 03 2010
Cutrofiano	DGR n. 2588 del 30 11 2010

Diso	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Gagliano del Capo	DGR n. 841 del 23 03 2010
Galatone	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Gallipoli	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Giuggianello	DGR n. 649 del 09 03 2010
Giurdignano	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Guagnano	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Lecce	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Leverano	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Maglie	DGR n. 841 del 23 03 2010
Martano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Martignano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Matino	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Melendugno	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Melissano	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Melpignano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Miggiano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Minervino di Lecce	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Montesano Salentino	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Morciano di Leuca	DGR n. 841 del 23 03 2010
Muro Leccese	DGR 2193 del 04 10 2011
Nardò	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Nociglia	DGR n. 649 del 09 03 2010
Novoli	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Ortelle	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Otranto	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Palmariggi	DGR n. 841 del 23 03 2010
Patù	DGR n. 841 del 23 03 2010
Porto Cesareo	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Poggiardo	DGR n. 1797 del 01 10 2013
Presicce	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Racale	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Ruffano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Salice Salentino	DGR n. 1797 del 01 10 2013
Salve	DGR n. 841 del 23 03 2010
San Cassiano	DGR n. 649 del 09 03 2010
Sanarica	DGR n. 649 del 09 03 2010
Sannicola	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Santa Cesarea Terme	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Sogliano Cavur	DGR n. 335 del 07 03 2013
Soleto	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Specchia	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Spongano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Squinzano	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Sternatia	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Supersano	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Surano	DGR n. 649 del 09 03 2010
Surbo	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Taurisano	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Taviano	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Tiggiano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Trepuzzi	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Tricase	DGR n. 649 del 09 03 2010
Tuglie	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Ugento	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Uggiano la Chiesa	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Veglie	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Vernole	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Zollino	DGR n. 2588 del 30 11 2010

Grumo Appula	DGR n. 242 del 22 02 2011
Locorotondo	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Molfetta	DGR n. 327 del 10 02 2010
Monopoli	DGR n. 327 del 10 02 2010
Noci	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Noicattaro	DGR n. 1868 del 06 08 2010
Polignano a Mare	DGR n. 327 del 10 02 2010
Putignano	DGR n. 1801 del 30 07 2010
Ruvo di Puglia	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Terlizzi	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Sannicandro di Bari	DGR n. 242 del 22 02 2011
Santeramo in Colle	DGR 2193 del 04 10 2011
Toritto	DGR n. 242 del 22 02 2011

PREMESSO CHE:

ad oggi, sulla scorta della documentazione in atti trasmessa in relazione a quanto previsto nella deliberazione G.R. n. 2273/2009, il Comune di **Rignano Garganico** (FG) ha comunicato di essersi associato alla Commissione locale per il paesaggio dei comuni di San Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo e San Marco in Lamis (i quali hanno ottenuto la delega, rispettivamente, con DGR n. 327 del 10.02.2010, DGR n. 1609 del 12.07.2011 e DGR n. 355 del 07.03.2013) e di garantire la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico- edilizia, in tal modo rispondendo ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

In merito si è favorevolmente espressa la Cabina di regia di cui all'art. 7 comma 3 della l.r. 20/2009, nella seduta del 17-12-2013.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta di attribuire al comune di **Rignano Garganico (FG),** la delega di cui all'art. 7

della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, riservandosi la stessa Giunta di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

Nello stesso tempo, per quanto attiene alle modalità di esercizio delle funzioni di sub-delega di cui innanzi, si precisa che per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge ex art. 142 del Codice o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal PUTT/P valgono le disposizioni previste dalle NTA del PUTT/P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI ATTRIBUIRE in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, al comune di **Rignano Garganico (FG)**, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, in associazione con i comuni di San Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo e San Marco in Lamis, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI STABILIRE che per quanto attiene le modalità di esercizio della delega ex art. 7 della L.r. 20/2009 per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ex art. 142 o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 del Codice valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal PUTT/P valgono le disposizioni previste dalle NTA dello stesso PUTT/P;

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO di comunicare il presente provvedimento ai Comuni e alle province interessate nonché ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2524

Comuni di Modugno e Bitonto (BA). SP 231 "Andriese - Coratina". Lavori di allargamento e ammodernamento del piano viabile e sistemazione delle relative pertinenze dal km 1 450 al km 6 000. Parere Paesaggistico e Attestazione di Compatibilità Paesaggistica in deroga (artt. 5.03, 5.04, 5.07 NTA del PUTT/P) con efficacia di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istrut-

toria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

VISTI:

- la delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- la DGR n. 1435 del 2 agosto 2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013) è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) successivamente modificato con DGR n. 2022 del 29.10.2013;
- l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P "Parere paesaggistico";
- l'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, il quale prevede che le opere di rilevante trasformazione ex art. 4.01 delle NTA del PUTT/P siano sottoposte a "verifica di compatibilità paesaggistica", per l'ottenimento dell'"Attestazione di Compatibilità Paesaggistica";
- l'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P il quale prevede che nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del PUTT/P, è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:
- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.
- l'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P "Autorizzazione paesaggistica";
- l'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004.

CONSIDERATO CHE:

(Documentazione agli atti)

Al Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. prot. n. pg 0138927 del 09/08/2013, acquisito al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 8057 del 16/09/2013, è pervenuta, da parte della Provincia di Bari - Servizio Edilizia Pubblica e Territorio - Sez. Viabilità, una convocazione alla Conferenza di Servizi ex art. 14 della Legge 241/90 unitamente ai seguenti elaborati di progetto:

- D.1.1 ELENCO ELABORATI
- D.1.2 RELAZIONE GENERALE
- D.1.3 COROGRAFIA GENERALE
- D.1.4 RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
- D.1.5 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
- D.1.6 STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
- D.1.7 RELAZIONE DI VERIFICA ARCHEOLOGICA PRELIMINARE (Menhir)
- D.1.8 RELAZIONE DI VERIFICA E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
- D.2.1. RILIEVO CELERIMETRICO Su ortofoto
- D.2.2 RILIEVO CELERIMETRICO Planimetria di progetto su rilievo celerimetrico
- D.2.3 RILIEVO CELERIMETRICO Rilievo delle interferenze
- D.2.4 RILIEVO CELERIMETRICO Rilievo DEGLI ACCESSI
- D.3.1 PLANIMETRIA DI PROGETTO Sui PRG
- D3.2 PLANIMETRIA DI PROGETTO Su ortofoto
- D3.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO Su aerofotogrammetrico
- D3.4 PLANIMETRIA DI PROGETTO Su catastale
- D3.5 PLANIMETRIA DI PROGETTO Rotatoria
- D.4.1 PROFILO LONGITUDINALE Asse S.P. 231
- D.4.2 PROFILO LONGITUDINALE Rotatoria
- D.5 SEZIONI TIPO DELLA SAGOMA STRADALE E DELLA SOVRASTRUTTURA
- D.5 SEZIONI TIPO DELLA SAGOMA STRADALE E DELLA SOVRASTRUTTURA
- D.6.1 QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI S.P. 231
- D.6.2 QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Rotatoria
- D.7.1.1 IDRAULICA Planimetria idraulica - 1 di 2
- D.7.1.2 IDRAULICA Planimetria idraulica - 2 di 2
- D.7.2 IDRAULICA Profilo idraulico
- D.7.3 IDRAULICA Attraversamenti idraulici
- D.7.4 IDRAULICA Vasche di trattamento e pozzi disperdenti
- D.8.1 OPERE D'ARTE - TIPOLOGICI ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI - Calcoli prelim. struttura
- D.8.2 OPERE D'ARTE - TIPOLOGICI ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI - Pianta impalcato, sezione e prospetto
- D.8.3 OPERE D'ARTE - TERRE RINFORZATE - Calcoli preliminari della struttura
- D.8.4 OPERE D'ARTE - TERRE RINFORZATE - Pianta impalcato, sezione e prospetto

- D.9.1 PUBBLICA ILLUNIMAZIONE Relazione di calcolo e illuminotecnica
- D.9.2 PUBBLICA ILLUNIMAZIONE Planimetria e particolari costruttivi
- D.10.1 PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO Mappa catastale delle aree da espropriare
- D.10.2 PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO Elenco ditte e indennità d'esproprio
- D.10.3 PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO Relazione su valutazione delle indennità d'esproprio
- D.11.1 CALCOLO DEI VOLUMI E DELLE AREE
- D.11.2 ELENCO PREZZI UNITARI
- D.11.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- D.11.4 QUADRO ECONOMICO
- D.11.5 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
- D.11.6 PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
- D.11.7 STIMA INCIDENZA SICUREZZA E MANODOPERA

Questo Ufficio, con nota prot. n. 7959 del 12/09/2013, ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla seduta della CdS del 12/09/2013 e informato circa il rilascio in tempi brevi del proprio parere di competenza.

Con nota prot. n. 8828 del 09/10/2013, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ha inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, per i provvedimenti di competenza, il progetto in oggetto unitamente alla relazione tecnica illustrativa di competenza dello scrivente Ufficio ai sensi del comma 7 art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. copia di tale relazione illustrativa è stato, anche, inviato alla suddetta Conferenza dei Servizi come proprio parere di competenza.

Con nota prot. n. 16615 del 28/11/2013, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 11351 del 13/12/2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha espresso parere **favorevole con prescrizioni**.

(Descrizione intervento proposto)

Come descritto negli elaborati progettuali, e in particolare nella Relazione Illustrativa, i lavori di ammodernamento e adeguamento della S.P.231 nel tratto compreso tra Modugno (dal Km 1+500 circa) e Bitonto (al Km 6+000 circa) ha come obiettivo principale quello di migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità dell'attuale arteria.

Per tale intervento sono state derogate le norme di cui all'art. 2 del D.M. 05.11.2001, assumendo a riferimento le Norme Tecniche CNR/80, a causa della presenza di abitazioni, recinzioni, opifici, ecc. che non consentono di rispettare le caratteristiche geometriche imposte dal citato decreto e per coerenza e continuità con il tratto iniziale della SP 231, strada ex tipo III delle precedenti Norme Tecniche CNR/80 con quattro corsie e larghezza di 18,60 m.

Per ridurre le situazioni di disagio e pericolo determinate spesso dalla bassa velocità di circolazione e notevoli frequenze di manovra di convergenza, di divergenza, di attraversamento e di ingresso ed uscita da accessi alle proprietà latistanti, sono stati previsti:

- due carreggiate a doppia corsia per senso di marcia;
- piccoli tratti di strade parallele all'asta principale che, in presenza di alta densità di accessi, permettano di eseguire in sicurezza le manovre di accesso e di uscita dalle proprietà a confine, e adeguamenti e raccordi con la viabilità comunale; la piattaforma pavimentata della viabilità di servizio è larga 6,00 m con corsia di marcia pari a 4,00 m fiancheggiata in sinistra ed in destra da banchine di larghezza pari a 1,00 m;
- una rotatoria, ubicata al Km 3+500 circa, che consenta l'inversione di marcia e l'innesto sulla viabilità principale di una strada comunale, con diametro esterno pari a 50 m.

L'andamento altimetrico della provinciale non subirà variazioni degne di nota. I movimenti di terra riguarderanno, in definitiva, le fasce di allargamento.

É prevista, inoltre, la realizzazione di tre tombini idraulici scatolari in c.a. e dei muri d'ala e di contenimento per il sostegno delle terre. Per l'allargamento del tratto in rilevato compreso tra il Km 3+170 ed il Km 3+600 circa si è previsto, inoltre, l'uso di terre armate.

Per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche è prevista, in adiacenza alla banchina stradale del corpo centrale, la realizzazione di cunette di raccolta o di condotte interrate aventi la funzione di recapito, mentre sulla viabilità secondaria saranno realizzati fossi di guardia e canalette continue. L'acqua raccolta dalle banchine sarà con-

dotta in un collettore interrato che addurrà la quantità di "prima pioggia" a vasche interrate per i previsti trattamenti e quindi, insieme alle acque di successiva pioggia, a pozzi drenanti sperdenti.

Per i margini laterali delle carreggiate si prevedono, ove necessarie, barriere metalliche adeguate alla normativa in vigore di cui al D.M. 18.02.92, n.223 e successivo aggiornamento del 03.06.1998 (G.U. n.253 del 29.10.98). Fra l'asta principale e i piccoli tratti di viabilità di servizio non si sono previste barriere in quanto si avranno versi di marcia concordi e differenze di velocità inferiori a 40 Km/h.

Inoltre è prevista la realizzazione di segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, per garantire il permanere del livello di servizio della strada adeguato alla velocità di progetto, e di impianti di pubblica illuminazione, limitatamente alle zone in corrispondenza della rotatoria e dell'area del Menhir di Modugno.

Il progetto, infine, prevede un'adeguata sistemazione a verde delle aree intercluse negli svincoli di accesso all'opera d'arte e in corrispondenza dell'area a verde di pertinenza del Menhir.

(Istruttoria con riferimento al PUTT/P)

Fermo restando che l'intervento proposto intercetta un'area sottoposta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.), per quanto di competenza dello scrivente ufficio, si specifica che riguardo ai rapporti del progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000 si ritiene, in questa sede, di evidenziare quanto segue:

Per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel Comune di **Modugno (BA)**, si rappresenta quanto segue:

Ambiti Territoriali Estesi

L'intervento ricade in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo C e in parte in ATE E (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Ambiti Territoriali Distinti

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti geomorfoidrologiche;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di interesse botanico-vegetazionale;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'intervento interferisce con il "Menhir il Monaco", bene vincolato archeologicamente (DM del 02/12/1977, ai sensi della legge 1089/1939) e sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P; dal decreto ministeriale di vincolo si evince che gli interventi di adeguamento della sezione stradale e realizzazione della viabilità di servizio si pongono in aderenza all'area vincolata, interessando la sua area annessa.

Per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel Comune di **Bitonto (BA)**, si rappresenta quanto segue:

Ambiti Territoriali Estesi

L'intervento ricade in parte in un **Ambito Territoriale Esteso** di tipo C e in parte in ATE di tipo E (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Ambiti Territoriali Distinti

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'intervento interessa l'area di pertinenza e l'area annessa di componenti geomorfologiche e, precisamente, del corso d'acqua Lama Balice, sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P, e di n. 2 ripe fluviali, sottoposte alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di interesse botanico-vegetazionale;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'intervento interferisce con il "Menhir il Monaco", bene vincolato archeologicamente (DM del 02/12/1977, ai sensi della legge 1089/1939) la cui area di pertinenza ricade nel territorio di Modugno, il quale è sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P; dal decreto ministeriale di vincolo si evince che gli interventi di adeguamento della sezione stradale e realizzazione della viabilità di servizio si pongono in aderenza all'area vincolata, interessando la sua area annessa.

L'intervento intercetta un'area sottoposta a vincolo idrogeologico.

(Istruttoria con riferimento al PPTR)

Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 2 agosto 2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013) è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), successivamente modificato con DGR n. 2022 del 29.10.2013, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel Comune di **Modugno (BA)**, l'area d'intervento non appare interessata da alcun bene naturalistico e/o ulteriore contesto paesaggistico.

Per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel territorio del Comune di **Bitonto (BA)**, si rappresenta quanto segue:

Struttura idro-geo-morfologica

- Beni paesaggistici: l'intervento non interessa beni paesaggistici della struttura idro-geo- morfologica;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'intervento proposto intercetta in due punti un tratto del reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (Lama Balice), disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 47 delle NTA del PPTR; l'intervento inoltre interessa una lama, e precisamente la Lama Balice, disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 51, dalle direttive di cui all'art. 52 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 54 delle NTA del PPTR contrastando con le stesse;

Struttura ecosistemica e ambientale

- Beni paesaggistici: l'intervento non interessa beni paesaggistici della struttura eco sistemica e ambientale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'intervento, in corrispondenza della Lama Balice, interessa l'area di rispetto di Parchi e riserve e, precisamente, del Parco Naturale Regionale Lama Balice, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 72 delle NTA del PPTR contrastando con il comma 2, punto a4) delle stesse.

Struttura antropica e storico-culturale

- Beni paesaggistici: l'intervento intercetta un'area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), e precisamente l'area tutelata con Decreto del 01/08/1985, denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari", disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle misure di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): il tratto finale dell'intervento interessa una testimonianza della stratificazione insediativa e la sua area di rispetto,

precisamente la Torre del Carmine, disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle misure di cui all'art. 81 delle NTA del PPTR.

(Vincoli ministeriali)

Dichiarazione di interesse pubblico art. 134 D.Lgs. n. 42/2004. Decreto del 01/08/1985, denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari", motivato come segue:

Il territorio delle lame ad ovest e a sud-est di Bari, ricadente nei comuni di Bari, Modugno, Bitonto, Palo del Colle, Bitetto, Binetto, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari (provincia di Bari) riveste notevole interesse perché e' caratterizzato dalla presenza di gravine e lame che, con diverse dimensioni, partono dalle ultime propaggini collinari delle murge per arrivare al mare. Fortemente caratterizzate sotto il profilo geomorfologico, esse rivestono particolare interesse sotto il profilo paesistico e naturalistico per la presenza anche dell'habitat naturale e dell'eco-sistema ancora sufficientemente integri. Inoltre spesso conservano i resti di antichi insediamenti umani, ricavati in grotte scavate dall'uomo lungo i lati delle gravine, o sorti nelle vicinanze per la presenza di brevi corsi fluviali, di cui in genere oggi restano limitate ma significative tracce.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che trattasi di opera di rilevante trasformazione, che interessa ambiti territoriali distinti del PUTT/P, beni paesaggistici e ulteriori contesti del

PPTR, contrastando con le prescrizioni di base delle NTA del PUTT/P. Considerate, inoltre, le modifiche introdotte alle NTA del PPTR con DGR n. 2022 del 29.10.2013, l'opera non risulta in contrasto con le misure di salvaguardia di cui all'art 105 delle NTA del PPTR adottato con DGR n. 1435 del 2 agosto 2013, così come evidenziato nella relazione illustrativa inviata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica alla Soprintendenza con nota prot. n. 8828 del 09/10/2013. Visto l'art 5.07 delle NTA del PUTT/P, trattandosi di opera pubblica, la Giunta regionale può rilasciare l'attestazione di compatibilità paesaggistica (art. 5.04) anche in deroga (art. 5.07) alle NTA del PUTT/P. Ciò sempre che dette opere: (i) siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico- ambientali previste nei luoghi; (ii) siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente; (iii) non abbiano alternative localizzative.

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica si ritiene che le opere in progetto comportino una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati, in particolare laddove sono intercettate le tutele paesaggistiche connesse alla presenza della Lama Balice. Alcune previsioni progettuali quali la realizzazione di viabilità di servizio (complanari) lungo gran parte del tracciato, che non limitano il "consumo" di superfici naturali, nonché di alcune opere d'arte particolarmente rilevanti, comportano alterazioni dei beni paesaggistici interessati.

Pur tuttavia, considerando che l'allargamento e l'adeguamento del tracciato risultano opere di assoluta necessità per la messa in sicurezza della SP 231, si ritiene che con gli opportuni accorgimenti e misure di mitigazione, gran parte degli interventi possono risultare compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste per il contesto di riferimento. Inoltre, con particolare riferimento al Menhir lo Monaco, poiché il bene si inserisce in un contesto di giacenza fortemente antropizzato, non riconducibile paesaggisticamente al bene stesso, si ritiene che gli interventi di adeguamento della sezione stradale e realizzazione della viabilità di servizio, pur interferendo con il bene stesso, possano risultare compatibili con le finalità di salvaguardia del bene mediante opportuni interventi di potenziamento della tutela paesaggistica.

Ciò premesso, le opere in progetto non comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati per le motivazioni descritte e "considerato che l'intervento riuslta necessario per la messa in sicurezza della strada e non comporta alterazioni di rilievo dell'andamento altimetrico della porzione di territorio interessato dall'ampliamento stradale in prossimità dell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/04)", si ritiene di poter esprimere **parere favorevole con prescrizioni**.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

- "per quanto riguarda la porzione di viabilità e la sistemazione degli spazi interclusi che intercettano il vincolo archeologico "Menhir il Monaco" (DM del 2/12/1977 ai sensi dell'ex Lege 1089/39), dovrà essere redatto progetto di dettaglio, completo di documentazione fotografica dello stato di fatto e simulazione fotografica dell'intervento progettato, con riprese da diversi punti di vista, da sottoporre all'autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/04, nonché all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 stesso decreto, trattandosi di area vincolata ai sensi dell'art. 142, co 1, lettera m)"; ad ogni buon conto si raccomanda di non interessare l'area di pertinenza del Menhir da alcuna opera di allargamento stradale e di garantire la visibilità del Menhir: i) rimuovendo la segnaletica pubblica o privata e spostando le insegne che ne occludono la visuale dalla SP 231 e dall'adiacente strada comunale, ii) prevedendo per l'isola di traffico nelle immediate vicinanze una sistemazione a raso che non occluda la percezione dello stesso, iii) formare, sulla recinzione che lo circonda, una quinta retrostante, le cui forme dovranno essere concordate con la competente Soprintendenza Archeologica;
- "le banchine della viabilità di servizio dovranno essere caratterizzate da strato drenante";
- "dovranno essere salvaguardati il più possibile i muretti a secco esistenti e, in caso di demolizione

per la realizzazione delle nuove carreggiate, ripristinati nelle aree adiacenti, secondo le tecniche tradizionali";
- nelle aree intercluse dai nuovi tracciati stradali e nelle aree comprese tra la viabilità principale e quella secondaria, sia previsto l'impianto di esemplari adulti di specie arbustive della flora locale, in maniera tale da ripristinare il potenziale vegetazionale esistente, proteggendo ed integrando l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;
- nella realizzazione dell'adeguamento in corrispondenza della Lama Balice, al fine di ridurre la frammentazione degli habitat e favorire continuità della connessione ecologica tra costa ed entroterra svolta dalla stessa lama, non sia rimossa la vegetazione arbustiva o arborea delle aree oggetto di esproprio o d'intervento. Nel caso in cui sia necessario rimuoverla per la realizzazione delle opere edili, la stessa sia censita e sia effettuato un progetto di reimpianto nelle aree suddette, integrandola con un numero idoneo di altri esemplari simili;
- gli interventi assicurino il mantenimento pervio della sezione idraulica e dei fianchi della lama Balice;
- al fine di non contrastare con la normativa d'uso della sezione C2 della Scheda d'Ambito n. 5.5 "Puglia Centrale" del PPTR, di cui all'art. 37 comma 4 delle NTA dello stesso PPTR e con le Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle Infrastrutture (elaborato 4.4.5), ed in particolare con le indicazioni contenute nel capitolo n. 2 "La strada mercato" e nel relativo Esempio di applicazione dei criteri progettuali su un profilo paesaggistico dell'asse, normative prescrittive ai sensi dell'art 79 delle NTA del PPTR in corrispondenza delle aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/:
- in corrispondenza della rotatoria e dello svincolo di Bitonto sud, sia predisposta un'illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale;
- alternare la presenza di filari alberati, laddove possibile, e di vegetazione arbustiva autoctona, in particolare in presenza di aree a maggior disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali), avendo cura invece di mantenere libera la visuale dalla strada verso la Lama Balice.
- incrementare, in corrispondenza della Lama, la permeabilità della strada alla fauna, introducendo sottopassi e ulteriori varchi dedicati.

In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti:
- sia del tutto esclusa, in fase di cantiere, la possibilità di interessare direttamente e/o indirettamente con opere provvisorie (quali piste di servizio, depositi di materiale, aree di stoccaggio, accessi e/o altre opere complementari) le compagini a bosco-macchia esistenti nelle vicinanze;
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento, compatibilmente con le previsioni di progetto;
- gli eventuali materiali di risulta, (terre e rocce di scavo) rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica;
- al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di Parere Paesaggistico, ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e Attestazione di Compatibilità Paesaggistica ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P in deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P con efficacia di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE per il progetto SP 231 "Andriese - Coratina". Lavori di allargamento e ammodernamento del piano viabile e sistemazione delle relative pertinenze dal km 1+450 al km 6+000, Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P ed Attest azione di Compatibilità Paesaggistica ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, in deroga ex 5.07 delle NTA del PUTT/P con efficacia di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Conclusioni e Prescrizioni" del presente provvedimento parte integrante;

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento:
- alla Provincia di Bari - Servizio Edilizia Pubblica e Territorio - Sez. Viabilità;
- ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di Modugno e Bitonto (BA);

DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR 2905/2012, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:
- alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia
Bari

Prot. n. 16615
cl 34.04.02/108.13

28 NOV 2013

Alla REGIONE PUGLIA
Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione
Paesaggistica
Via Gentile 52, strada Zuccararo
Comune di
70126 **BARI**

Risposta al Foglio del 9/10/2013
Prot. AOO_145-8828

Oggetto: **Comuni di Modugno e Bitonto-** SP 231 "Andriese Coratina". Lavori di allargamento e ammodernamento del piano viabile e sistemazione delle relative pertinenze dal km 1+450 al km 6+600. Parere espresso ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs n. 42/04 e s.m.i.

Richiedente: Provincia di Bari-Servizio Edilizia Pubblica e Territorio-sez. viabilità.

E, p.c. Alla Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Puglia
Strada dei Dottula - Isolato 49
70122 **BARI**

Alla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Puglia
Via Duomo, 33
74100 **TARANTO**

In riscontro alla nota a margine relativa alla questione in oggetto questa Soprintendenza, esaminata la documentazione trasmessa in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 146 co. 7 del D.Lgs 42/04, completa della verifica di conformità alle NTA dell'adottato Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) dell'Ente regionale, considerato che l'intervento risulta necessario per la messa in sicurezza della strada e non comporta alterazioni di rilievo dell'andamento altimetrico della porzione di territorio interessato dall'ampliamento stradale in prossimità dell'area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs 42/04), esprime, ai sensi del comma 8, stesso articolo, parere favorevole alle opere richieste alle condizioni indicate nell'istruttoria regionale atte a mitigare e compensare gli impatti generati sulla percezione delle componenti paesaggistiche che caratterizzano l'area e con l'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni.

- Per quanto riguarda la porzione di viabilità e la sistemazione degli spazi interclusi che intercettano il vincolo archeologico "Menir il Monaco" (DM del 2/12/1977 ai sensi dell'ex Lege 1089/39), dovrà essere redatto progetto di dettaglio, completo di documentazione fotografica dello stato di fatto e simulazione fotografica dell'intervento progettato, con riprese da diversi punti di vista, da sottoporre all'autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/04, nonché all'autorizzazione

Castello Svevo-Piazza Federico II – 70122 BARI
Tel. 080 5286111 fax 080 5245540 E mail: sbap-ba@beniculturali.it
Sito web www.sbap-ba.beniculturali.it - Posta elettronica certificata (PEC) mbac-sbap-ba@mailcert.beniculturali.it
Ufficio Relazioni con il pubblico – tel. 080 5286260 sbap-ba.urp@beniculturali.it

paesaggistica ai sensi dell'art. 146 setto decreto, trattandosi di area vincolata ai sensi dell'art. 142, co 1, lettera m);

- Le banchine della viabilità di servizio dovranno essere caratterizzate da strato drenante;
- Dovranno essere salvaguardati il più possibile i muretti a secco esistenti e, in caso di demolizione per la realizzazione delle nuove carreggiate, ripristinati nelle aree adiacenti, secondo le tecniche tradizionali.

La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 155, comma 2, del citato decreto legislativo.

Si restituisce, in allegato alla presente, copia degli atti trasmessi.

Il Soprintendente
Arch. Salvatore Buonomo

Responsabile del procedimento
Arch. Angelamaria Quartulli

tel. 080/5286234/288
e-mail: angelamaria.quartulli@beniculturali.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2525

Comune di Grottaglie (TA). Interventi per il completamento per il recupero e la valorizzazione delle Cave di Fantiano. Attestazione di Compatibilità Paesaggistica (art. 5.04 delle NTA del PUTT/P) con efficacia di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

VISTI:

- la delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- la DGR n. 1435 del 2 agosto 2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013) è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), successivamente modificato con DGR n. 2022 del 29.10.2013;
- l'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, il quale prevede che le opere di rilevante trasformazione ex art. 4.01 delle NTA del PUTT/P siano sottoposte a "verifica di compatibilità paesaggistica", per l'ottenimento dell'"Attestazione di Compatibilità Paesaggistica";
- l'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P "Autorizzazione paesaggistica";
- l'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004.

CONSIDERATO CHE:

(Documentazione agli atti)

con nota prot. n. 18411 del 16/08/2013, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 8287 del 23/09/2013, il Comune di Grottaglie (TA) ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo dell'opera in oggetto, richiedendo il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica. La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati:

- R01 Elenco atti ed elaborati scritto-grafici
- R02 Relazione illustrativa generale
- R03 Relazione norme di sicurezza per l'utilizzo dell'area d'intervento per spettacoli, intrattenimenti ed attrazioni varie
- R04 Relazione sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
- R05 Relazione sulla conformità delle opere oggetto del'intervento alla vigente legislazione in materia
- R06 Relazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica
- R07 Relazione di compatibilità idraulica
- R08 Valutazione di incidenza ambientale
- R16 Relazione paesaggistica
- U01 Inquadramento dell'area d'intervento rispetto ai vincoli territoriali
- U02 Inquadramento dell'area d'intervento
- U03 Analisi geomorfologica
- U04 Analisi idrologica
- U05 Analisi idraulica - risultati
- U06 Analisi idraulica - perimetrazione
- T01 Rilievo topografico plano-altimetrico dello stato dei luoghi dell'area d'intervento
- T02 Sezioni topografiche dello stato dei luoghi dell'area d'intervento
- T03 Rilievo della vegetazione, delle opere e delle finiture presenti nell'area d'intervento
- T04 Rilievo fotografico dello stato dei luoghi
- T05 Elaborazione mesh 3D e linee di discontinuità
- A01 Planimetria generale di progetto: interventi edili, di finitura e impianti tecnologici
- A02 Planimetria generale di progetto: interventi di ingegneria naturalistica, opere di sistemazione e protezione
- A03 Edificio polivalente: piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi
- A04 Locale controllo ingresso/esodo: piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi
- A05 particolari costruttivi dell'intervento
- A06 elementi di arredo
- A07 Elaborazione grafica

Con nota prot. n. 9255 del 22/10/2013, ritrasmessa con nota prot. n. 9900 del 07/11/2013, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ha inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, per i provvedimenti di competenza, il progetto in oggetto unitamente alla relazione tecnica illustrativa di competenza dello scrivente Ufficio ai

sensi del comma 7 art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. copia di tale relazione illustrativa è stato, anche, inviato alla suddetta Conferenza dei Servizi come proprio parere di competenza.

Con nota prot. n. 18728 del 05/12/2013, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 11389 del 13/12/2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha espresso parere **favorevole con prescrizioni**.

(Descrizione intervento proposto)

Come descritto negli elaborati progettuali, e in particolare nella Relazione Illustrativa Generale, il progetto prevede i seguenti interventi:

1. Sistemazione spazi esterni

a. Pulizia e sistemazioni esterne:
   i. rimozione dei pali di illuminazione e delle reti di alimentazioni aeree esistenti, compresi pozzetti e plinti di fondazione;
   ii. rimozione di materiale calcareo consolidato depositato in cumuli costituito da scarti di lavorazione del tufo;
   iii. pulizia e rimozione del materiale calcareo incoerente sciolto presente in modo sparso nel sito;
   iv. pulizia, sfalcio e sradicamento di vegetazione infestante;
   v. pulizia e messa in sicurezza dei fronti di cava e versanti con rimozione del materiale pericolante in fase di distacco ed eliminazione della vegetazione infestante;
   vi. pulizia e ripristino dei rivertimenti murari e delle opere di finitura dell'esistente blocco artisti e servizi.
b. Interventi naturalistici e di consolidamento:
   i. manutenzione delle specie arboree ed arbustive esistenti;
   ii. asporto, spandimento e modellazione del terreno agrario;
   iii. ripristino e adeguamento plano-altimetrico di sentieri pedonali per il pubblico e di collegamento delle aree e spazi attrezzati;
   iv. riconfigurazione antierosiva dei sentieri e delle aree dissestate mediante la risistemazione di elementi tufacei di idonea pezzatura, previa rimozione del materiale incoerente e esecuzione di adeguato strato di fondazione;
   v. regolarizzazione e stabilizzazione delle scarpate;
   vi. consolidamento dei monoliti calcarei interessati da lesioni profonde mediante cucitura armata.
c. Interventi di protezione e delimitazione:
   i. realizzazione ex novo di muratura di protezione (parapetti) in conci di tufo posati "ad accoltellato";
   ii. ripristino e sistemazione degli esistenti muri a secco in tufo;
   iii. realizzazione ex novo di staccio natura in legno di castagno;
   iv. ripristino e sistemazione dell'esistente staccionata in leno di castagno;
   v. realizzazione di cancelli metallici per ingressi carrabili e pedonali;
d. Elementi di arredo e segnaletica (tabellino didattico/informativi, tabelle monitorie su pali, tabelle segnavia/direzionali/perimetrali).
e. Rifacimento della pavimentazione del palco: con elementi modulari in legno e resina su supporti regolabili in acciaio zincato, previa rimozione della pavimentazione esistente.

2. Impianti tecnologici (illuminazione, con pali e rete pubblica illuminazione ed elementi bassi per illuminazione dei percorsi, videosorveglianza, irrigazione del verde di arredo, pozzo artesiano.

3. Realizzazione edificio polivalente (reception, bookshop, sala polivalente per attività didattiche e scientifiche, unità igieniche, deposito) con fondazioni dirette in c.a., ossatura in c.a., vespaio aerato, tamponamento con blocchi in c.a. e paramento esterno con pannelli metallici in acciaio corten a forma regolare.

4. Realizzazione di locale controllo ingresso/esodo di circa 31 mq con le stesse caratteristiche dell'edificio polivalente.

(Istruttoria con riferimento al PUTT/P)

Fermo restando che l'intervento proposto ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.), per quanto di competenza dello scrivente ufficio, si specifica quanto segue riguardo ai rapporti del progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio

(PUTT/P) approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000

Ambiti Territoriali Estesi

L'intervento ricade in **Ambiti Territoriali Estesi** di tipo B, c ed E (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Ambiti Territoriali Distinti

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'intervento interessa l'area di pertinenza e l'area annessa di una componente geomorfologica denominata "versanti e crinali" e, precisamente, di un ciglio di scarpata, sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'intervento interessa l'area di pertinenza e l'area annessa di una componente botanico-vegetazionale denominata "boschi e macchie", sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P; l'area d'intervento risulta inoltre direttamente interessata dall'area di pertinenza e annessa di un'ulteriore area boscata e del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" le quali, pur non cartografate dal PUTT/P, sono sottoposte a tutela dal D.Lgs 42/2004 e smi, e ai sensi dell'art. 3.01.2.01 delle NTA del PUTT/P, sono soggette alle prescrizioni si base di cui agli artt. 3.10 e 3.11 delle NTA del PUTT/P. Esse sono cartografate nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettere "f" e "g" del D. Lgs. 42/2004) dell'adottato PPTR.
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico.

(Istruttoria con riferimento al PPTR)

Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 2 agosto 2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013) è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), successivamente modificato con DGR n. 2022 del 29.10.2013, si rappresenta quanto segue.

Struttura idro-geo-morfologica

- Beni paesaggistici: l'intervento non interessa beni paesaggistici della struttura idro-geo- morfologica;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'intervento proposto intercetta più versanti, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 51, dalle direttive di cui all'art. 52 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 53 delle NTA del PPTR, e, nell'area a nord-ovest, una lama, precisamente il Vallone Fantiano, disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 51, dalle direttive di cui all'art. 52 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 54 delle NTA del PPTR;

Struttura ecosistemica e ambientale

- Beni paesaggistici: gli interventi interessano un'area a bosco, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle prescrizioni di cui all'art. 62 delle NTA del PPTR, e un parco, precisamente il Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle prescrizioni di cui all'art. 71 delle NTA del PPTR, contrastando con queste ultime e con la Legge Istitutiva del Parco (LR n. 18 del 20/12/2005);
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): gli interventi interessano l'area di rispetto del bosco, disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR.

Struttura antropica e storico-culturale

- Beni paesaggistici: l'intervento non intercetta beni paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'intervento non intercetta ulteriori contesti della struttura antropica e storico-culturale.

(Vincoli ministeriali)

- Area tutelata ex lege o art. 142 D.Lgs. n. 42/2004. Lettera **f** (Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine").
- Area tutelata ex lege o art. 142 D.Lgs. n. 42/2004. Lettera **g** (boschi e foreste).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che trattasi di opera di rilevante trasforma-

zione, che interessa ambiti territoriali distinti, beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici, contrastando, per la parte riguardante la realizzazione dei nuovi edifici polivalente e d'ingresso, con le prescrizioni di base delle NTA del PUTT/P e con le misure di salvaguardia di cui all'art. 105 delle NTA dell'adottato PPTR.

Si ritiene che gli interventi di realizzazione dei due edifici polivalente e d'ingresso, distacco degli elementi pericolanti dei fronti di cava e realizzazione degli impianti tecnologici generali determinino un impatto rilevante sull'assetto naturale e percettivo dei luoghi. Inoltre, la realizzazione del nuovo edificio polivalente è in contrasto con la Legge Istitutiva del Parco (LR n. 18 del 20/12/2005 - art. 4, comma 7, lett. l come modificata dalla L.R. 6/2011) in quanto ubicato in Zona 1 e, di rimando, con l'art. 71, comma 1 delle NTA del PPTR, oltre a determinare modifiche significative ai valori percettivi e agli equilibri ecologici del Parco.

Considerato che gli altri interventi descritti sono funzionali alla fruibilità e alla messa in sicurezza delle aree, se la realizzazione di ambienti di servizio è concepita come intervento totalmente reversibile, si potrebbe raggiungere l'obiettivo di sostenibilità generale perseguito dal PPTR. In tal caso gli interventi potrebbero risultare compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste per il contesto di riferimento.

Ciò premesso, le opere in progetto non comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati per le motivazioni descritte e "i lavori di completamento e recupero delle cave di Fantiano, per le caratteristiche di valorizzazione e fruibilità del luogo, risultano compatibili con il contesto paesaggistico tutelato a condizione che siano rispettate le prescrizioni dettate dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, che questo Ufficio condivide e fa proprie", si ritiene di poter esprimere **parere favorevole con prescrizioni**.

(Conclusioni e prescrizioni)

Al fine di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

- i due edifici polivalente e d'ingresso siano realizzati in Zona 2 del Parco con materiali e tecnologie strutturali ed impiantistiche che ne consentano la reversibilità, pur conservando il linguaggio formale e materico dell'involucro esterno previsto in progetto;
- al fine di ridurre l'artificializzazione del suolo e l'alterazione dei valori percettivi del contesto naturale:
  - l'intervento di regolarizzazione plano-altimetrica del sentiero esistente pedonale sia limitato prevedendo, nella parte in piano in prossimità dell'ingresso, la sistemazione mediante costipazione di materiale sciolto;
  - per l'intervento di regolarizzazione e stabilizzazione delle scarpate sia evitata la posa in opera di masselli erbosi autobloccanti o simili, prediligendo la ripulitura dei possibili distacchi e l'esclusivo e massivo impianto di specie vegetali autoctone che consentano la stabilizzazione di tali versanti;
- nelle operazioni di pulizia, sfalcio e sradicamento della vegetazione infestante sia posta la massima cura al fine di evitare danni o l'estirpazione delle specie arboree ed arbustive compresenti;
- siano limitate l'area di cantiere e le relative opere complementari (piste di servizio, aree di stoccaggio, accessi, ecc), le quali non dovranno interessare in alcun modo le aree caratterizzate dalla presenza di alberi o arbusti esistenti;
- al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi, ecc.) siano eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Si rappresenta, infine, che trattandosi di opera pubblica, laddove il progetto costituisca variante urbanistica, la Giunta regionale dovrà rilasciare il Parere Paesaggistico ai sensi del 5.03 del le NTA del PUTT/P.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di Attestazione di Compatibilità Paesaggistica ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni, con efficacia di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE per il progetto "Interventi per il completamento per il recupero e la valorizzazione delle Cave di Fantiano", Attestazione di Compatibilità Paesaggistica ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, con efficacia di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Conclusioni e Prescrizioni" del presente provvedimento parte integrante;

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento:
- al Sig. Sindaco del Comune di Grottaglie (TA);
- all'Ente Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine";

DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR 2905/2012, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:
- alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

Lecce, ...

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI LECCE BRINDISI E TARANTO
- LECCE -

Al Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Luciano Trani
Ufficio Settore Urbanistica
del Comune di GROTTAGLIE
comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it

E,p.c. Alla Regione Puglia
Assessorato all'Urbanistica
Servizio Assetto del Territorio
Via Gentile, 52
70100 BARI
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Prot. N 5551 *del 02.04.2013*
Risposta al Foglio N. 7284 *del 27.03.2013*
Class 34.19.04/62 *Allegati Servizio N.*

OGGETTO: Lavori di completamento del recupero e valorizzazione delle "CAVE DI FANTIANO" nell'ambito del P.O. FERS 2007/2013 Asse II -Linea di intervento 2.3-Azione 2.3.4.
Progetto Definitivo
Parere espresso ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 e successive modificazioni ed integrazioni D.Lgs. 42/2004 –art.142 comma 1 lett. f) e g).

Parco Naturale Regionale"Terra delle Gravine"
Via Lago di Bolsena, 2
74123 TARANTO
provincia.taranto@legalmail.it

In riscontro alla nota n° **7284** del **27.03.2013.** pervenuta in data **30.05.2013** prot. n° **0009319,** vista la valutazione espressa dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia con nota n. 9255 del 22.10.2013 e pervenuta a questo Ufficio il 25.10.2013 con prot. n. 16842, questa Soprintendenza esaminata la documentazione trasmessa in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 146 co. 7 del D.Lgs in epigrafe, rilevata la conformità alle N.T.A. del P.U.T.T. e del P.P.T.R. vigente della Regione Puglia esprime, ai sensi del co. 8 del medesimo articolo**, parere favorevole con prescrizioni,** per le seguenti motivazioni:

- *I lavori di completamento e recupero delle cave di Fantiano, per le caratteristiche di valorizzazione e fruibilità del luogo, risultano compatibili con il contesto paesaggistico tutelato a condizione che siano rispettate le prescrizioni dettate dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, che questo Ufficio condivide e fa proprie.*

La presente nota viene trasmessa, alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 155 comma 2 del citato decreto legislativo.

Si restituisce, con parere favorevole copia degli atti trasmessi.

Per Il Soprintendente *ad interim*
(Arch. Francesco CANESTRINI)
L'Architetto delegato Augusto RESSA

Il Responsabile del procedimento
Architetto Direttore Coordinatore
Augusto Ressa
Responsabile Ufficio Operativo di Taranto
Tel. 099 4525982 fax 099 4551561
augusto.ressa@beniculturali.it
Funzionario per le Tecnologie
Gabriella Imperiale
gabriella.imperiale@beniculturali.it

MBAC-SBAP-LE
PROTOCOLLO
0018728 05/12/2013
Cl. 34.19.04/62

"Ex Spedale Spirito Santo" Via Galateo, n. 2 - 73100 - LECCE
tel. 0832 248301 - fax 0832 248340 C.F. 93075250758
url: www.sbap-le@beniculturali.it - e mail: sbappsae-le@beniculturali.it
Pec:mbac-sbap-le@mailcert.beniculturali.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2526

DGR 2742/2012. Proroga termini.

Assente l'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Diritto allo studio universitario e AFAM, relazioni con l'ADISU-Puglia, interventi per lo sviluppo delle università pugliesi, ricerca ed innovazione", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Università e Ricerca e fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue l'ass. Godelli.

Premesso che con D.G.R. n. 2742 del 14/12/2012 è stato assegnato il contributo straordinario a favore delle Università pugliesi di € 3.573.125,13 finalizzato a garantire i servizi agli studenti e favorire il diritto allo studio al fine di consentire parità di accesso all'istruzione universitaria a tutti gli studenti della Regione e far conseguire loro il pieno successo formativo;

Considerato che tutte le Università avevano comunicato che gli interventi sarebbero stati effettuati nel corso dell'a.a. 2012/2013 e sarebbero stati rendicontati entro il 31/12/2013 secondo le note modalità contabili.

Rilevato che, nel rispetto dei principi stabiliti con la citata D.G.R. n. 2742 del 14/12/2012, il Servizio Scuola, Università e Ricerca predisponeva i provvedimenti di impegno e liquidazione del contributo in questione ma il Servizio Bilancio e Ragioneria, con nota Prot. AOO_116/5887 del 16/04/2013, comunicava che, per tali provvedimenti, dovevano ritenersi valide esclusivamente le operazioni contabili relative all'impegno e che a seguito di ripartizione della disponibilità di competenza e cassa effettuata dal competente Direttore d'Area si sarebbero potuti riproporre i provvedimenti di liquidazione;

Considerato che, in attuazione delle regole di finanza pubblica correlate alle norme in materia di patto stabilità la Giunta Regionale, con deliberazioni n. 924, n. 1153, n. 1982 e n. 2417 rispettivamente in data 7 maggio, 18 giugno, 22 ottobre e 10 dicembre 2013, ha dettato indirizzi alle strutture regionali in ordine alla modulazione degli impegni e dei pagamenti, da effettuarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2013, che fossero coerenti con l'obiettivo del perseguimento del rispetto del patto di stabilità interno per il medesimo anno;

Considerato, altresì, che solo in attuazione della citata D.G.R. n. 2417/2013 è stato possibile procedere all'erogazione del contributo di cui alla D.G.R. n. 2742/2012;

Considerato, quindi, che ragioni di carattere programmatico, derivanti dalla anelasticità dell'assegnazione degli spazi finanziari in termini di competenza euro compatibile ai fini del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità, hanno determinato uno slittamento necessitato delle procedure erogative del contributo di cui alla D.G.R. n. 2742/2012 e la conseguente riduzione dell'intervallo temporale determinato dal termine finale di cui al punto 6 del dispositivo della menzionata D.G.R. 2742/2012;

Preso atto, inoltre, della problematicità del ricorso per le Università alle anticipazioni di cassa nonché della contrazione delle procedure di spesa dettate dalla progressiva riduzione del FFO e dalle misure di contenimento della spesa pubblica fissate dal D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26/04/2012 (*"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"),* dal D.L. n. 52 del 07/05/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 06/07/2012 (*"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"),* dal D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 07/08/2012 (*"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini")* e, da ultimo, dalla Legge n. 228 del 24/12/2012 ("*Legge di stabilità 2013*") che, all'art. 1, comma 116, conferma per gli atenei il persistere delle disposizioni limitative di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640, 642, della Legge n. 296 del 27/12/2006 ("*Legge finanziaria 20007"*);

Ritenuto dover prorogare i termini di spesa e di rendicontazione per non vanificare la finalità dell'in-

tervento regionale e per prevenire ogni ricaduta negativa sugli interventi attuativi del diritto allo studio e sui servizi agli studenti universitari programmati dalle università pugliesi con il contributo della Regione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

- La spesa complessiva di € 3.573.125,13 è garantita dall'impegno assunto con Atti Dirigenziali n. 238-239-240-241-242 in data 21/12/2012 sul capitolo 915060/2012 sulla base di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2742/2012;
- La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4, comma 4, punto k) della L.R. n. 7 del 04/02/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore responsabile della P.O. "Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con l'ADISU-Puglia, interventi a sostegno delle Università degli Studi, Ricerca ed Innovazione", dal Dirigente dell'Ufficio competente, dal Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca, senza osservazioni da parte del Direttore di Area;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa e per le motivazioni ivi riportate, che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne parte integrante ed essenziale, di:

1. Approvare la relazione dell'Assessore, che qui si intende integralmente richiamata;

2. Prorogare al 30/06/2014 il termine di spesa e di rendicontazione stabilito ai punti 2 e 6 della D.G.R. n. 2742/2012, che si intendono modificati di conseguenza;

3. Dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato a tutti gli uffici ed ai soggetti interessati a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;

4. Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2527

Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, art. 3 comma 4 - Regolamento Regionale n. 4/2007, art. 20, comma 4 - Riparto e assegnazione risorse ai Comuni per "interventi indifferibili" per il pagamento delle rette per i minori stranieri - anno 2010.

L'Assessore al Welfare sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche per la famiglia, le persone e le pari opportunità", confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità e dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 20 del Regolamento regionale n.4/2007 stabilisce le modalità di applicazione della disciplina di cui all'art. 3 della L.R. n. 19/2006 relativamente ai cosiddetti "interventi indifferibili";

- con deliberazione n. 1632 / 2007 la Giunta Regionale ha assegnato i fondi ai Comuni in materia di "interventi indifferibili" così come definiti dalla normativa regionale, utilizzando le quote dei Fondi Nazionali Politiche Sociali relativi agli anni 2001-2003, 2004 e 2005;
- con successiva deliberazione n. 1061/2008, la Giunta regionale ha assegnato le risorse del FNPS 2006 e 2007, per la quota spettante ai Comuni a titolo di compartecipazione ovvero di anticipazione per gli interventi indifferibili cui abbiano dovuto far fronte nel proprio territorio;
- il primo ciclo di programmazione sociale regionale e degli Ambiti territoriali, avviato con Del. G.R. n. 1104/2004 (primo Piano Regionale Politiche Sociali) deve intendersi concluso al 31.12.2009, a seguito della avvenuta approvazione del secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali con D.G.R. 1875/2009;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009, viene stabilito, tra l'altro, che, a partire dall'applicazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009/2011, non è più prevista alcuna riserva regionale di fondi per gli interventi "indifferibili" a favore dei minori fuori famiglia, assegnando, invece, i medesimi fondi nel riparto generale delle risorse agli Ambiti territoriali che, pertanto, sono chiamati a programmare all'interno dei rispettivi Piani Sociali di Zona le risorse che intendono destinare al concorso alla spesa sostenuta da ciascun Comune per il pagamento delle rette di ricovero nelle comunità dei minori sottoposti a provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni;
- con la stessa deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009, viene confermato, invece, il cofinanziamento esclusivamente per gli interventi indifferibili in favore dei minori stranieri non accompagnati a partire dall'anno 2010, nei limiti di quanto annualmente riservato a valere sul FNPS assegnato alla Puglia con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 653 del 5 aprile 2011, è stato approvato il riparto delle risorse da assegnare ai Comuni, a titolo di compartecipazione per gli interventi indifferibili, ai sensi dei commi 4 e 8 dell'art.3 della L.R. n. 19/2006, relativamente agli anni 2008 e 2009, per un importo complessivo di € 5.128.776,73;
- l'art.1 della L.R. n.7 del 6.2.2013, ha abrogato il comma 8 dell'art.3 della L.R. 19/2006;
- con D.D. 634 del 16.12.2013 si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 448.576,62 sul Cap. 784025 - UPB 5.2.1 - Bilancio di Previsione 2013 per il riconoscimento del concorso alle spese dei Comuni per le rette dei minori stranieri non accompagnati, riferite all'annualità 2010;

Tutto ciò premesso, preso atto delle comunicazioni inviate dai Comuni relativamente alle risorse finanziarie stanziate dagli stessi per far fronte agli interventi indifferibili in favore dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2010, ai sensi del comma 4 dell'art.3 della L.R. n. 19/2006, si ritiene opportuno concorrere alla compartecipazione della spesa sostenuta dai Comuni per tali interventi, utilizzando parte delle risorse già indicate sotto la voce "altre finalizzazioni", dalla delibera di Giunta Regionale n.1875 del 13.10.2009 con cui è stato approvato il Piano regionale delle politiche sociali II triennio ed il riparto delle risorse FNPS anni 2008 - 2009, dando atto che, essendo stato abrogato il comma 8 dell'art.3 della L.R. 19/2006, per gli anni 2011 e seguenti non saranno più stanziate ed assegnate ulteriori risorse.

Pertanto, si propone di approvare il riparto delle risorse da assegnare ai Comuni per gli interventi indifferibili, ai sensi del comma 4 dell'art.3 della L.R. n. 19/2006, relativamente all'anno 2010, determinato in modo percentuale sul totale della spesa sostenuta dal singolo Comune, in relazione alla popolazione residente, come stabilito con la delibera di G.R. n.653/2011 e di seguito riportato:

Dimensione demografica	**Percentuale di spesa sostenuta da assegnare a titolo di contributo**
Comuni con popolazione oltre 100.001 abitanti	5%
Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti	10%
Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti	25%
Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti	40%

Il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, sulla base del fabbisogno espresso dai Comuni per l'anno 2010, ha provveduto a formulare gli elenchi relativi alla spesa per i minori stranieri non accompagnati, di cui all'Allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Per tali interventi si propone l'assegnazione di € 448.576,62 a fronte di una spesa complessiva di € 4.343.588,52.

Si propone, pertanto, di approvare il riparto delle predette risorse di **€** 448.576,62 per l'anno 2010 di cui all'Allegato a), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto con delibera di Giunta Regionale n.1875 del 13.10.2009 con cui è stato approvato il Piano regionale delle politiche sociali II triennio ed il riparto delle risorse FNPS anni 2008 - 2009, a valere sulle risorse del FNPS per la voce "Altre finalizzazioni". La copertura finanziaria è assicurata a valere su quanto già oggetto di impegno contabile con A.D. n. 634 del 16 dicembre 2013 - Cap. 784025 - UPB 5.2.1 Bilancio di Previsione 2013.

Con successivo provvedimento, la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla liquidazione e al pagamento ai Comuni indicati nell'elenco di cui all'Allegato a), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle somme a fianco di ciascuno riportate nella colonna "Contributo assegnato".

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001 N. 28 e s.s.m. e i.

La spesa derivante dal presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa in quanto, con A.D. n. 634 del 16.12.2013 si è già provveduto ad impegnare la somma di € 448.576,62 - 784025 U.P.B. 5.2.1 del bilancio regionale

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) e f) della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dalle Dirigenti di Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato;

2) di approvare il riparto delle risorse da assegnare ai Comuni, a titolo di compartecipazione per gli interventi indifferibili, ai sensi del comma 4 dell'art.3 della L.R. n. 19/2006, relativamente all'anno 2010, così come esposto in premessa e indicato nell' all'Allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un importo complessivo di € 448.576,62, secondo quanto riportato nel dispositivo contabile del presente provvedimento;

3) di assegnare ai Comuni, a titolo di compartecipazione per gli interventi indifferibili, ai sensi del comma 4 dell'art.3 della L.R. n. 19/2006, relativamente all'anno 2010, le risorse di cui all'Allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di dare atto che, essendo stato abrogato il comma 8 dell'art.3 della L.R. 19/2006, per gli anni 2011 e seguenti non saranno più stanziate ed assegnate ulteriori risorse;

5) di autorizzare la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità a provvedere, con successivo atto, alla liquidazione e pagamento in favore dei Comuni indicati nell'elenco di cui all'Allegato a), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle somme a fianco di ciascuno riportate nella colonna "Contributo assegnato", a discarico dell'impegno contabile di cui all'A.D. n. 634 del 16

dicembre 2013 del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, a valere sul Cap 784025 U.P.B. 5.2.1;

6) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

COMUNE	PROV.	Pop. Resid.	N. INTERVENTI	SPESA TOTALE	interv.	demogr.	Punteggio	criterio %	CONTRIBUTO
ALESSANO	L E	6.553	16	€ 10.590,00	20	40	**60**	40	€ 4.236,00
ANDRIA	B A	95.740	4	€ 23.682,00	10	10	**20**	10	€ 2.368,20
BARI	B A	316.278	203	€ 2.620.416,58	50	10	**60**	5	€ 131.020,83
BARLETTA	B A	92.121	16	€ 1.722,59	20	10	**30**	10	€ 172,26
BRINDISI	B R	88.933	23	€ 230.480,32	30	10	**40**	10	€ 23.048,03
CASTRIGNANO DEL CAPO	L E	5.464	95	€ 141.048,80	40	40	**80**	40	€ 56.419,52
CEGLIE MESSAPICA	B R	21.318	2	€ 31.519,20	10	30	**40**	25	€ 7.879,80
CONVERSANO	B A	24.060	1	€ 28.440,13	10	30	**40**	25	€ 7.110,03
COPERTINO	L E	22.294	2	€ 6.240,00	10	30	**40**	25	€ 1.560,00
CORSANO	LE	5.745	53	€ 39.854,80	40	40	**80**	40	€ 15.941,92
ERCHIE	B R	8.745	2	€ 5.574,20	10	40	**50**	40	€ 2.229,68
FASANO	BR	39.482	3	€ 218.500,00	10	20	**30**	25	€ 54.625,00
FOGGIA	F G	155.188	44	€ 330.341,85	30	10	**40**	5	€ 16.517,09
GAGLIANO DEL CAPO	L E	5.667	29	€ 11.532,82	30	40	**70**	40	€ 4.613,13
GRUMO APPULA	B A	12.444	1	€ 20.550,40	10	30	**40**	25	€ 5.137,60
GUAGNANO	L E	6.175	1	€ 11.252,17	10	40	**50**	40	€ 4.500,87
LECCE	L E	83.137	19	€ 131.201,73	20	10	**30**	10	€ 13.120,17
MANFREDONIA	F G	57.651	4	€ 14.160,00	10	10	**20**	10	€ 1.416,00
MATINO	LE	11.620	2	€ 300,00	10	30	**40**	25	€ 75,00
MESAGNE	B R	27.543	1	€ 12.672,00	10	30	**40**	25	€ 3.168,00
MOLFETTA	B A	62.478	14	€ 122.010,00	20	10	**30**	10	€ 12.201,00
NOICATTARO	B A	23.700	1	€ 15.480,00	10	30	**40**	25	€ 3.870,00
OSTUNI	B R	32.896	4	€ 748,80	10	20	**30**	25	€ 187,20
OTRANTO	L E	5.285	49	€ 25.280,00	30	40	**70**	40	€ 10.112,00
PALAGIANO	T A	15.818	3	€ 11.191,27	10	30	**40**	25	€ 2.797,82
PATU'	L E	1.743	1	€ 24.919,00	10	50	**60**	40	€ 9.967,60
S.FERDINANDO DI PUGLIA	F G	14.347	1	€ 2.736,00	10	30	**40**	25	€ 684,00
SALVE	L E	4.553	8	€ 41.074,40	10	50	**60**	40	€ 16.429,76
SQUINZANO	L E	15.326	1	€ 200,00	10	30	**40**	25	€ 50,00
SURBO	L E	12.775	2	€ 9.477,20	10	30	**40**	25	€ 2.369,30
TARANTO	T A	201.754	7	€ 76.746,26	10	10	**20**	5	€ 3.837,31
TORREMAGGIORE	F G	17.020	1	€ 26.520,00	10	30	**40**	25	€ 6.630,00
TRICASE	L E	17.382	30	€ 21.466,00	30	30	**60**	25	€ 5.366,50
TRINITAPOLI	F G	14.459	4	€ 75.660,00	10	30	**40**	25	€ 18.915,00
				€ 4.343.588,52				**TOTALE**	**€ 448.576,62**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2528

Accordo quadro approvato in sede di Conferenza Unificata del 1° agosto 2013 - Approvazione stanziamento risorse per le Sezioni Primavera - a.s. 2013-2014 e Schema di Protocollo di Intesa - Cap. 781055 - U.P.B. 5.1.1 del bilancio regionale.

L'Assessore al Welfare di concerto con l'Assessore al Diritto allo Studio e formazione, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, confermata dall'Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità e sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Diritto allo Studio e formazione, riferiscono quanto segue:

PREMESSO CHE:

- in data 1° agosto 2013 è stato approvato, in sede di Conferenza Unificata "Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni" denominati "sezioni primavera" quale servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia ed eventualmente dei nidi d'infanzia;
- l'art. 2 del predetto Accordo prevede che per il funzionamento delle sezioni primavera gli Uffici scolastici regionali e le Regioni stipulino apposite intese, sentite le Anci regionali; le modalità di funzionamento e di gestione complessiva di tali sezioni, utilizzando a tal fine i fondi statali e regionali sono oggetto delle predette intese che definiscono, fra l'altro, l'entità dei contributi da assegnare alle sezioni primavera;
- l'art. 4 del medesimo Accordo prevede che ciascuna Regione concorre, nell'ambito delle risorse disponibili, al funzionamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che viene quantificato in sede di definizione dell'intesa regionale

CONSIDERATO CHE:

- per l'anno scolastico 2012-2013 la Cabina di Regia per il monitoraggio della sperimentazione "Sezioni Primavera" riunitasi in data 8 novembre 2012, ha deliberato di far proseguire la sperimentazione, per il terzo ed ultimo anno di cui al protocollo di intesa approvato con D.G.R. n. 2758/2010, pur in considerazione dell'assenza di risorse certe stanziate dal MIUR per il contributo in conto gestione alle Sezioni Primavera in particolare attivate presso le scuole per l'infanzia, statali e paritarie;
- in ragione di tale sostanziale assenso al completamento dell'ultima annualità di sperimentazione con la D.G.R. n. 2668 del 10.12.2012 la Giunta Regionale ha assegnato una quota parte delle risorse di cui all'Intesa Nidi 2010 pari ad €976.912,00 al cofinanziamento regionale dell'Assessorato al Welfare per la sperimentazione delle "Sezioni Primavera" per l'anno scolastico 2012 - 2013, confermando, ai fini dell'attuazione della III e ultima annualità, i ruoli e le funzioni della Cabina di Regia regionale e dell'Ufficio Scolastico Regionale, nonché le direttive già contenute nelle Linee Guida per la sperimentazione delle Sezioni Primavera approvate con il citato protocollo di intesa di cui alla D.G.R. n. 2758/2010 e che hanno validità triennale;
- nella medesima riunione si è dato atto da parte dell'Assessorato al Welfare dell'imminente messa a regime dello strumento del "buono servizio di conciliazione per concorrere al pagamento delle rette dei servizi socio educativi per la prima infanzia, al fine di sostenere la domanda di servizi qualificati per la prima infanzia, in ottica di conciliazione per le famiglie, di qualità per i bambini fruitori dei servizi e di sostenibilità per i soggetti gestori pubblici e privati delle strutture;
- con apposito avviso pubblico approvato in data 17 dicembre 2012 è stata effettivamente attivata la misura del "buono servizio di conciliazione" per i servizi per l'infanzia, ivi comprese le sezioni primavera, sia annesse ai nidi che alle scuole dell'infanzia;
- nel corso della riunione della Cabina di regia, tenutasi in data 10 settembre 2013, nell'ambito della discussione in merito ai contenuti dell'intesa regionale da sottoscrivere in adempimento a quanto previsto dall'intesa nazionale approvata in data 1 agosto 2013, è emersa la difficoltà, per le

sezioni primavera annesse alla scuola dell'infanzia statale, di accedere alla misura del buono servizio di conciliazione. In particolare, l'incertezza dell'entità del finanziamento derivante dai buoni servizio impedirebbe ai dirigenti scolastici di attivare il progetto sezioni primavera; a ciò si aggiunga che i tempi e l'incertezza sul quantum del finanziamento del MIUR, di fatto pregiudicherebbero la possibilità di dare continuità al servizio presso le scuole dell'infanzia statali anche per l'anno scolastico 2013-2014.

- L'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato nel corso della suddetta riunione della Cabina di Regia che il MIUR non ha ancora deliberato lo stanziamento di risorse certe per il finanziamento della nuova annualità di sperimentazione delle Sezioni Primavera e per questa ragione non è stato ancora possibile pubblicare l'Avviso per la presentazione delle domande di contributo da parte delle scuole per l'infanzia e degli asili nido interessati alla prosecuzione della sperimentazione;
- nel corso della successiva riunione della Cabina di regia, in data 29 ottobre 2013, all'esito di un ampio dibattito sulla questione di che trattasi e dopo un'analisi empirica di costi e benefici, si è concordato sull'opportunità di precedere da parte della regione alla individuazione di una seppur esigua quota di risorse finanziarie aggiuntive indispensabili al fine di garantire questa annualità di transizione. Dette risorse aggiuntive sono l'unica possibilità per evitare l'interruzione del servizio da parte delle scuole dell'infanzia statale che non avrebbero accesso a nessuna altra forma di finanziamento ad eccezione delle risorse di provenienza MIUR (in quanto non hanno accesso al sostegno alla gestione nidi pubblici e non possono iscriversi al catalogo buoni servizio, data la peculiarità della misura che mal si concilia con gli adempimenti contabili cui sono tenuti dirigenti delle scuole dell'infanzia statali);
- alla luce della soluzione individuata si è reso necessario definire dei criteri di selezione per l'approvando avviso posto che, per ragioni di legittimità e merito non è possibile restringere alle sole scuole dell'infanzia statali l'accesso al finanziamento.
- Alla luce di tali considerazioni complessive la Cabina di Regia per il monitoraggio della sperimentazione "Sezioni Primavera" ha deliberato, per l'anno scolastico 2013 - 2014, di far proseguire la sperimentazione di cui al protocollo di intesa approvato con D.G.R. n. 2758/2010 per un'ulteriore annualità, prevedendo tuttavia, in considerazione delle limitate risorse disponibili, la possibilità di erogare il finanziamento, tramite la pubblicazione di Avviso pubblico a cura dell'USR per la selezione delle istanze di accesso al contributo, riservando la partecipazione solo alle sezioni primavera aggregate alle scuole per l'infanzia regolarmente autorizzate, iscritte al registro regionale, in possesso dei requisiti indicati dall'art.1 co. 4 dell'Accordo quadro dell'1.8.2013, finanziate a partire dai primi anni della sperimentazione (inserite nell'elenco 1 al DDG USR Puglia prot. 2917 del 29.4.2013) funzionanti nell'anno scolastico precedente e che non hanno sottoscritto contratto di servizio con gli ambiti territoriali per l'accesso ai buoni servizio conciliazione.
- In presenza di eventuali risorse residue, potrà esser erogato un contributo anche alle sezioni incluse negli elenchi da n.2 n.5 del citato DDG USR Puglia 2917/2013 ed alle sezioni aggregate ai nidi d'infanzia, privilegiando le sezioni con maggiore "anzianità di partecipazione alla sperimentazione ("prima quelle inserite nell'elenco 2, poi quelle dell'elenco 3, etc), purché in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti;
- La Cabina di regia, inoltre, ha preso atto che, a partire dall'anno 2014-2015, il sostegno alla gestione delle sezioni primavera potrà essere assicurato attraverso il piano di intervento PAC";

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

- Con Del. G.R. n. 1818 del 31.10.2007 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il Piano di Azione per le Famiglie, articolato su 4 Linee di intervento tra cui "Il Piano Straordinario degli asili nido e servizi per l'infanzia";
- Con la Del. G.R. n. 475 del 31.3.2009, la Giunta Regionale, in attuazione del Piano Straordinario degli Asili Nido e Servizi per la prima infanzia ha approvato lo Schema di Avviso pubblico per il sostegno ai servizi per la prima infanzia;
- Con la D.D. n. 288 del 30.4.2009 si è provveduto alla pubblicazione del predetto Avviso per il sostegno ai servizi per la prima infanzia nonché all'impegno del finanziamento di una Linea di Azione facente parte dell'Avviso pubblico per il

sostegno ai servizi per la prima infanzia di cui alla richiamata D.G.R. n. 475/2009 sul Cap. 781055 del bilancio vincolato - U.P.B. 5.1.1 per la somma di € 4.000.000,00;
- Con AA.DD. n. 723/2009 e 94/2011 sono state erogate rispettivamente le somme di € 517.155,56 ed € 1.464.225,62 per un totale di € 1.981.381,18;
- Nell'ambito dell'impegno di cui al predetto A.D. n. 288/2009 risulta pertanto un residuo di € 2.018.618,82 - Cap. 781055 - U.P.B. 5.1.1 del bilancio regionale.
- Con A.D. n. 1026 dell'11.11.2013 si è provveduto alla dichiarazione di economie vincolate, ai sensi dell'art. 93, co. 6/ter della L.R. n. 28/2001 e s.m.i., della somma di € 100.000,00 quale contributo regionale da mettere a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Sezioni Primavera per l'anno scolastico 2013-2014;
- Con A.D. n. 1209 del 20.12.2013 si è provveduto alla reiscrizione delle economie vincolate, all'impegno ed alla liquidazione della somma di € 100.000,00 da mettere a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Sezioni Primavera per l'anno scolastico 2013-2014;

Tanto premesso, al fine di consentire l'avvio delle attività delle Sezioni Primavera per l'anno scolastico 2013/14, con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di approvare lo stanziamento di € 100.000,00, disposto con A.D. 1209/2013, quale finanziamento di un'ulteriore annualità della sperimentazione "Sezioni Primavera";

Con il presente provvedimento si propone, altresì, di approvare lo Schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi per i bambini dai due ai tre anni denominate "Sezioni Primavera" di cui all'Allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni

La spesa derivante dal presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa in quanto, con A.D. n. 1209 del 20.12.2013 si è già provveduto alla reiscrizione delle economie vincolate, all'impegno ed alla liquidazione della somma di € 100.000,00 - Cap. 781055 del bilancio regionale

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di **approvare** quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;

- di **approvare** lo stanziamento di € 100.000,00, quale rifinanziamento di un'ulteriore annualità della sperimentazione "Sezioni Primavera", al fine di consentire l'avvio delle attività delle sezioni primavera per l'anno scolastico 2013-2014;

- di **approvare** lo schema di Protocollo d' Intesa per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi per i bambini dai due ai tre anni denominata "Sezioni Primavera", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - Allegato A;

- di autorizzare alla firma del citato schema di Protocollo di Intesa gli Assessori al Welfare e al Diritto allo Studio e formazione, nonché ad apportare in sede di stipula ogni modifica non sostanziale che dovesse rendersi necessaria;

- di dare atto che per la attuazione della ulteriore annualità anno 2013-2014 della sperimentazione

delle “Sezioni Primavera”, sono confermati i ruoli e le funzioni della Cabina di Regia regionale e dell’Ufficio Scolastico Regionale;

- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere sociale e pari opportunità, i successivi adempimenti attuativi;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

INTESA PER L'OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO AI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI

TRA

Ufficio Scolastico Regionale di Puglia, con sede in Bari, (C.F. 80024770721), Via S. Castromediano, 123 rappresentato dalla dott. Franco Inglese, in qualità di Direttore Generale, nato il 04/03/1950;

Regione Puglia, di seguito indicata come "Regione", con sede in Bari, Via Gentile 52 (C.F. 80017210727), rappresentata dagli Assessori:
- dott.ssa Elena GENTILE, in qualità di Assessore al Welfare, nata a Cerignola (FG) il 02/11/1953,
- dott.ssa Alba SASSO, in qualità di Assessore al Diritto allo Studio e formazione, nata il 08/03/1946;

ANCI Puglia, con sede in Bari, (C.F. 93004220724), Corso Vittorio Emanuele n. 68, rappresentata dal dott. Luigi PERRONE, in qualità di Presidente, nato il 01/05/1946;

UPI Puglia, con sede in Bari, (C.F. 80022820726), Via Spalato n.19, rappresentata da Giuseppe QUARTO, in qualità di delegato del Presidente pro-tempore, nato a Toritto il 27/02/1962 ;

CGIL Puglia, con sede in Bari, (C.F. 80030250726), Via Calace n. 4, rappresentata da Antonella MORGA, in qualità di segretaria regionale, nata a il ;

CISL Puglia, con sede in Bari, (C.F. 80016700728), Via Giulio Petroni 15, rappresentata da Franco SURANO in qualità di segretario regionale USR CISL Puglia, nato a Carmiano il 21/9/1956;

UIL Puglia, con sede in Bari, (C.F. 80034790727), Corso A. De Gasperi n. 270-270/A, rappresentata da Vera GUELFI, in qualità di segretaria, nata a Bari il 07/08/1957;

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTO l'Accordo del 14 giugno 2007 tra il Ministro della Pubblica istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare l'articolo 2, comma 3;

CONSIDERATO che l'Accordo quadro approvato dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 prevede, in particolare:

- la prosecuzione ed il potenziamento in forma diffusa sul territorio di servizi educativi integrati per rispondere alle richieste delle famiglie
- la messa a sistema di ogni iniziativa che si connoti come servizio educativo per la fascia d'età due-tre anni
- la valorizzazione degli esiti delle esperienze delle sezioni primavera e delle risorse professionali , strumentali e finanziarie impiegate nei precedenti anni scolastici

e, inoltre

- l'art. 2 prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici scolastici regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero della pubblica istruzione;
- l'art. 5 lett. b) conferma quale organismo di supporto il Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole Regioni, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza;
- l'art. 5 lett. c) riconosce nel Comune il soggetto "regolatore" della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale;

VISTO l'Accordo dell'1 agosto 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni e Province per la prosecuzione del servizio educativo per i bambini dai due ai tre anni denominato "sezioni primavera", per il biennio 2013/14 e 2014/2015 (di seguito denominato "Accordo Stato – Regioni");

VISTA la Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 recante la "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia";

VISTO l'art. 53 del Regolamento attuativo n. 4/2007 che stabilisce caratteristiche e requisiti strutturali, organizzativi e di qualità degli asili nido quale servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi all'interno dei quali, in risposta alle nuove esigenze sociali ed educative, possono essere istituite anche sezioni aggregate a scuole d'infanzia o *sezioni primavera*, per l'accoglienza di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi;

VISTA la Legge Regionale 21 marzo 2007 n. 7 recante "Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita – lavoro in Puglia";

CONSIDERATO che in attuazione dell'Intesa regionale in data 26 novembre 2009, per l'anno scolastico 2012/2013 sono state autorizzate al funzionamento sul territorio regionale n. 187 sezioni;

CONSIDERATO che la Cabina di Regia per il monitoraggio della sperimentazione "Sezioni Primavera" riunitasi in data 8 novembre 2012, ha deliberato di voler garantire continuità al servizio anche per l'anno scolastico 2012-2013 e di far proseguire la sperimentazione di cui al protocollo di intesa approvato con D.G.R. n. 2758/2010;

CONSIDERATO che in ragione di tale sostanziale assenso al completamento dell'ultima annualità di sperimentazione, con la D.G.R. n. 2668 del 10.12.2012 la Giunta Regionale ha assegnato ai fini dell'attuazione della III e ultima annualità una quota parte delle risorse di cui all'Intesa Nidi 2010 pari ad € 976.912,00 al cofinanziamento regionale dell'Assessorato al Welfare per la sperimentazione delle "Sezioni Primavera" per l'anno scolastico 2012 – 2013;

CONSIDERATO che nella medesima riunione dell'8.11.12 si è dato atto da parte dell'Assessorato al Welfare dell'imminente messa a regime dello strumento del "buono servizio di conciliazione" per concorrere al pagamento delle rette dei servizi socio educativi per la prima infanzia, al fine di sostenere la domanda di servizi qualificati per la prima infanzia, in ottica di conciliazione per le famiglie, di qualità per i bambini fruitori dei servizi e di sostenibilità per i soggetti gestori pubblici e privati delle strutture;

CONSIDERATO che con apposito avviso pubblico approvato in data 17 dicembre 2012 è stata effettivamente attivata la misura del "buono servizio di conciliazione" per i servizi per l'infanzia, ivi comprese le sezioni primavera, sia annesse ai nidi che alle scuole dell'infanzia;

CONSIDERATO che l'Accordo dell'1 agosto 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni e Province per la prosecuzione del servizio educativo per i bambini dai due ai tre anni denominato "sezioni primavera", per il biennio 2013/14 e 2014/2015 prevede in particolare:

- che l'aggregazione delle sezioni primavera si effettui primariamente alle scuole dell'infanzia e solo in via "eventuale" ai nidi d'infanzia (art. 1 comma 1);
- che ciascuna Regione concorra "al funzionamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che viene definito in sede di definizione dell'intesa regionale" (art.4 c.1 lett. c);
- che in caso di mancata sottoscrizione dell'intesa regionale la programmazione e la gestione del servizio è rimessa alla competenza dell'ufficio scolastico regionale (art.4 c.1 lett. d);
- che "in sede di intesa regionale vengono definiti i criteri di massima della contribuzione richiesta alle famiglie, prevedendo che essa sia contenuta, di norma, in una fascia parametrica che si colloca tra le rette richieste sul territorio per la frequenza delle scuole dell'infanzia e quella richiesta per i nidi d'infanzia comunali" (art.5 c.1) e che "in considerazione di particolari condizioni socio economiche della famiglia il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione" richiesta alle famiglie (art. 5 c. 3);
- che "i gestori dei servizi procedono, di norma, alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di valorizzare il processo di continuità della sperimentazione" (art.6. c.1);
- che l'ufficio scolastico regionale provvede, con verifiche a campione al controllo del funzionamento delle sezioni primavera (art. 7 c. 2);

CONSIDERATO che, limitatamente all'anno scolastico 2013-14, è prevista l'assegnazione alla Regione Puglia dell'8,87% del contributo che sarà stanziato dallo Stato per il prosieguo dell'attività educativa a favore di bambini di due e tre anni, e che il suddetto stanziamento non è stato però ancora quantificato ed approvato;

CONSIDERATO che nel corso della riunione della Cabina di regia, tenutasi in data 10 settembre 2013, nell'ambito della discussione in merito ai contenuti dell'intesa regionale da sottoscrivere in adempimento a quanto previsto dall'intesa nazionale approvata in data 1 agosto 2013, è emersa la difficoltà, per le sezioni primavera annesse alla scuola dell'infanzia statale, di accedere alla misura del buono servizio di conciliazione – misura sulla quale le OO.SS. hanno espresso forti perplessità. In particolare, l'incertezza dell'entità del finanziamento derivante dai buoni servizio e le regole di contabilità pubblica, impediscono ai dirigenti scolastici delle scuole statali di attivare il progetto sezioni primavera; a ciò si aggiunga che l'incertezza sui tempi e sul quantum del

finanziamento del MIUR, di fatto pregiudicherebbero la possibilità di proseguire l'esperienza presso le scuole dell'infanzia statali anche per l'anno scolastico 2013-2014;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione della Cabina di regia tenutasi in data 29.10.2013, i presenti hanno concordato sull'opportunità di procedere da parte della regione alla individuazione di una seppur esigua quota di risorse finanziarie aggiuntive indispensabili al fine di garantire questa annualità di transazione, in quanto dette risorse aggiuntive sono l'unica possibilità per evitare l'interruzione del servizio da parte delle scuole dell'infanzia statale che non avrebbero accesso a nessuna altra forma di finanziamento ad eccezione delle risorse di provenienza MIUR;

CONSIDERATO che le OO.SS. partecipanti al tavolo auspicano che per le future annualità il servizio "sezioni primavera" possa acquisire piena dignità di funzione educativa e le caratteristiche proprie del servizio scolastico educativo;

ACQUISITA l'ulteriore disponibilità finanziaria della Regione per un ammontare complessivo di euro € 100.000,00 per l'anno scolastico 2013/2014;

CONSIDERATO che, a partire dall'anno 2014-15 il sostegno alla gestione delle sezioni primavera potrà essere assicurato attraverso il piano di intervento PAC;

PREMESSO CHE:

In data 6 luglio 2007 è stato siglato un protocollo di Intesa tra Regione Puglia – Assessorati alla Solidarietà e al Diritto allo Studio, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, ANCI Puglia e le Segreterie Generali di CGIL CISL UIL avente ad oggetto la costituzione di una Cabina di Regia con l'obiettivo generale di promuovere e rafforzare nel territorio pugliese le politiche locali per l'infanzia, diffondere una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da 0-6 anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, a migliorare il raccordo tra nido e scuola di infanzia;

Tale Cabina di Regia, confermata anche nell'ambito del triennio di sperimentazione 2010/2013, assolve al compito di rafforzare il sistema pubblico dei servizi per l'infanzia e promuovere l'integrazione con il privato e il privato sociale secondo gli standard definiti dall'Accordo Stato – Regioni e si è assunta la responsabilità pubblica di regolare e verificare il livello qualitativo dei servizi socio-educativi offerti nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente;

In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 2 del recente Accordo Quadro della Conferenza Unificata del 1 agosto 2013, le parti costituenti la Cabina di Regia concordano circa l'opportunità di confermare la Cabina di Regia quale Tavolo tecnico di valutazione e confronto regionale per lo sviluppo e la valutazione dell'iniziativa sperimentale;

TANTO PREMESSO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente *Protocollo di Intesa*.

ART. 2

(Oggetto)

Il presente Protocollo di Intesa, assunto in coerenza con le previsioni dell'Accordo Quadro della Conferenza Unificata del 1 agosto 2013, ha validità per l'anno scolastico 2013/2014 ed è prorogabile per un ulteriore uguale periodo, previo accertamento delle risorse finanziarie stanziate a bilancio.

Si conferma il ruolo della Cabina di Regia regionale quale Tavolo tecnico di valutazione e confronto regionale con l'obiettivo generale di promuovere e rafforzare nel territorio pugliese le politiche locali per l'infanzia, diffondere una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da 0-6 anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, a migliorare il raccordo tra nido e scuola di infanzia.

La Cabina di Regia ha il compito di *governare* l'iniziativa di cui all'Accordo Stato - Regioni che concerne la definizione delle modalità di gestione della nuova offerta socio-educativa denominata "Sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell'infanzia e agli asili nido" di seguito denominate "sezioni primavera" con il duplice obiettivo di

a) una completa generalizzazione della scuola dell'infanzia;

b) una programmata messa a sistema dei servizi per la prima infanzia e di nuovi servizi socio-educativi territoriali di carattere integrativo.

ART. 3

(Le sezioni primavera)

Le sezioni primavera si configurano come servizi socio-educativi integrativi alle attuali strutture dei nidi e delle scuole dell'infanzia ispirate a criteri di qualità pedagogica e di flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative, comunque rispettosi della particolare fascia di età cui si rivolgono.

Le sezioni primavera sono destinate ad accogliere bambini di età omogenea compresa tra i due ed i tre anni di età, in locali adeguati e con strutture idonee (all'interno delle scuole dell'infanzia e degli asili nido), adottano un progetto educativo di continuità/raccordo e di connessione con le strutture educative afferenti, dedicate ai bambini di età 0-6 anni, utilizzando personale educativo fornito di specifica preparazione, secondo le normative nazionali e regionali di settore.

Nelle sezioni primavera autorizzate al funzionamento, in via ordinaria, potranno essere accolti bambini che compiono i due anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Fermi restando i criteri di qualità stabiliti al punto 1, comma IV, dell'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 1 agosto 2013, si applicano alle sezioni primavera le caratteristiche e gli standard strutturali e qualitativi previsti dall'art. 53 del Reg. n. 4/2007.

ART. 4

(requisiti di ammissione)

Nei limiti consentiti dalle risorse complessivamente disponibili per l'anno scolastico di riferimento sono ammesse al finanziamento le sezioni primavera aggregate alle scuole dell'infanzia in possesso di autorizzazione al funzionamento di cui agli artt. 38 – 39 e 53 del Reg. n. 4/2007, iscritte al registro regionale delle strutture autorizzate ai sensi dell'art.53 della L.R. 19/2006, in possesso dei requisiti indicati dall'art.1 comma 4 dell'Accordo quadro dell'1.8.2013, funzionanti nell'anno scolastico precedente quello di riferimento**,** finanziate a partire dai primi anni della sperimentazione (inserite nell'elenco 1 al DDG USR Puglia prot. n. 2917 del 29/4/2013), e che non hanno sottoscritto contratto di servizio con gli ambiti territoriali per l'accesso ai buoni servizio conciliazione.

In presenza di eventuali risorse residue, potrà esser erogato un contributo anche alle sezioni incluse negli elenchi da n.2 n.5 del citato DDG USR Puglia 2917/2013, privilegiando le sezioni con maggiore "anzianità di partecipazione alla sperimentazione (prima quelle inserite nell'elenco 2, poi quelle dell'elenco 3, ecc.), purché in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al comma 1.
Infine, in presenza di eventuali ulteriori risorse residue, potrà esser erogato un contributo anche alle sezioni aggregate ai nidi d'infanzia incluse negli elenchi da n. 1 n.5 del citato DDG USR Puglia 2917/2013, privilegiando le sezioni con maggiore "anzianità di partecipazione alla sperimentazione (prima quelle inserite nell'elenco 1, poi quelle dell'elenco 2, ecc.), purché in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al comma 1.
Resta esclusa la possibilità di finanziamento per le sezioni che accolgono un numero di bambini minore di 10 o maggiore di 20 e per un orario inferiore alle 5 ore giornaliere; il numero minimo di bambini potrà essere derogato solo per le sezioni funzionanti in territori montani. E', in ogni caso esclusa la possibilità di finanziamento per sezioni con meno di **6** bambini.
Per tutte le sezioni attivate ed autorizzate, devono comunque essere presenti o permanere i requisiti iniziali di ammissione per l'intero anno; in particolare, costituisce motivo di decadenza dal beneficio, la successiva iscrizione, nel corso della annualità di riferimento, al catalogo on line dell'offerta per minori.

ART. 5

(Composizione e Funzioni della Cabina di Regia)

La Cabina di Regia regionale è composta da:

- Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia
- Assessorato al Welfare della Regione Puglia
- Assessorato al Diritto allo Studio della Regione Puglia
- ANCI Puglia
- UPI Puglia
- le tre sigle sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale

La Cabina di Regia assolve al compito di rafforzare il sistema pubblico dei servizi per l'infanzia e promuovere l'integrazione con il privato e il privato sociale secondo gli standard definiti dal presente Protocollo di Intesa.

La Cabina di Regia si assume la responsabilità pubblica di regolare e verificare il livello qualitativo dei servizi socio-educativi offerti nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in materia attraverso:

- azioni di monitoraggio sui flussi di domanda e di offerta di servizi per la prima infanzia e, in questa, di servizi innovativi e flessibili per la prima infanzia, con il supporto del Sistema Informativo Sociale Regionale;
- rilevazione e analisi di buone pratiche, al fine di conoscere le esperienze locali di recepimento e attuazione delle norme regionali e nazionali, di valutare le eventuali necessità di modifica ovvero di proporre modifiche alle norme, nell'indirizzo di favorirne una più efficace e omogenea applicazione sul territorio regionale.

La Cabina di regia costituirà, altresì, elemento di garanzia per assicurare l'omogeneità degli interventi previsti.

Art. 6

(Istruttoria dei progetti, graduatorie e modalità di erogazione del contributo)

L'USR provvederà alla gestione unitaria amministrativa, finanziaria e di Controllo/verifica, secondo le linee operative indicate al comma 3 dell'art.2 dell'accordo quadro dell'1.8.2013.

In particolare, l'USR predisporrà l'avviso pubblico per la selezione delle istanze di accesso al contributo riservando la partecipazione alle sezioni primavera aggregate alle scuole dell'infanzia regolarmente autorizzate, iscritte al registro regionale, in possesso dei requisiti indicati dall'art.1 comma 4 dell'Accordo quadro dell'1.8.2013, funzionanti nell'anno scolastico precedente, finanziate a partire dal primo anno della sperimentazione (inserite nell'elenco 1), e che non hanno sottoscritto contratto di servizio con gli ambiti territoriali per l'accesso ai buoni servizio conciliazione. In presenza di eventuali risorse residue, potrà esser erogato un contributo anche alle sezioni indicate ai commi 2 e 3 dell'art.4.

L'accertamento dei requisiti di ammissibilità e la predisposizione dell'elenco degli ammessi è affidata ad una apposita commissione composta da: un rappresentante ufficio scolastico regionale, un rappresentante delle Regione e un componente della cabina di regia regionale.

Ad esito dei lavori della Commissione, l'Ufficio scolastico regionale provvede, nei limiti degli stanziamenti assegnati, alla erogazione del contributo pubblico nei confronti delle sezioni utilmente collocate nella graduatoria tenendo conto del numero dei minori accolti da ciascuna struttura ed all'orario di apertura.

L'USR verifica la permanenza dei requisiti delle sezioni ammesse nel corso dell'intero anno scolastico.

L'erogazione delle risorse avverrà in tre tranche:

a) Prima tranche pari al 10% all'attivazione e apertura della sezione.
b) Seconda tranche pari al 60% previa verifica o attestazione della coerenza dell'attività al progetto presentato e frequenza a tutto aprile di almeno il 75% di utenti/giorni di funzionamento .
c) Saldo ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute, verifica della coerenza finale dell'attività al progetto presentato, nonché verifica della sussistenza della regolarità contributiva, di qualifica e di mansioni del personale coinvolto nella sperimentazione .

Come previsto dall'art 5 dell'accordo quadro dell'1.8.2013, le famiglie contribuiranno con il pagamento di una quota fissa pari ad € 50 mensili oltre ad una percentuale della retta (da calcolare al netto della quota fissa), in base al proprio ISEE, come di seguito indicato:

0 per ISEE da 0 a € 7.500,00
5% della tariffa per ISEE da 7.501,00 a € 10.000,00
20% della tariffa per ISEE da 10.001,00 a € 13.000,00
30% della tariffa per ISEE da 13.001,00 a € 15.000,00
40% della tariffa per ISEE da 15.001,00 a € 20.000,00
50% della tariffa per ISEE da 20.001,00 a € 25.000,00
60% della tariffa per ISEE da 25.001,00 a € 30.000,00
70% della tariffa per ISEE da 30.001,00 a € 35.000,00
80% della tariffa per ISEE da 35.001,00 a € 40.000,00
100% della tariffa per ISEE oltre € 40.000,00.

Nell'ambito della pianificazione economica dell'intervento e applicando nei confronti del personale i CCNL di riferimento, le scuole potranno esonerare dal pagamento della quota fissa, pari ad € 50 mensili, le famiglie in condizioni di particolare disagio aventi un ISEE inferiore ai 7.500,00 euro.

Art. 7

(Concorso alla realizzazione delle attività)

La Cabina di Regia assicura il concorso di tutte le parti per il migliore avvio delle sezioni primavera. In particolare:

- l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia provvede alla programmazione e al trasferimento delle risorse assegnate alle sezioni primavera, nel rispetto dei criteri contenuti nell'accordo sancito in Conferenza Unificata il 1 agosto 2013 e del presente Accordo regionale, utilizzando a tal fine i fondi statali e regionali per il funzionamento delle sezioni primavera; in particolare agisce quale:
    - soggetto erogatore del contributo pubblico, utilizzando a tal fine sia i finanziamenti statali sia quelli regionali;
    - soggetto responsabile del monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati, sulla base di griglie di indicatori concordati nell'ambito della Cabina di Regia;
    - soggetto regolatore della formazione del personale impegnato nei progetti sperimentali, per garantire l'uniformità e l'omogeneità dei percorsi formativi sull'intero territorio regionale.
- la Regione Puglia -Assessorati al Welfare e al Diritto allo Studio e formazione - concorre con risorse proprie al finanziamento delle sezioni primavera; a tal fine provvederà ad accreditare all' USR Puglia le somme oggetto di apposito finanziamento per l'annualità 2013-14;
- i Comuni agiscono quali soggetti regolatori del servizio, per l'attivazione delle misure di accompagnamento, per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni e per il sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa.

Art. 8

(Modalità di funzionamento della Cabina di Regia)

Le riunioni della Cabina di Regia si svolgono di norma con cadenza trimestrale, fatta salva la possibilità di incontri concordati.

La convocazione delle riunioni della Cabina di Regia viene trasmessa di norma entro cinque giorni lavorativi precedenti alla data della riunione, anche per e-mail, e con la stessa sono trasmessi i documenti e gli schemi di atti oggetto dell'analisi e della valutazione della Cabina di Regia stessa.

Su richiesta delle parti, le riunioni possono essere aperte a testimoni privilegiati o esperti sulle tematiche di riferimento, nonché a rappresentanti dei soggetti titolari e/o gestori di strutture e servizi per la prima infanzia nel settore privato e privato – sociale.

La segreteria organizzativa è assicurata dagli uffici dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia.

Per quanto non previsto dal presente protocollo di intesa, la concertazione tra la Regione, gli Enti Locali e le parti sociali si svolge secondo le disposizioni delle leggi regionali che la disciplinano.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, il dicembre 2013

Per la Regione Puglia

Elena Gentile

Alba Sasso

Per l'Ufficio Scolastico Regionale di Puglia
Franco Inglese

Per l'ANCI Puglia
Luigi Perrone

Per l'UPI Puglia
Giuseppe Quarto

Per la CGIL Puglia
Antonella Morga

Per la CISL Puglia
Franco Surano

Per la UIL Puglia
Vera Guelfi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2529

Art. 16 della Legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 "Risorse aggiuntive per il SSR". Individuazione criteri di ripartizione del finanziamento.

L'Assessore al Welfare relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 - PAOS, dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 - PATP e dal Dirigente dell'Ufficio n. 1 GAF; confermate dai Dirigenti del Servizio Programmazione Assistenza Sanitaria e Specialistica, del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione e del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria, riferisce.

Con il comma 1 dell'art. 16 della Legge regionale 7 agosto 2013, n. 26, è stato istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa n. 721073 denominato "Risorse aggiuntive da bilancio autonomo regionale per il SSR", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di 32 milioni e 100 mila euro, per garantire ulteriori risorse necessarie all'assistenza sanitaria e alle funzioni ospedaliere, da ripartire sulla base di specifici fabbisogni territoriali.

Il comma 2 del citato art. 16 ha stabilito che la Giunta Regionale con proprie deliberazioni provvede alla specifica destinazione delle somme di cui al comma 1.

In data 9/10/2013 il Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute ha proceduto a sottoscrivere accordi contrattuali con l'IRCCS privato "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo (per un importo pari ad € 250.180.000,00), con l'Ente Ecclesiastico "Panico" di Tricase (per un importo pari ad € 94.210.000,00) e l'Ente Ecclesiastico "Miulli" di Acquaviva delle Fonti (per un importo pari ad € 138.610.000,00) ai sensi dell'art. 8-quinquies del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. per il triennio 2013-2015, con espressa riserva della efficacia dopo la ratifica degli stessi da parte della Giunta Regionale. La spesa riveniente da tali accordi per l'anno 2013 ammonta complessivamente ad € 483.000.000,00 di cui € 464.000.000,00 gravano sul capitolo di spesa del bilancio regionale 741090, U.P.B. 5.8.1, di competenza del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria e la restante parte pari ad € 19.000.000,00 sul capitolo 721073, UPB 5.6.1. di competenza del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica.

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Bari con nota prot n. 98610/04 del 5 dicembre 2013 ha trasmesso copia della Deliberazione n. 1371 del 3 dicembre 2013 avente per oggetto: "Atto di intesa sulle attività adempite del lodo arbitrale depositato il 20/04/2012 dall'Arbitro unico prof. Luigi Volpe ed ulteriore acconto sul totale dovuto all'Università di Bari" ed ha richiesto per l'anno 2013 un finanziamento da parte della Regione per la remunerazione dell'attività assistenziale di tutto il personale universitario che presta servizio presso la citata Azienda. Sulla base di tale richiesta occorre destinare una quota parte del finanziamento individuato con la Legge regionale sopra richiamata pari ad € 3.300.000,00 all'Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Bari.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 397 del 25/03/2008 è stato approvato il "Progetto obiettivo di rilevanza regionale per la realizzazione di una rete regionale per IMA (infarto Miocardico Acuto) e le SCA (Sindrome Coronarica Acuta). E' necessario per l'anno 2013 prevedere un accantonamento con destinazione vincolata di una somma pari ad € 6.800.000,00 da erogare alle strutture private accreditate rientranti nella rete IMA SCA sulla base della dovuta rendicontazione da parte di queste ultime.

Il Decreto ministeriale 6 ottobre 1998 stabilisce che la rete di radiofonia deve prevedere collegamenti tra le varie centrali operative e collegamenti tra le stesse centrali operative, quali unità di gestione, con le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso coordinati e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di riferimento su frequenze dedicate e riservate al Servizio sanitario nazionale, al fine di realizzare le reti nazionale e locali di radiocollegamenti per le esigenze del Servizio di emergenza-urgenza sanitaria. In tal senso anche il "Regolamento e protocollo operativo 118" delle Regione Puglia al punto 2 del Capitolo "Struttura del sistema 118: centrali operative" prevede, tra le dotazioni strumentali, la presenza del sistema di radiofonia. Pertanto si ritiene necessario al fine di implementare l'attività delle centrali operative destinare una quota pari ad € 3.000.000,00.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si propone alla Giunta Regionale di destinare il finanziamento di cui all'art. 16 della Legge regionale 7 agosto 2013, n. 26, così come di seguito riportato:

1. € 19.000.000,00 per far fronte alla ulteriore spesa da sostenersi, nell'anno 2013, per gli accordi contrattuali già sottoscritti dalla Regione con gli Enti Ecclesiastici "Panico" di Tricase e "Miulli" di Acquaviva delle Fonti, nonché con l'IRCCS privato "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo, la cui efficacia è subordinata alla approvazione e ratifica da parte della Giunta Regionale.
   Le somme sono ripartite in base all'incidenza percentuale di ciascun accordo sulla spesa complessiva e quindi in proporzione alle prestazioni che la Regione ha inteso comprare tenuto conto della capacità erogativa di ciascun Ente e precisamente:
   - € 5.510.000,00 (pari al 29% di € 19.000.000,00) all'Ente Ecclesiastico "Miulli" di Acquaviva delle Fonti;
   - € 3.610.000,00 (pari al 19% di 19.000.000,00) all'Ente Ecclesiastico "Panico" di Tricase;
   - € 9.880.000 (pari al 52% di 19.000.000,00) all'IRCCS privato "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo.

2. € 3.300.000,00 per l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Bari quale quota parte destinata al pagamento dovuto all'Università di Bari per la remunerazione dell'attività assistenziale del personale universitario che presta servizio presso la citata Azienda sulla base del lodo arbitrale intervenuto;

3. € 6.800.000,00 alle Aziende Sanitarie Locali per l'assegnazione del finanziamento alle strutture private accreditate rientranti nella rete IMA - SCA per l'erogazione delle prestazioni relative all'attività di prevenzione e contrasto all'Infarto Miocardico Acuto;

4. € 3.000.000,00 per il potenziamento del Servizio Emergenza - Urgenza 118.

Al relativo formale impegno di spesa ed alla relativa liquidazione si provvederà, nei termini e nei tempi previsti dal presente atto con determinazioni dirigenziali dei Servizi competenti.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

La spesa stimata, riveniente dal presente provvedimento, è pari ad 32.100.000,00 e trova copertura sul capitolo 721073 - u.p.b. 5.6.1. del bilancio 2013, ripartito come indicato in narrativa.

Al relativo formale impegno di spesa ed alla relativa liquidazione si provvederà, nei termini e nei tempi previsti dal presente atto.

Il DIrigente dell'Ufficio n. 3 PAOS
Vito Parisi

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dai Dirigenti di Ufficio e dai Dirigenti di Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

a) di ripartire il finanziamento complessivo di € 32.100.000,00 così come di seguito specificato:
   1. € 19.000.000,00 da destinarsi alle Aziende Sanitarie Locali per far fronte alla ulteriore spesa da sostenersi, per l'anno 2013, per gli accordi contrattuali già sottoscritti dalla Regione con gli Enti Ecclesiastici "Miulli" di Acquaviva delle Fonti e "Panico" di Tricase nonché con l'IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo, la cui efficacia è subordinata alla approvazione e ratifica da parte della Giunta Regionale, così come di seguito riportato:

- € 5.510.000,00 (pari al 29% di € 19.000.000,00) all'Ente Ecclesiastico "Miulli" di Acquaviva delle Fonti;
- € 3.610.000,00 (pari al 19% di 19.000.000,00) all'Ente Ecclesiastico "Panico" di Tricase;
- € 9.880.000,00 (pari al 52% di 19.000.000,00) all'IRCCS privato "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo.

2. € 3.300.000,00 da destinarsi l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Bari, quale quota parte destinata al pagamento dovuto all'Università di Bari, per la remunerazione dell'attività assistenziale del personale universitario che presta servizio assistenziale presso la citata Azienda, sulla base del lodo arbitrale intervenuto;

3. € 6.800.000,00 da destinarsi alle Aziende Sanitarie Locali alle Aziende Sanitarie Locali per l'assegnazione del finanziamento alle strutture private accreditate rientranti nella rete IMA - SCA, per l'erogazione delle prestazioni relative all'attività di prevenzione e contrasto all'Infarto Miocardico Acuto;

4. € 3.000.000,00 per il potenziamento del Servizio Emergenza - Urgenza 118.

b) di autorizzare al prelievo dal capitolo 721073 al prelievo dal capitolo il Servizio Gestione Accentrata Finanza sanitaria regionale per gli impegni e le liquidazioni per il punto 1 della suddetta lettera a) e il Servizio PATP per i punti 3 e 4 della suddetta lettera a;

c) di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio PAOS alle ASL, alle Aziende Ospedaliere nonché agli Enti ecclesiastici e all'IRCCS privato;

d) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2530

Del. G.R. n. 2609 del 22 novembre 2011 "Progetto Qualifycare-SLA Puglia" - Del. G.R. n. 1471 del 2 agosto 2013 "Iscrizione del FNA 2013 nel Bilancio di Previsione 2013 della Regione" - Approvazione indirizzi attuativi alle ASL e ai Comuni pugliesi per il nuovo assegno di cura 2014 a pazienti affetti da SLA/SMA e altri non autosufficienti gravissimi.

L'Assessore al Welfare sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

il testo del decreto interministeriale approvato in sede di Conferenza Unificata del 27 ottobre 2011 assegna alla Regione Puglia, in base ai criteri di riparto enunciati all'art. 1, l'importo complessivo di **Euro 6.620.000,00** a valere sul Fondo Nazionale non Autosufficienza 2011;

nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi sociosanitari in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e le altre patologie che in sede di Conferenza Unificata sono state segnalate all'attenzione del Governo, in coerenza con l'articolo 4 dell'accordo in Conferenza Unificata del 25 maggio 2011 e, in particolare, al fine di evitare fratture nella continuità assistenziale e condizioni di improprio abbandono delle famiglie, attraverso:

a) progetti finalizzati a realizzare o potenziare percorsi assistenziali domiciliari che consentano una presa in carico globale della persona affetta e dei suoi familiari, atteso che il domicilio della persona con SLA rappresenta il luogo d'elezione per l'assistenza per la gran parte del corso della malattia;
b) interventi volti a garantire il necessario supporto di assistenti familiari per un numero di ore cor-

rispondente alle differenti criticità emergenti con l'evoluzione della malattia, inclusa l'attivazione di specifici percorsi formativi per assistenti familiari per pazienti affetti da SLA che coprano gli aspetti legati alle diverse aree di bisogno (motoria, respiratoria, nutrizionale, della comunicazione, della dimensione domiciliare);

c) interventi volti al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver, in sostituzione di altre figure professionali e sulla base di un progetto personalizzato in tal senso monitorato.

in ogni caso, le risorse di cui al decreto in oggetto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria. Le prestazioni, gli interventi e i servizi di cui al comma precedente non possono configurarsi come sostitutivi di quelli sanitari.

con propria **Del. G.R. n. 2888 del 22/11/2011 la Giunta Regionale** ha approvato il programma di lavoro per il Progetto "QualifyCare SLA Puglia", con il relativo quadro economico, al cui interno trovava spazio l'attivazione del nuovo assegno di cura per i pazienti aggetti da SLA, mediante assegnazione di Euro 5.000.000,00 alle ASL;

con **Del. G.R. n. 1724 del 7 agosto 2012** la Regione Puglia ha approvato il dettaglio esecutivo del Progetto QualifyCare SLA Puglia, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del programma attuativo dell'Intesa SLA sottoscritta in data 27/10/2011 tra Governo e Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni, come presentato dalla Regione Puglia e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Progetto QualifyCare SLA Puglia è fortemente orientato ad accrescere il livello della integrazione sociosanitaria della presa in carico domiciliare delle persone affette da SLA ed altre malattie rare neuromuscolari di diagnosi affine, per supportare concretamente le famiglie nei carichi di cura che, nonostante i presidi sanitari, ricadono sulla famiglia in misura consistente;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della concertazione tra tutti i componenti il "Tavolo tecnico per il coordinamento del Progetto Qualify-Care SLA Puglia", si è pervenuti alla definizione di Linee Guida per le ASL per la presa in carico dei pazienti affetti da SLA con PAI (Progetti assistenziali individualizzati), approvate con A.D. n. 550/2012 del dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, necessarie per standardizzare le principali fasi della presa in carico del paziente SLA e per definire le procedure da seguire per l'accesso dei pazienti e dei loro familiari ai seguenti contributi economici:
  a) assegno di cura per i pazienti SLA
  b) contributi economici per la compartecipazione alla retta per il ricovero di sollievo in strutture residenziali sociosanitarie in favore delle famiglie (quota sociale della retta);
- le suddette Linee Guida stabiliscono anche la cadenza bimestrale di erogazione dell'Assegno di cura SLA una volta definito il PAI del paziente SLA e la dimensione dell'Assegno cui ha diritto, sulla base della valutazione multidimensionale, da aggiornare trimestralmente, e pertanto si rende necessario assicurare alle ASL la liquidità che possa dare copertura al fabbisogno bimestrale di cassa per l'erogazione degli Assegni di cura;
- con A.D. n. 7 del 20 gennaio 2012 si è provveduto ad assumere l'impegno contabile dell'importo di Euro 6.620.000,00 a finanziamento del Progetto "Qualify-Care SLA" per la concessione di assegni di cura per i pazienti affetti da SLA, rispettivamente di Euro 500, 800, 1000 in relazione alla stadiazione della malattia.
- con A.D. n. 551/2012 il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha proceduto a disporre la liquidazione della I tranche semestrale del fabbisogno finanziario per l'erogazione degli Assegni di cura agli aventi diritto da parte delle ASL pugliesi, determinando in prima istanza l'importo da erogare sulla base del fabbisogno espresso dalle ASL in relazione al II semestre 2012, e incrementandolo del 20% considerando la variazione degli importi degli Assegni di cura da riconoscere, ripartendo per il I semestre 2013 a tutte le ASL una somma complessiva di Euro 725.000,00 a valere sul Cap. 785060 - UPB 5.2.1 - residui passivi 2012, impegno n. 2;
- con A.D. n. 233 del 14 giugno 2013 si è provveduto a disporre la liquidazione della seconda tranche di contributi alle ASL per il pagamento degli Assegni di Cura ai pazienti SLA per il 2013, pur nelle more del completamento della rilevazione e del monitoraggio della spesa effettivamente sostenuta per il primo semestre 2013 e per l'aggiornamento eventualmente riconosciuto dell'Assegno di cura

per l'ultimo trimestre 2012, presso tutte le Asl, recependo le sollecitazione di molte strutture tecniche ASL preposte ad assicurare continuità nella liquidità necessaria per la prosecuzione delle erogazioni degli assegni di cura, ritiene di dover disporre anche la liquidazione della II tranche semestrale in favore delle ASL pugliesi, secondo gli importi già considerati per la I tranche (I semestre 2013), e cioè per un importo complessivo di Euro 725.000,00 fatti salvi eventuali conguagli a seguito di puntuale rendicontazione da parte delle ASL;

- con A.D. n. 657 del 19 dicembre 2013 si è provveduto ad erogare a titolo di anticipazione e a finalizzazione vincolata, la prima tranche del fabbisogno finanziario per ciascuna ASL per la annualità 2014, in modo da assicurare continuità al beneficio economico per gli aventi diritto nell'ambito della platea dei pazienti affetti da SLA e SMA, che già beneficiano dell'assegno di cura e a cui va assicurata continuità, nelle more di estendere la platea e prendere in carico anche gli ulteriori aventi diritto
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1471 del 2 agosto 2013 si è provveduto ad approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2013 per l'iscrizione del FNA 2013 nella misura di Euro 17.710.000,00 come assegnati alla Regione Puglia con Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1534 del 2 agosto 2013 è stato approvato il terzo Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015 che, limitatamente alla prima annualità di competenza stanzia le somme in favore dei Comuni associati in Ambiti territoriali sociali per i rispettivi Piani Sociali di Zona, e che tra l'altro assegna l'importo di Euro 6.000.000,00 a valere sul FNA 2013 per dare prosecuzione alla misura "assegni di cura per pazienti affetti da SLA" anche nel 2014;
- ai fini del corretto ed efficace utilizzo del FNA 2013 in ossequio agli indirizzi di cui al Decreto Interministeriale di riparto del Fondo stesso, per la individuazione dei soggetti beneficiari si deve far riferimento a persone gravemente non autosufficienti, ivi incluse le persone cui sia già stata diagnosticata la SLA ovvero la SMA, e quindi a partire dal 01 gennaio 2014 sarà assicurata l'estensione della platea di beneficiari dell'assegno di cura, per le quali si rinvia alla deliberazione di Giunta Regionale.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare le Linee guida per l'assegno di cura per persone gravemente non autosufficienti per l'annualità 2014, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di fornire indirizzi attuativi vincolanti per tutte le ASL pugliesi, che mantengono la titolarità della gestione del beneficio economico, nonché ai Comuni pugliesi, che concorrono alla valutazione del bisogno socioassistenziale ed economico corrispondente alla presa in carico domiciliare del paziente gravemente non Autosufficiente, mediante la valutazione in UVM, e alla erogazione delle prestazioni sociali che concorrono alle Cure Domiciliari Integrate da riconoscere agli assistiti aventi diritto.

Le Linee Guida di cui all'Allegato A, modificano e integrano le linee guida preesistenti, al fine di dare piena attuazione agli indirizzi di cui al Decreto Interministeriale di riparto del FNA 2013 e regolano i seguenti aspetti:

- requisiti di ammissibilità per i richiedenti il beneficio economico
- criteri di valutazione del livello di gravità della non autosufficienza
- determinazione dell'ammontare economico del beneficio riconosciuto
- procedure e tempi di istruttoria e di erogazione del beneficio
- monitoraggio e controllo.

Le Linee Guida di cui all'Allegato A, inoltre, si applicano per l'erogazione di tutti gli assegni di cura a pazienti gravemente non autosufficienti, sia finanziati a valere sul Fondo Nazionale Non Autosufficienza, di cui al Cap. 785060 - UPB 5.2.1, sia finanziati a valere sul Fondo Regionale Non Autosufficienza, di cui al Cap. 785000 - U.P.B. 5.2.1, e si applicano a partire dal 1 gennaio 2014.

In ogni caso, per i soli pazienti affetti da SLA e da SMA, che abbiano già beneficiato dell'Assegno di cura nell'anno 2013, l'erogazione degli assegni di cura da parte delle ASL a partire dal 1° gennaio 2014 sarà effettuata in continuità con quanto realizzato nel corso del 2013 e comunque nel rispetto degli ulteriori requisiti e modalità di accesso che Linee

Guida di cui all'Allegato A al presente provvedimento, dispongono.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001 N. 28 e s. s. m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) e f) della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dalle Dirigenti di Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2) di approvare le Linee guida per l'assegno di cura per persone gravemente non autosufficienti per l'annualità 2014, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di fornire indirizzi attuativi vincolanti per tutte le ASL pugliesi, che mantengono la titolarità della gestione del beneficio economico, nonché ai Comuni pugliesi, che concorrono alla valutazione del bisogno socioassistenziale ed economico corrispondente alla presa in carico domiciliare del paziente gravemente non Autosufficiente, mediante la valutazione in UVM, e alla erogazione delle prestazioni sociali nell'ambito delle Cure Domiciliari Integrate da riconoscere agli assistiti aventi diritto;
3) di demandare al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria la notifica alle ASL pugliesi e a tutti gli Ambiti territoriali Sociali, per la immediata applicazione a far data dal 01/01/2014, nonché la approvazione dei format di domanda e delle procedure per il monitoraggio degli interventi realizzati, e ogni altro indirizzo attuativo in applicazione del presente provvedimento;
4) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

R E G I O N E P U G L I A

ALLEGATO A

LINEE GUIDA ALLE ASL E AI COMUNI PUGLIESI PER LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI MEDIANTE EROGAZIONE DI ASSEGNO DI CURA (ANNUALITA' 2014)

LINEE GUIDA ALLE ASL E AI COMUNI PUGLIESI PER LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI MEDIANTE EROGAZIONE DI ASSEGNO DI CURA

Premessa

Con Del. G.R. n. 1724 del 7 agosto 2012 la Regione Puglia ha approvato il dettaglio esecutivo del Progetto Qualify-Care SLA Puglia, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del programma attuativo dell'Intesa SLA sottoscritta in data 27/10/2011 tra Governo e Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni, come presentato dalla Regione Puglia e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto esecutivo assolve al fine di declinare operativamente le Linee di Attività previste dal Programma attuativo, che integra e completa.
Il Progetto Qualify-Care SLA Puglia è fortemente orientato ad accrescere il livello della integrazione sociosanitaria della presa in carico domiciliare delle persone affette da SLA ed altre malattie rare neuromuscolari di diagnosi affine, per supportare concretamente le famiglie nei carichi di cura che, nonostante i presidi sanitari, ricadono sulla famiglia in misura consistente.
A seguito della riunione del Tavolo Tecnico del 27 novembre 2012 e con A.D. n. 550 del 30 novembre 2012 del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, sono state approvate le prime *"Linee Guida per le ASL per la presa in carico dei pazienti affetti da SLA con PAI (Progetti assistenziali individualizzati)"*, che hanno inteso fissare i principi cardine e le routine necessarie per standardizzare le principali fasi della presa in carico del paziente SLA per la corretta e piena fruizione delle opportunità che il progetto Qualify-Care SLA offre alle famiglie di pazienti SLA ad integrazione, e non in sostituzione, della rete pubblica dei servizi sanitari e sociosanitari.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1471 del 2 agosto 2013 si è provveduto ad approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2013 per l'iscrizione del FNA 2013 nella misura di Euro 17.710.000,00 come assegnati alla Regione Puglia con Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Il FNA 2013, integrato con le risorse del Fondo Regionale per le Non Autosufficienze, a partire dal 1° gennaio 2014, sarà utilizzato per riconoscere ed erogare l'Assegno di Cura a cittadini residenti in Puglia gravemente non autosufficienti, ai sensi di quanto lo stesso Decreto Interministeriale di marzo 2013 fissa, integrando i precedenti indirizzi del 2011 in materia di assegni di cura riservati ai soli pazienti affetti da SLA.
In particolare il **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013** all'art. 3 (Disabilità gravissime) prevede che *"le Regioni si impegnano ad utilizzare le risorse ripartite in base al presente decreto, prioritariamente, e comunque per una quota non inferiore al 30%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es: gravi patologie cronico-degenerative non reversibili, ivi inclusa la SLA, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro-lesioni, stati vegetativi, etc.)."*

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1534 del 2 agosto 2013 è stato approvato il terzo Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015 che, limitatamente alla prima annualità di competenza stanzia le somme in favore dei Comuni associati in Ambiti territoriali sociali per i rispettivi Piani Sociali di Zona, ivi incluse le somme di cui al FNA 2013, e che tra l'altro assegna l'importo di Euro 6.000.000,00 a valere sul FNA 2013 per dare prosecuzione alla

misura "assegni di cura per pazienti affetti da SLA" anche nel 2014. A queste risorse si intendono integrate le risorse del FRA 2011-2012 per un totale di Euro 28.000.000,00 e le risorse del FRA 2013 per un totale di Euro 8.800.000,00, che saranno utilizzate per l'estensione nel biennio 2014-2015 del beneficio economico alle altre disabilità gravissime, oltre la SLA e la SMA, già ammesse al beneficio, come da art. 3 del Decreto FNA 2013.
Sulla base delle presenti Linee Guida si stima che la platea dei beneficiari in Puglia per il prossimo biennio potrà essere così quantificata:

- circa 300 pazienti affetti da SLA e SMA, a consolidamento della platea di beneficiari già accertata nel corso del 2013;
- circa 2500 pazienti in condizioni di disabilità gravissime, ai sensi dell'art. 3 del Decreto FNA 2013.

Con A.D. n. 657 del 19 dicembre 2013 del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, si è provveduto ad erogare a titolo di anticipazione e a finalizzazione vincolata, la prima tranche del fabbisogno finanziario per ciascuna ASL per la annualità 2014, in modo da assicurare continuità al beneficio economico per gli aventi diritto nell'ambito della platea dei pazienti affetti da SLA e SMA, che già beneficiano dell'assegno di cura e a cui va assicurata continuità, nelle more di estendere la platea e prendere in carico anche gli ulteriori aventi diritto.

Quanto richiamato nelle presenti Linee guida procede:

- in continuità con le procedure già sperimentate nel triennio 2010-2012 per la prima fase dell'assegno di cura per i pazienti affetti da SLA (A.D. n. 23/2009), migliorandone in particolare le connessioni con il percorso di presa in carico complessiva del paziente;
- nel solco di quanto già determinato con Del. G.R. n. 1174 del 1 luglio 2008 per la organizzazione della rete assistenziale per la SLA, con specifico riferimento al ruolo del Distretto sociosanitario e del MMG per la presa in carico del paziente;
- in continuità con la misura economica definita e messa a regime nel corso del 2013 per effetto delle Linee Guida approvate con A.D. n. 550/2012;
- in coerenza con le evidenze emerse dal monitoraggio del Tavolo Tecnico del Progetto "Qualify-Care SLA Puglia", partecipato dalle associazioni di rappresentanza delle famiglie di pazienti affetti da SLA e dai sei referenti per le cure ai pazienti affetti da SLA e altre malattie rare delle rispettive ASL pugliesi, nonché dalla rappresentante del Coordinamento Regionale per le malattie rare.

A partire dal 2014 il suddetto Tavolo Tecnico regionale è integrato da un rappresentante della Associazione Uniti per i Risvegli, già interlocutore rappresentativo della Regione per la definizione della rete regionale dei Centri Risveglio e dei relativi standard organizzativi e funzionali.
Le Linee Guida di cui all'A.D. n. 550/2012 devono intendersi assorbite e aggiornate dalle presenti, che entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2014.

L'articolazione delle risposte di cura

La misura di sostegno economico, già prevista dal Progetto "Qualify-Care SLA Puglia", e potenziata per effetto del **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013** - art. 3 (Disabilità gravissime), intende potenziare gli sforzi già in essere nelle ASL pugliesi per strutturare una rete dedicata per la presa in carico dei pazienti SLA e altre malattie rare gravemente invalidanti in modo non regressivo, e, lungi dal voler sostituire

prestazioni economiche dirette a prestazioni sanitarie ancora non efficienti ed omogenee sul territorio regionale, costituiscono l'occasione per mettere a regime un percorso omogeneo di accesso e presa in carico sociosanitaria del paziente SLA e di altri pazienti in condizioni di disabilità gravissima, mediante valutazione multidimensionale del paziente e costruzione di un progetto assistenziale effettivamente individualizzato ed integrato, capace cioè di rafforzare l'offerta di prestazioni domiciliari e di assistenza sanitaria specialistica con il sostegno economico necessario alla famiglia per affrontare i bisogni diretti connessi alla gestione del carico di cura a domicilio ovvero alla gestione di specifici periodi di criticità nel decorso della malattia.

Il Progetto cerca, inoltre, di fornire risposte mirate a **bisogni** articolati delle famiglie di pazienti affetti da SLA e di altri pazienti in condizioni di disabilità gravissima, bisogni che variano in relazione a:

- fase della malattia (prima diagnosi, malattia con parziale autosufficienza, malattia con parziale non autosufficienza , malattia post tracheo/PEG)
- composizione del nucleo familiare (pazienti soli senza supporto familiare, pazienti in nuclei familiari con ridotta capacità di cura – anziani soli, nuclei monogenitoriali, altre patologie, ecc... – pazienti in nuclei familiari con buona capacità di cura)
- situazione abitativa (abitazione accogliente/fatiscente, affitto/proprietà, priva di barriere architettoniche/con molte barriere)
- capacità di risposta della rete dei servizi sanitari territoriali sia rispetto alla presenza di figure specialistiche di riferimento sia rispetto alla articolazione delle prestazioni ADI assicurate a ciascun paziente.

In relazione a queste diverse variabili le **domande** espresse dai pazienti e dalle famiglie per loro sono assai diverse:

- domande di informazione, di orientamento, di consulenza sanitaria/fiscale/legale
- prestazioni sanitarie (infermiere e medico a domicilio, terapie, riabilitazione), sociosanitarie (OSS e altre figure per la cura della persona), sociali (pasti a domicilio, taxi sociale, ecc..) coordinate tra loro e adeguate nel setting complessivo
- sostegno economico per integrare il reddito familiare in presenza di care giver familiare ovvero in presenza di care giver professionali
- affiancamento per il coordinamento delle diverse prestazioni e del progetto di cura a domicilio
- ricovero, anche temporaneo o "di sollievo", in strutture sociosanitarie laddove manchi il necessario e adeguato supporto familiare
- consulenza specialistica per gli ausilii, sia nella fase di scelta che in quella di apprendimento per l'utilizzo corretto.

Per tutto questo, sia pure sinteticamente riportato, è necessario che diventi effettivamente unico il punto di presa in carico del paziente e del suo nucleo familiare e di costruzione di un unico PAI, in cui l'erogazione monetaria sia raccordata con le prestazioni sanitarie e sociali, e che queste possano essere modulate in modo flessibile e capace di seguire l'evolversi della malattia, senza che le famiglie debbano richiedere continui e sempre tardivi adeguamenti.

Inoltre a partire dal primo trimestre 2014 saranno operativi gli Sportelli di ascolto, orientamento, informazione e supporto alle famiglie dei pazienti SLA, progettati e in corso di attivazione nell'ambito del Progetto "Qualify-Care SLA Puglia", che, nel corso della annualità 2014 potranno essere ampliati negli obiettivi, per assurgere a riferimento per le famiglie di tutti i pazienti affetti da malattie rare, almeno per quelle più gravemente invalidanti.

I Centri di Ascolto con i rispettivi Sportelli in ciascuna ASL pugliese non sostituiscono in alcun modo le competenze e le attività tecnico-specialistiche che sono assegnate al Centro di Riferimento Aziendale che ciascuna ASL è tenuta ad attivare ai sensi della Del. G.R. n. 1174/2008, essendo piuttosto preposti a supportare le attività del Centro di Riferimento Aziendale e di tutte le Unità Operative interessate.

Il percorso di presa in carico

Per l'esperienza fin qui fatta nel periodo 2010-2013 con l'erogazione dell'Assegno di Cura per i malati di SLA, nonché per quanto richiamato dalla Del. G.R. n. 1174/2008, non può che essere la ASL, e il distretto sociosanitario in particolare, a svolgere questo ruolo forte di coordinamento al fianco della famiglia e che deve seguire un percorso il più possibile "standardizzabile" su tutto il territorio regionale al fine di sottrarlo alla variabilità ancora oggi osservabile in relazione alla maggiore o minore sensibilità, efficienza organizzativa, disponibilità di figure professionali specializzate, insistenza della famiglia, conoscenza dei propri diritti, ecc.., attraverso le seguenti **macrofasi**:

- valutazione del caso in UVM, con corresponsabilità di ASL e Comune, per analizzare le dimensioni sanitaria, sociale e individuale del paziente
- elaborazione di un PAI revisionabile con cadenza periodica (trimestrale o semestrale, in relazione alla patologia e alla stadiazione della stessa con riferimento alle condizioni di gravissima non autosufficienza), capace di attivare una volta sola le prestazioni sanitarie domiciliari, le prestazioni ADI e SAD a complemento, l'assegno di cura, l'eventuale ricovero di sollievo in via eccezionale, la prescrizione degli ausilii, il monitoraggio delle terapie, senza richiedere alla famiglia l'accesso ripetuto alla rete aziendale e comunale per formulare le diverse istanze
- raccordo ospedale – territorio per il monitoraggio della terapia e l'affiancamento della famiglia nella gestione dei periodi di criticità che richiedano ricoveri di sollievo e della fase post tracheo/PEG e nel raccordo casa-ospedale in presenza di periodi di ricovero.

Uno dei risultati del primo anno di attuazione del Progetto "Qualify-Care SLA Puglia" è stato che ciascuna ASL ha individuato formalmente il **Referente delle cure per i pazienti SLA**, per il quale è auspicabile che diventi il referente aziendale unico per tutte le malattie rare gravemente invalidanti, il quale opera in seno al Coordinamento Sociosanitario e nel rispetto della organizzazione funzionale di ciascuna ASL, raccordandosi con:

- i direttori di Distretto sociosanitario (DSS)
- i responsabili delle cure primarie
- i responsabili delle equipe domiciliari
- i MMG di riferimento
- gli specialisti ospedalieri di riferimento di ciascun paziente.

Il Referente delle cure per i pazienti SLA, di concerto con il DSS, promuove le Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) in cui si valuta il singolo caso, promuove la elaborazione del PAI che viene assegnato al singolo case manager e ne richiede la valutazione e l'aggiornamento trimestrale.
Il Referente delle cure per i pazienti SLA, nell'ambito del percorso complessivo di accesso alle prestazioni specialistiche connesse al decorso della malattia, raccoglie le segnalazioni di accertata diagnosi dai MMG di riferimento per avviare l'iter di richiesta dell'Assegno di cura, ovvero segnalare ai familiari del paziente l'opportunità di formulare l'istanza di accesso al beneficio economico, e attesta con cadenza trimestrale l'elenco dei pazienti avuti in carico nel

trimestre precedente per richiedere l'erogazione delle risorse necessarie a corrispondere l'Assegno di cura a ciascun nucleo familiare interessato, con il supporto della struttura amministrativa della Direzione Generale aziendale.
Il Referente delle cure per i pazienti SLA è anche coordinatore del Centro di Ascolto SLA per le Famiglie e cura i rapporti con tutte le associazioni di rappresentanza delle famiglie.

Definizione dell'Assegno di cura

Trattasi di un contributo economico onnicomprensivo erogato in favore del nucleo familiare di pazienti affetti da SLA/SMA e di persone in condizioni di disabilità gravissima, per sostenere economicamente i familiari che sostengono direttamente (care giver familiare) e indirettamente (care giver professionale) i congiunti che si trovano in condizioni di malattia e di non autosufficienza lieve/media/grave.
Per garantire la semplificazione amministrativa e la celerità delle procedure di attribuzione del contributo, le domande di accesso al contributo dovranno essere presentate esclusivamente alla ASL di riferimento, indirizzandole al Referente delle cure per i pazienti SLA e altre malattie rare, secondo le modalità che ciascuna ASL avrà cura di definire e di rendere note a tutti i medici di medicina generale e a tutti i direttori di distretto entro il 31 gennaio 2014. L'istanza di accesso al contributo dovrà essere compilata dal nucleo familiare del paziente affetto da SLA ovvero da altra patologia gravemente invalidante, come specificato nel paragrafo successivo, secondo il modello di domanda che sarà successivamente approvato con atto dirigenziale del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, in attuazione delle presenti Linee Guida.

L'erogazione del contributo, dovrà, dunque, perseguire i seguenti **obiettivi specifici**:
- favorire la permanenza di persone affette da SLA/SMA non autosufficienti o in condizioni di gravissima disabilità a domicilio, ricevendo le necessarie cure sia da parte dei servizi sociali e sanitari che da parte del nucleo familiare;
- assicurare alle famiglie che hanno assunto il carico di questo lavoro di cura, quando siano anche in condizioni di difficoltà economica, una forma di sostegno economico adeguata;
- contrastare le situazioni di vera e propria indigenza economica derivante dagli oneri per la cura di una persona non autosufficiente;
- favorire il rientro, anche temporaneo, presso il proprio domicilio della persona affetta da SLA/SMA non autosufficiente o in condizioni di disabilità gravissima, che risulti ricoverata presso strutture sociosanitarie.

Beneficiari del contributo
Persone residenti in Puglia almeno dal 1° luglio 2013, cui sia stata diagnosticata la patologia SLA (sclerosi laterale amiotrofica)/SMA (atrofia muscolare spinale primaria), ovvero altra patologia strettamente assimilabile, previa consultazione del Coordinamento Regionale per le Malattie Rare istituito presso l'Assessorato alle Politiche per la Salute, dalle strutture del SSR e che siano assistite presso il proprio domicilio da care giver familiari e/o professionali.
L'Assegno di cura è, inoltre, esteso, per effetto del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013 - art. 3 (Disabilità gravissime), ai seguenti gruppi di pazienti che siano assistiti presso il proprio domicilio in misura prevalente:
- pazienti in coma, stato vegetativo o di minima coscienza, che perduri da oltre 1 mese alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio;

- pazienti affetti da patologie gravemente invalidanti, che ne determino la dipendenza continuativa per la respirazione assistita, invasiva e non invasiva (ad es: tracheostomia, ventilazione assistita, ventilazione notturna, etc.);
- pazienti affetti da patologie gravemente invalidanti, che ne determino la dipendenza continuativa per l'alimentazione indotta (ad es: sondino nasale, sondino PEG, etc.)
- pazienti affetti da patologie neurodegenerative e cronicodegenerative non reversibili, rare e gravemente invalidanti, quali ad esempio Corea di Huntington, demenza frontotemporale (FTD), Atrofia Muscolare Spinale Progressiva sporadica, Atrofia muscolare bulbo-spinale progressiva (Malattia di Kennedy), Paraparesi Spastica Ereditaria (SPG), Sclerosi Laterale Primaria;
- pazienti affetti da altre patologie cronicodegenerative non reversibili potranno essere ammesse previo parere del Coordinamento Regionale Malattie Rare in merito alla gravissima disabilità e al carico di cura ad essa connessa, e comunque in presenza di idonea copertura finanziaria.

L'accesso al beneficio economico è su istanza, dunque le strutture amministrative del DSS e i Centri di Ascolto aziendali informano le famiglie della opportunità di accesso al beneficio, al fine di non discriminare alcun paziente.
Con atto dirigenziale del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria si procede annualmente al riparto dei fondi disponibili tra le ASL pugliesi, in base ai seguenti criteri:

- I annualità (2014) – popolazione residente
- II annualità (2015) – numero di casi presi in carico nell'annualità 2014
- per l'Assegno di Cura per i pazienti SLA/SMA si procede in continuità con le prese in carico 2013.

L'Assegno di cura, in forma di contributo mensile, è destinata al **familiare care giver** ovvero, in caso di paziente assistito a domicilio e senza il necessario supporto familiare, al **care giver privato** individuato dalla famiglia (figura di sostituzione o assistente familiare), che risulti quotidianamente impegnato nelle attività di aiuto e supporto alla persona in situazione di non autosufficienza gravissima.
L'Assegno di cura sarà erogato ai nuclei familiari dei pazienti con cadenza bimestrale, alla conclusione di ciascun bimestre.
In caso di ricovero ospedaliero del paziente, si ha diritto al mantenimento del beneficio economico dell'Assegno di cura, se lo stesso ricovero non si protrae oltre i 30 gg.; dopo il 30° giorno di ricovero l'assegno di cura è sospeso e viene riattivato con il rientro a domicilio del paziente, a seguito di dimissione ospedaliera.
In caso di ricovero di sollievo in RSA o RSSA, l'erogazione dell'Assegno di cura non è sospesa, per l'intero periodo di ricovero, se lo stesso non supera i n. 3 mesi; se invece il ricovero si protrae oltre i 3 mesi ovvero viene richiesto senza limite di durata, allora è necessario disporre la sospensione del beneficio economico, che sarà riattivato solo in caso di rientro a domicilio.
L'erogazione è interrotta in caso di decesso dell'avente diritto; in tal caso sarà riconosciuto per il bimestre precedente solo l'importo corrispondente al periodo di permanenza in vita dell'assistito.
L'Assegno di cura di cui alle presenti Linee Guida è cumulabile con pensioni, indennità di accompagnamento e ogni altro assegno o emolumento riconosciuto con carattere previdenziale e/o assicurativo; **NON è cumulabile con altre misure di sostegno economico al reddito familiare per la non autosufficienza** (a titolo esemplificativo: contributi

straordinari per il contrasto alle nuove povertà, buoni servizio di conciliazione, ecc...) promosse dalla Regione e/o dagli enti locali.

In caso di utilizzo delle somme dell'Assegno di cura per la corresponsione di compenso per il lavoro di assistenti familiari professionali, si precisa che ai sensi del Regolamento regionale del 27 novembre 2009, n. 31 (BURP n. 191 del 30.11.2009), "*È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede [...] da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata: a) dal soggetto concedente; b) dagli uffici regionali; c) dal giudice con sentenza; d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale; e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione. [omissis].*"

L'Assegno di cura per i pazienti SLA/SMA

Il progetto esecutivo approvato con Del. G.R. n. 1724/2012 prevedeva che la assegnazione dell'Assegno di cura e la determinazione dell'importo, che è variabile, dipendano dalle seguenti variabili:

a) **Prerequisito di accesso:** diagnosi di SLA/SMA
Dal 01.01.2013 tutti i pazienti cui sia stata diagnosticata la SLA accedono al beneficio economico, dall'importo base, che è di Euro 500,00. Nel corso del 2013 il tavolo Tecnico regionale ha disposto che il medesimo beneficio fosse riconosciuto ai pazienti affetti da SMA, considerata patologia assimilabile per le condizioni di gravissima non autosufficienza che determina nel paziente e l'elevato carico di cura a questa connesso. L'importo del beneficio resta tale fino a quando la progressione della malattia non abbia portato alla condizione di grave (II fase) e gravissima (III fase) non autosufficienza.

b) **Progetto Assistenziale Individualizzato:** L'UVM distrettuale, competente per territorio, allargata alla partecipazione degli specialisti di riferimento, oltre che della componente sociale dei Comuni, provvede a definire il Progetto Assistenziale Individualizzato che si compone di:
- Prestazioni sanitarie e ausilii (non a carico del Progetto, ma della ASL e del Fondo Sanitario regionale)
- Prestazioni sociali (esempio: trasporto/taxi sociale, disbrigo piccole commissioni, sostegno sociale, a carico dei Comuni e dei rispettivi Piani Sociali di Zona)
- Prestazioni sociosanitarie (OSS a domicilio, supporto psicologico, a carico dei Comuni e dei rispettivi Piani Sociali di Zona)
- Contributo economico/Assegno di cura (a carico del Progetto).

c) **Natura del contributo economico/assegno di cura:** entità e quantificazione del contributo economico/assegno di cura saranno definite dalla competente UVM contemperando i seguenti **criteri:**

- Carico assistenziale derivante dalla patologia in relazione alla gravità della condizione di non autosufficienza (punteggi barthel, stadiazione, altri criteri come di seguito specificati)
- Grado di assorbimento del carico assistenziale da parte del sistema pubblico (quantità di ore di ADI e altre prestazioni specialistiche erogate a domicilio dalla ASL).

L'Assegno di cura sarà erogato, da ciascuna ASL, in **tranche bimestrali**, a seguito di accurata valutazione dei bisogni e monitoraggio costante del PAI a cura della competente UVM distrettuale[1].

Importo del contributo

Il contributo ha importo mensile di **500,00 - 1.000,00 - 1.100,00** euro, in relazione alle seguenti condizioni:

a) l'importo mensile di 500,00 euro è assicurato a tutti i pazienti cui sia stata diagnosticata la SLA, che ne facciano richiesta e per i quali l'UVM abbia rilevato contenute limitazioni nella vita quotidiana misurate in termini di punteggio Barthell non superiore a 49 p., e che richiedono assistenza non continuativa di tipo sociale (SAD, trasporto, pasti, ecc..);
b) l'importo mensile di 1.000,00 euro è assicurato a tutti i pazienti per i quali l'UVM abbia rilevato limitazioni nella vita quotidiana misurate in termini di punteggio Barthell compreso tra 50 e 90 p., e che richiedono assistenza continuativa di tipo sociale e/o sociosanitario (ADI);
c) l'importo mensile di 1.000,00 euro è assicurato a tutti i pazienti per i quali l'UVM abbia rilevato gravi limitazioni nella vita quotidiana misurate in termini di punteggio Barthell superiore a 90 p., e che richiedono assistenza continuativa di tipo sociosanitario (ADI) e sanitario.

L'assegno di cura è concesso all'avente diritto e viene erogato solo a condizione che l'UVM nella costruzione del PAI abbia tenuto conto del bisogno socioassistenziale e sociosanitario di tipo domiciliare.

L'Assegno di cura per i pazienti in condizioni di gravissima disabilità

La assegnazione dell'Assegno di cura, dipendano dalle seguenti variabili:

a) **Prerequisito di accesso:** diagnosi certa
Dal 01.01.2014 tutti i pazienti cui sia stata diagnosticata una delle patologie di cui al paragrafo "Beneficiari del contributo" delle presenti Linee Guida, ovvero altra patologia previo parere del Coordinamento Regionale Malattie Rare, hanno diritto a richiedere l'accesso al beneficio economico.
L'assegno di cura viene concesso esclusivamente se, in presenza del requisito soggettivo di cui sopra, l'UVM abbia rilevato gravi limitazioni nella vita quotidiana misurate in termini di punteggio Barthell superiore a 90 p. (SVAMA), ovvero equivalente valutazione di gravità condotta con SVAMDI o altra valutazione multidimensionale specificamente richiesta per età e patologia del paziente, e che richiedono assistenza continuativa di tipo sociosanitario (ADI) e sanitario, oltre che

[1] Detti contributi economici nella forma di Assegni di cura non sono cumulabili con eventuali altri buoni servizio di conciliazione per il carico di cura domiciliare che la Regione dovesse attivare a partire dal 2014 per gli anziani non autosufficienti e le persone in condizioni di disabilità gravissima, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione – I e II stralcio.

dipendenza dipendenza vitale che necessita a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore.

b) **Progetto Assistenziale Individualizzato:** L'UVM distrettuale, competente per territorio, allargata alla partecipazione degli specialisti di riferimento, oltre che della componente sociale dei Comuni, provvede a definire il Progetto Assistenziale Individualizzato che si compone di:
   - Prestazioni sanitarie e ausilii (non a carico del Progetto, ma della ASL e del Fondo Sanitario regionale)
   - Prestazioni sociali
   - Prestazioni sociosanitarie (OSS a domicilio, supporto socio-psicologico, a carico dei Comuni e dei rispettivi Piani Sociali di Zona)
   - Contributo economico/Assegno di cura (a carico del Progetto).

L'Assegno di cura sarà erogato, da ciascuna ASL, in **tranche bimestrali**, a seguito di accurata valutazione dei bisogni e monitoraggio costante del PAI a cura della competente UVM distrettuale[2].

Importo del contributo

L'importo di questo Assegno di cura non è variabile, ed è concesso in misura fissa di **Euro 600,00** (seicento/00) per mese. Questo viene concesso a tutti i pazienti, riconducibili ai gruppi di cui al paragrafo "Beneficiari del contributo", per i quali l'UVM abbia rilevato gravi limitazioni nella vita quotidiana misurate in termini di punteggio Barthell superiore a 90 p., e che richiedono assistenza continuativa di tipo sociosanitario (ADI) e sanitario.

L'assegno di cura è concesso all'avente diritto e viene erogato solo a condizione che l'UVM nella costruzione del PAI abbia tenuto conto del bisogno socioassistenziale e sociosanitario di tipo domiciliare.

Modalità di accesso

Ai fini dell'accesso al contributo economico denominato "Assegno di Cura", ove ne ricorrano i requisiti di cui ai paragrafi precedenti delle presenti Linee Guida, la domanda di ammissione al beneficio economico può essere presentata da un familiare convivente del paziente, ovvero dal tutore o dal curatore o dall'amministratore di sostegno. La domanda, secondo il format che sarà approvato con apposito atto del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, è necessaria per sottoporre il caso al Distretto sociosanitario e al Referente ASL, che promuove l'UVM per la necessaria valutazione e presa in carico, tramite il Referente per le cure dei pazienti SLA e altre malattie rare.

La documentazione cartacea da produrre su richiesta della ASL di riferimento e da consegnare alla stessa ai fini dell'ammissione al contributo è la seguente:

- stato di famiglia del nucleo familiare interessato ovvero autocertificazione;
- documentazione attestante la diagnosi;
- altra documentazione idonea ad attestare specifiche condizioni di bisogno.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà resa disponibile al solo fine di supportare l'attività di valutazione da parte della competente UVM.

[2] Detti contributi economici nella forma di Assegni di cura non sono cumulabili con eventuali altri buoni servizio di conciliazione per il carico di cura domiciliare che la Regione dovesse attivare a partire dal 2014 per gli anziani non autosufficienti e le persone in condizioni di disabilità gravissima, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione – I e II stralcio.

Trimestralmente o semestralmente (in relazione a stadiazione ed evoluzione della patologia) la UVM aggiorna la valutazione del caso e può richiedere, tramite il Responsabile per le cure dei pazienti SLA, l'integrazione dell'importo economico dell'Assegno di cura.
Il Referente aziendale aggiorna con cadenza trimestrale e con il supporto di un modulo standard, appositamente fornito dalle strutture regionali competenti, l'elenco degli aventi diritto per i quali richiedere la liquidazione del contributo.

Controlli

Il Servizio Sociale professionale dell'Ambito territoriale in cui risiede il nucleo familiare assegnatario dell'Assegno di cura, di concerto con il Referente Aziendale, potrà procedere ad attività di verifica a campione e di monitoraggio, per accertare, l'effettiva consistenza del bisogno dichiarato dai richiedenti e del possesso dei requisiti predeterminati.
Nel caso in cui sia accertata, a seguito dei suddetti controlli, l'inesistenza o la cessazione delle condizioni che hanno comportato il beneficio, il Referente ASL preposto ovvero la struttura amministrativa di supporto sospende il beneficio, provvede alla sua revoca, al recupero delle somme indebitamente erogate ed eventualmente, ove se ne ravvisino gli estremi, alla segnalazione all'autorità giudiziaria.
La Regione si riserva di assumere ogni utile iniziativa di monitoraggio dell'attività delle ASL, per assicurare il corretto svolgimento delle procedure di aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto, nonché del rispetto dei tempi previsti per la conclusione della procedura, compresa l'erogazione del contributo.
Per la Regione Puglia – Assessorato al Welfare – Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – Ufficio Integrazione Sociosanitaria, il Responsabile del procedimento è il Sig. Roberto Del Re , e ogni comunicazione dovrà essere inviata al fax 080-5404262 ovvero con e-mail all'indirizzo settore.progsoc@regione.puglia.it – r.delre@regione.puglia.it , specificando sempre il seguente oggetto **"Assegni di cura 2014 – ASL di_____"**.

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza